

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124,
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato), costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), già individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - è volta a realizzare un organico modello che migliori la funzionalità dell’organizzazione per rendere più efficace tutto il sistema, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali, nell’ambito della razionalizzazione delle medesime Forze di polizia.

A) Illustrazione generale

Come espressamente previsto nella suddetta unitaria delega, richiamata espressamente anche dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, il complessivo intervento di razionalizzazione delle Forze di polizia, con il nuovo assetto funzionale e organizzativo, necessita, infatti, dell’adeguamento degli ordinamenti del relativo personale, attraverso l’attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) applicazione dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini - come espressamente previsto - della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;
- f) applicazione degli altri criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili;
- g) introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

Ai richiamati principi di delega dà attuazione il presente schema di decreto, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e della relativa organizzazione, al fine di creare le migliori condizioni per l’espletamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, anche attraverso il valore aggiunto derivante dall’intreccio delle disposizioni dello schema con quelle contenute nel richiamato primo decreto legislativo n. 177 del 2016, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini.

L’intervento si fonda sulla modernizzazione e sulla semplificazione dell’assetto ordinamentale, e contestualmente, sulla valorizzazione delle professionalità e del merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto anche ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all’espletamento di delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande e oneroso impegno dei destinatari del presente provvedimento.



In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto, in particolare:

- all'adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità, attraverso un corrispondente margine di flessibilità;
- all'adeguamento dell'ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, rendendolo più efficace, anche attraverso, in particolare, la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure, anche attraverso il superamento di quelle risalenti nel tempo e con un maggiore e sistematico ricorso alle nuove tecnologie;
- all'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché - direttamente correlata con quest'ultima - dell'anzianità di servizio, con i titoli acquisiti nel corso della carriera;
- all'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base (diploma di scuola secondaria di secondo grado), nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- al potenziamento ed all'ampliamento delle funzioni (in attuazione dello specifico principio di delega), in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità, con l'introduzione di un parametro stipendiale più elevato, che rende indispensabile - per evitare scavalcamenti e per mantenere l'attuale sostanziale forbice tra il parametro iniziale ed il nuovo apicale - il necessario adeguamento di quelli del restante personale, con la conseguente modifica della relativa tabella dei parametri di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che ricomprende, altresì, l'intervento sul parametro della qualifica e gradi iniziali del ruolo di base, tenuto anche conto della elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- alla valorizzazione e all'adeguamento, in particolare, del ruolo degli ispettori e delle carriere dei funzionari e ufficiali - caratterizzate da uno sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale - anche in relazione al predetto requisito del possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni, nonché al trattamento dirigenziale già in godimento per la gran parte del personale della carriera dei funzionari e degli ufficiali;
- all'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento, in particolare, dei seguenti istituti - risalenti nel tempo - di cui i primi due di carattere transitorio, introdotti proprio in attesa della prevista attuazione del riordino:
 - a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
 - b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 - c) cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" o trattamento del "13-15 e dei 23-25 anni", di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge n. 121 del 1981, meccanismo che attribuisce ai funzionari e agli ufficiali - al maturare di una determinata anzianità nel ruolo - un trattamento dirigenziale indipendentemente dall'appartenenza del personale interessato alla dirigenza stessa e dallo svolgimento delle funzioni previste per quel trattamento economico e, soprattutto, senza alcuna correlata "responsabilità dirigenziale".

L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, come modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

La contestualità degli interventi è altresì conseguente dall'impiego dello stanziamento comune, pari a:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, richiamato espressamente dalle due



predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2016, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;

- b) 675,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 969,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, di cui al D.P.C:M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dall'utilizzo del cinquanta per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (pari a circa 28 milioni di euro a regime), ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 (*pari a circa 70 milioni di euro a regime*).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 49 articoli ed è suddiviso in cinque Capi:

Capo I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza;

Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.



CAPO I REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il Capo I dello schema di decreto legislativo concerne la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e introduce modifiche ai seguenti testi normativi che disciplinano il relativo ordinamento:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78”.

L’intervento è finalizzato a migliorare la funzionalità della Polizia di Stato attraverso la modernizzazione e semplificazione dell’ordinamento e la definizione di un organico ed efficace modello che assicuri - anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche e delle carriere - il miglioramento dell’organizzazione, anche ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati. Ciò anche in relazione alla nuova definizione dei comparti di specialità e all’articolazione dei presidi di polizia sul territorio, di cui ai correlati principi di delega, previsti dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attuati con il richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016. L’intervento costituisce, infatti, come accennato in premessa, una parte essenziale dell’unitaria e graduale attuazione del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia.

Per realizzare tale obiettivo, quale elemento essenziale ai fini del più efficace espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, vengono introdotti omogenei meccanismi per agevolare il potenziale sviluppo della carriera, in relazione all’elevazione del titolo di studio richiesto, a quello superiore successivamente conseguito, alla rimodulazione dell’attività formativa, con particolare riferimento a quella iniziale, ed all’aggiornamento professionale per accedere ai ruoli superiori, anche attraverso mirate e semplificate procedure concorsuali e percorsi formativi che valorizzino e riconoscano concretamente il merito e la professionalità e che consentano di disporre di operatori sempre più preparati.

L’intervento è finalizzato, tra l’altro, a stimolare nel personale interessato la spinta motivazionale, anche per l’assunzione di nuove responsabilità, accompagnate da correlati benefici economici, che si aggiungono a quelli connessi alla sola anzianità in una determinata qualifica.

La revisione dei ruoli - nei limiti di contenuto e finanziari previsti dai principi di delega - consente altresì di superare, con gradualità, una “precarietà” ordinamentale, che si protrae ormai da oltre un decennio, incidendo sulle contingenti esigenze della stessa “funzionalità”, derivante:

- a) dal notevole aumento dell’età media del personale, tra cui, in particolare, di quella dei funzionari del ruolo dei commissari, che attualmente accedono al servizio effettivo, già in possesso della laurea magistrale, con una media di circa 32/34 anni (dopo aver frequentato il corso di formazione biennale e aver conseguito anche un master universitario di secondo livello);
- b) dalla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale, che ha impedito alla Polizia di Stato l’impiego di 1.300 funzionari, in conseguenza della temporanea “sospensione” - fino al previsto riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali - dell’alimentazione del medesimo ruolo, ai sensi dell’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) dalla mancata approvazione delle norme per il riordinamento della dirigenza dei funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e qualifiche e gradi corrispondenti, previste dalla disciplina transitoria di cui al richiamato articolo 33, comma 2, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nelle more del riconoscimento dirigenziale delle funzioni svolte dai predetti funzionari - ha introdotto il trattamento perequativo dell’assegno di “valorizzazione dirigenziale” per il medesimo personale (assegni corrisposti nella prima fase ai vice questori



aggiunti, ai maggiori e ai tenenti colonnelli, in attuazione del decreto interministeriale 23 dicembre 2003).

Tenuto conto dell'intreccio tra le esigenze di funzionalità e di quelle del connesso adeguamento ordinamentale, nell'ambito della contestuale revisione dei ruoli delle altre Forze di polizia - dove sono riprodotti istituti sostanzialmente analoghi - nonché delle risorse disponibili, le disposizioni contenute nel Capo I riguardano, in particolare:

- a) la rideterminazione delle dotazioni dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità;
- b) l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado);
- c) la valorizzazione della qualifica apicale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il contestuale ampliamento delle relative funzioni e l'attribuzione al personale con maggiore anzianità di servizio, di una specifica denominazione, che determina preminenza gerarchica, nonché di un apposito parametro stipendiale;
- d) l'aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria, anche attraverso l'incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici e l'attività investigativa e di prevenzione, assicurando altresì un maggiore impiego di operatori, anche per un'attività più mirata ed un più efficace controllo del territorio, nonché per consentire di ampliare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria;
- e) l'aumento del numero degli ufficiali di pubblica sicurezza, mediante la revisione della carriera dei funzionari, con l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno riservato, quest'ultimo, al personale del ruolo degli ispettori, al fine di far fronte al maggior ricorso all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla conseguente necessità di disporre di funzionari della Polizia di Stato da impiegare per la direzione, in particolare, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, riducendo anche le spese connesse al crescente impiego fuori sede per la direzione dei medesimi servizi, nonché per la valorizzazione della direzione di uffici e reparti;
- f) la valorizzazione, in particolare, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari, attraverso la previsione dello sviluppo direttivo e dirigenziale delle rispettive carriere, conseguente alle funzioni previste ed al possesso di titoli di studio universitari ed, in particolare, per l'accesso al ruolo degli ispettori dei vincitori del concorso pubblico, mediante la previsione di un corso di formazione preordinato all'acquisizione della specifica laurea triennale, nonché, per il personale che accede con il concorso interno, la previsione di conseguire analogo titolo di studio prima dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore, e il presupposto della laurea magistrale per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
- g) il corrispondente e speculare intervento per i ruoli tecnico-scientifici e tecnici, professionali dei sanitari e della banda musicale, al fine valorizzare le relative professionalità e corrispondere alle contingenti esigenze connesse al rapido sviluppo tecnologico.

Il Capo I è composto da due Sezioni e tre articoli

Nella Sezione I, recante la "Disciplina dei ruoli", l'articolo 1 apporta "Modifiche agli ordinamenti del personale" dei seguenti ruoli della Polizia di Stato:

1. ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (comma 1);
2. ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica (comma 2);
3. ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato (comma 3);
4. ruoli professionali dei sanitari (comma 4);
5. carriere della Polizia di Stato (comma 5).

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

Le lettere a), b) e c), apportano alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 3, per esigenze di coordinamento con quelle recate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguente alla nuova articolazione della carriera dei funzionari (comma 5, del medesimo articolo 1 dello schema di decreto).

La lettera d) introduce due commi all'articolo 5, in materia di funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo con



una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera e) modifica l'articolo 6, comma 1, lettere b) ed d), prevedendo, rispettivamente, il limite massimo di età e l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti, nell'ottica di poter disporre di personale giovane con un'istruzione scolastica adeguata in relazione ai compiti da svolgere, nonché ai fini di rendere più agevole la progressione in carriera. In particolare, al posto del diploma di scuola dell'obbligo, viene previsto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Viene, altresì, previsto, con l'inserimento del comma 1-bis, un regime derogatorio relativamente al titolo di studio richiesto per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" (diploma di scuola secondaria di primo grado), atteso che, per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Nell'ottica della semplificazione, viene modificato il comma 7 del medesimo articolo 6, rinviando ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto - le modalità attuative della procedura concorsuale.

La lettera f) interviene sull'articolo 12 modificando la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

La lettera g) modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-bis all'articolo **24-ter**, prevedendo, anche per il ruolo dei sovrintendenti - analogamente alla nuova disciplina enucleata per gli assistenti capo - la valorizzazione della qualifica apicale dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera h) sostituisce i commi 1, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo **24-quater**, introducendo procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento dei posti annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata non superiore a tre mesi espletato con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto-, la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

La lettera i) reca modifiche all'articolo **24-quinquies** in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate all'art. **24-quater**.

Le lettere l) e m) recano modifiche agli articoli **24-sexies** e **24-septies** e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera n) modifica l'articolo 25, introducendo la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario" nel ruolo degli ispettori e prevedendo una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.



La lettera o) reca modifiche al comma 5 e introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 26.

In particolare, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo, in particolare e analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera p) modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 27, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio per la partecipazione al concorso per la nomina a vice ispettore (qualifica iniziale del ruolo degli ispettori) per la percentuale (lettera b) riservata al personale in possesso dei prescritti requisiti. Ciò, nell'ottica dell'esigenza di consentire anche ai più giovani una più celere progressione in carriera. Viene, altresì, previsto che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

La lettera q) modifica l'articolo 27-*bis* stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore, nell'ottica di disporre di personale più giovane.

La lettera r) modifica l'articolo 27-*ter*, comma 1, prevedendo, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori - in relazione allo sviluppo direttivo della relativa carriera - siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo. Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento del corso, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto.

La lettera s) reca modifiche di coordinamento all'articolo 28 in relazione a quelle apportate all'articolo 27-*ter*. In particolare, viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per pubblico per vice ispettore.

La lettera t) modifica l'articolo 31-*bis*, comma 1, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con nove anni di servizio nella qualifica. Viene soppressa la denominazione "sostituto commissario", che diventa nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25.

La lettera u) sostituisce l'articolo 31-*quater* e reca modifiche agli articoli 73 e 74.

In particolare, il nuovo articolo 31-*quater* disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo riservato agli ispettori superiori con otto anni di servizio effettivo nella qualifica, rispetto ai quindici anni previsti dalla disciplina attuale per l'accesso alla denominazione di "sostituto commissario".

La lettera v) reca modifiche e all'articolo 73 in materia di promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori che si rendono necessarie per esigenze di coordinamento con le modifiche alle qualifiche del medesimo personale previste dalle precedenti lettere.

La lettera z) reca modifiche alla rubrica dell'articolo 74 per ragioni di mero coordinamento con le modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, concernenti la carriera dei funzionari di polizia, contenute nel successivo comma 5 del medesimo articolo 1 del presente schema.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".



Le modifiche riproducono specularmente quelle del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, con alcuni adattamenti in relazione alla specificità del ruolo e delle funzioni previste.

La lettera **a)** sostituisce l'articolo 1, concernente l'istituzione dei ruoli del predetto personale, che vengono ridenominati in ruoli e carriera e, in particolare: ruolo degli agenti e assistenti tecnici; ruolo dei sovrintendenti tecnici; ruolo degli ispettori tecnici; carriera dei funzionari tecnici. In linea con l'esigenza di una maggiore funzionalità, per il ruolo di base e per quello dei sovrintendenti, i diversi settori attualmente previsti vengono ridotti ad un unico settore di supporto logistico e vengono completamente eliminati i profili professionali. Per i restanti ruoli degli ispettori e per la carriera dei funzionari viene, invece, mantenuta un'articolazione in più settori attesa la maggiore professionalità specifica richiesta. Viene, inoltre, previsto che le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali vengano individuati con un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera **b)** modifica l'art. 2, per esigenze di coordinamento con le predette modifiche e prevede un rinvio espresso anche all'applicabilità dell'art. 5 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in tema di equiparazione del personale dei ruoli tecnici con quello che espleta funzioni di polizia.

La lettera **c)** sostituisce l'articolo 3 e ridenomina il "ruolo degli operatori e collaboratori tecnici" in "ruolo degli agenti e assistenti tecnici" e le relative quattro qualifiche nelle seguenti: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.

La lettera **d)**, oltre ad apportare una serie di modifiche all'articolo 4 per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente, prevede, coerentemente con le modifiche introdotte per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **e)** modifica l'articolo 5, oltre che per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche, al fine di prevedere, analogamente e per le motivazioni già sopra illustrate in relazione al ruolo iniziale che espleta funzioni di polizia, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale, rinviando ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative delle procedure concorsuali.

Le lettere **f)** e **g)** modificano gli articoli 6 e 9 per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche.

La lettera **h)** sostituisce l'articolo 11, modificando la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo tecnico, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente tecnico.

La lettera **i)** sostituisce l'articolo 20-*bis* ridenominando il ruolo dei "revisori tecnici" in "ruolo dei sovrintendenti tecnici" e le relative tre qualifiche nelle seguenti: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico.

La lettera **l)** apporta una serie di modifiche all'articolo 20-*ter*, oltre che per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente prevedendo, analogamente a quanto disciplinato per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia e per i ruoli iniziali, la valorizzazione dei sovrintendenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **m)** sostituisce gli articoli 20-*quater* e 20-*quinqies*, prevedendo una disciplina analoga a quella del corrispondente ruolo dei sovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia. In particolare, l'art. 20-*quater* introduce procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti

capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

Il nuovo articolo 20-quinquies prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con quelle modifiche apportate all'art. 20-quater.

Le lettere **n**) ed **o**) intervengono sugli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera **p**) prevede l'abrogazione dell'articolo 21 in relazione alla soppressione, operata dall'intervento riformatore, dei numerosi profili professionali in cui si articolavano i ruoli esecutivi tecnici, in ragione di esigenze di semplificazione e funzionalità dell'azione amministrativa.

La lettera **q**) sostituisce l'articolo 22 ridenominando il "ruolo dei periti tecnici" in "ruolo degli ispettori tecnici", introduce la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico" e prevede una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.

La lettera **r**) apporta modifiche all'articolo 23 per esigenze di coordinamento e funzionalità.

La lettera **s**) apporta una serie di modifiche all'articolo 24. Oltre alle novelle rese necessarie per esigenze di coordinamento, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore tecnico e definite quelle della nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico", prevedendo, in particolare, e analogamente a quanto disciplinato per i ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici, nonché per i corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di nuove, ulteriori mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **t**) apporta modifiche all'articolo 25, oltre che per esigenze di coordinamento con le modifiche in materia di ridenominazione delle qualifiche, in materia di concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, prevedendo che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi.

La lettera **u**) modifica l'articolo 25-*bis*, relativo al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico, stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso e il requisito dello specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero laurea triennale per gli esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica di disporre di personale più qualificato, è previsto, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori tecnici per l'accesso tramite concorso pubblico, siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati - in relazione allo sviluppo di carriera direttivo del ruolo - anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo. Per gli esercenti la professione sanitarie è, invece, previsto un corso di formazione non superiore a sei mesi, atteso il presupposto della laurea triennale per l'accesso al ruolo.

La lettera **v**) reca modifiche all'articolo 25-*ter* in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo al personale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché in possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale per gli



esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento dei predetti corsi e procedure concorsuali, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto.

La lettera **z)** reca modifiche di coordinamento all'articolo *25-quater* concernente dimissioni dal corso, in relazione a quelle apportate ai precedenti articoli per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate agli articoli *25-bis* e *25-ter*.

La lettera **aa)** reca modifiche all'articolo 28. In particolare, viene novellata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore tecnico.

La lettera **bb)** reca modifiche all'articolo 31 per esigenze di coordinamento con le modifiche di cui ai precedenti articoli in tema di ridenominazione di qualifiche.

La lettera **cc)** sostituisce l'articolo *31-bis*, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore tecnico", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con nove anni di servizio nella qualifica.

La lettera **dd)**, inoltre, sostituisce l'articolo *31-quinquies*, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica.

La lettera **ee)** reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma 1 e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

La lettera **a)** sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore - nelle seguenti tre qualifiche: maestro direttore-direttore tecnico capo; maestro direttore-direttore tecnico superiore; maestro direttore-primario dirigente tecnico.

La lettera **b)** sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro vice direttore - nelle seguenti due qualifiche: maestro vice direttore-direttore tecnico principale e maestro vice direttore-direttore tecnico capo.

Le lettere **c)** e **d)** introducono gli articoli *12-bis* e *13-bis*, disciplinanti la progressione in carriera, rispettivamente, del maestro direttore e del maestro vice direttore.

La lettera **e)** sostituisce l'articolo *15-quinquies*, prevedendo, nell'ottica della valorizzazione, che gli orchestrali di primo livello con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento delle mansioni, venga conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **f)** apporta una serie di modifiche all'articolo 28, concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, sostituendone il comma 3 e inserendovi un comma 3-bis. In particolare, si prevede che il predetto personale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale per attività logistiche ed amministrative.

La lettera **g)** sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica.



Il comma 4 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”.

La lettera a) abroga l’articolo 5 per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5.

La lettera b) modifica l’articolo 7, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l’attribuzione, limitatamente alle funzioni esercitate, della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per gli appartenenti alle carriere dei medici veterinari.

Le lettere c) , d) ed e) integrano gli articoli 8, 19 e 20, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l’introduzione della carriera dei medici veterinari nell’ordinamento della Polizia di Stato.

Il comma 5 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78 ”.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sulla nuova carriera dei funzionari di polizia del personale che espleta attività di polizia, meta di arrivo di una “carriera aperta” dalla base.

- Carriera unitaria dei funzionari di Polizia con sviluppo dirigenziale.
- Soppressione del ruolo direttivo speciale.
- Accesso alla carriera unitaria dei funzionari mediante concorso pubblico con laurea magistrale o specialistica, e con previsione di una riserva di posti per gli interni in possesso del medesimo titolo, la c.d. “aliquota esterna”, e mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con laurea triennale, la c.d. “aliquota interna”.
- Corso di formazione professionale di 2 anni, per l’accesso mediante concorso pubblico, preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, e corso di formazione professionale di 1 anno, per l’accesso mediante concorso interno, preordinato anche al conseguimento di crediti formativi per il conseguimento della laurea magistrale.
- Articolazione, nell’ambito della medesima carriera, di 2 e di 3 qualifiche iniziali “pre-dirigenziali”, per l’accesso, rispettivamente, da concorso pubblico e da concorso interno (comunque, con uguali tempi di permanenza nella qualifica direttiva apicale); progressione in carriera comune per tutte le restanti 5 qualifiche dirigenziali, con modalità di accesso differenziate soltanto per la prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore), al fine di realizzare il riallineamento di titoli (possesso di laurea magistrale) e concorso (anche interno di livello dirigenziale) per il personale proveniente dall’aliquota interna.
- Riallineamento di qualifiche e gradi con le Forze di Polizia ad ordinamento militare attraverso la riarticolazione della qualifica di vice questore aggiunto nelle due qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore (corrispondenti ai gradi di maggiore e di tenente colonnello).
- Aumenti parametrali per le qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo (corrispondenti ai gradi di sottotenente, tenente e capitano).
- Introduzione di un nuovo trattamento economico dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore).
- Dotazione organica iniziale dell’aliquota esterna di 3.200 unità (da ridurre a regime a 2.500 unità) e dell’aliquota interna di 1.300 unità (da ridurre a regime a 1.000 unità).

Corrispondente e speculare momento riformatore con riguardo alle nuove carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari (figure professionali, queste ultime, introdotte, per la prima volta, nell’ordinamento del personale della Polizia di Stato).

Le conseguenti modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono contenute, rispettivamente, nelle lettere **dalla a) alla r)**, per il personale che espleta funzioni di polizia, anche con introduzione e soppressione di articoli nel Titolo I; nelle lettere **dalla s) alla gg)**, per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, anche con l’introduzione o soppressione di articoli nel Titolo II; nelle lettere **dalla hh) alla bbb)**, per il personale dei ruoli professionali dei sanitari.



Inoltre, alle lettere **dalla ccc) alla mmm)** vengono apportate talune modifiche al Capo IV del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni comuni, conseguenti al nuovo assetto dei ruoli, soprattutto di mero coordinamento del testo.

Venendo ad una illustrazione di dettaglio, in apertura del comma 5, la lettera **a)** contiene una modifica di mero carattere formale, ridenominando, in linea di coerenza con il nuovo modello di carriera dei funzionari della Polizia di Stato introdotto dall'intervento riformatore, il Titolo I del predetto decreto legislativo, con la sostituzione della denominazione di "ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" nella denominazione di "carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia".

La lettera **b)** del comma 5 sostituisce, quindi, gli articoli 1 e 2, prevedendo, innanzitutto, l'unitarietà della nuova carriera dei funzionari di Polizia e la caratterizzazione dello sviluppo dirigenziale della stessa, nonché la sua articolazione in otto qualifiche – che realizzano adesso un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare – e le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite, in un'ottica di rinnovata valorizzazione delle stesse.

La lettera **c)**, che inserisce l'articolo 2-*bis* dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, oltre al "tradizionale" ingresso mediante concorso pubblico, uno specifico e, oggi, più rilevante accesso mediante concorso interno, peraltro riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori, proprio in linea di coerenza con la filosofia della cosiddetta "carriera aperta" e con la valorizzazione del personale.

Le successive lettere **d)** ed **e)**, che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in particolare, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, prevedendo i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati – tra cui il possesso della laurea magistrale o specialistica – la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti. Questa particolare qualificazione è diretta a formare una classe dirigenziale altamente professionalizzata, che, dopo un avvio di carriera in due qualifiche "pre-dirigenziali", sarà chiamata a svolgere complesse e delicate funzioni dirigenziali in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prima fra tutte quella di autorità di pubblica sicurezza.

Nelle stesse lettere, viene, altresì, prevista una riserva, nel medesimo concorso, pari al venti per cento dei posti disponibili, per metà, per il personale del ruolo degli ispettori e, per l'altra metà, per il restante personale, sempre nell'ottica di valorizzare le migliori risorse interne. E', infine, previsto che i funzionari di Polizia, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di commissario, all'esito positivo dello stesso, accedano direttamente alla seconda (e ultima) qualifica "pre-dirigenziale" di commissario capo, con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo.

La lettera **f)**, che inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da 5-*bis* a 5-*sexies*, è invece dedicata all'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, prevedendo, anche in questo caso, requisiti – tra cui il possesso della laurea triennale – tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sempre da disciplinare nel dettaglio attraverso il rinvio a specifici decreti. A differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, questi iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario (immediatamente precedente a quella di commissario), per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Vengono così a coniugarsi le esigenze dell'Amministrazione, da un lato, di valorizzazione del merito e delle professionalità interne, dall'altro, di poter contare su risorse, nel contempo, in possesso comunque di una solida formazione universitaria, arricchita peraltro da una maggiore esperienza in servizio attivo; onde consentire ai più meritevoli una progressione di carriera sino alle più elevate qualifiche dirigenziali.

Proprio a conferma di quanto sopra, con la lettera **g)**, che sostituisce l'articolo 6 e la lettera **h)** che introduce l'articolo 6-*bis*, viene, infatti, previsto che il doppio accesso iniziale alla carriera si unifichi, senza più margine alcuno di differenziazione, nell'ulteriore sviluppo di progressione nelle qualifiche dirigenziali. Questo perché i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica, la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso, entrambe significativamente selettive, che servono,



sostanzialmente, a realizzare un riallineamento di titoli e modalità di selezione: uno scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico, ed un concorso con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per quelli provenienti dall'interno.

In linea di continuità con quanto sopra illustrato, le lettere **i)**, **l)** ed **m)** - rispettivamente, di sostituzione dell'articolo 7, di soppressione dell'articolo 8 e di modifica dell'articolo 9 - continuano a riguardare indistintamente i funzionari di Polizia per quel che concerne lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale, la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso dirigenziale e la restante progressione in carriera nelle qualifiche di vice questore, primo dirigente e dirigente superiore (la suddetta soppressione dell'articolo 8 concerne il concorso per la nomina a primo dirigente, naturalmente non più coerente con la riformata architettura ordinamentale della nuova carriera dei funzionari di Polizia).

La lettera **n)** riscrive, poi, la disposizione di cui all'articolo 10, sostituendola con un rinnovato articolo concernente il "percorso di carriera" e rendendola più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera **o)** introduce modificazioni di mero coordinamento all'articolo 11, lasciando inalterate le modalità di nomina alla qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma integrando, nel comma 2, la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico e sostituendo, al comma 3, la locuzione "ruoli direttivi e dirigenziali" con quella di "carriera dei funzionari". Con la lettera **p)** viene abrogato l'intero Capo II (articoli dal 14 al 21) del decreto legislativo n. 334 del 2000, riguardante il mai istituito ruolo direttivo speciale, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

Le lettere **q)** e **r)** consentono una formale "pulizia" legislativa, prevedendo la soppressione di una serie di disposizioni (articoli 23, comma 6, 24 e 25) già di natura transitoria ed ormai prive di effetti.

Con le lettere **dalla s) alla v)**, viene, poi, istituita - in analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia - la "carriera dei funzionari tecnici di Polizia", sostituendo interamente gli articoli 29, 30 e 31 e modificando l'articolo 32. Viene, in particolare, previsto che anche tale carriera sia caratterizzata dall'unitarietà e dallo sviluppo dirigenziale, al fine di una compiuta e puntuale valorizzazione delle elevate professionalità tecnico-scientifiche di cui dispone la Polizia di Stato.

In tale contesto, viene, quindi, definita la nuova articolazione della carriera dei funzionari tecnici in cinque ruoli "specialistici" (che ricalcano quelli attualmente previsti) ed in sette qualifiche (poiché questa carriera, a differenza di quella "ordinaria", non prevedendo un accesso dall'interno, non muove da una qualifica iniziale corrispondente a quella di vice commissario, ma direttamente dalla qualifica di direttore tecnico equiparata a quella di commissario), nonché le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite.

Con le predette disposizioni, vengono, altresì, previsti le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alla carriera, la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti.

Sempre nel contesto delle sopra richiamate norme, viene, altresì, stabilita una riserva nella procedura concorsuale pari al venti per cento dei posti disponibili - per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli - al fine di valorizzare, anche nel settore tecnico-scientifico, le migliori risorse interne e si prevede, ancora, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica "pre-dirigenziale" di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espleta funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale.

Le lettere **z)**, **aa)** e **bb)**, sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-*bis*, disciplinando - sempre in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia - le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore e primo dirigente tecnico.



Anche in questo caso, con la lettera **cc)**, viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, sempre in coerenza con la nuova strutturazione che presenta anche la carriera dei funzionari tecnici.

Le lettere **dd) ed ee)**, modificando l'articolo 36 del d.lgs. n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36-*bis*, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

Le lettere **ff) e gg)**, oltre a prevedere alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, abrogano gli articoli 40, 41 e 42 del d.lgs. n. 334 del 2000, riguardanti il mai istituito ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

Completano il quadro sistemico delle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato gli interventi di modifica del Capo II del Titolo III, concernenti la revisione dei "ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici" della Polizia di Stato, che, con le lettere **hh) e ii)**, vengono sostituiti anche con la denominazione formale di "carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia", peraltro introducendo, come sopra accennato, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, le figure professionali dei medici veterinari.

Viene, anche qui, previsto, nella lettera **ll)**, che riformula l'articolo 43, innanzitutto, la caratterizzazione unitaria e lo sviluppo dirigenziale delle carriere in argomento, nonché la nuova articolazione delle carriere dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, infatti, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici e, per i secondi, invece, una limitazione nelle due qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale.

Vengono, quindi, definite, nelle lettere **mm), nn), oo), pp) e qq)**, che intervengono sugli articoli 44, 45, 46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-*bis* - le attribuzioni di cui sono competenti i medici e i medici veterinari, le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti. **In relazione all'attività, non esclusiva, di vigilanza dei medici in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, restano ferme le competenze dei medici delle Aziende sanitarie nazionali. Analogamente restano ferme le attribuzioni delle Aziende sanitarie locali in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica.**

Con le suddette norme, si prevede, infine, che i medici e i medici veterinari, stante il particolare profilo professionale, non svolgano (come invece accade per le altre carriere) il periodo di tirocinio, venendo, quindi, subito immessi in "servizio attivo" dopo la frequenza del corso, con la qualifica di medico principale e di medico veterinario principale. In tale qualifica gli stessi permarranno, rispettivamente, almeno tre e almeno sette anni (in questo ultimo caso con perfetta equiparazione temporale con i funzionari tecnici) per essere ammessi allo scrutinio per la promozione a medico capo.

Le lettere **dalla rr) alla vv)** sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-*bis*, che disciplinano le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo, medico superiore e medico veterinario superiore, primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico. Anche in questo caso, per le motivazioni già illustrate per le altre carriere, viene soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico.

Le lettere **zz) e aaa)**, relative agli articoli 52 e 52-*bis*, disciplinano, poi, l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità (e i limiti) per gli stessi di praticare attività libero-professionali.

La lettera **bbb)** prevede modifiche di mero coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari.

Le lettere **da ccc) a mmm)** recano modifiche di mero coordinamento del testo ad articoli contenuti nel titolo V del decreto legislativo n.334 del 2000 , concernente disposizioni comuni.

La Sezione II contiene le disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

L'articolo 2, che contiene un unico comma, disciplina le disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.



Le stesse sono conseguenti alle modifiche di cui al predetto articolo 1 e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sui diversi ruoli, con modalità e contenuti sostanzialmente speculari.

- Nelle lettere **a), b), c), d)** e **f)** è prevista la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi da espletare con gradualità nel corso degli anni, nonché l'istituzione e le modalità di accesso e di progressione in carriera del ruolo direttivo ad esaurimento previsto in relazione alla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale.
- Nella lettera **e)** è previsto il mantenimento della sede di servizio per il concorso a vice sovrintendente.
- **Dalla lettera f) alla lettera m)** e **dalla lettera pp) alla lettera uu)** sono previste disposizioni attuative per il personale in servizio al 1.1.2017 relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche dei diversi ruoli.
- Le lettere **n)** e **vv)** prevedono misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal presente decreto.
- **Dalla lettera o) alla lettera q)** e **dalla lettera zz) alla lettera bbb)**, rispettivamente per i ruoli che espletano funzioni di polizia e per i ruoli tecnico-scientifici, nonché la lettera **ddd)** per gli orchestrali della Banda Musicale sono previste disposizioni per il conferimento della denominazione di "coordinatore" al personale che al 1 gennaio 2017 riveste la qualifica apicale dei vari ruoli.
- Alle lettere **r)** ed **s)** sono previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 ed alla deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime.
- La lettera **u)** prevede, fino all'anno 2026, la deroga al requisito dell'età per la partecipazione al concorso interno per vice commissario.
- **Dalla lettera v) alla lettera gg)** sono previste disposizioni attuative di prima applicazione in ordine al transito e all'accesso dell'attuale personale del ruolo dei commissari nelle qualifiche della nuova carriera dei funzionari, nonché alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente - con decorrenza dal 1.1.2018 al 1.1.2021- e alla disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.
- La lettera **hh)** prevede il rinvio dell'applicazione della norma sul percorso di carriera al 2026.
- La lettera **ii)** disciplina il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento.
- Le lettere **ll)** ed **mm)** prevedono, in prima applicazione, concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici.
- Nella lettera **nn)** si prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 nel testo vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.
- La lettera **oo)** rinvia ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, le modalità attuative di cui alle precedenti lettere **ll), nn)** e **mm)**.
- La lettera **ccc)** prevede la deroga al possesso della laurea per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016.
- Nella lettera **eee)** sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.
- Nella lettera **fff)** vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico.
- Le lettere **ggg), hhh), iii), ooo) ppp), qqq e rrr)** vengono disciplinate le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche.
- Le lettere **mmm)** e **ttt)** contemplano l'assunzione delle nuove funzioni previste dalle



corrispondenti tabelle da parte dei primi dirigenti, dirigenti superiori tecnici e medici e del dirigente generale medico.

- La lettera **nnn**) prevede che per i medici e i medici principali continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le lettere **lll**) e **sss**) prevedono modalità attuative per lo scrutinio a primo dirigente tecnico e a primo dirigente medico dal 2018 al 2021.
- Le lettere **uuu**), **vvv**) e **aaaa**) disciplinano l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera.
- La lettera **zzz**) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato.
- La lettera **bbbb**) prevede che al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica apicale del ruolo degli ispettori, continui ad applicarsi la vigente disciplina in materia di promozione onorifica.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni comuni per la Polizia di Stato.

Al comma 1 viene previsto il rinvio alle allegate tabelle (da 1 a 9) al presente schema di decreto legislativo, sulle nuove dotazioni organiche dei predetti ruoli della Polizia di Stato, rideterminate in attuazione all'espresso principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge n. 124 del 2015, che sostituiscono quelle allegate ai decreti modificati dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, del presente schema.

Al comma 2 viene autorizzata, per esigenze di funzionalità, l'assunzione in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, nel ruolo di base degli agenti e assistenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Al comma 3 viene disciplinato il graduale incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti attraverso il rinvio ad un decreto interministeriale che assicuri l'invarianza di spesa.

Al comma 4 viene fatto rinvio all'adozione di appositi regolamenti per adeguare l'individuazione dei titoli di studio accademici per l'accesso al ruolo degli ispettori e alla carriera del funzionari, nonché per adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione della nuova disciplina dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, con specifico riferimento alla rimodulazione ed al potenziamento delle funzioni.

Al comma 5 si prevede una disposizione di salvaguardia dell'applicabilità della disciplina vigente fino a quando non verranno adottate le nuove disposizioni relative ai concorsi e ai corsi, rimesse ad un decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Al comma 6, anche in relazione alla cennata esigenza di ridurre l'età media del personale in servizio, viene prevista la possibilità di presentare la domanda per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato anche se non sia stato ancora acquisito il prescritto titolo di studio, fermo restando che lo stesso diventa presupposto per la partecipazione alla prima prova, anche preliminare.

Al comma 7 viene previsto che fino al 31 dicembre 2020 non è richiesto il nuovo titolo di studio di scuola superiore di secondo grado per i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi riservati per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato.

Al comma 8, vengono soppresse due disposizioni superate dalla nuova disciplina dei ruoli (nomina a dirigente generale medico di livello B non più esistente e nomina a dirigente generale tecnico riprodotta nel nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (articolo 1, comma 4, lettera r) e nella nuova tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 (Tabella 2 allegata allo schema di decreto e richiamata dal comma 1 del presente articolo 3).

Ai commi 9, 10 e 11 viene prevista la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale, mediante il contestuale rinvio ad un decreto per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica.

Al comma 12 viene prevista l'abrogazione della disposizione che prevede la sospensione dell'istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato (art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n.266).

Il comma 13 prevede la necessità che i partecipanti ai concorsi pubblici o interni della Polizia di Stato



debbano mantenere i requisiti previsti per l'accesso ai vari ruoli, fino al termine delle procedure concorsuali.

Il comma **14** prevede la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale, attraverso un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle economia e finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza maggiori oneri, al fine di adeguarne la consistenza alle dinamiche esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Infine, il comma **15** prevede una norma di salvaguardia in relazione alle modifiche terminologiche apportate alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.



Capo II

“Modificazioni all’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri”

Sezione I

Dotazioni e ruoli

L’articolo 4 modifica le dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri secondo i criteri dettati dalla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare: **art. 4, c.1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l’articolo 800 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), nel quale sono riportati i numeri riferiti alla forza organica complessiva, comprensivi delle dotazioni effettive acquisite con l’assorbimento del personale del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS). In particolare, la dotazione organica dell’Arma è stata rideterminata secondo i criteri dettati dalla legge delega: forza effettiva al 28.8.2015, incrementata delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla stessa data nonché di una quota (stabilita nel 4% della dotazione risultante dalla somma dei precedenti elementi) ritenuta corrispondente agli ulteriori incrementi necessari per assicurare la piena funzionalità dell’Istituzione. Sono escluse le unità previste in extra-organico. E’ inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell’azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo; **let. a)**

L’incremento di posizioni dirigenziali consegue a:

- esigenze di carattere operativo con livelli di comando più rispondenti all’attuale struttura ordinativa dell’Arma;
- l’unificazione dei ruoli normale e speciale, fortemente attesa e funzionale alle esigenze operative e all’eliminazione dell’“omogeneizzazione dirigenziale” (c.d. “omogeneizzati” a 13 e a 23 anni);
- l’aumento delle immissioni iniziali per poter effettivamente disporre dei 3.391 Ufficiali (somma degli organici degli attuali ruoli normale e speciale) del nuovo ruolo normale.

Peraltro, l’unificazione dei citati ruoli è un intervento che mira alla semplificazione e alla razionalizzazione, in linea con gli obiettivi della legge delega e con il nuovo modello di trattamento economico proposto (“dirigenzializzazione” al conseguimento del grado di maggiore), ma ancor più indispensabile a garantire e ottimizzare la flessibilità di impiego degli ufficiali.

L’intervento proposto si sviluppa su base decennale e prevede:

- . un progressivo incremento nel grado di colonnello, al fine di



adeguare alcune posizioni di impiego all'attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l'Arma che i Comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata; un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata, per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi e per mitigare la riduzione delle promozioni, conseguenza dell'unificazione dei due ruoli.

Il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, tra l'altro, oltre ad essere sensibilmente inferiore a quello medio del Comparto Difesa-Sicurezza in relazione ai volumi organici complessivi, è caratterizzato anche da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate. Ne deriva una penalizzazione evidente per gli ufficiali dell'Arma sia sotto il profilo retributivo, in quanto un minore numero di ufficiali, in proporzione agli altri (e più tardivamente), raggiunge gradi meglio remunerati, sia sotto il profilo pensionistico (dato il regime contributivo vigente);

- al **comma 1, lettere da b) a f)**, vengono modificati gli articoli da 826 a 830 del COM che disciplinano, rispettivamente, le dotazioni extra-organiche dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. Tali dotazioni, in coerenza con modifiche organizzative e funzionali in corso o in conseguenza di adeguamenti alle attuali strutture organizzative, vengono rimodulate o ridotte. In particolare, il contingente di personale presso la Banca d'Italia è ridotto di 1.000 unità, mentre per gli altri comandi si è proceduto, oltre che all'aggiornamento delle denominazioni di categorie del personale, alle variazioni delle consistenze in maniera tale da non generare ulteriori oneri;

lett. da b) e f)

- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 2212-*quater* del COM, introdotto con il decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La modifica, che interviene sulla norma transitoria che disciplina i ruoli forestali a esaurimento, consente di considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati all'art. 800 COM (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione.

lett. g)

L'**articolo 5** introduce le modifiche agli articoli del COM che disciplinano i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. **art. 5, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 821 del COM, prevedendo:
 - . la costituzione del ruolo normale, che unifica il ruolo normale e quello speciale (quest'ultimo posto a esaurimento);
 - . la rimodulazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico-logistico, ridenominato in ruolo tecnico.

lett. a)

In particolare, nell'ambito del comparto amministrativo vengono raggruppate le specialità amministrazione e commissariato; la specialità psicologia viene spostata dal comparto tecnico-scientifico a quello sanitario, ridenominato in comparto sanitario e psicologico; conseguentemente il comparto tecnico-scientifico e psicologico assume



la nuova denominazione di comparto tecnico-scientifico;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 823 del COM, con un **let. c)** lieve incremento delle dotazioni organiche per i gradi di generale (2 unità per generali di divisione e brigata) e colonnello (5 unità) in relazione alla consistenza dei ruoli normale, forestale e tecnico. Le motivazioni della scelta coincidono con quelle dell'art. 1, comma 1, lettera a). La norma è collegata al successivo art. 2211-*bis*, che disciplina il regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali;
- al **comma 1, lettera d)**, vengono abrogati gli art. 835 e 836 del COM, **let. d)** che disciplinano la possibilità per i capitani di transitare, a domanda dal ruolo speciale al ruolo normale e da quest'ultimo al ruolo speciale, quale conseguenza della soppressione del ruolo speciale;
- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 915 del COM con **let. e)** l'elisione del riferimento al successivo 916, al fine di superare i dubbi interpretativi e consentire in maniera certa l'applicazione della misura della sospensione precauzionale facoltativa al militare nei cui confronti sia stata revocata la sospensione precauzionale obbligatoria per la cessazione delle misure pre-cautelari, cautelari o di prevenzione cui era sottoposto, anche quando questi non abbia ancora assunto la qualità di imputato;
- al **comma 1, lettera f)** viene inserito un quarto comma all'art. 952 del **let. f)** COM, al fine di consentire al personale in ferma volontaria dell'Arma di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:
 - non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
 - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
 - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità psico-fisica, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
 - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle FA.

La modifica, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.



Sezione II

Ruoli degli ufficiali

La disciplina “a regime” sulla revisione dei ruoli degli Ufficiali è riportata **art. 6, c. 1** dall’articolo 6 all’articolo 10 del presente provvedimento.

A grandi tratti, la manovra si muove lungo le seguenti direttrici:

- l’unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest’ultimo “ad esaurimento”, garantendo, agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale, la facoltà di transitare nel nuovo ruolo con una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale, da cinque a un anno;
- alimentazione del RN mediante due canali: concorso pubblico, per la frequenza dell’accademia da parte dei provenienti dal mondo civile, e concorsi interni, suddivisi a loro volta in concorsi riservati ai luogotenenti e concorsi per il rimanente personale, con una specifica disciplina riferita ai requisiti di partecipazione;
- acquisizione della dirigenza con il conseguimento del grado di maggiore;
- rivisitazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico, al fine di ovviare ai problemi emersi nel tempo in ordine all’armonico sviluppo del ruolo, conseguenti all’eterogenea alimentazione dello stesso sin dalla sua costituzione. Viene prevista anche una rimodulazione degli organici delle singole specialità per i gradi da tenente a tenente colonnello, al fine di rendere più funzionale l’impiego degli ufficiali appartenenti al ruolo, con specifico riferimento all’esigenza di professionalità nel campo psicologico, veterinario, delle investigazioni scientifiche, del genio e della telematica;
- rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale (permane l’attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest’ultimo ruolo).

La suddetta manovra viene attuata con la duplice finalità di:

- venire incontro alle legittime aspirazioni degli ufficiali che oggi fanno parte del ruolo speciale, riducendo il differenziale previsto in termini di permanenza nei vari gradi in ragione della differente progressione di carriera che li caratterizza rispetto al ruolo normale;
- soddisfare esigenze di funzionalità dell’Istituzione, connesse con l’abbattimento delle differenze oggi esistenti nel profilo di impiego degli ufficiali appartenenti ai distinti ruoli; in particolare il ruolo normale, votato a una maggiore mobilità connessa con le migliori possibilità di carriera (grado apicale generale di corpo d’armata) e il ruolo speciale, a vocazione eminentemente operativa, connotato da maggiore stanzialità e specializzazione, con penalizzazione rispetto alla prospettiva di carriera possibile (grado apicale colonnello).

I citati articoli che riguardano la revisione dei ruoli degli ufficiali seguono un percorso logico-normativo che si dipana dal reclutamento, alla



formazione, allo stato giuridico per giungere infine alle forme di avanzamento.

Con l'**articolo 6** viene regolata l'alimentazione dei ruoli. In particolare:

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 651 del COM e inserito il 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella prevista per l'Arma. In particolare, con l'art. 651-bis viene stabilito il bacino di alimentazione del RN, prevedendo che gli ufficiali siano reclutati:

- . tramite concorso pubblico, con la successiva frequenza dell'accademia militare di Modena;
- . tramite concorsi interni per titoli ed esami, riservati rispettivamente agli appartenenti ai luogotenenti e al restante personale (da maresciallo aiutante a maresciallo, da brigadiere capo a vice brigadiere e da appuntato scelto a carabiniere scelto).

lett. a) e b)

La norma disciplina i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi interni, prevedendo per i luogotenenti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e carabinieri, il possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico. Quanto, invece, ai limiti di età per l'accesso al ruolo, è prevista per i luogotenenti, un'età non superiore a 55 anni e per il restante personale un'età non superiore ai 40 anni con almeno 5 anni di servizio.

La prima iscrizione in ruolo, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

- . accademia;
- . luogotenenti;
- . ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri.

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 662 del COM, concernente le condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, quale istituto che consente di ovviare a un numero esiguo di sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto - dovuto a cause disparate - attraverso un meccanismo di arruolamento separato. La soglia minima per l'attivazione del citato meccanismo di reclutamento è stabilita in funzione della consistenza organica del ruolo, in modo tale da garantirne lo sviluppo senza defezioni che nel medio-lungo periodo potrebbero intaccare il funzionamento dell'Istituzione. La modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/13) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo normale a 50 unità;

lett. c)

- al **comma 1, lettera d)**, viene abrogato l'art. 663 del COM, relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento;
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 664 del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo tecnico con quelle dei ruoli

lett. d)

lett. e)



normale e forestale, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali;

- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 664-bis del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo forestale con quelle dei ruoli normale e tecnico, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali; **let. f)**

- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 665 del COM, prevedendo la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale; **let. g)**

- al **comma 1, lettera h)**, viene modificato l'art. 666 del COM, per quanto attiene alle immissioni nei ruoli degli ufficiali (RN, RT e RF). La modifica adegua la disciplina alle norme di revisione dei predetti ruoli, prevedendo che, sulla base dei mutati moduli di alimentazione, le immissioni non possano superare una frazione dell'organico di ciascun ruolo, consentendone uno sviluppo armonico. Tale previsione si giustifica in quanto da un lato le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [art. 800 del COM - modificati dall'art. 1, co. 1, let. a)]; **let. h)**

Nello specifico viene stabilito quale limite massimo per l'immissione:

. per il RN, 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 100 unità);

. per il RT, 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 13 unità);

. per il RF, 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 11 unità);

- al **comma 1, lettere da i) a n)**, vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del COM, riguardanti gli ufficiali piloti di complemento. Le modifiche si rendono necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni; **lett. da i) a n)**

- al **comma 1, lettera o)**, viene modificato l'art. 678 del COM, in tema di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, ai quali sono riconosciute riserve di posti nei concorsi per il reclutamento di ufficiali del RT e del RS. Con la soppressione del ruolo speciale, però, il riferimento a quest'ultimo ruolo deve essere espunto dalla norma, rimanendo la sola riserva prevista per l'accesso al RT. **let. o)**

L'**articolo 7** interviene sulla formazione e sull'addestramento dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, inserendo le seguenti modifiche: **art. 7, c. 1,**

▪ al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 722 del COM, che disciplina i corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta (concorsi straordinari). In particolare la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile, oggi prevista in 1 anno, viene portata a 2 anni, venendo conseguentemente armonizzata con la durata del corso applicativo (2 anni) previsto per gli **let. a)**



ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-*bis*;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 734 del COM sui corsi di applicazione e di perfezionamento per gli Ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale. **lett. b) e c)**

Con riferimento alla prevista rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento sulla base della graduatoria di merito, la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l'art. 607-*bis*), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell'anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. Al riguardo si segnala che la rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento comunque non incide sull'ordine di precedenza fissato dall'art.651-*bis* (Accademia-Luogotenenti-restante personale).

In particolare la proposta di introduzione dell'art. 607-*bis* prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell'Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell'Arma).

Conseguentemente, si è reso necessario modificare, alla **lettera c)**, l'art. 735 del COM, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

- . di applicazione, che i sottotenenti del RN (provenienti dall'Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);
- . di perfezionamento, che i tenenti del RN siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (art. 734 del COM). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all'art.1231 del COM).

La novella è in linea con l'art. 923, co.1, lett. g) del COM, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell'Arma possiedano il titolo di laurea magistrale quale requisito minimo



per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 736 del COM, andando a disciplinare, in base al bacino di alimentazione previsto dall'art.651-*bis* per il ruolo normale, durata e modalità dei corsi applicativi. In particolare per i sottotenenti del RN provenienti da: **let. d)**

- . luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;
- . ispettori (da maresciallo aiutante a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.

A fattor comune, per i sottotenenti di cui al comma 1:

- . al superamento dei corsi applicativi, viene rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge (Accademia-luogotenente-restante personale);
- . che superano il corso applicativo con ritardo per motivi di servizio ovvero di salute, è prevista l'iscrizione in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno;
- . che non superano il corso applicativo, è previsto il rientro nella categoria di provenienza;
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 737 del COM relativo al corso formativo per ufficiali del RT, portandone la durata da non inferiore a 6 mesi a non inferiore a 2 anni. La norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del RT, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 738 del COM, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. In particolare, per gli ufficiali del RN a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 740 del COM, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, vale a dire coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli). A seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo RT o RF (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente); **let. g)**



- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 749 del COM, **let. h)** concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma;
- al **comma 1, lettera i)**, viene modificato l'art. 755 del COM, **let. i)** prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già RN, RS transitati nel RN e RT) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La specifica delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello). La modalità di frequenza per via telematica è utile a ridurre gli oneri del corso.

L'**articolo 8** disciplina lo stato giuridico e l'impiego nei ruoli degli ufficiali dell'Arma: **art. 8, c. 1,**

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 855 del COM al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e introdurre, con il nuovo art.855-*bis*, una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nello specifico, gli ufficiali del ruolo normale, come per quelli dei ruoli normali e speciali delle FA, continueranno ad avere la precedenza: **lett. a) e b)**
 - . sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);
 - . sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro I.

In analogia con quanto previsto per il ruolo normale e in considerazione dell'introduzione con le nuove tabelle (4, quadri II e III) dei periodi di attribuzione specifica ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali RT (sino ad oggi senza alcun obbligo) e per il ruolo forestale (obblighi di comando in ragione della vocazione operativa del ruolo), sono stabilite le precedenze in favore degli ufficiali del RF e del RT, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

La norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del RF e RT debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello. Infine è inserita una norma di chiusura che demanda alle disposizioni ordinarie l'attribuzione di un determinato incarico di comando o di direzione a uno specifico grado e ruolo, al fine di garantire la precedenza di un ruolo su un altro in relazione alla funzioni devolute a una certa unità organizzativa;



- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 908 del COM, in ragione dell'abrogazione dell'art. 907 del COM ad opera del decreto legislativo 177 del 2016; **let. c)**
 - al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 928 del COM, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. Anche in questo caso, a seguito della soppressione del RS, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del RF ai quali verrà applicato il predetto limite di età.
Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (art. 2210-*bis* del COM); **let. d)**
 - al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 944 del COM, relativo alla cessazione a domanda degli ufficiali piloti e navigatori di complemento a seguito della soppressione del RS, ove sarebbero transitati all'atto dell'acquisizione dell'esonero del pilotaggio ovvero della non idoneità al volto per motivi psico-fisici; **let. e)**
 - al **comma 1, lettere da f) a h)**, vengono modificati gli articoli 963, 964 e 965 del COM, in relazione alla possibilità per gli ufficiali RT di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche. **lett. da f) a h)**
La modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il RT, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione.
- L'**articolo 9** regola l'avanzamento nei ruoli degli ufficiali, prevedendo la modifica dei seguenti articoli: **art. 9, c. 1,**
- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1045 del COM, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei membri alla luce della soppressione del ruolo speciale e della portata degli avanzamenti, tutti a scelta ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Nel regime transitorio è stata introdotta una norma che disciplina la composizione della COA per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento (prevedendo, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento); **let. a)**
 - al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1097 del COM al fine di armonizzare le forme di avanzamento alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle, attesa la previsione dell'avanzamento a scelta nei gradi di maggiore e tenente colonnello, oggi ad anzianità; **let. b)**
 - al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1226-*bis* del COM, che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. In particolare, viene confermato il rinvio alla Tabella 4 allegata al COM per i ruoli degli ufficiali dell'Arma, espungendo dalla norma il solo riferimento alle denominazioni dei singoli ruoli che **let. c)**

- potranno così essere modificate senza intervenire su questa norma;
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1231 del COM, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo; **let. d)**
 - al **comma 1, lettera e)**, viene modificato il secondo comma dell'art. 1269 del COM, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, da intendersi quale categoria del congedo e costituiscono requisito alternativo alla frequenza dei corsi, esperimenti e possesso dei titoli stabiliti dal comma 1, indispensabili per la valutazione al grado superiore, ad anzianità. **let. e)**
 La modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell'Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo.
 La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex art. 674 COM, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (1^ nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata;
 - al **comma 1, lettere da f) a l)**, viene modificata la Tabella 4, quadri da I a V allegate al COM, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma; **lett. da f) a l)**
- L'**articolo 10** modifica l'art. 1512 del COM, inquadrando il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel RN e non più nel RS, soppresso dal presente provvedimento. **art. 10**

Sezione III

Ruolo degli Ispettori

- L'**articolo 11** disciplina il reclutamento nel ruolo degli Ispettori dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modifiche: **art. 11, c. 1,**
- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 679 del COM, prevedendo, pur con le stesse percentuali (70% concorso pubblico e 30% concorso interno), la ripartizione degli accessi tramite concorso interno tra ruolo sovrintendenti (20%) e ruolo appuntati e carabinieri (10%), giustificata da percorsi formativi parzialmente differenti; **let. a)**



- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 683 del COM che disciplina l'alimentazione del ruolo ispettori. In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (1/3). **let. b)**
 E' prevista la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti a favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa.
 Vengono specificati i requisiti per la partecipazione ai concorsi che il personale deve possedere, in termini di titoli di studio (rispettivamente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri) e anzianità di servizio (almeno 4 anni).
 Si prevede che la percentuale del 4% rivolta a nuove specializzazioni si applichi solo alle immissioni di nuovo personale arruolato per concorso pubblico (la medesima previsione anche nei concorsi interni comporterebbe un eccesso di personale specializzato).
 Contestualmente viene garantita una riserva del 4% nei concorsi interni per i militari già specializzati, assicurando così, nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio;
 - al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 685 del COM, che disciplina il corso superiore di qualificazione in luogo del corso annuale (previsto dalla normativa vigente), stabilendo differenti modalità di alimentazione del ruolo ispettori ma garantendo maggiore economicità ed efficienza in ambito concorsuale e formativo. In particolare, viene previsto: **let. c)**
 - per i ruoli di base, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);
 - per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato;
 - al **comma 1, lettere d) ed e)**, vengono modificati gli artt. 687 e 694 del COM, inserendo nella composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente; **lett. d) ed e)**
 - al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'articolo 696 del COM, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, rendendolo omogeneo, con riferimento alla decorrenza della nomina al grado di maresciallo al giorno successivo al termine del corso, a quello previsto dall'art. 767 del COM per il ruolo ispettori. **let. f)**
- L'**articolo 12** regola la formazione e l'addestramento nel ruolo degli ispettori. In particolare, al **comma 1, lettere a) e b)**, vengono modificati gli articoli 765 e 767 del COM, inserendo il corso superiore di qualificazione in sostituzione del corso annuale previsto a legislazione vigente per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti. **art. 12, c. 1, lett. a) e b)**



L'articolo 13 dettaglia le mansioni del personale del ruolo degli ispettori e, modificando l'art. 848 del COM: **art. 13**

- conferisce la connotazione direttiva alla carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nei casi previsti da legge, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche;
- inserisce le nuove denominazioni dei gradi conseguenti all'introduzione del grado di luogotenente e della qualifica di carica speciale (art. 1291 del COM);
- specifica le mansioni del luogotenente carica speciale, eliminando la previsione della frequenza di un corso per i marescialli aiutanti che oggi conseguono la qualifica di luogotenente.

L'articolo 14 riguarda lo stato giuridico del personale del ruolo ispettori e, modificando l'art. 1004 del COM, prevede la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio. **art. 14**

L'articolo 15 detta le norme per l'avanzamento nel ruolo degli ispettori, apportando le seguenti modificazioni: **art. 15, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1291 del COM, introducendo il grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e ridenominando il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo aiutante; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1292 del COM, inserendo l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo aiutante e luogotenente; **let. b)**
- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1293 del COM, stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1294 del COM, riguardante i periodi di attribuzioni specifiche utili all'avanzamento. In particolare, per conseguire il grado di maresciallo aiutante è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata con determinazione del Comandante generale; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 1295 del COM, istituendo la "scelta per terzi" quale forma di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene introdotto l'art. 1295-bis del COM in cui vengono dettagliate le modalità di avanzamento "a scelta" per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 1296 del COM, adeguando la possibilità concessa al nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) di essere promosso sottotenente del ruolo normale; **let. g)**



- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 1324 del COM, che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente; **let. h)**
- al **comma 1, lettera i)**, viene introdotto l'art. 1325-*bis* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado. **let. i)**

L'**articolo 16** concerne il personale delle bande musicali e, con la modifica dell'art. 1522 del COM, estende al personale richiamato la promozione al grado di luogotenente e il conseguimento della qualifica di "carica speciale". **art. 16**

Sezione IV

Ruolo dei sovrintendenti

L'**articolo 17** modifica dell'art. 692 del COM, che comporta: **art. 17**

- la possibilità di accedere al ruolo per i militari con 4 anni di servizio (anziché 7);
- il possesso del requisito di 2 anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti;
- anche per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti, una riserva di posti pari a non meno del 4% a favore del personale già in possesso di specializzazione, in luogo della nuova specializzazione di personale (che potrebbe comportare un eccesso complessivo di specializzati, se aggiunti a quelli previsti nell'ambito del concorso pubblico), analogamente a quanto ipotizzato per i concorsi interni per l'alimentazione del ruolo Ispettori.

L'**articolo 18** riguarda la formazione e l'addestramento nel ruolo sovrintendenti e prevede al **comma 1, lettera a)**, la modifica dell'art. 775 del COM con: **art. 18**

- la riduzione della durata del corso rivolto agli appuntati scelti per il transito nel ruolo superiore, considerando la loro anzianità quale elemento distintivo di una maggiore professionalità;
- che il superamento del corso sia requisito necessario per la nomina a vice brigadiere;
- l'abolizione dell'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del corso, con la possibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti e innovazioni che intervengono tra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso, garantendo efficacia alla formazione, in linea con quanto previsto dall'art. 776 del COM per il corso di qualificazione per sovrintendenti e confermando le prerogative attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dagli articoli 594 e 595 del TUOM con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali. **let. a)**

L'**articolo 19** disciplina le mansioni nel ruolo sovrintendenti, modificando l'art. 849 del COM, in cui vengono ora specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale", nuova qualifica apicale del ruolo, istituita con la modifica dell'art. 1297 del COM (infra), cui può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di **art. 19**



piccole unità.

L'**articolo 20** modifica l'art. 979 del COM, estendendo l'impiego biennale presso i Comandi stazione, di preferenza, anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base ad eccezione degli appuntati scelti (previsione analoga ai marescialli al termine dei corsi di formazione). **art. 20**

L'**articolo 21**:

- al **comma 1, lettera a)**, modifica l'art. 1297 del COM, introducendo la qualifica di "qualifica speciale" per i brigadieri capo con 8 anni di servizio; **art. 21, c. 1, let. a)**
- al **comma 1, lettere b) e c)**, modifica gli articoli 1298 e 1299 del COM:
 - riducendo i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere dagli attuali 7 a 5 anni;
 - introducendo l'avanzamento a brigadiere capo "ad anzianità" in luogo dell'attuale "a scelta per terzi" e, di conseguenza, abrogando, al **comma 1, let. d)**, l'art. 1300 del COM. **lett. da b) a d)**

La modifica è necessaria per allineare la progressione di carriera dei Brigadieri dell'Arma a quella dei sovrintendenti delle forze di polizia a ordinamento civile (avanzamento per merito comparativo), semplificando inoltre le procedure di avanzamento;

- il **comma 1, lettera e)**, introduce l'art. 1325-ter del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri capo con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. **let. e)**

Sezione V

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

L'**articolo 22** disciplina la formazione e l'addestramento degli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, modificando: **art. 22, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, l'art. 703 del COM, attesa l'avvenuta soppressione del CFS; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, l'art. 707 del COM, in cui viene previsto che il titolo di studio per l'ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore in luogo della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, titolo di studio mantenuto per il solo arruolamento nei gruppi sportivi; **let. b)**
- al **comma 1, lettera d)**, l'art. 783 del COM, al fine di garantire un'unica anzianità per tutti i carabinieri dopo 6 mesi di corso, a differenza di quanto avviene oggi, laddove l'anzianità nel grado decorre dalla data di arruolamento, variabile in relazione alle operazioni di incorporamento. **let. d)**

L'**articolo 23** reca le mansioni degli appartenenti al ruolo di base, modificando l'art. 850 del COM, in cui vengono specificati i compiti dell'appuntato scelto "qualifica speciale". **art. 23**



L'**articolo 24** regola l'avanzamento nel ruolo di base. In particolare: **art. 24, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1310 del COM, che introduce la qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1311 del COM: **let. b)**
 - stabilendo la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e 6 mesi nel grado di carabiniere (che si consegue dopo 6 mesi di corso) in luogo dell'attuale previsione di 5 anni di servizio. La modifica è coordinata con il nuovo art. 783 e consente di avere un'unica decorrenza dell'anzianità nel grado di carabiniere scelto per gli appartenenti alla stessa aliquota di avanzamento, mantenendo comunque l'attribuzione del grado dopo 5 anni di servizio effettivo;
 - riducendo da 5 a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato;
 - uniformando la procedura di avanzamento "per anzianità" nel ruolo alle disposizioni dell'art. 1056 del COM e le modalità di rinnovazione della valutazione di idoneità all'avanzamento in analogia con quanto previsto per i restanti ruoli;
- al **comma 1, lettera c)**, viene introdotto l'art. 1325-*quater* del COM, **let. c)** che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione di almeno superiore alla media nell'ultimo triennio.

Sezione VI

Ordinamento dell'Arma dei carabinieri

L'**articolo 25** modifica l'art. 173 del COM, allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente carica speciale, luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e aggiorna le denominazioni dei reparti stessi. **art. 25**

L'**articolo 26** modifica l'art. 179 del COM al fine di attribuire le funzioni di "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" anche al nuovo grado di luogotenente, pur essendo tale formulazione espunta dalla denominazione di tale grado e del grado di maresciallo aiutante. **art. 26**

Sezione VII

Norme di coordinamento, transitorie e finali

L'**articolo 27** regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni: **art. 27, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti: **let. a)**
 - l'art. 2196-*ter* del COM, che regolamenta le immissioni nel RN anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno dal ruolo speciale a esaurimento.

Il comma 2 dell'art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a

“eccellente” nell’ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni).

Il comma 3 dell’art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del RN, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo aiutante, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni.

Il comma 4 dell’art. 2196-*ter* limita fino al 2027 (collegato all’art. 2248-*bis*, introdotto dall’art. 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l’ammissione al RN con riferimento ai posti riservati al personale dell’Arma.

Al riguardo, come per il personale non direttivo e non dirigente dell’Arma, anche per quello corrispondente dei ruoli forestali “a esaurimento”, è prevista una riserva di posti (20%) per la procedura concorsuale interna ai fini dell’accesso al RT e al RF degli ufficiali a regime;

- l’art. 2196-*quater* del COM che prevede per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022) l’innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l’accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall’art. 664-*bis*, introdotto con il d.lgs. sull’assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell’Arma;
- 2196-*quinqüies* del COM che prevede interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:
 - “ l’incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;
 - “ la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;
 - “ la deroga all’impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;
 - “ la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;
- al **comma 1, lettera b)**, viene introdotto l’articolo 2199-*bis* del COM, che prevede, a seguito della modifica dell’art. 707, la possibilità per i volontari delle Forze armate in servizio/congedati alla data del 31 dicembre 2020 di transitare nell’Arma anche se non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, al fine di consentire alla norma di entrare gradualmente a regime senza pregiudicare le legittime aspettative di talune categorie/classi di età di candidati; **let. b)**
- al **comma 1, lettera c)**, viene abrogato l’art. 2203-*ter* del COM, relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di **let. c)**



tutela ambientale, forestale e agroalimentare, in quanto appare:

- in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all'Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;
- non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell'anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all'immissione al ruolo superiore;
- basato sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dall'art.800 del COM.

Infine, la norma da abrogare non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell'Arma, quali il Comando per la tutela dell'ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

L'**articolo 28** regola il transitorio in materia di formazione:

art. 28, c. 1

- al **comma 1, lettera a)**, adeguando la previsione dell'art. 2206 relativa al corso di formazione di base effettuato presso l'Accademia militare con la differente alimentazione prevista per il RN, non più limitata al solo mondo civile;
- al **comma 1, lettera b)**, introducendo l'art. 2206-ter, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del 1° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. Tale soluzione consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di "nuova generazione".

let. a)

let. b)

L'**articolo 29** disciplina il transitorio in materia di ruoli e organici, apportando le seguenti modificazioni:

art. 29, c. 1

- al **comma 1, lettera a)**, viene introdotto l'art. 2210-bis del COM, che istituisce il ruolo speciale a esaurimento, lasciando inalterate le attuali previsioni circa il grado apicale e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 2211 del COM, che disciplina le consistenze organiche dei ruoli speciali e tecnici a esaurimento, espungendo l'Arma dal novero delle Forze armate in relazione alla soppressione del ruolo speciale;
- al **comma 1, lettera c)**, viene introdotto l'art. 2211-bis del COM, per il quale valgono le considerazioni espresse per l'articolo 1, comma 1, lettera a). In particolare, la norma consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali degli ufficiali. Il comma 5 consente di delegificare l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei gradi da colonnello a generale, al termine del regime

let. a)

let. b)

let. c)



transitorio (anno 2032), sulla base dei volumi indicati in Tabella 4.

Il comma 6 tutela la presenza di ufficiali del ruolo forestale iniziale in sovrannumero rispetto agli organici del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a regime, garantendo altresì la non alterazione del collocamento in ARQ per i restanti ruoli.

Il comma 7 consente di operare l'adeguamento degli organici del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento in relazione alla reale portata dei transiti, non preventivamente definibile;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 2212-*quinquies* del COM, prevedendo l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell'Arma; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 2212-*sexies* del COM, che consente l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell'Arma; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 2212-*septies* del COM, che prevede l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell'Arma; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, vengono introdotti gli articoli:
 - art. 2212-*decies* del COM, che riconosce la possibilità a domanda di transitare nel RN da parte di ufficiali del RS a esaurimento, consentendo agli ufficiali già trasferiti nel RS da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma di transitare nuovamente dal RS a esaurimento al RN; **let. g)**
 - art. 2212-*undecies* del COM, che disciplina le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal RS nel RN (con il grado di maggiore, ai sensi dell'art. 835, comma 3, del COM, abrogato dal presente provvedimento alla luce del nuovo profilo attribuito all'atto del trasferimento al nuovo RN. In particolare, per i maggiori e i tenenti colonnelli già transitati, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, con un differenziale di un anno rispetto agli ufficiali RN provenienti dall'Accademia, al pari degli ufficiali transitati nel RN dal RS a esaurimento. I commi da 2 a 4 disciplinano la nuova posizione in ruolo che deve assumere l'ufficiale già transitato nel RN dal RS, al fine di evitare scavalcamenti e/o effetti sperequativi;
 - art. 2212-*duodecies* del COM, che prevede le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del RS alla luce del nuovo profilo previsto per il RS a esaurimento. In particolare, per gli ufficiali del RS che permangono nel RS a esaurimento i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV (complessivamente 27 anni dalla nomina a ufficiale in spe per il conseguimento della possibile promozione a colonnello, a fronte dei 29 anni attualmente previsti).



La descritta ridedeterminazione di anzianità non si applica agli ufficiali già transitati nel RS dal RN, che permanendo nel RS a esaurimento, conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta (comma 4), quindi con il possibile conseguimento della promozione a colonnello dopo 26 e non 27 anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2214-*quinquies* (esercizio della facoltà di transito nel RN, per gli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che implica la ridedeterminazione di anzianità di grado e assoluta ai soli fini giuridici).

Il comma 5 disciplina la ridedeterminazione di carriera degli ufficiali del RS a esaurimento provenienti dagli ufficiali R.E. del disciolto Corpo degli agenti di custodia, al fine di garantirne pari progressione di carriera rispetto ai parigrado del ruolo;

art. 2212-*terdecies* del COM, che prevede l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento, ove vengono immessi 800 luogotenenti (che possono raggiungere il grado massimo di capitano) al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori.

I commi 3 e 4 garantiscono l'invarianza organica complessiva, mediante una temporanea detrazione dal ruolo ispettori delle posizioni assegnate al nuovo ruolo (soprannumerarie) e la successiva progressiva riassegnazione al ruolo di provenienza, all'atto del collocamento in congedo del personale interessato;

art. 2212-*quaterdecies* del COM, che disciplina le modalità di immissione nel nuovo ruolo.

Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi.

L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora).

In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza;

art. 2212-*quinquiesdecies* del COM, che disciplina gli avanzamenti del personale immesso nel nuovo ruolo. In particolare:

- gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
- i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 3 anni per i tenenti (periodi analoghi a quelli per la promozione rispettivamente a commissario e a commissario capo dei sostituti commissari immessi nel ruolo direttivo speciale dalla Polizia di Stato);
- è ammessa la promozione al grado di capitano ovvero di maggiore al giorno successivo la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età;

- al **comma 1, lettera h)** viene modificato l'art. 2214-*quater* del COM, **let. h)** prevedendo:

- la "piena" attribuzione ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eliminandone la limitazione all'esercizio delle funzioni. La modifica garantisce la



necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell'Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello appartenente al ruolo tecnico, seppure questo sia limitato alla categoria degli ufficiali. Sarebbe difficilmente giustificabile e oltremodo penalizzante per il personale in argomento, che con il transito nell'Arma dei carabinieri acquisisce, per la prima volta, le qualifiche di pubblica sicurezza, un trattamento diverso sia dai ruoli cosiddetti "ordinari" che da ruoli (appunto il ruolo tecnico) cui sono attribuiti compiti simili se non addirittura sovrapponibili. La formulazione attuale della norma richiama gli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato", che prevedono per il suddetto personale l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", nonché la possibilità di acquisire le qualifiche di pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, "per esigenze di servizio" e sempre "limitatamente alle funzioni esercitate";

- la rimodulazione dei transiti interni tra i ruoli forestali al fine di:
 - “ disporre di meccanismi più gestibili dall'Amministrazione e di maggiore favore per il personale forestale (le modifiche infatti, messe in sistema con l'abrogazione dell'art. 2203-ter del COM, consentono di evitare la rigida correlazione tra le specializzazioni del personale neo assunto e i transiti interni tra ruoli forestali con la carenza organica di questi ultimi);
 - “ rinviare la disciplina alle collaudate dinamiche del quadro normativo a regime che caratterizza i ruoli "ordinari" dell'Arma;
 - “ consentire all'Amministrazione un unico sforzo annuale di selezione e formazione nel caso di più ruoli assimilabili tra loro;
 - “ garantire parità di trattamento, proporzionato alle rispettive consistenze effettive, al personale del comparto forestale appartenente a ruoli diversi ma assimilabili tra loro (es. ispettori forestali e ispettori impiegati presso il Comando per la tutela dell'ambiente);
 - “ maggiore discrezionalità per l'Amministrazione, in relazione alla specificità dei ruoli forestali, nel disciplinare modalità e durata per la partecipazione dei revisori/operatori e collaboratori ai relativi corsi formativi e/o integrativi specialistici;



- al **comma 1, lettera i)**, vengono introdotti gli articoli: **let. i)**
 - l'art. 2214-*quinquies* del COM, che disciplina:
 - “ la facoltà per gli ufficiali del RS a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel RN;
 - “ in termini generali, le modalità di prima iscrizione nel RN degli ufficiali transitati dal RS a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
 - “ il posizionamento dopo l'ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal RS nel RN ai sensi dell'art. 835 del COM (vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto);
 - “ una finestra temporale per effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del RS a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel RN. È previsto un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

Il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del RN provenienti dall'Accademia e di quelli già transitati ai sensi dell'art. 835 del COM dal RS (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

L'**articolo 30** regola il transitorio in materia di avanzamento, apportando le seguenti modificazioni: **art. 30, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti gli articoli: **let. a)**
 - 2243-*bis* del COM, con cui viene armonizzata la frequenza del corso d'istituto alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN, evitando nel contempo la produzione di effetti sperequativi a seguito delle rideterminazioni di anzianità previste sia per gli ufficiali del RN che per quelli del RS a esaurimento transitati nel RN (sino all'anno 2023). Il comma 1, di fatto, consente la frequenza del corso agli ufficiali RN che acquisiscono nel periodo transitorio (fino al 2023) il grado di tenente colonnello, in considerazione dei rinvii dall'attività formativa, che allo stato già vengono operati.

Il comma 2 prevede di considerare come assolto il corso in questione per gli ufficiali RS a esaurimento che transitano nel RN, in ragione delle anzianità di grado loro attribuite nel RN all'esito delle previste rideterminazioni.

Il comma 3 stabilisce, alla luce dell'introduzione del corso d'istituto anche per gli ufficiali RT, un adeguato periodo transitorio in favore degli ufficiali già presenti in ruolo, in ragione del nuovo profilo di carriera introdotto con il riordino. In particolare, per gli ufficiali del RT aventi anzianità di spallina uguale o antecedente al 31 dicembre 2007, il corso d'istituto (il cui superamento è condizione richiesta per l'avanzamento a tenente colonnello) viene considerato assolto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei loro confronti, alla luce della necessità di prevedere un congruo periodo transitorio utile alla



panificazione e all'organizzazione dei predetti corsi.

Il comma 4 esclude gli ufficiali del RS a esaurimento e del ruolo forestale iniziale (RFI) dal corso d'istituto in ragione della tipologia del ruolo e anche al fine di incentivare il transito dal RS a esaurimento al RN;

2243-ter del COM, che armonizza la frequenza del corso ISSMI alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN e delle possibilità di transito nel RN da parte degli ufficiali del RS a esaurimento. Il comma 1 esclude dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento in ragione delle anzianità di grado che verrebbero loro attribuite (si tratta di tenenti colonnelli/maggiori che verrebbero inseriti in ruolo unitamente a parigrado già RN per i quali è già stata indetta la procedura selettiva in argomento ovvero si escludono dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa né tantomeno possono essere posti nelle condizioni di conseguire il previsto livello di lingua inglese, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). La presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis), nonché con le disposizioni relative alle procedure di transito dal RS a esaurimento al RN ammesse dal 2017 al 2023 compreso. La norma si allinea anche al regime transitorio fissato per l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello che sarà solo ad anzianità fino al 2023.

Il comma 2 prevede il transitorio per gli ufficiali RT (escludendo dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). Anche in questo caso, la presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis).

Si soggiunge che la vigente normativa di cui agli artt. 751 e 752 COM, in materia di corso ISSMI e di procedure di ammissione, già fa generico riferimento agli ufficiali dell'Arma, senza distinzione di ruolo. E' però demandata, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 751 COM, al decreto del Ministro della difesa la determinazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso ISSMI (la vigente decretazione fa riferimento al solo RN);

2243-quater del COM, che armonizza il profilo di carriera degli ufficiali del RN e del RS a esaurimento transitati nel RN. In particolare si prevede, fino al 2027 compreso, la validità dei periodi di comando, se espletati in tutto o in parte, già previsti per il ruolo di provenienza (2 anni), in favore degli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento, ai fini dell'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di colonnello. A partire dal 2028 si applicheranno gli obblighi di comando previsti dalla Tabella 4,



quadro I, per l'inclusione in aliquota di avanzamento a colonnello (4 anni di comando territoriale);

- 2243-*quinquies* del COM, che definisce il nuovo profilo di carriera e consente la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento. Si prevede, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento, se presente in ruolo, nella commissione ordinaria di avanzamento per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento;
- 2243-*sexies* del COM, che consente di assicurare un congruo numero di promozioni da attribuire agli ufficiali del RN e del RS a esaurimento, in relazione alla composizione delle aliquote, incentivando il transito al RN. Di fatto, fermi restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (non superiori a 7 e non inferiori a 2) con decreto del Ministro della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento non saranno portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN e le eventuali eccedenze sono considerate in sovrannumero rispetto ai contingenti massimi di cui alla tabella 4 (nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse) e comunque in misura non superiore alle 35 unità, e saranno progressivamente assorbite entro il 2032.

Al termine del periodo transitorio (a partire dal 2033) e sino al completo esaurimento del RS, fermi restando la dotazione organica complessiva dei colonnelli del RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (in misura non superiore a 7) con decreto del Ministro della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento verranno comunque portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN;

- al **comma 1, lettera b)** viene modificato l'art. 2245 del COM, che prevede l'impossibilità di attribuire promozioni aggiuntive al RS a esaurimento al fine di incentivare il transito, a domanda, nel RN; **let. b)**
- al **comma 1, lettera c)** viene modificato l'art. 2247-*bis* del COM, concernente l'avanzamento del personale del CFS transitato nell'Arma. In particolare, la norma stabilisce i periodi minimi nel grado e i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche apicali dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti a esaurimento; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)** vengono introdotti gli articoli: **let. d)**
 - 2247-*quinquies* del COM, collegato all'art. 2211-*bis* (regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RN, che si sviluppa in un



transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Il comma 3 prevede il sistema ad anzianità, sino al 2023, per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello;

- 2247-*sexies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma, come modificata anche a seguito del d.lgs 177 del 2016. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RF dell'Arma, che si sviluppa attraverso l'individuazione di un periodo transitorio (dal 2017 al 2023) e del regime a partire dal 1° gennaio 2032;
- 2247-*septies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RT dell'Arma, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Nel contempo, fino al 2023, si prevede il sistema ad anzianità per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso.

I commi 5 e 6 introducono progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantiscono l'inclusione in aliquota di valutazione degli ufficiali aventi il grado di capitano.

Al comma 7, per gli anni 2018 e 2019, si prevede l'introduzione dei nuovi cicli di promozione stabiliti dalla Tabella 4, rispetto al vigente sistema, attraverso alcune modifiche necessarie per raggiungere armonicamente il nuovo regime;

- 2247-*octies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RS ad esaurimento e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo. Il comma 1 prevede avanzamenti ad anzianità, nel periodo 2018-2023, sino al grado di tenente colonnello compreso, mentre il comma 2 un regime transitorio per l'anno 2018, che consente di conferire 7 promozioni (analogamente all'attuale sistema) in favore dei tenenti colonnelli RS a esaurimento, in ragione della presenza di ufficiali già valutati e posizionati nella relativa graduatoria di merito per l'anno 2017 (tutelando le aspettative di progressione di carriera degli interessati);
- 2247-*nonies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo, alla luce delle nuove progressioni indicizzate sul modello della Polizia di Stato per il personale immesso direttamente nei ruoli con il possesso della laurea magistrale quale titolo di studio.

Nel dettaglio, con un regime transitorio (2018-2022) si garantisce al personale già valutato al grado superiore di continuare ad essere sottoposto a valutazione e al personale nei gradi di maggiore (vice questore aggiunto con meno di due anni di grado) e di capitano



(commissario capo) di poter essere valutato mantenendo le attuali permanenze per la promozione a tenente colonnello (2 anni previsti dal profilo);

- 2247-*decies* del COM, che disciplina l'avanzamento al grado di luogotenente del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di luogotenente viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di maresciallo aiutante (8 anni). In ragione della disomogenea alimentazione del ruolo non è possibile fissare un limite alle promozioni da conferire annualmente in quanto nei prossimi 20 anni il numero delle promozioni sarà superiore a quello del personale da valutare, con numerose aliquote vuote, mentre successivamente, a causa delle corpose aliquote in valutazione, si verificherebbe un blocco delle promozioni in un ruolo che comunque risulta essere ad esaurimento;
- 2247-*undecies* del COM, che regola l'avanzamento al grado di perito superiore scelto del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di perito superiore scelto viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di perito superiore (8 anni). Le ragioni che non consentono di fissare un numero massimo di promozioni sono analoghe a quelle del punto precedente;
- 2247-*duodecies* del COM, che prevede l'avanzamento a scelta per terzi al grado di perito superiore per i periti capo, in analogia con la norma che regola l'avanzamento dei marescialli capo a maresciallo aiutante (art. 1295);
- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 2248 del COM, in tema **let. e)** di regime transitorio relativo alla possibilità di modificare, con decreto ministeriale annuale, il numero di promozioni a scelta, gli obblighi di comando e la determinazione delle aliquote di valutazione in relazione a eventuali variazioni organiche e a esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento. Il termine viene spostato dal 2017 al 2027, salvo il preventivo esaurimento del ruolo speciale a esaurimento;
- al **comma 1, lettera f)** viene modificato l'art. 2248-*bis* del COM, **let. f)** introducendo un regime transitorio per il conferimento delle promozioni a generale di brigata del RFI in modo tale da assicurare il graduale raggiungimento dell'organico stabilito. Le eventuali eccedenze, considerate in soprannumero nell'anno di conferimento della promozione, sono progressivamente riassorbite entro il 2026. In tal modo viene garantita la progressione in carriera del personale interessato per assicurare il pieno espletamento delle funzioni in materia di tutela forestale e ambientale;
- al **comma 1, lettera g)** viene introdotto l'art. 2248-*ter* del COM, con la **let. g)** previsione di uno strumento flessibile e di delegificazione utile nel ristretto periodo a intervenire sulle tabelle dei ruoli degli ufficiali dell'Arma in ragione delle variazioni che possono verificarsi alla luce della costituzione e soppressione di ruoli, ovvero dei transiti e trasferimenti tra gli stessi;



- al **comma 1, lettera h)** viene introdotto l'art. 2250-*quater* del COM, misura che, nel confermare l'attuale previsione normativa, modifica l'ordine di precedenza per il collocamento in ARQ degli ufficiali in SPAD e in SP, incentivando nel contempo il transito nel RN dal RS a esaurimento. Il comma 2 invece disapplica l'ARQ nei confronti dei generali e dei colonnelli del RFI in ragione delle esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del RF a regime;

- al **comma 1, let. i)**, viene sostituito l'articolo 2252 del COM, al fine di regolare nel periodo transitorio le promozioni al grado di maresciallo aiutante per i marescialli capo (anche del ruolo forestale degli ispettori e corrispondenti gradi dei periti, entrambi a esaurimento) che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure. La norma prevede:

- la formazione di un'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che include i marescialli capo e i periti capo con permanenza minima nel grado superiore a 8 anni, e la successiva promozione - nel 2017 - di tutto il personale rimasto "bloccato" negli anni con tre diverse decorrenze (1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio);
- che i marescialli capo promossi con l'aliquota ordinaria del 2017, acquisiscano un'anzianità successiva ai parigrado promossi nella suddetta aliquota straordinaria, ovvero dopo il 1° luglio 2017.

La norma si rende necessaria a seguito dell'eliminazione della dotazione organica specifica per il grado di maresciallo aiutante nonché della previsione di una diversa forma di avanzamento ("a scelta per terzi" in luogo di "a scelta" e "a scelta per esami") al fine di garantire un più armonico sviluppo del ruolo e un progressivo assorbimento delle promozioni nel tempo.

Al comma 2, per evitare il verificarsi di un blocco nelle promozioni al grado di luogotenente, viene modificata solo per gli anni dal 2025 al 2027 la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni (portata a 1/13 per gli anni 2025-2026 e 1/18 per il 2027);

- al **comma 1, let. l)**, viene modificato l'articolo 2253 del COM, al fine di allineare il regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente (ora grado) con le previsioni a regime dell'avanzamento al grado di luogotenente;

- al **comma 1, let. m)**, vengono introdotte nel COM alcune disposizioni che consentono, attraverso una mirata riduzione delle permanenze minime nel grado, di ristabilire l'anzianità relativa posseduta nei vari gradi, evitando:

- l'*appiattimento* delle aliquote di personale che non hanno beneficiato in tutto o in parte delle riduzioni di permanenza introdotte con il riordino dei ruoli;
- che il personale "raggiunto" da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso.

In particolare, vengono introdotti gli articoli:

- 2253-*bis*, che disciplina l'iscrizione in ruolo con il nuovo grado



superiore del personale che riveste la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e i periti superiori con un'anzianità superiore a 8 anni a seguito della riduzione del periodo di permanenza nel grado (da 15 - nel transitorio 12 - a 8 anni), ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

- 2253-*ter*, che disciplina l'iscrizione in ruolo, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle nuove qualifiche di luogotenente "carica speciale" e "primo perito superiore" di tutti i luogotenenti e periti superiori in servizio in quanto, al fine di evitare sperequazioni, questi ultimi devono beneficiare degli effetti dell'abbattimento della permanenza operato per i marescialli aiutanti e coincidente con la permanenza necessaria per accedere alle citate qualifiche (4 anni). I marescialli aiutanti (e periti superiori), pur inquadrati nel grado di luogotenente con un'unica anzianità (1° gennaio 2017), accedono alla qualifica di "carica speciale" con anzianità differenti al fine di evitare effetti sperequativi e garantire al personale più anziano un più rapido accesso alla qualifica. La promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quater*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 7 a 5 anni nei gradi di vice brigadiere e brigadiere). La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per l'articolo precedente. Anche in questo caso, la promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quinqüies*, che prevede la promozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella nuova qualifica di qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012, in quanto già in possesso dell'anzianità necessaria. La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per gli articoli precedenti. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*sexies*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2017 degli appuntati e dei collaboratori nei gradi superiori in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 5 a 4 anni nei gradi di appuntato e collaboratore). Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);



2253-*septies*, che prevede la promozione, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla nuova qualifica di qualifica speciale di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore al periodo minimo di permanenza richiesto (8 anni). La norma disciplina che gli appuntati scelti (e i collaboratori capo), in servizio al 31 dicembre 2016 e con un'anzianità nel grado non sufficiente all'inquadramento, accedano alla qualifica speciale dopo 7 anni, al fine di annullare l'effetto sperequativo riconducibile alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato (e collaboratore) di cui ha beneficiato personale con minore anzianità. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa).

L'**articolo 31** disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), modificando i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al COM, come introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. **art. 31**

L'**articolo 32** disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio. **art. 32**



CAPO III

REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il decreto legislativo in esame contiene al Capo III (*“Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza”*), in generale, norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del predetto Corpo, ivi comprese le occorrenti disposizioni transitorie, nonché - in linea con il parere n. 01183/2016 reso dal Consiglio di Stato in data 12 maggio 2016 in ordine all’altro schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), concernente la razionalizzazione delle Forze di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 177) - il riassetto, a carattere compilativo, delle norme vigenti per il predetto personale *sub direttivo* previste da provvedimenti risalenti, quali il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (*“Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza”*), la legge 3 agosto 1961, n. 833 (*“Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*), la legge 10 maggio 1983, n. 212 (*“Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza”*) e la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (*“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*), di cui è contestualmente disposta l’abrogazione.

Nel dettaglio, sono previste:

- a. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, l’articolo 33, comma 1, alla:
 - (1) lettera a), modifica l’articolo 3, comma 1, che contempla disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo appuntati e finanziari. La modifica è volta a rideterminare in diminuzione, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo appuntati e finanziari, ora fissate in 23.313 unità;
 - (2) lettera b), modifica l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. In particolare al:
 - (a) numero 1), modifica il comma 2. Detto intervento ha la finalità di consentire agli appuntati e ai finanziari di svolgere - oltre ad attività di istruzione - anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori della Guardia di finanza dall’articolo 34, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 1995;
 - (b) numero 2), introduce i commi da 2-*bis* a 2-*quinqües* al fine di prevedere il conseguimento della qualifica di “qualifica speciale” da parte degli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:
 - il comma 2-*bis* prevede che tale qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
 - il comma 2-*ter* stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 2-*ter* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell’ultimo triennio, non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente; non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Il requisito indicato alla



lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna, è motivato dal fatto che il biennio di osservazione, già adottato, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), è il periodo minimo al ricorrere del quale gli interessati possono ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime. Nei confronti di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei citati requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-*bis* nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 2-*ter*;

- il comma 2-*quater* precisa che l'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
- il comma 2-*quinquies*, infine, stabilisce che l'appuntato scelto "qualifica speciale", in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.

(3) lettera c), modifica l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere. In particolare al:

(a) numero 1):

- numero 1.1), elimina, tra i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere, la possibilità di elevare il limite massimo di età, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato e comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. Ciò allo scopo di disporre di candidati in possesso di una più giovane età anagrafica, che possano maturare, nel corso della carriera nel Corpo, livelli più elevati di professionalità derivanti dallo svolgimento prolungato delle attività altamente specialistiche demandate alla Guardia di finanza e fermo restando che l'alimentazione del ruolo avviene principalmente mediante arruolamento di volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni;
- numero 1.2), sopprime la lettera c) del citato comma 1 (disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445);
- numero 1.3), effettua, alla lettera e), un intervento di adeguamento del richiamato decreto legislativo n. 199 del 1995 alle disposizioni introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2 (*"Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*), che prevede parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- numero 1.4) innalza, alla lettera f), il livello del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso in rassegna, che deve consentire l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ritenuto maggiormente aderente alla professionalità richiesta dalla specificità dei compiti demandati al Corpo;



- numeri 1.5), 1.6), 1.7) e 1.8) modificano le lettere g), i), l) e aggiungono la lettera m-bis), per l'adeguamento di taluni dei requisiti previsti per il concorso per finanziere mutuandoli dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, relativo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza. In particolare, si precisa che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
- (b) numero 2), si prevede che per l'arruolamento nei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1, lettere e) (requisiti legati alla massa metabolicamente attiva) e f) (diploma di 2° superiore), precisando che il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- (c) numero 3), consente, mediante la modifica dei commi 2 e 3, la partecipazione al concorso per finanziere dei fratelli e delle sorelle del personale delle forze di polizia e del Corpo, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, anche nel caso in cui non siano unici superstiti;
- (d) numero 4), modifica il comma 3, al fine di estendere il particolare beneficio riconosciuto ai congiunti degli appartenenti al Corpo deceduti o resi permanentemente invalidi per ferite o lesioni riportate durante attività di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, evitando disparità legate alla tipologia di attività espletata, al mezzo o all'attrezzatura impiegata al momento del sinistro. Ciò in linea con analoga previsione concernente il personale delle Forze armate (articolo 705 del decreto legislativo n. 66 del 2010);
- (4) lettera d), sostituisce l'articolo 7, che reca disposizioni in materia di bando di reclutamento, al fine di:
 - (a) adeguare le disposizioni per il reclutamento degli allievi finanziari a quelle previste per il reclutamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e degli allievi marescialli, di cui agli articoli 37 e 43, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995;
 - (b) precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
 - (c) prevedere, al fine di potenziare il Servizio di soccorso alpino della Guardia di finanza, che ai posti messi a concorso per tale servizio non si applicano le riserve di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente personale proveniente dai civili;
- (5) lettera e), modifica l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di posizione di stato degli allievi finanziari. In particolare al:
 - (a) numero 1), reca una modifica di natura formale ai commi 1 e 2;
 - (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di uniformare la promozione al grado di finanziere a quanto già previsto per il conferimento della nomina a vicebrigadiere e a maresciallo, rispettivamente, dagli articoli 29 e 44 del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (6) lettera f), introduce l'articolo 8-bis (*“Proscioglimento degli allievi finanziari”*) nel decreto legislativo n. 199 del 1995, all'uopo riassetando le previsioni di cui agli articoli 100, 101,



102 e 103 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante “*Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di Finanza*”, di cui contestualmente è disposta l’abrogazione;

- (7) lettera g), modifica l’articolo 9, che reca disposizioni in materia di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, ivi riassetando le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 3 agosto 1961, n. 833, recante “*Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza*”, la quale viene contestualmente abrogata;
- (8) lettera h), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:

(a) l’articolo 9-bis (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”) con contestuale abrogazione dell’articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”. Non si è proceduto al riassetto del contenuto dei commi 4 e 5 del predetto articolo 2 della legge n. 53 del 1989, in quanto:

- il comma 4 - abrogativo dell’articolo 6 della legge n. 833 del 1961, che inquadrava gli “*appuntati e finanziari*” nella categoria dei “*militari di truppa*” del Corpo - è superato dall’attuale quadro normativo di riferimento che ne ha istituito il relativo “*ruolo*” (cfr. articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 1995), nonché dall’articolo 627, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che equipara gli allievi finanziari ai “*militari di truppa*”;
- le precisazioni di cui al comma 5 non risultano più necessarie, essendo riferite all’esigenza di dover armonizzare le terminologie previste dalle previgenti norme in materia di stato giuridico con quelle attuali relative agli appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;

(b) l’articolo 9-ter (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 833 del 1961: l’introducenda disposizione è in linea con analoga previsione relativa al personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri (cfr. articolo 875 del decreto legislativo n. 66 del 2010). È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti la posizione di stato dei militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinate dalla norma di cui si prevede l’abrogazione;

(c) l’articolo 9-quater (“*Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 10 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto della disposizione di cui si prevede l’abrogazione, recante il requisito dell’idoneità psico-fisica che deve essere posseduto dai militari, in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;

(d) l’articolo 9-quinquies (“*Aspettativa*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti il collocamento in “*aspettativa*” del personale appartenente al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinato dalla norma di cui si prevede l’abrogazione.

Inoltre, rispetto alla formulazione originaria dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989, sono state apportate talune modifiche (cfr., in particolare, commi 1, 2, 6, 7 e 9), in ragione della nuova definizione dell’istituto ex articoli 901, 902 e 913 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e tenendo conto della circostanza che il disposto di cui al comma 8 (abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010) dello stesso articolo 8 è stato successivamente reintrodotta dall’articolo 9, lettera p), numero 8), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (“*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”);

(e) l’articolo 9-sexies (“*Cause di cessazione del rapporto di impiego*”), con contestuale abrogazione degli articoli 15 e 34 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il



riassetto delle disposizioni recanti le cause di cessazione del rapporto di impiego del personale del ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinate dalle norme di cui si prevede l’abrogazione. Sono state, inoltre, apportate modifiche in relazione a quanto disposto all’articolo 923 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e senza operare il riassetto della disposizione recata dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 833 del 1961, afferente alla cessazione dal servizio in caso di “*inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari*”, in quanto non più applicabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002;

- (f) l’articolo 9-*septies* (“*Raggiungimento dei limi di età*”), in virtù dei nuovi limiti di età ordinamentali previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articoli 1 e 2 (analoga previsione è recata, per il personale militare, dall’articolo 924 del decreto legislativo n. 66 del 2010). Contestualmente, è prevista abrogazione degli articoli 16 e 39 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 10 della legge n. 53 del 1989;
 - (g) l’articolo 9-*octies* (“*Categorie del congedo*”), con contestuale abrogazione degli articoli 37 e 38 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 11 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l’abrogazione, concernenti le “*categorie del congedo*” del personale appartenente al ruolo “*appuntati e finanziari*” cessato dal servizio, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate agli articoli 880, 886, 887, 888 e 889 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (h) l’articolo 9-*novies* (“*Infermità*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 18 della legge n. 833 del 1961, limitatamente agli aspetti di stato giuridico di cui al comma 1. Le disposizioni di cui all’introducendo articolo 9-*novies* sono stati mutate dal combinato disposto degli articoli 929 e 1877 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (i) l’articolo 9-*decies* (“*Cessazione a domanda*”), con contestuale abrogazione degli articoli 17 e 23 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l’abrogazione, concernenti la cessazione dal servizio, a domanda, del personale del ruolo “*appuntati e finanziari*”, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all’articolo 933 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (l) l’articolo 9-*undecies* (“*Nomina all’impiego civile*”), con contestuale abrogazione, dell’articolo 25 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norme di cui si prevede l’abrogazione, concernenti la “*nomina all’impiego civile*” del personale in servizio permanente del ruolo “*appuntati e finanziari*”, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all’articolo 2137 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (m) l’articolo 9-*duodecies* (“*Cause di cessazione dalla ferma*”), con contestuale proposta di abrogazione dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norme di cui si prevede l’abrogazione, concernenti le “*cause di cessazione dalla ferma volontaria*” dei militari del Corpo, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all’articolo 946 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (n) l’articolo 9-*terdecies* (“*Tipologia dei richiami in servizio*”), al fine di rinviare alle disposizioni in materia di richiami in servizio, disciplinate dal Codice dell’ordinamento militare (cfr., al riguardo, articolo 986), anche per le carriere iniziali del Corpo;
- (9) lettera i), modifica l’articolo 10, che reca disposizioni in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari. In particolare, al:
- (a) numero 1), aggiunge al comma 1 dopo le parole appuntati e finanziari, le parole in servizio permanente;
 - (b) numero 2), interviene al comma 2:
 - numero 2.1) sopprime le parole “anzianità di servizio o” al fine di prevedere che



- le promozioni nel ruolo appuntati e finanziari siano conferite unicamente con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado;
- numero 2.2) sostituisce il riferimento all'articolo 31 della legge n. 212 del 1983 - in tema di istituzione della Commissione Permanente di Avanzamento - che viene contestualmente abrogato, con il richiamo agli articoli 55-bis e 55-ter, introdotti con il provvedimento rassegnato, i quali provvedono a riscrivere i contenuti;
 - (c) numero 3), interviene al comma 3, sostituendo la lettera b) in tema di requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore;
 - (d) numero 4), modifica il comma 6, al fine di prevedere che nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1 dello stesso articolo 10 per l'avanzamento del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari non vengano calcolati, tra l'altro, i periodi di detrazione e riduzione di anzianità;
 - (e) numero 5), reca una modifica di natura formale ai commi 7 e 8;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 11, comma 1, che reca disposizioni in materia di esclusione dalla valutazione. In particolare al:
- (a) numero 1) semplifica il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (es. aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione. Invece, le altre forme di aspettativa (es. per motivi di salute), nella maggior parte dei casi, si risolvono con una riattivazione della procedura nel breve termine con effetti *ex tunc* sulla decorrenza della promozione. Pertanto, per le stesse non appare indispensabile dover attendere la cessazione della causa impeditiva per poter valutare il militare interessato. Inoltre si evidenzia che, in base alla previgente formulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il militare ammesso alla procedura di avanzamento ma collocato in congedo prima della valutazione, era comunque sottoposto a valutazione e, se giudicato idoneo, promosso;
 - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale;
- (11) lettera m), modifica l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e della promozione. In particolare al:
- (a) numero 1), introduce una modifica al comma 1 al fine di non sospendere la valutazione di coloro che si trovano nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 11, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;
 - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale al comma 5;
- (12) lettera n), abroga l'articolo 14 che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per benemerite di servizio. La modifica è necessaria in quanto l'istituto della promozione straordinaria è stato interamente riprodotto nell'articolo 61 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, applicabile a tutto il personale *sub-direttivo* del Corpo. In tal modo si realizza una disciplina unitaria e omogenea;
- (13) lettera o), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995 l'articolo 14-bis ("*Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente alla categoria degli appuntati e finanziari*"), al fine di disciplinare l'iscrizione a ruolo degli appuntati e finanziari. Inoltre, l'inserimento del comma 3 consente di abrogare il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 833 del 1961, unico comma ancora vigente di detto articolo;
- (14) lettera p), modifica l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo sovrintendenti. La modifica è introdotta al fine di rideterminare in diminuzione,



salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che sono ora fissate in 12.655 unità;

(15) lettera q), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, al:

(a) numero 1), modifica il comma 2 al fine di consentire ai sovrintendenti di svolgere, oltre ad attività di istruzione, anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori del Corpo dall'articolo 34, comma 2, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995;

(b) numero 2), introduce, al comma 3, la possibilità per i brigadieri capo di sostituire il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento, valorizzando ulteriormente le funzioni svolte dal militare che riveste il grado apicale del ruolo sovrintendenti;

(c) numero 3), prevede, mediante l'introduzione, dopo il comma 3 del predetto articolo 18, dei commi da 3-*bis* a 3-*quater*, il conseguimento della qualifica di "qualifica speciale" da parte dei brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:

- il comma 3-*bis* prevede che tale qualifica è attribuita, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità e gli interessati sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali;

- il comma 3-*ter*:

· stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 3-*ter* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime;

· disciplina la posizione di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*ter*, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-*bis* nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 3-*ter*;

- il comma 3-*quater* precisa che il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;



- (16) lettera r), modifica l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. In particolare al:
- (a) numero 1.1.), sopprime il riferimento alla capacità ricettiva degli istituti di formazione quale limite all'accesso al ruolo dei sovrintendenti;
 - (b) numero 1.2), modifica il comma 1, al fine di prevedere la possibilità di diminuire la percentuale dei posti riservati agli appuntati scelti (fissata ora nel massimo, e non più minimo, del 70%) e aumentare, contestualmente, i posti destinati al personale più giovane appartenente ai gradi sottordinati (finanziere, finanziere scelto e appuntato);
 - (c) numero 2), al comma 2 reca una modifica di carattere formale sostituendo la parola "qualificazione" con "formazione";
 - (d) numero 3), reca una modifica di carattere formale al comma 3;
 - (e) numero 4), aggiunge il comma 3-bis al fine di prevedere che per l'accesso al ruolo "sovrintendenti", i posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso riservato agli appuntati scelti, siano devoluti in favore del concorso riservato a tutto il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri". Tale meccanismo opera anche nel caso opposto;
- (17) lettera s), modifica l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti, al fine di rendere più chiara la portata della norma;
- (18) lettera t), sostituisce l'articolo 21, che reca disposizioni in materia di modalità dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, al fine di adeguare le pertinenti disposizioni a quelle per l'arruolamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, degli allievi finanzieri e degli allievi marescialli di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 37 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995. Tale adeguamento è finalizzato a precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
- (19) lettera u), abroga gli articoli dal 22 al 26, in materia di articolazione e valutazione della prova d'esame, formazione delle graduatorie, esclusioni dai concorsi e vincitori dei concorsi;
- (20) lettera v), modifica l'articolo 27, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi di qualificazione, in particolare al:
- (a) numero 1), reca una modifica di carattere formale, sostituendo nella rubrica la parola "qualificazione" con "formazione";
 - (b) numero 2) e 3), modificano, rispettivamente, i commi 1 e 2 al fine di contrarre i tempi di addestramento rispetto agli attuali tre mesi e consentono il ricorso anche agli strumenti telematici per l'erogazione dei moduli formativi. La durata minima del corso, pari a un mese, garantisce al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri di raggiungere una formazione sufficiente per svolgere le funzioni del ruolo sovrintendenti. Inoltre, l'introduzione della possibilità di strutturare i corsi ricorrendo anche alla tecnologia telematica permette di erogare la formazione, in tutto o in parte, in modalità *e-learning*, con evidenti risparmi di spesa e con una corrispondente riduzione dei tempi di assenza dei discenti dai reparti di appartenenza;
 - (c) numero 4), abroga il comma 3, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei corsi di qualificazione, tenuto conto che le relative disposizioni sono state riassetate nell'articolo 21, comma 2, lettera c);
- (21) lettera z), modifica l'articolo 32 che reca disposizioni in materia di ruolo ispettori, prevedendone uno sviluppo a carattere direttivo e l'articolazione su 5 gradi (maresciallo,



- maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente). Tale modifica è conseguente alla trasformazione dell'attuale qualifica di luogotenente in grado;
- (22) lettera aa), modifica l'articolo 33, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo ispettori, che ora è fissata 23.602. La modifica aggiorna, rispetto al dato indicato nel testo originario del citato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, la dotazione organica del ruolo ispettori, confermando il valore numerico attuale ed espungendo la consistenza relativa al grado di maresciallo aiutante, di cui è prevista la soppressione con il presente provvedimento;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare al:
- (a) numero 1) precisa al comma 3, aggiungendo un secondo periodo, che i marescialli aiutanti, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono – oltre ai compiti di cui al primo periodo – anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori;
- (b) numero 2), sostituisce i commi 4 e 5, prevedendo che il personale del nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente):
- sia impiegato in incarichi di massima responsabilità e impegno operativo;
 - consegua la qualifica di “cariche speciali” dopo aver maturato quattro anni di anzianità nel grado e sia principalmente impiegato in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale;
- (c) numero 3), introduce i commi dal 5-*bis* al 5-*quater*:
- al comma 5-*bis*:
 - prevede che il conseguimento di detta qualifica è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 5-*bis* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a “eccellente” o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi del rimprovero: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime;
 - disciplina la posizione di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 5-*bis*, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma;
 - al comma 5-*ter* precisa che il luogotenente “cariche speciali” ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
 - al comma 5-*quater* prevede che la qualifica di “cariche speciali” sia attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
- (24) lettera cc), sostituisce l'articolo 35, in materia di accesso al ruolo ispettori, prevedendo che gli ispettori della Guardia di finanza sono tratti per il 70% dei posti complessivamente disponibili mediante concorso pubblico e per il 30% attraverso un concorso interno per titoli a favore dei sovrintendenti capo e per titoli ed esami riservato ai sovrintendenti, agli



appuntati e ai finanziari in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. Il relativo bando di concorso definisce, nell'ambito del citato 30%, il limite dei posti da riservare ai sovrintendenti capo. E' inoltre precisato che l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso pubblico e interno è subordinata al superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e che i posti eventualmente rimasti scoperti nell'ambito di uno dei concorsi interni sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso interno. Infine, il riferimento al possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 5, mira a valorizzare l'esperienza professionale degli appartenenti al grado apicale del ruolo sovrintendenti e, al contempo, consentire il passaggio al ruolo superiore degli appartenenti ai gradi inferiori in possesso delle migliori qualità professionali e culturali, tenuto conto che per quest'ultimi è richiesto il possesso della laurea triennale in materie economico-giuridiche.

- (25) lettera dd), modifica l'articolo 36, che reca disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi. Tale modifica è introdotta al fine di:
- (a) rendere più chiaro il tenore letterale della norma e, inoltre, di estendere la previsione in parola anche agli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza;
 - (b) adeguare la disposizione al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;
 - (c) armonizzare la disciplina dei requisiti per l'accesso al ruolo ispettori con le disposizioni per l'arruolamento del personale appartenente alle altre categorie;
 - (d) sopprimere il previgente requisito concernente lo stato civile, poiché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 24 ottobre 2002, n. 445);
 - (e) adeguare anche tale articolo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 2 del 2015;
 - (f) prevedere che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
 - (g) introdurre, a regime, per il personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari il requisito del possesso della laurea triennale in discipline economico-giuridiche ai fini dell'accesso, mediante concorso interno, al ruolo ispettori in modo da uniformare il livello culturale atteso per gli appartenenti a detto ruolo i quali, qualora siano reclutati mediante concorso pubblico, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a due anni finalizzato anche al conseguimento di analogo titolo di studio (laurea triennale);
- (26) lettera ee), sostituisce l'articolo 37, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di ricondurre a una determinazione del Comandante Generale la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso per ispettori, armonizzando nel contempo dette disposizioni con quelle per l'arruolamento degli allievi finanziari e degli allievi vicebrigadieri di cui agli articoli 7 e 21 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (27) lettera ff), abroga gli articoli da 38 a 43 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di: visite mediche e accertamenti attitudinali, prove d'esame, nomina e composizione delle commissioni, valutazione delle prove scritte e orale, valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica e formazione delle graduatorie;
- (28) lettera gg), modifica l'articolo 44, che reca disposizioni in materia di svolgimento del corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori. In particolare al:



- (a) numero 1), sostituisce il comma 1 al fine di prevedere che il corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori, di durata non inferiore a due anni accademici, sia a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche;
- (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di precisare l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di conferimento del grado di maresciallo, in conformità a quanto già previsto da altre disposizioni in tema di progressione di carriera contenute nel presente decreto;
- (c) numero 3), reca modifica formale al comma 6;
- (29) lettera hh), sostituisce l'articolo 46, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di prevedere che, con determinazione del Comandante Generale del corpo della guardia di finanza, siano disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori;
- (30) lettera ii), abroga gli articoli 46-*bis* e 47, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di accertamenti attitudinali e modalità del concorso;
- (31) lettera ll), modifica l'articolo 48, che reca disposizioni in materia di modalità del corso di formazione per ispettori, al fine di specificare l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di nomina a maresciallo, in conformità a quanto già previsto per gli ulteriori istituti in tema di progressione di carriera contenuti nel decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (32) lettera mm), modifica l'articolo 52, che reca disposizioni in materia di forme di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti. Tali modifiche sono conseguenti anche all'abrogazione degli articoli 14 e 58;
- (33) lettera nn), modifica l'articolo 55, che reca disposizioni in materia di inclusione ed esclusione dalle aliquote. In particolare al:
 - (a) numero 1), si introduce, quale requisito per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti, il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante Generale;
 - (b) numero 2), introduce il comma 1-*bis* al fine di prevedere che il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento;
 - (c) numero 3), modifica il comma 2, lettera d), al fine di semplificare il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (ad esempio, aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione;
 - (d) numero 4), sopprime, al comma 3, le parole "o di salute";
- (34) lettera oo), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:
 - (a) l'articolo 55-*bis* ("*Commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ("*Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza*"), che viene contestualmente abrogato, inerente all'istituzione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale *sub*-direttivo del Corpo della guardia di finanza;
 - (b) l'articolo 55-*ter* ("*Composizione della commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 32 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - inerente alla composizione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale *sub*-direttivo del Corpo della guardia di finanza. Tale modifica, inoltre, tiene conto della formazione della qualifica di luogotenente nel grado apicale del ruolo ispettori;



- (c) l'articolo 55-*quater* (“*Competenze della commissione permanente di avanzamento*”), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 33 della legge 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di competenze della commissione permanente di avanzamento;
 - (d) l'articolo 55-*quinqüies* (“*Giudizio sull'avanzamento ad anzianità*”), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 34 della legge 212 del 1983, già riassetato nell'articolo 1056 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ed esteso alla Guardia di finanza dall'articolo 2136, comma 1, lettera q), che viene contestualmente abrogato. L'articolo ora introdotto disciplina il giudizio della commissione permanente sull'avanzamento ad anzianità;
 - (e) l'articolo 55-*sexies* (“*Giudizio sull'avanzamento a scelta*”), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di giudizio della commissione permanente sull'avanzamento a scelta. In tale ambito, la pubblicazione nel foglio d'ordine, prevista dalla legge n. 212 del 1983, è stata sostituita dalla pubblicazione sul portale *internet* istituzionale del Corpo;
- (35) lettera pp), modifica l'articolo 56, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione. La modifica è introdotta al fine di non sospendere la valutazione né cancellare dai quadri di avanzamento coloro i quali, durante i lavori della commissione permanente di avanzamento, si trovino nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 55, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;
- (36) lettera qq), modifica l'articolo 57, che reca disposizioni in materia di avanzamento ad anzianità. In particolare al:
- (a) numero 1), modifica il comma 1 al fine di coordinare il testo con l'introduzione dell'articolo 55-*quinqüies*;
 - (b) numero 2), contempla una modifica formale al comma 3;
- (37) lettera rr), modifica l'articolo 58, che reca disposizioni in materia di avanzamento a scelta. In particolare al:
- (a) numero 1), sopprime, nella rubrica, le parole “a scelta per esami”, con riferimento all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, procedura abolita con il presente provvedimento anche per le altre Forze di polizia;
 - (b) numero 2), reca un intervento di coordinamento a seguito dell'introduzione dell'articolo 55-*sexies* che ha sostituito, recependone i contenuti, l'articolo 35 della legge n. 212 del 1983;
 - (c) numero 3), reca una modifica di carattere formale, sostituendo le parole “del sottufficiale” con “dell'ispettore”;
 - (d) numero 4), sostituisce il richiamo alla tabella D/1 (progressione di carriera del ruolo sovrintendenti) con quello relativo alla tabella D/2 (progressione di carriera del ruolo ispettori), atteso che le modalità di avanzamento “a scelta per terzi”, precedentemente adottate per il solo avanzamento dal grado di brigadiere a quello di brigadiere capo del ruolo sovrintendenti (modificato in quello “ad anzianità”), sono ora previste per la procedura di avanzamento al grado di maresciallo aiutante del ruolo ispettori;
 - (e) numero 5), reca una modifica di natura formale al comma 2-*bis*;
 - (f) numero 6), sostituisce il comma 3, al fine di prevedere che il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante Generale, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori (in tal modo, il numero di promozioni conferibili non subirà sostanziali variazioni e comunque non sarà inferiore rispetto al numero delle qualifiche di luogotenente attribuibili secondo la normativa vigente);



- (38) lettera ss), abroga gli articoli 58-*bis*, 58-*quater* e 60 del decreto legislativo n. 199 del 1995, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti e avanzamento straordinario per meriti eccezionali, conseguenti all'eliminazione della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante di cui all'articolo 58-*bis*. Inoltre, le disposizioni relative agli articoli 58-*quater* e 60 in tema di procedure di avanzamento al grado di luogotenente sono state riprodotte, con modifiche, nei nuovi articoli 58 e 61;
- (39) lettera tt), sostituisce l'articolo 61, che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per meriti eccezionali, al fine di pervenire ad una disciplina unitaria ed omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. La modifica è volta a individuare l'Autorità proponente, a fattor comune, nel primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato e non più in un'Autorità diversa in relazione alla tipologia della promozione straordinaria e del ruolo di appartenenza del proposto. Il nuovo articolo 61, inoltre, riconduce la decisione in merito alle suddette promozioni alla competenza esclusiva del Comandante generale, quale Autorità ordinariamente preposta dalla normativa di settore, assicurando uniformità dei provvedimenti in tema di progressione di carriera. Ciò è, peraltro, in linea con le previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in tema di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- (40) lettera uu), introduce l'articolo 68-*bis* ("*Transito di contingente*"), con contestuale abrogazione degli articoli 93 e 94 del regio decreto n. 126 del 1926 e dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 833 del 1961;
- (41) lettera vv), introduce l'articolo 80-*bis*, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi nn. 199 del 1995 e 69 del 2001 con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa;
- (42) lettera vv), prevede un intervento di carattere formale, volto a espungere dal testo del decreto legislativo n. 199 del 1995 le locuzioni "o dell'autorità dal medesimo delegata", "o dall'autorità dal medesimo delegata" e "o l'autorità dal medesimo delegata".
- Il comma 2, dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al decreto in commento;
- b. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*". In particolare, l'articolo 33, comma 1:
- (1) lettera a), prevede modifiche all'articolo 1, comma 4, al fine di prevedere:
- la durata biennale dell'incarico del Comandante in Seconda del Corpo della guardia di finanza;
 - la facoltà (mediante l'introduzione delle lettera b-*ter*) per il Ministro dell'economia e delle finanze di escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d'armata più anziano e proporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità;
- (2) lettera b), modifica l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ruoli degli ufficiali, prevedendo, in particolare:
- al numero 1.1), la specificazione che la carriera del ruolo ufficiali del Corpo è a sviluppo dirigenziale;
 - al numero 1.2), l'istituzione, nell'ambito del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei comparti ordinario, aereonavale e speciale;



- (c) al numero 1.3), un intervento volto a sopprimere i ruoli “aeronavale” e “speciale” della guardia di finanza;
- (d) al numero 2), un intervento di mero coordinamento;
- (3) lettera c), abroga l’articolo 3, in conseguenza dell’intervento di soppressione dei ruoli aeronavale e speciale;
- (4) lettera d), sostituisce l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzionamento dei ruoli. Si tratta di un intervento di mero adeguamento della norma;
- (5) lettera e), modifica l’articolo 5, mediante l’introduzione:
- (a) al comma 1:
- della previsione per cui sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
 - delle disposizioni di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*), che rispondono all’esigenza di prevedere in un provvedimento di rango primario i requisiti contemplati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2001, come da ultimo integrato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2010, per il reclutamento del personale ufficiali, provvedendo altresì a meglio circoscrivere le tipologie di preclusioni all’accesso alla categoria ufficiali per il personale militare in servizio permanente. Ciò in linea con le analoghe norme concernenti gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della guardia di finanza [articoli 36, comma 1, lettera a), n. 4) e comma 5, lettera a), n. 5) e 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Le disposizioni di cui alle lettere *g-quater*), *g-quinquies*) e *g-sexies*) rispondono all’esigenza di uniformare i requisiti per il reclutamento del personale ufficiali a quelli delle categorie *sub-direttive*;
- (b) del comma *2-bis*, il quale precisa che i requisiti richiesti per il reclutamento devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso;
- (c) ai commi 3 e *3-bis*, di disposizioni finalizzate a:
- precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l’applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell’azione amministrativa;
 - assicurare una copertura normativa alla eventuale previsione di prove diverse per i concorrenti per i posti riservati ai “piloti militari” e ai “comandanti di unità e stazioni navali” di cui all’articolo 6, comma 3;
 - superare potenziali difficoltà legate alla partecipazione di docenti in servizio alle commissioni per i concorsi banditi dal Corpo;
- (6) lettera f), riformula il contenuto dell’articolo 6, elencando la duplice modalità di accesso al ruolo ufficiali (concorso pubblico e interno) e riservando al Comandante Generale la definizione del numero dei posti a concorso per entrambe le procedure. La necessità di prevedere una riserva normativa di posti (individuata come limite massimo) a favore del comparto aeronavale deriva dalla previsione del ruolo normale “unico” per:
- salvaguardare la possibilità di arruolare, tramite concorso pubblico, ufficiali da impiegare nello specifico comparto;



- mantenere la possibilità per il personale *sub*-direttivo del Corpo di accedere, tramite concorso interno, al ruolo normale “unico” (analogamente a quanto già previsto dall’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 69 del 2001).

Per completezza, si segnala che i commi 2 e seguenti della vigente formulazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono stati riassetati nell’articolo 6-*bis* del presente provvedimento;

- (7) lettera g), introduce gli articoli 6-*bis* (“*Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali*”) e 6-*ter* (“*Accesso al ruolo normale – comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno*”).

In particolare, l’articolo 6-*bis* prevede la disciplina per l’accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale, comparti “ordinario” e “aeronavale”, degli ufficiali.

Il comma 2 prevede, in favore degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza l’innalzamento del limite massimo di età per partecipare al concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale, comparti “ordinario” e “aeronavale”, del Corpo.

La disposizione del comma 3 è volta a dare attuazione alla risoluzione n. 8/00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati in data 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l’altro, “*ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari*”. Attraverso tale modifica viene introdotta per il Corpo la possibilità di prevedere una riserva di posti in favore degli *ex* allievi delle Scuole militari - che opera nel limite delle riserve massime di posti già normativamente previsto, pari al 30% dei posti messi a concorso - in analogia a quella contemplata per le Forze armate e l’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 649 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

I commi 4 e 5 disciplinano il ciclo formativo - a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche - dell’ufficiale del ruolo normale, comparti “ordinario” e “aeronavale,” e la formazione della graduatoria all’atto della nomina a sottotenente e al termine del corso.

I commi 6 e 8 recano disposizioni in ordine ai casi in cui i frequentatori dell’Accademia sono rinviati ovvero espulsi dal corso. Nel caso di rinvio dal corso, il successivo comma 11 stabilisce la risoluzione della ferma contratta e il collocamento dell’allievo in congedo assoluto.

La disposizione del comma 7, che riassetta sostanzialmente il contenuto del previgente articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è finalizzata a consentire la ripetizione, nell’ambito dell’intero ciclo formativo, di un solo anno del corso di Accademia o di Applicazione.

Le disposizioni dei commi 9 e 10 sono tese a consentire la conclusione dell’*iter* formativo del frequentatore che, seppur arruolato per l’impiego quale “pilota militare” o “comandante di stazione e unità navale”, segue un percorso di studi connotato da un percorso formativo sostanzialmente comune rispetto agli altri frequentatori, su cui sono innestati moduli formativi specifici. Per tale ragione, il frequentatore potrà essere proficuamente utilizzato anche in caso di mancato conseguimento della prevista specializzazione, per sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo o alla navigazione. Infatti oltre alla possibilità di avviare l’interessato ad altra specializzazione prevista nel comparto, il consolidamento del rapporto di impiego è funzionale a non disperdere la risorsa in tutto o in parte già formata e potenzialmente utilizzabile anche in altro settore.

Il comma 11 stabilisce che il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l’ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza che riassume la precedente posizione di



stato.

I commi 12 e 13 prevedono, rispettivamente:

- il rinvio ad apposito regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 5, delle cause e delle procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8;
- che gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possano partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia, siano restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva ovvero, se già in servizio nella Guardia di finanza, riassumano la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

L'articolo 6-ter prevede la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli *sub*-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, che abbiano almeno trent'anni di età e non abbiano superato il quarantacinquesimo alla data indicata nel bando di concorso e abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;

- (8) lettera h), abroga gli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni in materia di ufficiali del ruolo aeronavale e in materia di ufficiali del ruolo speciale;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare:
- (a) al comma 1, lettera a), è introdotta la previsione secondo la quale con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001 possa essere richiesto, oltre a specifici titoli di laurea, anche il possesso di eventuali titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da realizzare il reclutamento di figure "specializzate" funzionali alle esigenze dell'Amministrazione. Quale conseguenza di tale possibilità è innalzato da 32 a 35 anni il limite anagrafico entro cui è consentita la partecipazione alle procedure concorsuali per il predetto ruolo T.L.A.;
 - (b) al comma 1, lettera b), è soppresso il requisito minimo di età di 33 anni e, al contempo, è innalzato da 42 a 45 anni il limite di età massimo, attualmente previsti per la partecipazione del personale della Guardia di finanza appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Ciò in analogia a quanto stabilito dall'articolo 664, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'omologo ruolo dell'Arma dei carabinieri;
 - (c) al comma 2, è stabilito che i requisiti per la partecipazione al concorso, come evidenziati al precedente comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. Viene inoltre previsto che, a parità di merito tra i concorrenti, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. La norma in commento prevede inoltre che i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso;
 - (d) i commi 3 e 4 sono oggetto di interventi di mero coordinamento formale;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di alimentazione dei ruoli. La modifica proposta deriva dalla soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e la contestuale istituzione, nel ruolo normale, dei comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";



- (11) lettera m), modifica l'articolo 11, prevedendo:
- (a) ai numeri 1), 2) e 3), interventi di coordinamento formale, derivanti dalla soppressione dei ruoli speciale e aeronavale. Viene inoltre precisato al punto 1.3) che la sottoscrizione degli obblighi di servizio ivi previsti costituisce presupposto per la nomina ad ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
 - (b) al numero 4), disposizioni in materia di obblighi di servizio sulla base di quanto già stabilito dalla legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante "*Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari*", le cui previsioni sono state riassettate nel decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (c) al numero 5), l'introduzione del comma 6-*bis*, volto a rendere effettivi gli obblighi sopra illustrati, stabilendo che, ai fini del completamento della suddetta ferma, non concorrano i periodi eventualmente trascorsi dagli ufficiali in aspettativa per motivi personali/privati nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi per la formazione specialistica dei medici.

In proposito, occorre evidenziare che gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all'Amministrazione di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell'investimento sostenuto per la loro formazione ovvero specializzazione;

- (12) lettera n), modifica l'articolo 14:
- (a) comma 3, stabilendo che non possono far parte delle Commissioni di avanzamento di cui al comma 1 dello stesso articolo 14 gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; siano stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, siano stati puniti con una sanzione disciplinare di stato;
 - (b) comma 4, con un intervento di mero adeguamento;
- (13) lettera o), modifica l'articolo 17, comma 1, lettera c), con un intervento di mero adeguamento della norma in tema di composizione della commissione ordinaria di avanzamento, per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale. Quale elemento di novità, viene introdotta la limitazione a partecipare alle commissioni per i colonnelli che non siano a loro volta più valutabili per l'avanzamento al grado superiore;
- (14) lettera p), modifica:
- (a) l'articolo 18, comma 5, recante disposizioni in materia di aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione, al fine di prevedere la sospensione della valutazione nei confronti degli ufficiali che, successivamente al loro inserimento nelle aliquote di avanzamento, si trovino nelle condizioni indicate al precedente comma 3;
 - (b) l'articolo 19, aggiungendo, dopo il comma 2, il comma 2-*bis* per effetto del quale, con riferimento agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 20, con l'introduzione, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianità, del comma 2-*bis*, volto a evitare che siano sottoposti alle procedure valutative gli ufficiali in congedo già dichiarati non idonei all'avanzamento. Ciò anche per esigenze di economicità dell'azione amministrativa e in linea con la previgente normativa in materia (articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137);
- (16) lettera r), modifica l'articolo 21, introducendo i commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, che disciplinano le modalità di valutazione al grado superiore degli ufficiali del ruolo normale, comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";
- (17) lettera s), modifica l'articolo 22, comma 4, in tema di formazione dei quadri di avanzamento. L'intervento, inoltre, è volto ad estendere a tutti gli ufficiali valutati "a



scelta” le modalità di iscrizione nel ruolo con il nuovo grado in base alla graduatoria di merito, oggi già previste per i capitani e i tenenti colonnelli valutati per l’avanzamento al grado superiore;

- (18) lettera t), modifica l’articolo 24, comma 2, prevedendo ora in capo al Comandante generale la facoltà di sospendere, per fatti di notevole gravità, la promozione dell’ufficiale, al momento della formazione del relativo quadro di avanzamento, qualora questo non sia stato ancora formalizzato, ovvero all’atto dell’adozione del provvedimento di promozione;
- (19) lettera u), modifica l’articolo 26, prevedendo:
 - (a) al comma 1, l’applicazione della norma esclusivamente nei confronti degli ufficiali del ruolo T.L.A.;
 - (b) al comma 2, un intervento di mero adeguamento della norma, con riferimento alla nuova modalità di iscrizione nel quadro di avanzamento degli ufficiali a scelta (tutti in ordine di merito);
- (20) lettera v), modifica l’articolo 27, con un intervento di mero adeguamento della norma in materia di requisiti per la valutazione;
- (21) lettera z), modifica l’articolo 28, che reca disposizioni in materia di formazione delle aliquote e valutazione. L’intervento è volto a:
 - (a) anticipare dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l’indicazione, con determinazione del Comandante generale, degli ufficiali da valutare per l’avanzamento al grado superiore;
 - (b) eliminare, per il solo ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il numero massimo di 6 valutazioni al grado di generale di brigata; ciò alla luce del peculiare meccanismo di funzionamento del ruolo e della sua limitata consistenza organica soprattutto nei gradi dirigenziali, che, senza tale modifica, potrebbe comportare l’inserimento in aliquota di un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promozione al grado apicale del ruolo;
- (22) lettera aa), introduce l’articolo 29-*bis*, in tema di ufficiali in soprannumero agli organici, La disposizione in esame è finalizzata a prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative, la possibilità per il Corpo di disporre di 15 unità in soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso distaccati presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato;
- (23) lettera bb), modifica l’articolo 30, che reca disposizioni in materia di promozioni annuali. La modifica - oltre a un intervento di mero adeguamento dei riferimenti alle tabelle allegate e di aggiornamento dei riferimenti normativi che disciplinano l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri richiamata al comma 3 del citato articolo 30 - consentirebbe la compensazione delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, eventualmente rilevate negli altri. La compensazione “orizzontale” delle eventuali eccedenze dirigenziali consente di superare le rigidità riscontrate con la vigente disciplina, che non permette la compensazione delle eccedenze nei gradi dirigenziali di un ruolo diverso da quello normale. Inoltre, viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di applicazione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, conseguente alla modifica apportata all’articolo 24 del decreto legislativo n. 69 del 2001 in materia di modalità di formazione dei quadri di avanzamento, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano maggiormente incisi da detta forma collocamento in aspettativa, qualora tra i meno anziani anagraficamente;
- (24) lettera cc), modifica l’articolo 31, da un lato, con un intervento di mero adeguamento della numerazione delle tabelle allegate, concernenti disposizioni in materia di modalità per colmare ulteriori vacanze, dall’altro, specificando che eventuali promozioni aggiuntive di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 sono conferite ai soli ufficiali del



ruolo normale - comparto ordinario e del ruolo T.L.A.. Ciò al fine di evitare un numero di effettivi di altri comparti in eccesso rispetto alle esigenze organiche, corrispondenti ai cicli di promozione fissati dalla piramide organica dei comparti stessi;

- (25) lettera dd), modifica l'articolo 32, prevedendo al comma 2:
- (a) lettera c, in capo al Comandante generale la facoltà di riconoscere con propria determinazione i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni prescritte dall'articolo 27;
 - (b) l'introduzione della lettera c-bis, finalizzata ad applicare espressamente all'ufficiale che debba essere valutato "ora per allora" la disposizione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 32;
- (26) lettera ee), modifica l'articolo 34, prevedendo, al comma 2, disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento. La modifica:
- (a) è volta ad aggiornare i riferimenti normativi che disciplinano l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, richiamata al comma 2 del citato articolo 34, e a differire dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio di avanzamento il termine entro cui riassorbire la promozione, non ricompresa tra quelle ordinariamente attribuite nell'anno di riferimento, conferita a seguito di tale rinnovazione del giudizio;
 - (b) permette di adeguare la disposizione in commento al contenuto dell'articolo 49 dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, che stabilisce il momento di applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri (31 dicembre);
- (27) lettera ff), l'introduzione dell'articolo 34-bis, in tema di disposizioni in materia di avanzamento per il personale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nel medesimo Corpo;
- (28) lettera gg), modifica l'articolo 35, in materia di avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza. L'intervento relativo al comma 2 è finalizzato a disciplinare l'avanzamento dei soli sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero di coloro che all'atto della valutazione prestano già servizio attivo nel Corpo, in linea con quanto previsto dall'introducendo comma 2-bis. Quest'ultimo è volto a snellire e a semplificare sensibilmente le attuali procedure di avanzamento per anzianità al grado di tenente dei sottotenenti allievi frequentatori del corso di applicazione, prevedendo che le promozioni siano disposte senza la preliminare procedura di valutazione purché gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. E' infine soppresso il comma 5, al fine di eliminare una disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera dei sottotenenti allievi dell'Accademia in presenza di posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe a quelle degli allievi regolate dall'articolo 26 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94;
- (29) lettera hh), modifica l'articolo 39, che reca disposizioni in materia di riammissione in servizio. La modifica, oltre a contenere un mero adeguamento della norma connessa alla rimodulazione dei ruoli, prevede l'innalzamento da 35 a 40 anni dell'età massima entro cui l'ufficiale posto in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio;
- (30) lettera ii), abroga gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46, recanti rispettivamente disposizioni in materia di istituzione del ruolo aeronavale, disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale, transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale, transito dal ruolo normale al ruolo speciale, transiti dai ruoli delle forze armate e transito dai restanti ruoli del Corpo della guardia di finanza;
- (31) la lettera ll), sostituisce l'articolo 55, che reca disposizioni in tema di attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. La modifica è volta a prevedere che il predetto personale, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, abbia le medesime attribuzioni, facoltà e competenze



riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni;

- (32) lettera mm), modifica l'articolo 56, in tema di precedenza al comando e attribuzioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, un intervento di mero adeguamento della norma per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e, al comma 3, che riassetta il comma 2-bis della previgente versione del decreto legislativo n. 69 del 2001, una specificazione delle attribuzioni e delle relative responsabilità decisionali dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della guardia di finanza;
- (33) lettera nn), modifica l'articolo 59, in modo da semplificare la procedura per adeguare i singoli ruoli, le specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, i rispettivi periodi di comando, le dotazioni organiche, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal predetto decreto legislativo n. 69 del 2001, mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermo restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo;
- (34) lettera oo), abroga l'articolo 60, che reca disposizioni in materia di adeguamento delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ora previste nell'articolo 59 del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (35) lettera pp), modifica l'articolo 62, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei ruoli;
- (36) lettera qq), modifica l'articolo 63, in materia di avanzamento per meriti eccezionali, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei gradi del ruolo ispettori e alla rimodulazione dei ruoli ufficiali;
- (37) lettera rr), modifica l'articolo 64, in materia di competenze e attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e degli ufficiali medici:
 - a) specificando, da un lato, che l'assistenza sanitaria e di tutela della salute è svolta a favore del personale in servizio e in congedo, e rispettivi familiari, all'uopo utilizzando le risorse Fondo di assistenza per i finanziari, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto;
 - b) prevedendo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 in tema di funzionamento ed organizzazione del citato servizio, con rinvio a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per le conseguenti disposizioni tecniche attuative del relativo ordinamento;
- (38) lettera ss), modifica l'articolo 67, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale prevede che fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza;
- (39) lettera tt), prevede un intervento generale di mero adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 69 del 2001.

Il comma 2 dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto;

c. altre modifiche legislative. In particolare, l'articolo 35:

- (1) comma 1, sopprime il terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (*"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"*), per esigenze di coordinamento normativo;
- (2) comma 2, interviene sulla legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (*"Istituzione di una Scuola di polizia tributaria"*), sostituendo le parole "Scuola di polizia tributaria", ovunque previste nel testo, con "Scuola di polizia economico-finanziaria". L'intervento è volto a rendere la denominazione del predetto istituto di formazione maggiormente aderente rispetto ai compiti attualmente assegnati alla Guardia di finanza. In particolare, il decreto legislativo



19 marzo 2001, n. 68 (recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”) ha razionalizzato e sistematizzato la natura e l’estensione delle missioni istituzionali affidate al Corpo, che è stato definito “forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria” (cfr. articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2001);

(3) al comma 3:

(a) sopprime l’articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (“*Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza*”), in tema di composizione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento, in quanto disciplinate nel decreto legislativo n. 69 del 2001. Si tratta, dunque di un intervento di mero coordinamento normativo;

(b) modifica l’articolo 5 della legge n. 887 del 1966, prevedendo, oltre al cambio di denominazione del “corso superiore di polizia tributaria” in “corso superiore di polizia economico-finanziaria”, che:

- la partecipazione al concorso per il corso superiore di polizia tributaria sia riservata ai tenenti colonnelli che abbiano maturato una permanenza nel grado alla data di indizione del medesimo non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni, in modo che - nell’ipotesi a loro più favorevole (superamento della selezione alla prima occasione utile) - possano essere valutati (1^a valutazione) al grado superiore durante la frequenza del secondo anno di corso ed essere impiegati negli incarichi previsti per i colonnelli;
- l’apposita commissione deputata alla valutazione dei titoli e degli esami sia presieduta da un generale di corpo d’armata della Guardia di finanza, designato con determinazione del Comandante Generale, anziché dal Comandante in seconda del Corpo;

(4) comma 4, alla lettera a), sostituisce l’articolo 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, in tema di avanzamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che è ora previsto fino al grado di colonnello, e alla lettera b) modifica l’articolo 33 dello stesso decreto, prevedendo l’avanzamento ad anzianità del maestro vice direttore fino al grado di maggiore;

(5) comma 5, modifica gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo - con interventi di adeguamento e coordinamento di dette disposizioni - che la riserva di posti stabilita per i medici della Polizia di Stato (pari al 5%) ai fini della frequenza delle apposite scuole di specializzazione, possa valere, ove non sia pienamente utilizzata, anche per i medici della Guardia di finanza;

(6) comma 6, interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*”), mediante l’inserimento dell’articolo 8-bis, in modo da prevedere in un’unica disposizione le qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, attualmente contemplate in molteplici atti normativi, anche risalenti nel tempo (al riguardo, è possibile menzionare, tra gli altri, il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, recante “*Testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza*”, che attribuisce le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, tra le altre, alle guardie di finanza forestali). Ciò, peraltro, in linea con analoghi interventi operati, da ultimo, per l’Arma dei carabinieri dagli articoli 178 e 179 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (“*Codice dell’ordinamento militare*”). Per quanto sopra, l’articolo in rassegna prevede, al comma 1, che agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza siano attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, con esclusione degli ufficiali generali [la disposizione riprende il contenuto dell’articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale], di ufficiale di polizia tributaria (già prevista nell’articolo 31, comma 1, della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e agente di pubblica sicurezza (prevista dall’articolo 100 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, oltre che dal richiamato regio decreto n. 690 del 1907). I commi 2 e 3 prevedono analoghe qualifiche per gli



appartenenti al ruolo ispettori e sovrintendenti del Corpo. Il comma 4 dispone che agli appuntati e finanziari sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza (tale ultima qualifica è attribuita al personale dei ruoli *sub*-direttivi del Corpo anche dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 199 del 1995). Il comma 5 prevede che gli ufficiali e gli ispettori del Corpo, comandanti dei reparti e delle unità navali, siano, nei limiti delle funzioni esercitate, ufficiali di pubblica sicurezza. La modifica consegue all'istituzione del comparto di specialità della sicurezza del mare, assegnato alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in relazione ai connessi compiti di polizia. La necessità di prevedere l'attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza sia ai comandanti dei reparti navali che ai comandanti delle unità navali discende dalla necessità di assicurare al comandante dello stesso reparto navale (di norma, appartenente alla categoria ufficiali) l'assunzione della direzione del servizio nella pienezza delle qualifiche qualora debba imbarcarsi, per coordinare un'attività di ordine pubblico a mare, su un'unità navale retta da ispettore. Il comma 6, infine, prevede che restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative di rango primario o secondario in relazione agli specifici compiti assegnati ai reparti della Guardia di finanza (tra i quali, a titolo di esempio, si menziona l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di accertamento delle violazioni valutarie).

- (7) comma 7, interviene sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*"Codice dell'ordinamento militare"*), modificando:
- (a) l'articolo 2136, al fine di prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione al Corpo dell'articolo 806 (*"Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile"*) e l'espressa applicabilità alla Guardia di finanza degli articoli 794 (*"Cancellazione dei ruoli"*), 858 (*"Detrazioni di anzianità"*), 894 (*"Incompatibilità professionali"*), 1780 (*"Principio di irreversibilità stipendiale"*) e solo della sezione I del capo VII del titolo VII del libro IV dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (b) l'articolo 2140, per finalità di coordinamento normativo con le modifiche, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale del Corpo;
 - (c) l'articolo 2141, con intervento di carattere formale a seguito della rimodulazione dei ruoli del Corpo;
 - (d) l'articolo 2142, al fine di aggiungere che, nelle ipotesi di transito agli impieghi civili, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (e) l'articolo 2143-*bis*, al fine di sopprimere il relativo comma 2, che prevede una riserva di posti non superiore al 40% per l'accesso al ruolo speciale della Guardia di finanza a favore degli ufficiali in ferma prefissata. Ciò quale conseguenza della soppressione del predetto ruolo speciale degli ufficiali del Corpo;
 - (f) l'articolo 2161, in materia di incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, gli interventi costituiscono, da un lato, norme di coordinamento scaturenti dall'unificazione dei ruoli speciale e aeronavale con quello normale del Corpo e, dall'altro lato, il riassetto per il personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in tema di incentivi per gli ufficiali piloti, già contemplate nella legge 28 febbraio 2000, n. 42 (*"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari"*);
- (8) al comma 13, prevede, in conseguenza degli interventi sopra illustrati, che, in deroga all'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole "nucleo di polizia tributaria" o "nuclei di polizia tributaria", siano sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, da "nucleo di polizia economico-finanziaria" e "nuclei di polizia economico-finanziaria";

d. disposizioni transitorie. In particolare, l'articolo 36 prevede un regime transitorio nel quale:



- (1) ai commi da 1 a 9, sono disciplinati gli avanzamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli appuntati, vice brigadieri e brigadieri in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi. L'intervento è volto, in particolare, a:
 - (a) salvaguardare e regolamentare le posizioni dei militari che, sottoposti a valutazione con il previgente sistema di avanzamento a scelta, non hanno conseguito titolo per il conferimento della promozione;
 - (b) garantire l'armonico sviluppo del ruolo, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali del Corpo;
- (2) al comma 10 si dispone che, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
 - (a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "sovrintendenti". Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla successiva lettera (b);
 - (b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità. Lo stesso comma 7 stabilisce inoltre che, con il medesimo decreto, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995, concernente il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente, in modo da assicurare l'invarianza di spesa, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica;
- (3) al comma 11, si dispone l'inquadramento dei marescialli aiutanti con qualifica di luogotenente in servizio al 1° gennaio 2017 nel nuovo grado di luogotenente, conservando l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica;
- (4) al comma 12, si disciplina la posizione dei marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che alla stessa data hanno maturato un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista nella nuova tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995 per l'avanzamento al grado di luogotenente i quali, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. Al riguardo, il successivo comma 14 precisa che il possesso del requisito della laurea triennale previsto a regime dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995 è richiesto esclusivamente a partire dai marescialli capo che saranno inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre 2028 per la promozione al grado di maresciallo aiutante e per quella successiva;
- (5) al comma 13, si stabilisce:
 - (a) alla lettera a), la decorrenza della promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti giudicati idonei all'avanzamento e la relativa posizione in ruolo;



- (b) alla lettera b), che i marescialli aiutanti giudicati non idonei all'avanzamento sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data;
- (6) al comma 14, si disciplina l'avanzamento dei marescialli capo non utilmente iscritti in grado al 31 dicembre 2016, prevedendo una promozione scaglionata al grado superiore e la relativa posizione in ruolo rispetto ai parigrado giudicati idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi al grado superiore;
- (7) al comma 15, si prevede che, per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, il conferimento delle promozioni a maresciallo aiutante avviene, nel limite numerico ivi stabilito, anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami, applicata sino all'entrata in vigore del presente decreto, cui possono partecipare i marescialli capo che hanno maturato i requisiti di anzianità di grado indicati alle lettere a), b) e c).
- (8) ai commi da 16 a 21, è determinata l'attribuzione e la decorrenza del conferimento delle qualifiche "cariche speciali" e "qualifica speciale", rispettivamente, ai luogotenenti, ai brigadieri capo e agli appuntati scelti, anche in deroga alle permanenze previste in ciascun grado dal decreto legislativo n. 199 del 1995, che non si trovino in una delle condizioni preclusive della valutazione stabilite dal medesimo decreto n. 199 del 1995;
- (9) al comma 22, si stabilisce che non è richiesto ai volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data, il titolo di istruzione secondaria superiore per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo;
- (10) al comma 23, si prevede una deroga alle percentuali di alimentazione del concorso per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;
- (11) al comma 24, si prevede un deroga, dal 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, al titolo di studio richiesto a regime (laurea triennale) per l'accesso al concorso interno per ispettori riservato ai sovrintendenti, appuntati e finanziari, facendo comunque salva la facoltà del Comandante generale della guardia di finanza di fissare, con il bando di concorso, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
- (12) al comma 25, si prevede la non applicazione dell'introducendo articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 69 del 2001 agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
- (13) al comma 26, si regolamentano le modalità di svolgimento dei corsi e di formazione delle graduatorie nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dagli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (14) al comma 27, si prevede che il cinquanta per cento dei posti per il concorso interno per la categoria ufficiali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sia riservato fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (15) al comma 28, si introduce la previsione secondo cui gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001. La disposizione, pertanto, trova applicazione esclusivamente per gli ufficiali reclutati mediante concorso interno nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026). Per gli ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la previgente normativa;



- (16) al comma 29, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 69 del 2001, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con 6 anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 che, alla data indicata nel bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente. La disposizione in commento stabilisce, inoltre, che nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservata; il medesimo meccanismo opera in caso contrario;
- (17) al comma 30, è precisato che vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 3 mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso;
- (18) al comma 31, è disposto che con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. E' inoltre precisato che ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (19) al comma 32, si prevede che, al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali;
- (20) ai commi da 33 a 35, si disciplinano - in conseguenza della modifica apportata alle permanenze nei gradi di maggiore e tenente colonnello (da 4 a 5 anni, per il grado di maggiore, e da 5 a 4, per quello di tenente colonnello), al fine di uniformarle a quelle previste dalle altre Forze di polizia e armate - i periodi di permanenze dei maggiori e dei tenenti colonnelli del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in tali gradi, ai fini dell'inclusione in aliquota per l'avanzamento al grado superiore.
- (21) al comma 36, si specifica che nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano inoltre di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (22) al comma 37, si precisa che gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo;
- (23) al comma 38, si fa rinvio a una determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per l'iscrizione nel nuovo ruolo normale degli ufficiali attualmente appartenenti ai ruoli normale, aeronavale e speciale;



- (24) al comma 39, si precisa che i requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data del 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data;
- (25) al comma 40, si prevede la promozione al grado di generale di divisione nel ruolo normale - comparto aeronavale di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è attribuita a partire dall'anno 2025;
- (26) al comma 41, si stabilisce che fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica il disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, pertanto, i predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Ciò in quanto, la suddivisione in 3 aliquote nel periodo considerato potrebbe ricomprendere un numero esiguo di valutandi;
- (27) al comma 42, si precisa che ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- (28) al comma 43, si fissa in 4 unità, per gli anni dal 2024 al 2027, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota nel ruolo normale - comparto ordinario;
- (29) al comma 44, si prevede che fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 in vigore al 31 dicembre 2016, ovvero il loro avanzamento al grado superiore si effettua ad anzianità in modo da non creare disparità di trattamento tra i vari corsi che hanno già subito una procedura a scelta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Viene inoltre precisato che, per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente. Tale precisazione si rende necessaria in modo da comprendere in aliquota sia i capitani che matureranno i 13 anni dalla nomina a ufficiale sia i parigrado che matureranno almeno 7 anni nel grado, unificando in tal modo le previsioni recate dalle disposizioni transitorie (articolo 51) e da quelle a regime (tabella n. 3) del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (30) al comma 45, si specifica che per gli ufficiali del comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale;
- (31) al comma 46, si riducono di 31 giorni - nell'anno di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto e nel triennio successivo - i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- (32) al comma 47, si disciplinano fino al 2022 i requisiti di anzianità nel grado di colonnello per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, in modo da ridurre progressivamente gli anni da trascorrere nel grado per essere inclusi in aliquota. Si precisa che per l'anno 2018 il numero delle promozioni è fissato a una unità, così anticipando una delle due promozioni previste in base alla previgente normativa (una promozione "tabellare" e una promozione "aggiuntiva", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto);



- (33) al comma 48, si prevede che i generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (34) al comma 49, è prevista la possibilità per i maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato, all'epoca, l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (35) al comma 50, è prevista la possibilità per i colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (36) al comma 51, è disciplinata la facoltà per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di determinati brevetti e specializzazioni ivi previsti, oltre che di requisiti minimi di impiego, di presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo, rinviando ad apposita determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza con cui sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza;
- (37) al comma 52, si definiscono i requisiti per la partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria fino al corso che inizia nell'anno 2023;
- (38) al comma 53, si specifica che nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione;
- (39) al comma 54, si specifica che il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo n. 79 del 1991;
- (40) al comma 55, si precisa che i militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo n. 66 del 2010, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate;
- (41) al comma 56, si specifica che per l'anno 2018 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale – comparto ordinario è fissato in otto unità.



CAPO IV - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA



CAPO IV - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il Capo IV del provvedimento in oggetto prevede la revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria, volte a realizzare un organico ed efficace modello che - nel rispetto principi di delega, previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 -, e nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'amministrazione della giustizia riguardante anche le strutture dell'Amministrazione penitenziaria delineata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, modernizzi e semplifichi l'assetto ordinamentale. L'obiettivo è quello di valorizzare il merito e la professionalità assicurando il potenziamento delle funzioni anche in relazione alla contestuale razionalizzazione di tutte le Forze di polizia.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei modi in dettaglio descritti nella relazione tecnica allegata al provvedimento medesimo.

Il provvedimento in esame, per la parte relativa, si compone di otto articoli

L'**ARTICOLO 37**, si articola in sette commi e contempla una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “ *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”.

Il **comma 1** introduce modifiche al capo I, titolo I, del predetto decreto legislativo.

In particolare la **lettera a)** modifica l'articolo 2, comma 1, adeguando le previsioni ivi previste in tema di gerarchia al nuovo assetto ordinamentale stabilito.

La **lettera b)** contempla la modifica dell'articolo 4, in materia di attribuzioni e funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione degli assistenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità assegnate, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Il **comma 2** introduce modifiche al capo III, titolo I, del predetto decreto legislativo.

In particolare alla **lettera a)** si definisce la variazione del requisito culturale stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del dlgs n. 443/1992, prevedendo l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti. Contestualmente, la **lettera b)**, con l'inserimento del comma 1 bis, introduce una deroga a tale disposizione avuto riguardo ai concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo in ragione della peculiare attività degli atleti.

Con la **lettera c)** viene modificata la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

Il **comma 3** introduce modifiche al capo IV, titolo I, del predetto decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, la **lettera a)**, con l'inserimento dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15, reca la previsione della valorizzazione dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Con la **lettera b)** viene modificata la disciplina dell'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti con la previsione di modalità semplificate e meno onerose volte a valorizzare in particolare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti. A tale personale, che nel ruolo di anzianità rientra nel doppio del 70 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, è riservata una selezione effettuata con lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente. La norma reca altresì la previsione che il restante 30% dei

posti disponibili sia coperto attraverso un concorso per titoli riservato al personale più giovane e disciplina nel complesso i requisiti per la partecipazione ad entrambe le procedure, rinviando ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'individuazione, nel dettaglio, dei titoli valutabili, della prova d'esame ove prevista e delle modalità di espletamento del corso di formazione con verifica finale, la cui durata è fissata, nel minimo, dalla norma primaria.

Alle **lettere c) e d)** si prevede, in conformità alla nuova disciplina, rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 17 del dlgs n. 443/1992 nonché anche l'adeguamento delle norme previgenti dell'articolo 18 non più compatibili

La **lettera e)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.

La **lettera f)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando nel contempo la modifica della modalità di scrutinio per tale promozione con la previsione del merito assoluto in sostituzione del merito comparativo, in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Il **comma 4** introduce modifiche al capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** sostituisce l'articolo 22 introducendo, nell'ambito del ruolo degli ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario", con dotazione organica separata.

La **lettera b)**, conseguentemente a tale novità, rivisita la funzioni del personale del ruolo degli ispettori prevedendo, analogamente a quanto previsto per gli apicali del ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La **lettera c)** contempla la modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico, che viene preordinato anche all'acquisizione del conseguimento di una specifica laurea triennale da prevedere con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. In relazione a ciò vengono modificate le disposizioni dell'art. 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nonché, alla **lettera d)**, le disposizioni dell'articolo 27, per conformarle al nuovo assetto ordinamentale.

La **lettera e)** modifica l'art. 28 del decreto legislativo n. 443/1992 stabilendo una anzianità di servizio inferiore quale requisito di partecipazione al concorso interno (da sette a cinque anni); viene altresì determinata una calendarizzazione annuale delle procedure e si disciplina l'ipotesi della mancata copertura dei posti in un anno con la previsione dell'aumento di quelli riservati per la rispettiva aliquota dell'anno successivo, ciò al fine di mantenere invariata la ripartizione delle aliquote delle due procedure nel corso degli anni.

Con la **lettera f)** viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore.

La **lettera g)** modifica l'articolo 30-bis prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore" non più apicale del ruolo degli ispettori.

La **lettera h)** disciplina l'accesso alla nuova qualifica di "sostituto commissario". In conformità a tali novità con la **lettera i)** si dispone l'abrogazione degli articoli 30-quater e 31 non più compatibili con il nuovo regime.

Il **comma 5** introduce modifiche al capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** reca una disciplina specifica per la redazione dei rapporti informativi di fine anno del personale in posizione di impiego temporaneo.

Le **lettere b), c), d), e) ed f)** recano alcune modifiche agli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 necessarie per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle



modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo, all'introduzione di nuove qualifiche nonché per uniformare le previsioni ivi contenute, relative alle promozioni per merito straordinario del personale dei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Il **comma 6** introduce modifiche al capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, alla **lettera a)**, in conformità a quanto già stabilito per la carriera dei funzionari, si prevede che i candidati del concorso pubblico per vice ispettore già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria siano non siano sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali per l'accesso.

Il **comma 7** introduce modifiche al capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** integra e modifica le disposizioni dell'articolo 122, comma 1, lettere c) e d) in materia di requisiti per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori del Corpo adeguandole all'intervenuta evoluzione tecnica in tema di correzione dei difetti visivi degli aspiranti candidati partecipanti ai rispettivi concorsi.

L'ARTICOLO 38, che si articola in un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "*Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*".

Le **lettere a), b), c), d), e), f), g)** ed **h)** contemplano una serie di modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22 e 23, rese necessarie in aderenza al nuovo assetto ordinamentale ed alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche intervenute nel tempo, nonché per ragioni di semplificazione dell'azione amministrativa e dell'evoluzione del sistema organizzativo della pubblica amministrazione.

L'ARTICOLO 39, anch'esso composto di un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*".

In rilievo viene innanzitutto l'implementazione della dotazione organica la quale, seppur contenuta (si passa dalle attuali 37 a n. 72 unità), assume una particolare ed assoluta rilevanza considerato il peculiare settore di intervento del relativo personale.

Come noto, infatti, con la legge 30 giugno 2009 n. 85, lo Stato Italiano ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione internazionale tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti è stata prevista l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – gestito del personale della Polizia Penitenziaria.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, per le attività di Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, demandando a successivi regolamenti la definizione dei profili professionali, nonché la determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione. A ciò si è provveduto con vari decreti e nel corso del 2015 sono state espletate e concluse tutte le procedure concorsuali ed è stato assunto il relativo personale.

Al riguardo si evidenzia che varie e complesse sono le attività presso il Laboratorio Centrale, ove possono essere operative fino a 4 linee; la struttura infatti possiede di fatto 4 laboratori speculari capaci di lavorare anche in contemporanea sulla registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione (tipizzazione in termini tecnici), l'inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca Dati e la sistemazione e conservazione del residuo del campione lavorato e dei materiali



utilizzati. Il flusso del campione biologico dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio Centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata raggiungibile dal Portale della Banca Dati; una volta che il campione entra nel Laboratorio il suo flusso è gestito dal sistema informatizzato che assicura la tracciabilità del campione stesso nelle varie fasi della tipizzazione del DNA, registrando tutte le operazioni effettuate dal personale.

Il personale tecnico a disposizione consente tuttavia il funzionamento solo di 2 dei 4 laboratori che compongono il Laboratorio Centrale e pertanto per assicurare il completo funzionamento di tutte le linee, in parallelo, del medesimo si rende necessaria una implementazione della dotazione organica complessiva, nel numero individuato. Diversamente è lecito prevedere che i corposi e pressanti adempimenti dettati dall'art. 9 della legge n. 85/2009 risulteranno oltremodo dilazionati nel tempo e ciò attesa la configurazione e la complessità della attività che ivi dovranno essere espletate a causa delle dimensioni dei flussi di campioni da analizzare, ancor più per i primi anni quando dovrà essere sottoposta a prelievo ed analisi la gran parte della popolazione detenuta e quando perverranno campioni dalle altre Forze di Polizia. La norma che si propone è dunque di considerevole importanza ed assoluto interesse. La realizzazione della "rete comune" di profili genetici che costituisce la banca dati del Dna è un obiettivo di fondamentale importanza dell'Italia e dell'Unione Europea che consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità. Poter disporre di sofisticati e più precisi mezzi di accertamento dell'identità degli autori degli illeciti permetterà alle Forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di fornire risposte di giustizia più celeri e più vicine alla realtà. A regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. I dati di altri Paesi mostrano la grande rilevanza ed importanza della banca dati anche per risolvere i casi più difficili e controversi.

Ciò posto, a parte l'aumento della dotazione organica di cui si è detto e che trova riscontro nella modifica della tabella prevista all'articolo 1, comma 1, del dlgs n. 162/2010 disposta all'articolo 44, comma 2, del presente provvedimento, all'articolo 39 sono state previste una serie di modifiche formali sulla denominazione dei ruoli tecnici per una preferibile corrispondenza al personale degli omologhi ruoli con funzioni di polizia, nonché integrazioni ordinamentali speculari a quelle già esaminate negli articoli precedenti atte a valorizzare il personale in ragione del qualificato profilo professionale raggiunto.

In tale contesto tutte le lettere dalla a) alla gg) modificano sostanzialmente gran parte degli articoli del dlgs n. 162/2010, a partire dall'articolo 1 fino all'articolo 34, disponendo o ovvero dando atto del mutamento di denominazione degli attuali ruoli tecnici degli operatori, dei revisori e dei periti rispettivamente in ruolo tecnico degli agenti ed assistenti, ruolo tecnico dei sovrintendenti e ruolo tecnico degli ispettori nonché, conseguentemente, della variazione delle diverse qualifiche nelle quali si articola ciascun ruolo, con l'inserimento di due nuove qualifiche – una nel ruolo degli ispettori ed una nel ruolo dei direttori in conformità al nuovo assetto ordinamentale - nonché ai fini della declaratoria delle norme e modalità concernenti la progressione in carriera di tutto il personale.

Le **lettera c), g) e o)**, inoltre, disciplinano, integrando rispettivamente gli articoli 4, 10 e 16 del sopra citato decreto legislativo, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. Le disposizioni fissano anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La **lettera l)** contempla la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.

La lettera **m)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando la modifica delle modalità di scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico prevedendo il merito assoluto in sostituzione del



merito assoluto , in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

La **lettera n)** inserisce, sostituendo l'articolo 15, la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" nell'ambito del ruolo tecnico dei periti, ora denominato ruolo tecnico degli ispettori.

Conseguentemente, analogamente a quanto evidenziato per il corrispondente ruolo degli ispettori con funzioni di polizia, alla **lettera u)** viene prevista la nuova disciplina per la nomina alla qualifica di "ispettore superiore" tecnico ed alla **lettera v)** quella relativa all'accesso alla nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" tecnico.

Con le **lettere z)** e **cc)** si procede all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 23 e degli articoli 28 e 29 del dlgs n. 162/2010 in ragione del mutato assetto ordinamentale. Con la **lettera ee)** si disciplina la promozione alla nuova qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore introdotta con la **lettera aa)** di modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 162/2010.

Le lettere **ff)** e **gg)** adeguano la normativa di riferimento al nuovo assetto ordinamentale

L'**ARTICOLO 40** è composto da un comma e introduce importanti modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*.

In via preliminare deve rilevarsi che il Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni è stato interessato da un lungo e complesso processo di riorganizzazione e ottimizzazione che ha coinvolto anche l'Amministrazione penitenziaria. In particolare, per ultimo, il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 ha modificato sostanzialmente l'assetto dell'amministrazione prevedendo una razionalizzazione delle strutture con riflessi sull'organizzazione della stessa. In tale contesto il Dipartimento ed il personale operante, in primis il Corpo di polizia penitenziaria, sono chiamati a dare il proprio contributo per una nuova visione del mandato istituzionale, più rispondente alle esigenze della comunità in continua trasformazione e rispettosa delle esigenze delle personale detenute. Ciò impone uno sforzo di ulteriore rinnovamento in linea con l'evoluzione delle altre Amministrazioni del settore sicurezza.

In relazione a ciò si è ipotizzato una modifica dell'assetto organizzativo che sia rispondente alle nuove esigenze e prerogative, individuando nella valorizzazione del personale il punto di forza di tale nuovo assetto. Pertanto, pur nella riduzione complessiva degli organici delineata con la legge di delega, si è operato un congruo aumento degli organici dei ruoli dei sovrintendenti ed ispettori (cfr. tabella **α**) capace di far fronte consapevolmente ai nuovi modelli organizzativi di vigilanza e di offrire interventi in ragione delle diverse caratteristiche dei detenuti; un modello che incentivi e realizzi più efficacemente l'equilibrio tra esigenze di sicurezza ed esigenze trattamentali. In tale contesto è ineludibile che il Corpo di polizia penitenziaria deve essere accompagnato in un percorso di rafforzamento garantito in maniera diffusa e chiara tramite interventi ordinamentali di natura organizzativa e strutturale, che assicurino il rispetto del principio di equiordinazione con gli altri Corpi di polizia.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo, riconosciuti a norma dell'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di cui si dirà nel prosieguo di questa relazione, si è adottato un nuovo modello strutturale con l'introduzione al **comma 1, lettera a)** della carriera dei funzionari, a sviluppo dirigenziale, delineata nella sua articolazione e sviluppo alla successiva **lettera b)** del decreto, che prevede la sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.



In considerazione del nuovo assetto, la **lettera c)** propone la modifica dell'articolo 6 del citato decreto legislativo con la previsione ed indicazione precisa dell'ambito di operatività delle nuove figure professionali.

Le successive **lettere d), e) ed f)**, prevedendo la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del dlgs 146/2000, disciplinano nel dettaglio le modalità di accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati, le prove concorsuali, nonché il sistema e le caratteristiche dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. Di fatto viene previsto un doppio accesso a tale carriera, per il 70%, mediante concorso pubblico con richiesta di laurea specialistica e per il 30%, mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale. Vengono previsti corsi di formazione di diversa durata a seconda del tipo di concorso; si prevede che i vincitori del concorso pubblico, superato il corso biennale di formazione, accedano alla qualifica di commissario capo mentre i vincitori del concorso interno, dopo il prescritto periodo formativo di dodici mesi, accedano alla qualifica di commissario.

Le **lettere g) ed h)** sostituiscono gli articoli 11 e 12 del dlgs n. 146/2000 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari.

La **lettera i)** sostituisce l'articolo 13 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario coordinatore della carriera dei funzionari, prevedendo scrutini con aliquote diverse in corrispondenza del differente accesso ab origine alla carriera, nonché la frequenza di un corso dirigenziale ivi disciplinato.

La **lettera l)** disciplina la modalità di promozione alla nuova qualifica di commissario coordinatore superiore introdotta dalla riforma ordinamentale.

Le lettere **m), n) ed o)** introducono gli articoli 13 ter, 13 quater e 13 quinquies, in materia di promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore, con la previsione di una norma di carattere generale sul percorso di carriera per l'avanzamento in di tutte le qualifiche dirigenziali.

La **lettera p)** integra l'articolo 14 del dlgs 146/2000 recando disposizioni di dettaglio sulle procedure e modalità di attuazione degli scrutini di promozione.

La **lettera q)** modifica ed integra l'articolo 15 in materia di promozione per merito straordinario del personale della nuova carriera dei funzionari.

La **lettera r)** sostituisce l'articolo 16 rinnovando la disciplina per la valutazione annuale del personale della carriera dei funzionari del Corpo in ragione della qualifica rivestita e della sede di servizio.

Le **lettere s), t) e u)** adeguano le disposizioni vigenti degli articoli 17, 18 e 19, riferite ai ruoli direttivi ordinario e speciale, all'istituzione della nuova carriera dei funzionari del Corpo.

Con la **lettera v)** viene abrogato l'intero Capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante l'istituzione e la disciplina del ruolo direttivo speciale, non più presente nel nuovo ordinamento.

L'ARTICOLO 41, che si articola in un unico comma, prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 recante "*Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*".

La **lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 2 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

La **lettera b)** modifica il comma 1 dell'articolo 3 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro vice direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

Le **lettere c), d) ed e)** modificano gli articoli 9, 10 e 15 del decreto presidenziale per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo.



La **lettera f)** modifica, integrandolo, l'articolo 18 con la previsione di nuove disposizioni sulla progressione in carriera del personale della banda in ragione dell'introduzione della nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori e della modifica dell'articolazione delle qualifiche del maestro direttore e del vice maestro direttore della banda musicale.

L'**ARTICOLO 42**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, prevede il riallineamento della carriera del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, pregiudiziale ai fini della corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

Come noto, l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente. Ciò posto, tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come delineato, non assicura più l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di delega, in particolare con le disposizioni della Polizia di Stato ed in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche, nel testo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge n. 124/2015.

Più volte è stata evidenziata la necessità di un riallineamento tra i ruoli direttivi della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, necessità che diviene ancora più incalzante in occasione della revisione dell'ordinamento e dei ruoli del personale interessato a norma dell'articolo 8 della legge n. 124/2015. Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze possono essere sintetizzate esaminando il seguente schema riepilogativo che fa comprendere la ratio dell'intervento normativo proposto:

Ruolo Ordinario			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Commissario</i> (limitatamente al corso)	2 anni di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario Capo</i>	Nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario capo	<i>Commissario Capo</i>	3 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario



<i>Commissario Coordinatore</i>	4 anni di anzianità da Commissario capo
-------------------------------------	--

Ruolo Speciale			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Vice Commissario</i>	18 mesi di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario</i>	nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Commissario Capo</i>	6 anni di anzianità da Commissario	<i>Commissario Capo</i>	6 anni anzianità da Commissario
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario Capo	<i>Commissario Coordinatore</i>	7 anni di anzianità da Commissario capo

È facile verificare le differenze esistenti sia nell'articolazione delle qualifiche sia nella progressione della carriera del personale interessato. Tale differenziazione sussiste anche con riferimento al personale del ruolo direttivo tecnico della Banca Dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria rispetto all'omologo personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Il **comma 1** stabilisce il principio che il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere allineato, nell'articolazione delle qualifiche e nel percorso di carriera, all'omologo personale della Polizia di Stato con riferimento alle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del decreto in argomento, attuativo della delega della legge Madia.

A tale riallineamento si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I vari commi che compongono la norma in esame - tenuto conto di quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 973, della legge n. 208/2015 - prendono in considerazione i tempi massimi di percorrenza della carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) che vengono applicati al corrispondente personale del Corpo.

In relazione a ciò il **comma 2** definisce al primo luglio 2013 la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 e pertanto in possesso attualmente di una anzianità complessiva di undici anni di servizio. La decorrenza economica è fissata al primo luglio 2015, data di maturazione della promozione a commissario coordinatore secondo la previgente disciplina.

Il **comma 3** stabilisce che il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016.



Il **comma 4** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016 del personale assunto il 22 febbraio 2010 e 28 dicembre 2011, nel rispetto dell'ordine di ruolo.

Per il medesimo personale il **comma 5**, in applicazione del periodo complessivo di percorrenza della carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, stabilisce che lo scrutinio di promozione alla qualifica immediatamente superiore avviene al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo.

Il **comma 6** prevede la nomina alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016 dei commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo in data 4 settembre 2002 e dunque con un'anzianità di servizio complessiva nel ruolo di tredici anni.

In considerazione del maturare del periodo di tredici anni di anzianità nel ruolo, il **comma 7** determina al 1° gennaio 2017 la decorrenza della nomina a commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo il 5 novembre 2003.

Il **comma 8** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, secondo l'ordine di ruolo, dei commissari assunti il 5 novembre 2003 e l'8 maggio 2006.

Per gli stessi il **comma 9** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

Il **comma 10** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, dei commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo il 22 febbraio 2010.

Il **comma 11** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma precedente si consegue, analogamente a quanto stabilito per tutto il personale del ruolo direttivo speciale, mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.

Il **comma 12** stabilisce la nomina alla qualifica di commissario capo del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.

Il **comma 13** prevede la nomina alla qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016 dei vice direttori tecnici del ruolo tecnico della Banca dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria, al pari del corrispondente personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Per gli stessi il **comma 14** prevede che promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo come per l'omologo personale della Polizia di Stato.

L'**ARTICOLO 43**, articolato in tre commi, reca la previsione di norme di raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria.

Le norme di raccordo si rendono necessarie per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Il **comma 1** tende a significare che anche in presenza, nell'istituto penitenziario, del personale dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, il direttore dirigente dell'istituto è il capo ed il responsabile dell'istituto cui compete esercitare i poteri attinenti all'organizzazione, nonché al coordinamento delle attività relative al suo funzionamento ed alla applicazione ed attuazione della normativa vigente e delle disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il direttore dell'istituto è anche responsabile ultimo della sicurezza essendo demandato, dal regolamento penitenziario, a provvedere al mantenimento della



sicurezza, dell'ordine e della disciplina avvalendosi del personale del Corpo di polizia penitenziaria e degli operatori penitenziari.

Il **comma 2** sancisce che il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza - comandante di reparto, è chiamato a garantire le esigenze di sicurezza interna ed esterna dell'istituto e a svolgere le sue funzioni con l'autonomia finalizzata al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della incolumità dei soggetti detenuti e degli operatori penitenziari, con l'autonomia tecnico- professionale afferente all'area di competenza.

Con il **comma 3** è stato previsto che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che all'articolo 46, comma 2, sono previsti gli oneri indotti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i dirigenti penitenziari tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale di tale carriera istituita a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente

L'ARTICOLO 44 reca disposizioni transitorie e finali.

Il **commi 1, 2, 3 e 4** in aderenza al nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale, recano la previsione della modifica delle tabelle degli organici del Corpo di polizia penitenziaria e delle tabelle di equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici e con funzioni di polizia, nonché quelle relative al personale della banda musicale del Corpo medesimo.

Il **comma 5**, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria stabilisce che per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente del Corpo di polizia penitenziaria possono essere utilizzate le vacanze degli altri ruoli del Corpo e che le posizioni soprannumerarie nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi a qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il **comma 6** consente di procedere con celerità alla copertura delle vacanze disponibili nella nuova dotazione organica dei ruoli tecnici della Banca dati DNA, determinata nella tabella β allegata al decreto. Si tratta di n. 31 unità così suddivise : n. 7 agenti tecnici; n. 6 vice sovrintendenti tecnici (gli ulteriori 8 posti in organico sono considerati indisponibili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 essendo riservati per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici); n. 13 vice ispettori tecnici (7 profilo biologo; 6 profilo informatico); n. 5 direttori tecnici (4 profilo biologo; 1 profilo informatico); gli ulteriori 4 posti di sostituto direttore dei profili di biologo ed informatico saranno riservati alla progressione in carriera interna al maturarsi delle anzianità previste dalla normativa da parte del personale del ruolo degli ispettori tecnici. La copertura dei 31 posti avviene a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 non esercitate, con i fondi già appositamente accantonati, utilizzando le graduatorie dei concorsi da poco conclusi e ciò in linea con l'evoluzione normativa che riconosce un generale favore circa l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, alla luce ed in conformità ai principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011. Il personale così individuato (trattasi di candidati per la gran parte collocatosi a pari punteggio con i soggetti poi risultati vincitori in forza dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalla normativa vigente) permetterà la piena funzionalità del Laboratorio Centrale con l'attivazione in parallelo di tutte e quattro le linee previste per la registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione dei profili; a regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in



gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. Come detto in precedenza, la realizzazione della "rete comune" di profili genetici è un obiettivo di fondamentale importanza per il consolidamento della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità.

Il **comma 7** stabilisce le modalità per la rimodulazione degli organici del personale del Corpo ai fini del conferimento del processo di riorganizzazione e revisione delle carriere. Viene in particolare previsto che l'ampliamento delle consistenze organiche previsto dal comma 1 dell'art. 44, rispettivamente di **800** unità per il ruolo dei sovrintendenti e di **535** unità per il ruolo degli ispettori sia compensato con la riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Ciò progressivamente mediante l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il **comma 8** stabilisce una serie di disposizioni transitorie nella fase di prima attuazione del provvedimento ed in particolare, alla **lettera a)**, si prevedono modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente avuto riguardo ai posti disponibili e non coperti a far data dal 31 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2016, ed alla **lettera b)** viene prevista una disciplina transitoria per la copertura dei posti di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo dei sovrintendenti.

Il **comma 9** reca una clausola di salvaguardia per la procedura concorsuale in atto per l'accesso al ruolo degli ispettori secondo il principio del tempus regit actum.

Il **comma 10** reca una disciplina transitoria in fase di prima attuazione per il concorso di vice ispettore riservato agli interni, prevedendo una speciale aliquota di posti per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti con le procedure vigenti precedentemente all'entrata in vigore del decreto di revisione delle carriere.

Il **comma 11** reca una norma di salvaguardia del concorso in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1 gennaio 2014, stabilendo altresì che alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 (32) ed al 31 dicembre 2015 (49) si provvede con le modalità statuite dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b) nel testo vigente il giorno precedente alla data d'entrata in vigore del provvedimento di che trattasi.

Il **comma 12** stabilisce che il titolo di studio introdotto quale requisito per la promozione alla qualifica di ispettore superiore non è richiesto fino al 2026. Il **comma 13** reca analoghe previsioni ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo degli ispettori e la relativa disciplina connessa.

Il **comma 14**, in via transitoria, nella fase di prima attuazione, in analogia a quanto previsto per la Polizia di Stato, prevede l'istituzione di un ruolo ad esaurimento articolato in tre qualifiche (vice commissario, commissario e commissario capo) con accesso per n. 50 posti e per una sola volta, riservato al personale del ruolo degli ispettori, destinatari delle disposizioni abrogate del dlgs n. 146/2000, che non hanno potuto accedere al ruolo direttivo speciale per effetto delle conseguenze del mancato riallineamento. Per tale personale, in possesso di una anzianità rilevante, è prevista una disciplina transitoria per la progressione in carriera in considerazione della professionalità maturata.

Il **comma 15** detta una serie di norme per l'applicazione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2017) degli istituti novellati del medesimo. In particolare alle **lettera a), b) e c)** si disciplina il conferimento delle promozioni alla qualifica di assistente capo, sovrintendente e sovrintendente capo del personale beneficiario della riduzione delle anzianità minime necessarie per lo scrutinio derivanti dalle modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto

Le **lettere d), e), f) e g)** stabiliscono l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di promozione alla qualifica di "ispettore superiore" e di promozione all'istituenda qualifica apicale di "sostituto commissario.



Le **lettere h), i), l)** ed **m)** riguardano il personale appartenente ai ruoli tecnici della Banca dati DNA e ne prevedono l'inquadramento nella nuove qualifiche corrispondenti al nuovo assetto ordinamentale.

Le **lettere n)** ed **o)** disciplinano rispettivamente la posizione del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo stabilendo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, assumono la nuova qualifica, quella iniziale dell'articolazione delle rispettive carriere, in corrispondenza dell'anzianità maturata in servizio, prevedendone il computo ai fini dello scrutinio alla qualifica superiore.

Le **lettere p), q), r), s), t), u)** e **v)** disciplinano il transito, alla stessa data del primo gennaio 2017, del personale dei ruoli direttivi del previgente sistema nelle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto, attuative delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015.

I commi **16, 17 e 18** disciplinano la valorizzazione degli assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari che hanno maturato i requisiti previsti dalle rispettive norme attribuendo agli stessi la nuova denominazione di coordinatore.

Il **comma 19** prevede che fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento (50 posti) istituito in via transitoria sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti nella carriera dei funzionari.

Il **comma 20** sana una situazione di "disallineamento" determinata da interpretazioni diverse di norme di analogo contenuto presenti negli ordinamenti dei Corpi di Polizia.

La norma dispone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all' art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 anche ad una parte di personale del Corpo di polizia penitenziaria inizialmente esclusa e ciò in ragione dell'applicazione di norme identiche - a cura di altre Forze di polizia - nei confronti del personale che si trovava nelle medesime condizioni di quello escluso. Tale disposizione prevede il riconoscimento - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - del beneficio consistente nella riduzione, di due anni, della permanenza minima nella qualifica di ispettore. La modifica proposta comporta l'anticipo della promozione alla qualifica di ispettore capo dal mese di settembre 2004 al mese di settembre 2002 per n. 352 unità di personale e dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2004 per n. 222 unità di personale. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato circoscritto al personale disallineato in servizio alla data di entrata in vigore della legge Madia.

Per una migliore comprensione della situazione si evidenzia infatti la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto (cfr. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197) ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 13 (che prevede, come il citato art. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale (n. 4096 unità) che si trovava nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria escluso e che ora risulta beneficiario della presente norma e cioè a quel personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 197/1995 e n. 200/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data. L'interpretazione a suo tempo data dall'Amministrazione penitenziaria della norma in argomento (che, come detto, non ha ritenuto applicabile lo stesso beneficio invece riconosciuto al personale della Polizia di Stato per effetto di norme di analogo tenore, al personale di polizia penitenziaria che si trovava nella medesima condizione, sul presupposto che destinatario del citato beneficio fosse solo quel personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995) è stata avallata dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati e pertanto non ha permesso un autonomo intervento della stessa; dunque si rende necessaria una norma di legge che sani il disallineamento tuttora esistente in aderenza ai principi di equiordinazione.



Il **comma 21** reca la previsione di una integrazione all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (che a sua volta integra le disposizioni del decreto legislativo n. 200 del 1995), necessaria per sanare una situazione di "disallineamento" tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato. L'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04, per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato venutisi a creare per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti (si è verificato che candidati di concorsi successivi hanno acquisito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza antecedente rispetto a candidati di concorsi banditi precedentemente), ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per circa 2000 unità. Tale norma di fatto ha prodotto "scavalcamenti esterni" e disallineamenti di carriera nei confronti dell'omologo personale del Corpo di polizia penitenziaria. Di qui la necessità di un correttivo normativo riferito esclusivamente ai vincitori di due concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato limitato al personale (n. 898 unità) che risulta disallineato alla data di entrata in vigore della legge Madia in quanto a questa data ancora in servizio.

Il **comma 22**, in aggiunta a quanto previsto dal comma 19, ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, prevede che i posti disponibili complessivamente nella dotazione organica della carriera medesima siano utili per bandire concorsi pubblici; è previsto che conseguenti posizioni di soprannumero nella qualifica iniziale siano riassorbite per effetto della progressione in carriera nelle qualifiche superiori.

Il **comma 23** reca una disciplina transitoria con riferimento alle funzioni che sono chiamate ad espletare il personale proveniente dai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo, per ragioni di continuità, in attesa dello sviluppo di carriera previsto a regime.

Il **comma 24** stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, dei criteri di valutazione vigenti, previsti dai provvedimenti 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996, avuto riguardo rispettivamente agli scrutini per merito assoluto e merito comparativo, e ciò nelle more della eventuale modifica degli stessi e dell'adeguamento alla nuova disciplina intervenuta.

Il **comma 25** stabilisce la riduzione delle permanenze anche per quel personale che già ha acquisito la qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e ispettore superiore sostituto commissario secondo la previgente disciplina.

Il **comma 26** prevede la modifica delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio , n. 82 recante "*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*" in attuazione di quanto previsto dal provvedimento in esame.

Il **comma 27** prevede una norma di carattere generale che consente all'Amministrazione di procedere, al fine di garantire l'efficienza e funzionalità dei servizi istituzionali, all'eventuale modifica delle consistenze organiche mediante l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il **comma 28** per omogeneizzare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria agli ordinamenti delle altre Forze di Polizia, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che contempla la computabilità, ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto, della metà del servizio svolto quale volontario nelle Forze Armate precedentemente all'assunzione nel Corpo medesimo, fino ad un massimo di tre anni. La previsione reca la decorrenza al primo gennaio 2013 per garantire i diritti del personale vincitore di concorsi nel Corpo attualmente in leasing nelle Forze Armate.



Il **comma 29** stabilisce che il titolo di studio previsto per l'assunzione nei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale, anche preliminare.

Il **comma 30** reca una disciplina transitoria per i concorsi riservati ai volontari delle Forze Armate in ordine al titolo studio di scuola di secondo grado quinquennale quale requisito per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, richiesta dalle medesime autorità e resa necessaria per salvaguardare le procedura in corso.

Il **comma 31** reca una clausola di salvaguardia generale che fa salvi, per l'accesso ai ruoli apicali, i diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente precedentemente al suo adeguamento ex legge n.127/1997.

Il **comma 32** reca una previsione di carattere generale in materia di accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, stabilendo che l'Amministrazione possa avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

F) CAPO V - Disposizioni finali finanziarie e di coordinamento

L'**articolo 45** prevede una serie di disposizioni comuni relativi alle forze di polizia di cui al presente decreto.

In particolare:

Al comma 1:

- viene modificata, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella dei parametri, **in allegato 1**, in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali;
- si prevede la cessazione della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art.1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- si prevede altresì la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, di 350 euro, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 2, si prevede, a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio.

Al comma 3 si prevede un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 4, è disciplinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente anche alla soppressione degli istituti economici previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.



Ai commi 5 e 6 è prevista una clausola di salvaguardia per il personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisse un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 7, si prevede l'attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto o maggiore.

Allo stesso personale che abbia già maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, il comma 8 prevede l'attribuzione, alla medesima data, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento del quindicesimo anno dall'anzianità nel ruolo fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e tenente colonnello.

Il comma 9 prevede l'attribuzione, al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Gli assegni richiamati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

Il comma 11 istituisce un apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40.

Il comma 17 introduce una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati.

Il comma 21 disciplina le promozioni a titolo onorifico il giorno successivo dalla cessazione dal servizio, senza oneri finanziari.

Il comma 26, infine, prevede una clausola di salvaguardia finanziaria.

Il comma 27, con riferimento al sistema previdenziale, prevede che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operino esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civili, limitata ai medesimi trattamenti e istituti.



Gli ampi principi di delega per la revisione dei ruoli e dei trattamenti economici delle Forze di polizia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, con l'espresso riferimento alle innovazioni ordinamentali, sono finalizzati a semplificare e modernizzare, tra l'altro, la dirigenza. Le innovazioni rispettano i principi - previsti dalla delega - di tutela della specificità delle Forze di polizia e della perequazione dei trattamenti, nonché il principio relativo al mantenimento della sostanziale equidistribuzione del personale e dei connessi trattamenti economici, principio riprodotto nella speculare delega di revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

I lavori per la revisione della dirigenza, finalizzati alla individuazione delle soluzioni che possano migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché il merito e la professionalità del personale, hanno fatto emergere l'esigenza di un mirato intervento di adeguamento e di semplificazione dell'attuale disciplina che riconduca a soluzioni omogenee e di unitarietà del Comparto sicurezza e difesa situazioni tra loro oggettivamente differenti, derivanti dagli specifici ordinamenti previsti, rispettivamente, per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e per gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

L'istituzione di un'apposita area negoziale per la dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento civile nasce dall'esigenza di conciliare una disciplina speculare a quella della dirigenza pubblica (per quanto riguarda i requisiti di accesso alla carriera dei funzionari), con una appartenenza ad un sistema "unitario" - civile e militare - di Forze di polizia e di Forze armate. Pertanto, la perequazione che si intende realizzare - mantenendo la predetta unitarietà - è quella di un meccanismo "compensativo" che faccia convivere due situazioni tra loro oggettivamente differenti, che determinano per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile:

- a) l'accesso a posizioni non dirigenziali, nonostante il possesso della laurea magistrale o specialistica quale presupposto per la partecipazione al concorso, requisito che nel pubblico impiego consente l'accesso diretto ad una carriera dirigenziale (oltre al master universitario di 2° livello conseguito al termine del corso di formazione biennale);
- b) l'accesso alla carriera dei funzionari, con posizioni non pienamente dirigenziali e dirigenziali (corrispondente a quello degli ufficiali), cui si accede anche con concorso interno con laurea triennale;
- c) l'accesso (per le qualifiche non dirigenziali del ruolo) alla stessa area "contrattuale" del personale non direttivo e non dirigenziale;
- d) la conseguente impossibilità di accesso, dall'inizio della carriera, ad un trattamento economico e funzioni dirigenziali, nonché ad una disciplina negoziale, prevista invece per la dirigenza "civile".

Ciò determina, per i predetti funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un "trascinamento" verso trattamenti economici e funzioni non pienamente dirigenziali, con una conseguente "penalizzazione" accentuata dal fatto che l'età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul nuovo sistema contributivo.

Infatti, a differenza della diversa età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 anni rispetto a 19/22 anni degli ufficiali) quella di pensionamento - in relazione ai peculiari e gravosi compiti - è uguale per tutto il personale delle Forze di polizia (prevalentemente 60 anni a differenza di quella di 66/67 anni dei corrispondenti dirigenti pubblici che accedono al ruolo con la stessa età media dei funzionari della Polizia di Stato).

La nuova area negoziale consentirebbe, pertanto, di modulare anche le indennità dei trattamenti accessori in relazione al merito e alle responsabilità connesse ai peculiari compiti istituzionali, con conseguenti effetti anche sui contributi ai fini pensionistici.

Inoltre, con il richiamato "meccanismo" di raccordo per la componente militare si manterrebbe la "perequazione", tra il sistema ad ordinamento civile e quello ad ordinamento militare, realizzando una indiretta "omogeneizzazione" di due sistemi disomogenei che devono convivere ed allinearsi. Anche per tali motivi, al fine di assicurare l'unitarietà nell'ambito delle Forze di polizia e delle Forze armate, dall'applicazione della nuova area negoziale sono stati necessariamente esclusi i trattamenti economici fissi e continuativi, rimessi già oggi alla legge ed adeguati con il sistema degli "automatismi".

L'introduzione della nuova area negoziale, in conseguenza della revisione della disciplina della dirigenza nel Comparto sicurezza e difesa, consente di valorizzare anche il trattamento economico accessorio



dirigenziale, ai fini del miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione e di incentivazione del personale.

La predetta area negoziale, limitata ai soli dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e la contestuale introduzione di una procedura di raccordo per i dirigenti "militari", rimessa ad un apposito decreto, consentono di assicurare la perequazione dei trattamenti. Ciò consente di costruire la nuova area negoziale con un "contrappeso" che eviti possibili disparità di trattamento, anche attraverso la destinazione della corrispondente entità di risorse, sia per le materie oggetto del procedimento negoziale, sia per gli istituti e i trattamenti analoghi per i dirigenti militari.

Gli istituti normativi ed i trattamenti accessori oggetto dell'area negoziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono sostanzialmente analoghi a quelli già indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il restante personale "contrattualizzato", nonché a quelli indicati nei successivi accordi sindacali e nelle norme di estensione ai dirigenti delle medesime previsioni, di cui le ultime risalenti al 2004 (articolo 2, comma 2, della legge 5 novembre 2004, n. 263, con l'eventuale adattamento dell'indennità per il servizi istituzionali. Indennità, quest'ultima, oggi prevista anche per i vice questori aggiunti, che rientrano nella nuova area negoziale. Indennità che potrebbe essere differenziata anche in relazione ai diversi incarichi e responsabilità ed assorbire, eventualmente, altre indennità riconducibili alle medesime finalità di retribuire il maggiore impegno, il merito e la professionalità.

All'attuazione dell'Area negoziale, al pari dell'adeguamento per i dirigenti militari attraverso il decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 46, si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 47 prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle innovazioni dello schema di decreto.

L'articolo 48, infine, prevede la clausola di copertura finanziaria.



ALLEGATO 1

TABELLA AA
(Articolo 45, comma 1)

Sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193

Tabella 1 (Art. 2 comma 1)

Parametri stipendiali per il personale delle forze di polizia destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

POLIZIA DI STATO *	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	PARAMETRI
CARRIERA FUNZIONARI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA FUNZIONARI	
COMMISSARIO CAPO	CAPITANO	CAPITANO	COMMISSARIO CAPO	150,50
COMMISSARIO	TENENTE	TENENTE	PENITENZIARIO COMMISSARIO	148,00
VICE COMMISSARIO	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	PENITENZIARIO VICE COMMISSARIO	133,25
RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	
SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	MARESCIALLO	MARESCIALLO	ISPETTORE SUPERIORE	139,00
ISPETTORE SUPERIORE	AIUTANTE S. UPS "LUOGOTENENTE"	AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	SOSTITUTO COMMISSARIO	
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	MARESCIALLO	MARESCIALLO	ISPETTORE SUPERIORE	135,50
(con 8 anni nella qualifica)	AIUTANTE S. UPS	AIUTANTE (con 8 anni nel grado)	(con 8 anni nella qualifica)	
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	MARESCIALLO	MARESCIALLO	ISPETTORE SUPERIORE	133,00
ISPETTORE CAPO	AIUTANTE S. UPS MARESCIALLO CAPO	AIUTANTE MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	128,00
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	124,00
VICE ISPETTORE RUOLO	MARESCIALLO RUOLO	MARESCIALLO RUOLO	VICE ISPETTORE RUOLO	120,75
RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	SOVRAINTENDENTI	
SOVRAINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni	SOVRAINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella	122,50



qualifica)	nel grado)	nel grado)	qualifica)	
SOVRAINTENDENTE	BRIGADIERE	BRIGADIERE	SOVRAINTENDENTE	120,25
CAPO	CAPO	CAPO	CAPO	
SOVRAINTENDENTE	BRIGADIERE	BRIGADIERE	SOVRAINTENDENTE	116,25
VICE	VICE BRIGADIERE	VICE BRIGADIERE	VICE	112,25
SOVRAINTENDENTE			SOVRAINTENDENTE	
RUOLO ASSISTENTI	RUOLO	RUOLO	RUOLO ASSISTENTI	
E			E	
AGENTI	APPUNTATI E	APPUNTATI E	AGENTI	
	CARABINIERI	FINANZIERI		
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE CAPO	113,50
(con 8 anni nella	SCELTO (con 8 anni	SCELTO (con 8 anni	anni nella qualifica)	
qualifica)	nel grado)	nel grado)	(con 8	
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE CAPO	111,50
	SCELTO	SCELTO		
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	108,00
AGENTE SCELTO	CARABINIERE	FINANZIERE	AGENTE SCELTO	104,50
	SCELTO	SCELTO		
AGENTE	CARABINIERE	FINANZIERE	AGENTE	101,25

[* COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI¹



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

RELAZIONE TECNICA

A) Illustrazione generale

Il presente schema di decreto legislativo, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato), costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di cui si richiama l’articolo 1, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria).

Come espressamente previsto nella richiamata unitaria delega, il complessivo intervento di cui al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, di razionalizzazione delle Forze di polizia, con il nuovo assetto funzionale e organizzativo, necessita, infatti, dell’adeguamento degli ordinamenti del relativo personale, attraverso l’attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) applicazione dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini - come espressamente previsto - della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;
- f) applicazione degli altri criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili;
- g) introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

La correlazione dei due interventi si basa anche sul previsto impiego, per la revisione dei ruoli **disposta dal presente scheda di decreto** dei risparmi, fino al cinquanta per cento **del loro ammontare complessivo**, derivanti dalla razionalizzazione **attuata dal richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016**.

Ai richiamati principi di delega dà attuazione il presente schema di decreto, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia, al fine di creare un valore aggiunto derivante dall’intreccio delle disposizioni dello schema con quelle contenute nel richiamato primo decreto legislativo n. 177 del 2016, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini, valorizzando contestualmente le professionalità e il merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all’espletamento di rischiosi e delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande sacrificio da tutti.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

- al miglioramento della funzionalità dell’organizzazione, ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati.
- alla modernizzazione e semplificazione dell’ordinamento, anche attraverso il superamento di procedure risalenti nel tempo ed un ricorso sistematico alle nuove tecnologie;
- all’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera, in relazione alla professionalità e al merito.
- all’attribuzione di particolari compiti agli operatori di polizia con qualifica e grado apicali ed al conseguente intervento sui trattamenti economici connessi all’attribuzione di nuove funzioni e



responsabilità ed all'elevazione del titolo di studio anche per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, con la previsione di un parametro stipendiale più elevato, cui consegue l'introduzione di un nuovo parametro e il necessario adeguamento dei parametri del restante personale e, quindi, del relativo trattamento economico;

- alla valorizzazione, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro caratterizzazione, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni;
- superamento, in particolare, dei seguenti istituti - risalenti nel tempo - di cui i primi due di carattere transitorio, introdotti proprio in attesa della prevista attuazione del riordino:
 - a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 - c) cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" o trattamento del "13-15 e dei 23-25 anni", di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge n. 121 del 1981, meccanismo che attribuisce ai funzionari e agli ufficiali - al maturare di una determinata anzianità nel ruolo - un trattamento dirigenziale indipendentemente dall'appartenenza del personale interessato alla dirigenza stessa e dallo svolgimento delle funzioni previste per quel trattamento economico e, soprattutto, senza alcuna correlata "responsabilità dirigenziale".

L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, come modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI

La contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;
- b) 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015.

Nella considerazione che le suddette disponibilità finanziarie sono da considerarsi indistinte tra Corpi e Forze, la presente relazione tecnica è da considerarsi strettamente correlata a quella relativa al decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al richiamato articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.



Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Riferimenti normativi	Risorse complessive annue lordo amministrazione (euro)	
	Anno 2017	A decorrere dal 2018
Articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	238.000.000 <i>(di cui 119 mln quali residui riferiti all'anno 2016)</i>	119.000.000
D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	330.000.000 <i>(di cui 100 mln in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contr. straordinario comma 972)</i>	748.270.000 <i>(di cui 448,27 mln quale assorbimento risorse per cessazione contributo straordinario)</i>
Articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177	33.172.620	28.131.296,50
Articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	72.500.000	72.500.000
Articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	973.892	1.576.400
Totale risorse disponibili	674.646.512	969.477.696,50

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi e Forze è la seguente:

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2017	474.646.512,00	200.000.000,00	674.646.512,00
2018	619.323.249,50	350.154.447,00	969.477.696,50
2019	608.479.969,50	360.997.727,00	969.477.696,50
2020	588.483.969,50	380.993.727,00	969.477.696,50
2021	592.652.969,50	376.824.727,00	969.477.696,50
2022	587.059.969,50	382.417.727,00	969.477.696,50
2023	586.048.469,50	383.429.227,00	969.477.696,50
2024	588.440.369,50	381.037.327,00	969.477.696,50
2025	592.176.969,50	377.300.727,00	969.477.696,50
dal 2026	595.818.369,50	373.659.327,00	969.477.696,50



Nella Tabella 1 e nella Tabella 2, sono riportate le quantificazioni relative;

- a) al personale dalla qualifica e grado iniziale del ruolo di base a quello con la qualifica di commissario capo e gradi di capitano;
- b) al personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e maggiore e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia.

Per quanto sopra evidenziato, le predette **Tablelle 1 e 2**, sono allegate, di conseguenza, ad entrambe le relazioni tecniche, in relazione alle disposizioni contenute nei distinti schemi di decreti legislativi, nonché all'apposita clausola di entrata in vigore contestuale, inserita nei rispettivi decreti legislativi.

La quantificazione degli oneri prevista in entrambe le **Tablelle 1 e 2**, è stata effettuata per 10 anni, dal 2017 al 2026, tenendo conto dei seguenti omogenei criteri di carattere generale:

- a) forza effettiva al 1 gennaio di ciascun anno di riferimento;
- b) sviluppo della forza effettiva per ciascun anno, tenendo conto delle progressioni in carriera e della copertura dei posti attraverso le previste procedure concorsuali, anche nella fase transitoria;
- c) oneri comprensivi di quelli a carico dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i particolari criteri seguiti per la quantificazione degli oneri dei singoli e specifici interventi, si rinvia alla illustrazione delle rispettive disposizioni che determinano riflessi finanziari, contenute nei diversi Capi dello schema di decreto legislativo, ed, in particolare, di quelle comuni a tutte le Forze di polizia, della parte relativa alle disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento (Capo V).

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2018, restano allocati, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconosce ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi. Nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente riordino al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento ai corpi di polizia, è stata prevista nell'ambito del successivo articolo 48.

0o0

Lo schema di decreto legislativo relativo alla revisione dei ruoli delle Forze di Polizia si compone di articoli ed è suddiviso nei seguenti Capi.

- Capo I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;
- Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri;
- Capo III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza;
- Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Capo V: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

A) CAPO I - Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Il Capo I, relativo alla revisione dei ruoli della Polizia di Stato, è **articolato in due Sezioni** (*disciplina dei ruoli e disposizioni transitorie e comuni*) e **in tre articoli** (*modifiche agli ordinamenti del personale, disposizioni transitorie e disposizioni comuni*).

Per quanto attiene ai riflessi di carattere finanziario, le disposizioni contenute nel Capo I riguardano, in particolare:



- la rideterminazione della dotazione organica;
- la semplificazione delle procedure per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera;
- l'utilizzo sistematico degli strumenti informatici e telematici nelle procedure di selezione al fine di ridurre tempi e costi;
- l'attuazione del principio della "carriera aperta" attraverso l'incremento delle opportunità di progressione per il personale di tutti i ruoli;
- la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti con connessa introduzione di una specifica "denominazione", che conferisce preminenza gerarchica;
- la valorizzazione dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, anche attraverso l'elevazione del titolo di studio richiesto, nonché delle relative funzioni e di quelle delle qualifiche apicali anche dei ruoli di base, con l'incremento del relativo parametro, con conseguente adeguamento di quelli del restante personale e con l'adeguamento del trattamento economico dirigenziale nell'ambito del principio di semplificazione e di valorizzazione del merito e della professionalità.

Nella Sezione I, l'articolo 1 apporta delle modifiche agli ordinamenti del personale.

Ai commi 1, 2 e 3, sono contenute le modifiche ai D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e 337 e al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recanti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di quello che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica e della banda musicale della Polizia di Stato.

In particolare, **alle lettere d), g) ed o), n. 2, del comma 1**, sono apportate delle modifiche agli articoli 5, 24-ter e 26 del citato D.P.R. n. 335 del 1982, per attribuire - in assenza di specifici motivi ostativi - agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo con almeno otto anni nella qualifica, nonché ai sostituti commissari con almeno quattro anni nella qualifica (ovvero nella precedente denominazione), incarichi particolari determinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con la conseguente attribuzione della denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica. I riflessi finanziari sono circoscritti all'attribuzione di un nuovo parametro stipendiale, di cui alla **Tabella AA**, allegata allo schema di decreto e richiamata dall'articolo 47, comma 1, del Capo V (disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento).

Le relative quantificazioni degli oneri, unitamente a quelle speculari delle corrispondenti qualifiche del personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui allo stesso articolo **1, comma 2, lettere d), n. 5), l), n. 3) e r), n. 5, e al comma 3, lettera e)**, nonché delle disposizioni transitorie, di cui **all'articolo 2, comma 1, lettere zz), aaa), bbb) e ddd)**, sono contenute nella richiamata **Tabella 1**, allegata alla presente relazione, concernente la quantificazione degli oneri del personale non dirigente delle Forze di polizia.

Le altre modifiche contenute nel comma 1 dell'articolo 1 dello schema che comportano riflessi finanziari, parimenti quantificate nella stessa **Tabella 1**, riguardano l'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo, di due anni per la promozione a sovrintendente e a sovrintendente capo, e di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario e qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui al comma 1, lettere f), l), m), p), al comma 2, lettere h), n), o) e dd), nonché articolo 2, comma 1, lettere da f), g), h) ed l) e da pp), qq) rr) e tt).

La trasformazione in qualifica della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, di cui al comma 1, lettera n), al comma 2, lettera s), nonché della tabella 8, allegata al Capo I, per l'orchestra di I livello, determina l'introduzione di una nuova indennità pensionabile, pari a 801,40 euro, i cui oneri sono quantificati nella richiamata **Tabella 1**.

La previsione dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto a seguito di scrutinio per merito comparativo cui accedono gli ispettori capo con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica non comporta nuovi oneri poiché attualmente è previsto l'accesso alla qualifica, per metà dei posti disponibili, con scrutinio per merito comparativo, degli ispettori capo con 8 anni di anzianità e, per l'altra metà dei posti, con concorso interno senza alcuna anzianità nella qualifica. Il superamento del limite della dotazione organica è, pertanto, compensato da anzianità minori che consentono, a legislazione vigente, di accedere a tale qualifica, nonché del fatto che gli ispettori capo con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica accedono già al trattamento economico di ispettore superiore.

L'unico onere aggiuntivo è determinato dall'anticipazione dell'accesso al parametro di "ispettore superiore +8", quantificato nella richiamata **Tabella 1**.



Al comma 4 sono contenute delle circoscritte modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, che non determinano riflessi finanziari.

Al comma 5 sono previste, in particolare, le seguenti modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, le cui quantificazioni dei relativi oneri sono riportati nelle citate **Tabella 1**, per il personale con qualifica da vice commissario a commissario capo, e **Tabella 2**, per il personale con qualifica da vice questore aggiunto a dirigente generale.

- a) rimodulazione della carriera dei funzionari di polizia che espletano funzioni di polizia, cui si accede con concorso pubblico con la laurea magistrale e con concorso interno riservato al ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale, con il presupposto dell'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto con la laurea magistrale. Il conseguente adeguamento e potenziamento delle funzioni specificamente individuate a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (**lettere da a a r**);
- b) speculare rimodulazione dei ruoli direttivi e dirigenti dei ruoli tecnici-scientifici e tecnici e del ruolo professionale dei sanitari (**lettere da s a gg**);
- c) adeguamento delle disposizioni comuni (**lettere da ccc a mmm**).

La Sezione II, reca le disposizioni transitorie e comuni della Polizia di Stato.

L'articolo 2 contiene le disposizioni transitorie relative alla fase di prima applicazione del decreto.

Le stesse sono conseguenti alle modifiche di cui al predetto articolo 1 e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sui diversi ruoli, con modalità e contenuti sostanzialmente speculari.

- Copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e nel ruolo dei funzionari, anche in relazione alla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale e del ruolo direttivo speciale ad esaurimento dei ruoli tecnici, attuata attraverso concorsi da espletare con gradualità nell'arco di sei anni (**lettera a), b), c), d) e t)**).
- Graduale copertura delle vacanze determinate dal corrispondente graduale incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti.
- Mantenimento della sede di servizio per il concorso a vice sovrintendente (**lettere e**)).
- **Dalla lettera f) alla lettera m)** disposizioni attuative per il personale in servizio al 1 gennaio 2017 relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche.
- **Dalla lettera pp) alla lettera uu)** disposizioni per il conferimento della denominazione di "qualifica speciale" al personale che al 1° gennaio 2017 riveste la qualifica apicale nel ruolo agenti ed assistenti, nel ruolo sovrintendenti ed in quello degli ispettori.
- Disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2013 e la deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime (**lettere p) e q)**).
- Disposizioni attuative di transito dell'attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l'acquisizione delle nuove qualifiche (**dalla lettera v) alla lettera gg)**).
- Disposizioni in merito alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, e disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale (**lettere da v) a bb)**).
- Disciplina del computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento (**lettera ii)**).
- Prima applicazione per concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici (**lettere ll) ed mm)**).
- Nella lettera **nn)** si prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 nel testo vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.
- **Dalla lettera pp) a uu)** vengono previste disposizioni attuative di prima applicazione per lo svolgimento di scrutini per il conferimento di qualifiche superiori del personale dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Nelle lettere **zz), aaa), bbb) e ddd)**, sono contenute disposizioni per la piena applicazione del conferimento della denominazione "coordinatore" al personale dei ruoli tecnici con qualifica apicale.
- Nella lettera **eee)** sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli



- tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.
- Nella lettera **fff)** vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico.
 - Nelle lettere **ggg), hhh), iii), ooo), ppp), qqq) ed rrr)** vengono disciplinate le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche.
 - Nella lettera **zzz)** sono disciplinate le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda della Polizia di Stato.

Per la copertura dei relativi oneri si rinvia alla richiamata **Tabella 1, nonché alle tabelle di dettaglio dove sono dimostrati gli oneri e le unità interessate** e dove sono specificati i singoli interventi. Per gli oneri relativi al ripianamento delle vacanze delle dotazioni organiche a legislazione vigente (al 31 dicembre 2016), la relativa copertura è assicurata dagli stanziamenti già richiesti e previsti nella tabella 8 del Ministero dell'interno allegata alla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, relativo al capitolo 2501.

L'articolo 3 contiene le disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato.

Il comma 1 disciplina la richiamata rideterminazione delle dotazioni organiche attraverso le tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegate ai D.P.R. 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240.

Si riporta, di seguito, la determinazione della nuova dotazione complessiva al 28 agosto 2015, pari a 106.242, rispetto ad una *forza effettiva di 101.980 e alla precedente dotazione di 117.291*.

Dotazione organica attuale	Dotazione organica "Legge Madia"*	Differenza dotazione organica	Forza effettiva**	Forza effettiva finanziata***
117.291	106.242	-11.049	99.931	101.980

* *La dotazione comprende, in attuazione del principio di delega, la forza effettiva al 28 agosto 2015, cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 al 27 agosto 2015 e le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31.12.2014; tale dotazione viene poi incrementata del 4% in relazione alle esigenze di funzionalità di cui al principio di delega. A tale dotazione si aggiunge il contingente conseguente all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.*

** *La forza effettiva è determinata al 28 agosto 2015, considerando i frequentatori di corso e i vincitori dei concorsi in atto, ma escludendo le posizioni di disponibilità e fuori ruolo.*

*** *La forza effettiva finanziata è data dalla somma della forza effettiva più le predette cessazioni ed assunzioni.*

Il comma 2, disciplina la possibilità, al fine di assicurare la piena funzionalità della Polizia di Stato dell'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi.

Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, per incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali.

Il comma 4 rinvia ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del



regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere.

Infine, i commi da 9 a 11 prevedono la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale, attraverso il contestuale rinvio ad un decreto per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica gruppi paralimpici. Le predette disposizioni non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



B) CAPO II - Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Il Capo si compone delle seguenti 7 Sezioni:

- I, Dotazioni e ruoli;
- II, Ruoli degli ufficiali;
- III, Ruolo degli ispettori;
- IV, Ruolo dei sovrintendenti;
- V, Ruolo degli appuntati e dei carabinieri;
- VI, Ordinamento dell'Arma dei carabinieri;
- VII, Norme di coordinamento, transitorie e finali.

Gli interventi riguardano principalmente:

- la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli correlata all'assorbimento del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato e al conseguente adeguamento della configurazione ordinativa (Sezione I);
- la graduale copertura delle vacanze in organico nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti in relazione alla rideterminazione della dotazione organica complessiva prevista in attuazione della legge delega;
- la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli (Sezioni da II a V);
- l'introduzione di qualifiche, correlate alla rimodulazione delle funzioni, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri, in possesso di una determinata anzianità nel grado (Sezioni III, IV, V);
- l'istituzione del nuovo grado di luogotenente, con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante (Sezione III);
- l'unificazione degli attuali ruoli normale e speciale (ponendo quest'ultimo "a esaurimento") in un unico ruolo, denominato ruolo normale, alimentato da concorso pubblico e da concorsi interni;
- previsione di transiti nel ruolo normale in favore degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, aventi grado da sottotenente a tenente colonnello (a partire dagli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994), i quali, previa rideterminazione dell'anzianità di grado e assoluta, ai soli fini giuridici, sulla base dei periodi minimi di permanenza nei gradi stabiliti dalla Tabella 4 - Quadro IV allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - di seguito COM), transiterebbero secondo l'ordine di ruolo progressivo, conservando l'anzianità relativa posseduta;
- l'anticipazione al grado di maggiore dell'accesso alla dirigenza;
- la definizione di un nuovo trattamento economico dirigenziale;
- l'armonizzazione e l'adeguamento del volume organico del ruolo tecnico (ridenominazione dell'attuale ruolo tecnico logistico) e del ruolo forestale, alla luce, rispettivamente, delle nuove esigenze riconducibili al progresso tecnico-scientifico e all'esercizio delle funzioni in materia di tutela forestale, ambientale e agro-alimentare;
- l'introduzione di disposizioni transitorie (Sezione VII).

In particolare, sono previste le seguenti modifiche/integrazioni al COM:

- a) rideterminazione della dotazione organica complessiva dei ruoli dell'Arma dei carabinieri anche a seguito all'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato, con conseguente modifica dell'articolo 800 - Sezione I, articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo.



In attuazione dello specifico principio di delega che fa riferimento alla forza effettiva al 28 agosto 2015, ai cessati dal servizio e alle autorizzazioni alle assunzioni non esercitate alla medesima data, nonché alle esigenze di funzionalità, la nuova dotazione organica (comprensiva delle unità in extraorganico di cui agli artt. 825-830) risulta complessivamente pari a **117.800** unità (di cui **7.178** consistenze organiche assegnate ai sensi della Tabella A di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), con una riduzione di 7.308 unità rispetto a quella precedente (117.930), al netto dell'incremento riconosciuto a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Al riguardo, è stata inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, **senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo**;

- b) transito del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale, infatti, non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:
- non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
 - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
 - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità *psico-fisica*, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
 - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle Forze armate.

La modifica dell'art. 952 del COM, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

L'intervento non comporta oneri.

- c) ruoli degli ufficiali (*Sezione II, articoli 6 "Reclutamento", 7 "Formazione e addestramento", 8 "Stato giuridico e impiego", 9 "Avanzamento" e 10 "Personale delle bande musicali"*).

Rideterminazione in 4.300 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 3.979, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale direttivo e dirigente transitato dal Corpo forestale dello Stato.

In particolare, l'incremento operato con riferimento ad alcune posizioni dirigenziali consegue a insopprimibili esigenze di carattere operativo, con lo scopo di rendere i livelli dei comandi più rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri.

Peraltro, l'unificazione dei ruoli normale e speciale è un intervento che mira alla semplificazione e alla razionalizzazione, in linea con gli obiettivi della legge delega e con il nuovo modello di trattamento economico proposto ("*dirigenzializzazione*" con il conseguimento del grado di maggiore), ma ancor più indispensabile a garantire e ad ottimizzare la capacità di impiego degli ufficiali.

In concreto, l'intervento proposto si sviluppa su base decennale ed è finalizzato a:

- garantire un progressivo incremento nel grado di colonnello del nuovo ruolo normale - per complessive 54 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN e del RS (356 ufficiali), da conseguire nel 2027 - al fine di adeguare alcune posizioni di impiego all'attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l'Arma dei carabinieri che i comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata;



- assicurare un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata e di generale di divisione del nuovo ruolo normale - rispettivamente per complessive 9 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN (61 ufficiali), da conseguire nel 2027 e 2 unità rispetto alle attuali dotazioni del RN (20 ufficiali) - per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi, rispondente alle esigenze di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti posti alle loro dipendenze;
- mitigare l'evidente riduzione delle promozioni, soprattutto con riferimento al grado di colonnello, quale inevitabile effetto dell'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale, assicurando, quantomeno, quelle tabellari annuali previste a legislazione vigente in favore dei tenenti colonnelli dei citati ruoli (soltanto a partire dal 1° gennaio 2027 saranno previste n. 37 promozioni tabellari).

Tra l'altro, il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, oltre ad essere sensibilmente inferiore a quello medio del Comparto difesa-sicurezza in relazione ai volumi organici complessivi, è caratterizzato anche da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze armate/Forze di polizia. Ne deriva una penalizzazione evidente per gli ufficiali dell'Arma sia sotto il profilo retributivo, in quanto un minore numero di ufficiali, in proporzione agli altri (e più tardivamente), raggiunge gradi meglio remunerati, sia sotto il profilo pensionistico (dato il regime contributivo vigente).

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A



Tabella 2A

Riepilogo Oneri Incremento organico Dirigenti Superiori

Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	RU	Unità	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Oneri	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91	133.977,91
Gen. B.	RU	Unità	3	3	3	3	3	6	6	6	6
	Oneri	77.437,60	77.437,60	77.437,60	77.437,60	77.437,60	154.875,19	154.875,19	154.875,19	154.875,19	154.875,19
Col.	RU	Unità	14	14	14	14	14	34	34	34	34
		Oneri	197.798,62	197.798,62	197.798,62	197.798,62	197.798,62	480.368,07	480.368,07	480.368,07	480.368,07
	RT	Unità	0	0	0	0	0	3	3	3	3
		Oneri	-	-	-	-	-	42.385,42	42.385,42	42.385,42	42.385,42
Totale		Unità	19	19	19	19	45	45	45	45	45
		Oneri	409.214,12	409.214,12	409.214,12	409.214,12	811.606,58	811.606,58	811.606,58	811.606,58	811.606,58

Oneri Lordo Rap dipendente

Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	Stipendio	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39	12.458,39
	Indennità Int. Speciale	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76	877,76
	Indennità mensile pensionabile	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06	2.667,06
	Assegno dirigenziale	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95	43.305,95
Gen. B.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno dirigenziale	25.330,38	25.330,38	25.330,38	25.330,38	25.330,38	50.660,76	50.660,76	50.660,76	50.660,76	50.660,76
Col.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno dirigenziale	142.938,73	142.938,73	142.938,73	142.938,73	142.938,73	377.766,64	377.766,64	377.766,64	377.766,64	377.766,64
Totale		227.578,27	227.578,27	227.578,27	227.578,27	227.578,27	487.736,56	487.736,56	487.736,56	487.736,56	487.736,56

Oneri Carico Stato

Gradi		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gen. D.	Stipendio	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77	5.233,77
	Indennità Int. Speciale	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96	316,96
	Indennità mensile pensionabile	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13	872,13
	Assegno	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82	16.620,82
Gen. B.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno	9.721,80	9.721,80	9.721,80	9.721,80	9.721,80	19.443,60	19.443,60	19.443,60	19.443,60	19.443,60
Col.	Stipendio										
	Indennità Int. Speciale										
	Indennità mensile pensionabile										
	Assegno	54.859,88	54.859,88	54.859,88	54.859,88	54.859,88	144.986,84	144.986,84	144.986,84	144.986,84	144.986,84
Totale		87.625,37	87.625,37	87.625,37	87.625,37	87.625,37	187.474,12	187.474,12	187.474,12	187.474,12	187.474,12

Alla luce di quanto rappresentato, con l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo "a esaurimento", verrà consentito agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale di transitare nel nuovo ruolo. Per gli ufficiali che eserciteranno la facoltà di transito sarà prevista una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale posto a esaurimento, da cinque a un anno, con riferimento ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano. A partire dal grado di tenente, vi sarà un'ulteriore riduzione, sino al totale abbattimento del differenziale (Tabella 4, quadri I e IV del COM).

L'accesso al ruolo normale avviene per (articolo 651-bis del COM):

- concorso pubblico e superamento del corso biennale presso l'Accademia (cui segue un corso di applicazione/perfezionamento di 3 anni - articolo 734 del COM);
- concorsi interni, riservati a luogotenenti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 6 mesi; marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico, previo superamento di un corso applicativo non inferiore a 2 anni (articolo 736 del COM).

Rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento anche nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale. Permane l'attuale differenziale nella



progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo (Tabella 4 quadri II e III del COM). Per i predetti ruoli, è previsto l'accesso alla dirigenza dopo 9 anni dalla prima nomina con il grado di maggiore.

Nella Tabella 2B sono riportati gli oneri conseguenti agli sviluppi dei vari ruoli, con l'applicazione dei differenziali relativi al nuovo trattamento economico, dall'anno 2017 all'anno 2026.

Tabella 2B

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	470	480	511	509	504	522	523	504	478	465
Colonnello e gradi corrispondenti	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	688	775	903	1.034	1.130	1.216	1.283	1.347	1.337	1.275
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	248	356	360	339	346	335	352	326	325	352
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	21	24	22	28	19	32	37	42	113	110
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	323	445	379	298	238	174	111	151	176	177
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	391	420	393	386	424	469	482	440	464	497
Maggiore e gradi corrispondenti	23	13	84	104	110	110	105	36	9	8
TOTALE	2.274	2.626	2.762	2.808	2.881	2.968	3.003	2.956	3.012	2.994

- d) Ruolo degli ispettori (*Sezione III, articoli 11 "Reclutamento", 12 "Formazione e addestramento", 13 "Compiti", 14 "Stato giuridico", 15 "Avanzamento" e 16 "Personale delle bande musicali"*).

Rideterminazione in 31.500 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 30.176, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli degli ispettori e dei periti in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Alimentazione del ruolo mediante (articoli 679 e 683 del COM):

- concorso pubblico (per il 70% dei posti disponibili), previo superamento di un corso triennale;
- concorsi interni riservati, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti (per il 20%), per titoli (articolo 679 del COM), previo superamento di un corso non inferiore a 6 mesi, e al ruolo degli appuntati e dei carabinieri (per il 10%), per titoli ed esami, previo superamento di un corso non inferiore a 6 mesi.

Promozione a maresciallo aiutante a "scelta per terzi" (in luogo dell'attuale "scelta e scelta per esami a ruolo chiuso"), con eliminazione della dotazione organica del grado (articolo 1295 del COM).

Promozione al nuovo grado di "luogotenente" (ora qualifica) dei marescialli aiutanti con 8 anni nel grado, mediante avanzamento a scelta con limite di promozioni (articoli 848, 1293 e 1295-bis del COM).

Attribuzione ai luogotenenti con 4 anni nel grado della qualifica di "carica speciale" (articolo 1325-bis del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di massima responsabilità e impegno operativo, secondo i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Nelle Tabelle 2C, 2D e 2E allegate alla presente relazione, sono riportati gli oneri relativi all'avanzamento a "scelta per terzi" al grado di maresciallo aiutante, alla riduzione della permanenza nel medesimo grado (a regime da 15 a 8 anni) e all'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile ai luogotenenti.

Tabella 2C



ONERI INCREMENTO IND. MENSILE PENSIONABILE LGT

QUALIFICA	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Luogotenente	160,43	2017	8.786	1.409.537,98
		2018	8.555	1.372.478,65
		2019	8.334	1.337.023,62
		2020	8.338	1.337.665,34
		2021	8.298	1.331.248,14
		2022	8.420	1.350.820,60
		2023	8.557	1.372.799,51
		2024	8.410	1.349.216,30
		2025	8.516	1.366.221,88
2026	8.636	1.385.473,48		

Tabella 2D
ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO ISPETTORI

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.843	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.726.411,82
2018	1.587	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.486.606,38
2019	1.542	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.444.453,08
2020	1.449	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.357.336,26
2021	1.470	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.377.007,80
2022	1.492	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.397.616,08
2023	1.515	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.419.161,10
2024	1.408	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	1.318.929,92
2025	1.175	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	2.974.149,50
2026	4.942	Maresciallo A.S.UPS + 8 QLF + 32 AA	Luogotenente + 32 AA	56.488,01	57.424,75	936,74	4.629.369,08

Tabella 2E
ONERI AVANZAMENTO A SCELTA "PER TERZI" A MASUPS

QUALIFICA	anno	UNITA'	onere complessivo	
Sostituto Commissario	2017		-	
	2018		-	
	2019		-	
	2020		-	
	2021		-	
	2022		-	
	2023		-	
	2024		-	
	2025		1.744	3.405.246,00
	2026		3.488	6.814.491,00

- e) Ruolo dei sovrintendenti (*Sezione IV, articoli 17 "Reclutamento", 18 "Formazione e addestramento", 19 "Compiti", 20 "Stato giuridico" e 21 "Avanzamento"*).

Rideterminazione in 22.000 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 20.352, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Promozione a brigadiere capo "ad anzianità" anziché "a scelta per terzi" (articolo 1298 del COM).



Alimentazione del ruolo:

- per gli appuntati scelti (nel limite del 60% dei posti disponibili), mediante selezione per titoli, e corso non inferiore a 1 mese, anche con modalità telematica - articolo 775 del COM;
- per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri con 4 anni (articolo 692 del COM) di servizio (nel limite minimo del 40% dei posti disponibili), mediante concorso per titoli ed esami, e corso non inferiore a 3 mesi - articolo 776 del COM.

Attribuzione ai brigadieri capo con 8 anni nel grado della qualifica di “qualifica speciale” (articoli 849, 1297 e 1325-ter del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo.

Riduzione di 2 anni delle permanenze nei gradi di vice brigadiere (da 7 a 5) e brigadiere (da 7 a 5).

Nelle Tabelle 2F e 2G sono riportati gli oneri (dall'anno 2017 all'anno 2026) relativi alla promozione al grado di brigadiere capo ad anzianità e alla riduzione delle permanenze nei gradi di Vice Brigadiere e Brigadiere.

Tabella 2F

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO SOVR.

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo	onere complessivo
2017	890	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.005.121,50
2018	932	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.052.554,20
2019	1.197	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.351.831,95
2020	1.462	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.651.109,70
2021	1.439	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	1.625.134,65
2022	1.811	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	2.045.252,85
2023	3.658	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	4.131.162,30
2024	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00
2025	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00
2026	5.060	Vice Brigadiere	Brigadiere	42.520,00	43.650,00	1.129,35	5.714.511,00

Tabella 2G

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO SOVR.

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.933	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	5.305.914,32
2018	2.338	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	4.229.535,52
2019	2.087	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	3.775.466,48
2020	1.812	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	3.277.980,48
2021	1.864	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.563.010,56
2022	1.738	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.335.071,52
2023	1.739	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.336.880,56
2024	1.950	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	1.718.588,00
2025	1.220	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	2.207.028,80
2026	1.480	Brigadiere	Brigadiere Capo	43.450,00	45.260,00	1.809,04	2.677.379,20

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	514	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	309.541,08
2018	422	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	254.136,84
2019	303	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	182.472,66
2020	221	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	133.090,62
2021	170	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	102.377,40
2022	135	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	81.299,70
2023	94	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	56.608,68
2024	28	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	16.862,16
2025	52	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	31.315,44
2026	76	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo + 8	45.260,00	45.860,00	602,22	45.768,72

f) Ruolo degli appuntati e dei carabinieri (Sezione V, articoli 22 “Formazione e addestramento”, 23 “Compiti” e 24 “Avanzamento”).



Rideterminazione in 60.000 unità della dotazione organica complessiva (rispetto a 63.423, includendo le dotazioni in extra-organico), comprensiva del personale dei ruoli degli agenti e assistenti/operatori e collaboratori in transito dal Corpo forestale dello Stato.

Attribuzione agli appuntati scelti con 8 anni nel grado della qualifica di “qualifica speciale” (articoli 850, 1310 e 1325-*quater* del COM), in relazione alla possibilità di ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo.

Riduzione di 1 anno della permanenza nel grado di Appuntato (da 5 a 4 anni).

Nella Tabella 2H sono riportati gli oneri (dall’anno 2017 all’anno 2026) relativi alla riduzione della permanenza nel grado di Appuntato.

Tabella 2H

ONERI ANTICIPAZIONI RUOLO APP. / CAR.

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	3.171	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.853.856,26
2018	2.562	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	4.729.605,72
2019	3.108	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.737.554,48
2020	3.779	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.284.140,74
2021	3.119	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.911.801,14
2022	3.316	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	583.354,96
2023	3.710	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.310.702,60
2024	3.533	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	983.949,98
2025	3.713	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.316.240,78
2026	3.755	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.393.775,30

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	5.382	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.880.715,50
2018	5.141	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.751.720,25
2019	4.036	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.160.269,00
2020	4.125	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.207.906,25
2021	3.825	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.047.331,25
2022	3.431	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.906.942,75
2023	6.200	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.318.550,00
2024	7.473	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.999.923,25
2025	6.129	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.280.547,25
2026	5.342	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.126.930,50

g) Introduzione di apposite disposizioni transitorie (*Sezione VII*):

- per la graduale copertura delle dotazioni organiche dei sovrintendenti (si prevede che il ripianamento non avvenga nell’arco del decennio 2017 - 2026 preso in considerazione) e degli ispettori, con alimentazioni straordinarie anche in ragione della durata dei corsi (che possono essere ridotti fino alla metà). L’intervento non comporta oneri;
- che disciplinano le modalità con le quali vengono applicate in maniera graduale le nuove permanenze nei gradi, anticipando la promozione al grado successivo di specifiche aliquote di avanzamento, al fine di ristabilire le anzianità relative del personale interessato e l’armonico sviluppo dei ruoli, evitando “appiattimenti” nelle anzianità di grado con evidenti disparità e sperequazioni economiche. Il *regime transitorio progressivo* disegnato evita, inoltre, che il personale “raggiunto” da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso per vedere soddisfatte le palesi sperequazioni economiche conseguenti.

Nella Tabella 2I, gli oneri relativi alle anticipazioni nei gradi sono comprensivi delle misure transitorie sopra indicate, che comportano una distribuzione più uniforme della spesa nel decennio di riferimento, generando peraltro un “costo di picco” inferiore rispetto all’applicazione senza correttivi delle nuove permanenze nei gradi;



	Ricostruzione			Transitorio secco		
	Parametri	Anticipazioni	Totale	Parametri	Anticipazioni	Totale
2017	€ 115.552.011	€ 17.081.560	€ 132.633.571	€ 110.053.713	€ 17.266.200	€ 127.319.913
2018	€ 115.177.252	€ 14.506.005	€ 129.683.257	€ 109.032.377	€ 17.000.384	€ 126.032.762
2019	€ 114.354.608	€ 14.652.048	€ 129.006.655	€ 108.507.163	€ 18.759.634	€ 127.266.798
2020	€ 113.614.194	€ 11.913.410	€ 125.527.604	€ 108.725.150	€ 16.011.064	€ 124.736.215
2021	€ 113.150.597	€ 10.626.663	€ 123.777.260	€ 111.408.012	€ 13.098.118	€ 124.506.130
2022	€ 112.035.838	€ 8.351.384	€ 120.387.222	€ 111.194.732	€ 11.886.305	€ 123.081.038
2023	€ 110.903.370	€ 11.574.911	€ 122.478.281	€ 110.130.608	€ 14.616.190	€ 124.746.798
2024	€ 110.644.347	€ 13.754.610	€ 124.398.957	€ 109.943.127	€ 16.106.650	€ 126.049.777
2025	€ 110.869.962	€ 18.930.886	€ 129.800.848	€ 111.980.202	€ 20.913.728	€ 132.893.930
2026	€ 111.834.937	€ 24.398.228	€ 136.233.165	€ 113.083.295	€ 25.419.676	€ 138.502.971
	Media		€ 127.392.682	Media		€ 127.513.633

– che prevedono un'immissione nel nuovo ruolo straordinario a esaurimento fino a un massimo di 800 luogotenenti nel quinquennio 2017-2021 (art. 2212-terdecies del COM), al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori. Tali unità, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa fino a un massimo di 160 unità, sono:

- portate in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori (fissate dall'art. 800 del COM);
- considerate in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma;
- riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e annualmente devolute al ruolo degli ispettori.

Nel dettaglio:

- i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi;
- gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
- i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 3 anni per i tenenti.

Gli oneri di tali immissioni sono riepilogati (dall'anno 2017 all'anno 2026) nella Tabella 2K

ONERI ISTITUZIONI RUOLO STRAORDINARIO AD ESAURIMENTO (EX LGT)

	unità	vecchia qfl	nuova qfl	costo annuo vecchia qfl	costo annuo nuova qfl	differenza costo qualifica	oneri parziali annuo	onere complessivo annuo
2017	160	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	-	-
			Capitano		62.703,86	5.495,75	-	-
2018	160	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	95.680,00	95.680,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	-	-
2019	320	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	191.360,00	191.360,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	-	-
2020	480	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	287.040,00	287.040,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	-	-
2021	480	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	287.040,00	1.166.960,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	879.320,00	-
2022	320	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	287.040,00	2.045.680,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	1.758.640,00	-
2023	320	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	191.360,00	2.879.320,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	2.637.960,00	-
2024	480	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	95.680,00	3.612.960,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	3.517.280,00	-
2025	800	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	-	4.396.600,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	4.396.600,00	-
2026	800	Luogotenente	Tenente	57.208,11	57.806,11	598,00	-	4.396.600,00
			Capitano		62.703,86	5.495,75	4.396.600,00	-

Il graduale ripianamento delle vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori non comporta oneri, atteso che le dotazioni organiche rideterminate dei vari ruoli (tenendo conto anche della forza effettiva del personale in transito dal Corpo forestale dello Stato) sono inferiori alle dotazioni organiche rimodulate secondo i principi fissati dalla legge delega.

Nella tabella 2L sono riportati gli oneri complessivi conseguenti all'attribuzione dei nuovi parametri stipendiali, come determinati nelle disposizioni comuni del testo normativo, calcolati sulle unità effettive sviluppate nel decennio 2017-2026.



Tabella 2L

CATEGORIA (DESCRIZIONE)	ANNO DI INIZIO	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo	Uffici	Costo
ESPANSIONE	11.94.01	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200	300	€ 478.200
ESPANSIONE	11.94.02	859	€ 1.389.246	854	€ 1.425.036	625	€ 1.032.626	751	€ 1.264.042	749	€ 1.193.906	816	€ 1.300.704	816	€ 1.300.704	816	€ 1.300.704	816	€ 1.300.704	816	€ 1.300.704
ESPANSIONE	11.94.03	425	€ 677.450	385	€ 540.366	329	€ 534.426	319	€ 508.486	384	€ 622.056	349	€ 556.306	349	€ 556.306	349	€ 556.306	349	€ 556.306	349	€ 556.306
ESPANSIONE	11.94.04	158	€ 377.778	160	€ 382.560	226	€ 540.366	278	€ 664.658	278	€ 664.658	219	€ 523.629	219	€ 523.629	219	€ 523.629	219	€ 523.629	219	€ 523.629
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.05	6.344	€ 15.165.504	6.616	€ 15.810.856	6.672	€ 15.952.752	6.549	€ 15.658.659	6.253	€ 14.950.923	5.981	€ 14.300.571	6.049	€ 14.463.159	6.080	€ 14.537.280	6.204	€ 14.833.794	6.285	€ 15.266.535
ESPANSIONE	11.94.06	2.517	€ 3.010.332	1.906	€ 2.279.576	1.720	€ 2.057.120	1.831	€ 2.024.828	1.947	€ 2.326.612	2.169	€ 2.594.124	2.247	€ 2.667.412	2.206	€ 2.638.376	3.948	€ 4.771.808	3.627	€ 4.341.852
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.07	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.08	7.823	€ 8.399.508	10.498	€ 12.555.608	10.154	€ 12.144.184	9.876	€ 11.893.296	9.483	€ 11.341.688	8.959	€ 10.726.574	8.498	€ 10.153.608	8.138	€ 9.792.848	5.952	€ 7.116.592	3.731	€ 4.462.276
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.09	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0	-	€ 0
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.10	7.436	€ 10.863.956	3.825	€ 5.594.169	3.895	€ 5.696.439	4.004	€ 5.849.844	4.257	€ 6.219.477	4.717	€ 6.891.537	4.280	€ 7.129.680	3.066	€ 7.401.426	5.442	€ 7.950.762	5.962	€ 8.710.402
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.11	4.488	€ 8.347.880	4.749	€ 8.833.140	5.103	€ 9.491.500	5.635	€ 10.481.100	6.204	€ 11.546.880	6.593	€ 12.262.900	6.967	€ 12.958.620	7.855	€ 14.610.300	8.137	€ 15.134.800	8.259	€ 15.361.740
ESPANSIONE	11.94.12	1.688	€ 1.794.344	2.170	€ 2.306.710	2.492	€ 2.648.956	2.492	€ 2.648.956	2.492	€ 2.648.956	2.492	€ 2.648.956	2.292	€ 2.436.396	2.092	€ 2.223.796	2.092	€ 2.223.796	2.092	€ 2.223.796
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.13	2.155	€ 4.865.950	2.478	€ 5.595.324	2.463	€ 5.561.454	2.444	€ 5.518.952	2.805	€ 4.753.090	1.579	€ 3.565.382	963	€ 2.174.454	388	€ 876.104	-	€ 0	-	€ 0
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.14	3.750	€ 5.478.750	2.929	€ 4.293.879	2.057	€ 3.005.277	1.166	€ 1.703.526	1.297	€ 1.894.917	808	€ 1.180.488	460	€ 672.660	50	€ 73.050	-	€ 0	-	€ 0
ESPANSIONE	11.94.15	2.930	€ 3.134.590	2.338	€ 2.485.254	2.087	€ 2.228.481	1.814	€ 1.928.282	1.67	€ 921.621	731	€ 784.494	739	€ 785.557	950	€ 1.009.850	1.220	€ 1.296.860	1.480	€ 1.573.240
ESPANSIONE	11.94.16	2.117	€ 2.381.115	2.261	€ 2.875.295	2.279	€ 3.179.205	2.534	€ 3.590.730	2.778	€ 3.875.310	3.406	€ 4.751.370	5.447	€ 7.580.565	7.305	€ 10.190.475	9.101	€ 12.695.895	10.900	€ 15.265.500
ESPANSIONE	11.94.17	3.928	€ 4.697.688	3.956	€ 7.123.376	7.759	€ 9.279.764	9.522	€ 11.388.312	11.348	€ 13.572.268	12.739	€ 15.235.844	11.439	€ 13.681.094	10.129	€ 12.126.244	8.839	€ 10.571.444	7.539	€ 9.016.644
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.18	23.933	€ 50.881.558	24.255	€ 51.140.930	24.342	€ 51.751.892	23.894	€ 50.798.644	23.840	€ 50.683.040	23.116	€ 49.144.516	23.280	€ 49.333.200	23.354	€ 49.650.604	24.744	€ 52.665.744	25.505	€ 54.223.630
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.19	5.374	€ 7.851.414	5.145	€ 7.516.845	4.041	€ 5.983.901	4.083	€ 5.985.263	3.792	€ 5.540.182	5.440	€ 7.947.840	6.211	€ 9.074.271	7.377	€ 10.777.397	6.165	€ 9.007.065	5.911	€ 8.655.971
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.20	9.498	€ 12.613.344	9.928	€ 13.184.384	11.614	€ 15.423.392	11.560	€ 15.351.680	11.784	€ 15.649.152	8.933	€ 11.863.024	7.326	€ 9.728.928	5.077	€ 6.742.256	4.146	€ 5.505.888	2.928	€ 3.888.384
ESPANSIONE	11.94.21	11.472	€ 12.194.736	8.629	€ 9.172.627	5.946	€ 6.285.590	4.325	€ 4.597.475	2.749	€ 2.922.187	3.079	€ 3.272.977	2.333	€ 2.479.979	1.224	€ 2.470.412	2.183	€ 2.308.529	2.455	€ 2.689.665
ESPANSIONE (CONTRATTI)	11.94.22	5.279	€ 5.611.577	4.741	€ 5.029.683	4.364	€ 4.638.932	4.294	€ 4.564.522	4.654	€ 4.734.802	4.825	€ 5.139.685	6.340	€ 6.795.420	7.285	€ 7.743.955	8.186	€ 8.701.718	8.633	€ 9.176.879
ESPANSIONE	11.94.23	6.617	€ 7.033.871	8.401	€ 9.340.263	9.308	€ 9.885.900	10.158	€ 10.797.954	10.488	€ 11.058.288	10.325	€ 10.975.475	10.325	€ 10.975.475	10.325	€ 10.975.475	10.325	€ 10.975.475	10.325	€ 10.975.475
TOTALE		188.311	€ 167.811.871	188.133	€ 167.571.921	187.777	€ 167.374.685	187.875	€ 167.715.089	187.787	€ 167.590.884	187.469	€ 166.345.086	187.401	€ 166.590.667	187.345	€ 166.689.087	188.367	€ 168.521.999	189.426	€ 170.930.908

ESAME DELLE NORME

Nel dettaglio, il provvedimento prevede le misure di seguito specificate.

Sezione I
Dotazioni e ruoli

L'articolo 4 modifica le dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri secondo i criteri dettati dalla delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare:

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'articolo 800 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), nel quale sono riportati i numeri riferiti alla forza organica complessiva, comprensivi delle **let. a)**



dotazioni effettive acquisite con l'assorbimento del personale del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS). In particolare, la dotazione organica dell'Arma è stata rideterminata secondo i criteri dettati dalla legge delega: forza effettiva al 28.8.2015, incrementata delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla stessa data nonché di una quota (stabilita nel 4% della dotazione risultante dalla somma dei precedenti elementi) ritenuta corrispondente agli ulteriori incrementi necessari per assicurare la piena funzionalità dell'Istituzione. Sono escluse le unità previste in extra-organico. E' inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo. **La norma, pertanto, non comporta oneri;**

L'incremento di alcune posizioni dirigenziali consegue, come detto in premessa (vd. *retro*), a:

- esigenze di carattere operativo con livelli di comando più rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma;
- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, fortemente attesa e funzionale alle esigenze operative e all'eliminazione dell'"omogeneizzazione dirigenziale" (c.d. "omogeneizzati" a 13 e a 23 anni);
- l'aumento delle immissioni iniziali per poter effettivamente disporre dei 3.391 Ufficiali (somma degli organici degli attuali ruoli normale e speciale) del nuovo ruolo normale.

L'intervento proposto si sviluppa su base decennale e prevede:

- . un progressivo incremento nel grado di colonnello, al fine di adeguare alcune posizioni di impiego all'attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l'Arma che i Comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata;
- . un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata e di generale di divisione, per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi e per mitigare la riduzione delle promozioni, conseguenza dell'unificazione dei due ruoli.

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A.

Ai fini del computo degli oneri, nella considerazione che il volume complessivo degli ufficiali non viene comunque modificato da tale intervento, è stato considerato il valore incrementale dato dal differenziale delle posizioni economiche di Gen. D. (+2 unità dal 2017), Gen. B. (+3 unità dal 2017 e +6 unità dal 2022) e Col. (+14 unità dal 2017 e +37 dal 2022) rispetto a quella del Tenente Colonnello con 23/25 anni dalla nomina a ufficiale (posizioni economiche che, di fatto, beneficeranno delle promozioni aggiuntive);

- al **comma 1, lettere da b) a f)**, vengono modificati gli articoli da 826 a 830 del COM **let. da b) a f)** che disciplinano, rispettivamente, le dotazioni extra-organiche dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. Tali dotazioni, in coerenza con modifiche organizzative e funzionali in corso o in conseguenza di adeguamenti alle attuali strutture organizzative, vengono rimodulate o ridotte. In particolare, il contingente di personale presso la Banca d'Italia è ridotto di 1.000 unità, mentre per gli altri comandi si è proceduto, oltre che all'aggiornamento delle denominazioni di categorie del personale, alle variazioni delle consistenze in maniera tale da non generare ulteriori oneri. Con i rispettivi Dicasteri/Banca d'Italia sono in corso interlocuzioni finalizzate alla formalizzazione delle relative modifiche, che interverranno comunque prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. La norma, pertanto, non comporta oneri;
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 2212-*quater* del COM, introdotto con il **let. g)** decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La modifica, che



interviene sulla norma transitoria che disciplina i ruoli forestali a esaurimento, consente di considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati all'art. 800 COM (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione. La norma, pertanto, non comporta oneri;

L'**articolo 5** introduce le modifiche agli articoli del COM che disciplinano i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. **art. 5, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 821 del COM, prevedendo: **let. a)**
 - . la costituzione del ruolo normale, che unifica il ruolo normale e quello speciale (quest'ultimo posto a esaurimento);
 - . la rimodulazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico-logistico, ridenominato in ruolo tecnico.

In particolare, nell'ambito del comparto amministrativo vengono raggruppate le specialità amministrazione e commissariato; la specialità psicologia viene spostata dal comparto tecnico-scientifico a quello sanitario, ridenominato in comparto sanitario e psicologico; conseguentemente, il comparto tecnico-scientifico e psicologico assume la nuova denominazione di comparto tecnico-scientifico.

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nella Tabella 2B e nella sottostante Tabella 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

Tabella 2M

Grado	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RSE	438	629	637	535	611	709	610	634	627	630
Oneri	1.215.808	1.721.552	1.782.300	1.850.428	1.769.763	2.101.439	1.748.245	1.829.900	1.766.258	1.729.5...

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 823 del COM, con un lieve incremento delle dotazioni organiche per i gradi di generale (2 unità per generali di divisione e 2 unità per generali di brigata) e colonnello (5 unità) in relazione alla consistenza dei ruoli normale, forestale e tecnico. Le motivazioni della scelta coincidono con quelle dell'art. 1, comma 1, lettera a). La norma è collegata al successivo art. 2211-bis, che disciplina il regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali. **Gli oneri dell'intervento sono riepilogati nella Tabella 2A;** **let. c)**



- al **comma 1, lettera f)** viene inserito un quarto comma all'art. 952 del COM, al fine di consentire al personale in ferma volontaria dell'Arma di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:

- non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
- salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
- essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità psico-fisica, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
- l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle FA.

La modifica, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma non comporta oneri per l'Arma, nel limite delle vacanze organiche nei ruoli civili del ministero della difesa.

Sezione II ***Ruoli degli ufficiali***

La disciplina “*a regime*” sulla revisione dei ruoli degli Ufficiali è riportata dall'articolo 6 all'articolo 10 del presente provvedimento. **art. 6, c. 1**

A grandi tratti, come anticipato in premessa (vd. sopra) la manovra si muove lungo le seguenti direttrici:

- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo “ad esaurimento”, garantendo, agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale, la facoltà di transitare nel nuovo ruolo con una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale, da cinque a un anno;
- alimentazione del RN mediante due canali: concorso pubblico, per la frequenza dell'accademia da parte dei provenienti dal mondo civile, e concorsi interni, suddivisi a loro volta in concorsi riservati ai luogotenenti e concorsi per il rimanente personale, con una specifica disciplina riferita ai requisiti di partecipazione;
- acquisizione della dirigenza con il conseguimento del grado di maggiore;
- rivisitazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico, al fine di ovviare ai problemi emersi nel tempo in ordine all'armonico sviluppo del ruolo, conseguenti



all'eterogenea alimentazione dello stesso sin dalla sua costituzione. Viene prevista anche una rimodulazione degli organici delle singole specialità per i gradi da tenente a tenente colonnello, al fine di rendere più funzionale l'impiego degli ufficiali appartenenti al ruolo, con specifico riferimento all'esigenza di professionalità nel campo psicologico, veterinario, delle investigazioni scientifiche, del genio e della telematica;

- rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale (permane l'attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo).

La suddetta manovra viene attuata con la duplice finalità di:

- venire incontro alle legittime aspirazioni degli ufficiali che oggi fanno parte del ruolo speciale, riducendo il differenziale previsto in termini di permanenza nei vari gradi in ragione della differente progressione di carriera che li caratterizza rispetto al ruolo normale;
- soddisfare esigenze di funzionalità dell'Istituzione, connesse con l'abbattimento delle differenze oggi esistenti nel profilo di impiego degli ufficiali appartenenti ai distinti ruoli; in particolare il ruolo normale, votato a una maggiore mobilità connessa con le migliori possibilità di carriera (grado apicale generale di corpo d'armata) e il ruolo speciale, a vocazione eminentemente operativa, connotato da maggiore stanzialità e specializzazione, con penalizzazione rispetto alla prospettiva di carriera possibile (grado apicale colonnello).

I citati articoli che riguardano la revisione dei ruoli degli ufficiali seguono un percorso logico-normativo che si dipana dal reclutamento, alla formazione, allo stato giuridico per giungere infine alle forme di avanzamento.

Con l'**articolo 6** viene regolata l'alimentazione dei ruoli. In particolare:

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 651 del COM e inserito il 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella prevista per l'Arma. In particolare, con l'art. 651-*bis* viene stabilito il bacino di alimentazione del RN, prevedendo che gli ufficiali siano reclutati: **let. a) e b)**
 - . tramite concorso pubblico, con la successiva frequenza dell'accademia militare di Modena;
 - . tramite concorsi interni per titoli ed esami, riservati rispettivamente agli appartenenti ai luogotenenti e al restante personale (da maresciallo aiutante a maresciallo, da brigadiere capo a vice brigadiere e da appuntato scelto a carabiniere scelto).

La norma disciplina i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi interni, prevedendo per i luogotenenti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e carabinieri, il possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico. Quanto, invece, ai limiti di età per l'accesso al ruolo, è prevista per i luogotenenti, un'età non superiore a 55 anni e per il restante personale un'età non superiore ai 40 anni con almeno 5 anni di servizio.

La prima iscrizione in ruolo, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

- . accademia;
- . luogotenenti;



. ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri.

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 662 del COM, concernente le condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, quale istituto che consente di ovviare a un numero esiguo di sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto - dovuto a cause disparate - attraverso un meccanismo di arruolamento separato. La soglia minima per l'attivazione del citato meccanismo di reclutamento è stabilita in funzione della consistenza organica del ruolo, in modo tale da garantirne lo sviluppo senza defezioni che nel medio-lungo periodo potrebbero intaccare il funzionamento dell'Istituzione. La modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/13) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo normale a 50 unità. La norma non comporta oneri; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, viene abrogato l'art. 663 del COM, relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento. La norma non comporta oneri; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 664 del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo tecnico con quelle dei ruoli normale e forestale, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali. La norma non comporta oneri; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 664-bis del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo forestale con quelle dei ruoli normale e tecnico, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali. La norma non comporta oneri; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 665 del COM, prevedendo la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale. La norma non comporta oneri; **let. g)**
- al **comma 1, lettera h)**, viene modificato l'art. 666 del COM, per quanto attiene alle immissioni nei ruoli degli ufficiali (RN, RT e RF). La modifica adegua la disciplina alle norme di revisione dei predetti ruoli, prevedendo che, sulla base dei mutati moduli di alimentazione, le immissioni non possano superare una frazione dell'organico di ciascun ruolo, consentendone uno sviluppo armonico. Tale previsione si giustifica in quanto da un lato le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [art. 800 del COM - modificati dall'art. 4, co. 1, let. a)]; **let. h)**

Nello specifico viene stabilito quale limite massimo per l'immissione:

- . per il RN, 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 100 unità);
- . per il RT, 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 13 unità);
- . per il RF, 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 11 unità);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere da i) a n)**, vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del COM, riguardanti gli ufficiali piloti di complemento. Le modifiche si rendono **let. da i) a n)**



necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera o)**, viene modificato l'art. 678 del COM, in tema di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, ai quali sono riconosciute riserve di posti nei concorsi per il reclutamento di ufficiali del RT e del RS. Con la soppressione del ruolo speciale, però, il riferimento a quest'ultimo ruolo deve essere espunto dalla norma, rimanendo la sola riserva prevista per l'accesso al RT. **let. o)**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 7** interviene sulla formazione e sull'addestramento dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, inserendo le seguenti modifiche: **art. 7, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 722 del COM, che disciplina i corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta (concorsi straordinari). In particolare la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile, oggi prevista in 1 anno, viene portata a 2 anni, venendo conseguentemente armonizzata con la durata del corso applicativo (2 anni) previsto per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-*bis*; **let. a)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 734 del COM sui corsi di applicazione e di perfezionamento per gli Ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale. **let. b) e c)**

Con riferimento alla prevista rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento sulla base della graduatoria di merito, la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l'art. 607-*bis*), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell'anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. Al riguardo si segnala che la rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento comunque non incide sull'ordine di precedenza fissato dall'art.651-*bis* (Accademia-Luogotenenti-restante personale).

In particolare la proposta di introduzione dell'art. 607-*bis* prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell'Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell'Arma).

Conseguentemente, si è reso necessario modificare, alla **lettera c)**, l'art. 735 del COM, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

- di applicazione, che i sottotenenti del RN (provenienti dall'Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);
- di perfezionamento, che i tenenti del RN siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (art. 734 del COM). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre



dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all'art.123 l del COM).

La novella è in linea con l'art. 923, co.1, lett. g) del COM, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell'Arma possiedano il titolo di laurea magistrale quale prerequisite minimo per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 736 del COM, andando a disciplinare, **let. d)** in base al bacino di alimentazione previsto dall'art.651-*bis* per il ruolo normale, durata e modalità dei corsi applicativi. In particolare per i sottotenenti del RN provenienti da:

- . luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;
- . ispettori (da maresciallo aiutante a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.

A fattor comune, per i sottotenenti di cui al comma 1:

- . al superamento dei corsi applicativi, viene rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge (Accademia-luogotenenti-restante personale);
- . che superano il corso applicativo con ritardo per motivi di servizio ovvero di salute, è prevista l'iscrizione in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno;
- . che non superano il corso applicativo, è previsto il rientro nella categoria di provenienza;

La norma non comporta oneri poiché il maggior periodo dei corsi applicativi (incremento di un anno e previsione di un altro di sei mesi) per un numero sostanzialmente ristretto di personale (non superiore a 45 unità) è adeguatamente compensato dalla riduzione della durata dei corsi delle altre categorie che interessano un numero di discenti nettamente superiore (oltre 2000 unità);

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 737 del COM relativo al corso **let. e)** formativo per ufficiali del RT, portandone la durata da non inferiore a 6 mesi a non inferiore a 2 anni. La norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del RT, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali;

La norma non comporta oneri poiché il maggior periodo dei corsi formativi (incremento di un anno) per un numero sostanzialmente ristretto di personale (pari a 13 unità) è adeguatamente compensato dalla riduzione della durata dei corsi delle altre categorie che interessano un numero di discenti nettamente superiore (oltre 2000 unità);

- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 738 del COM, in tema di obblighi di **let. f)** servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. In particolare, per gli ufficiali del RN a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione;



La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 740 del COM, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, vale a dire coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli). A seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo RT o RF (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente); **let. g)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 749 del COM, concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma; **let. h)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera i)**, viene modificato l'art. 755 del COM, prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già RN, RS transitati nel RN e RT) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La specifica delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello). La modalità di frequenza per via telematica è utile a ridurre gli oneri del corso. **let. i)**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 8** disciplina lo stato giuridico e l'impiego nei ruoli degli ufficiali dell'Arma: **art. 8, c. 1,**

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 855 del COM al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e introdurre, con il nuovo art.855-*bis*, una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nello specifico, gli ufficiali del ruolo normale, come per quelli dei ruoli normali e speciali delle FA, continueranno ad avere la precedenza: **let. a) e b)**
 - sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);
 - sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro I.

In analogia con quanto previsto per il ruolo normale e in considerazione dell'introduzione con le nuove tabelle (4, quadri II e III) dei periodi di attribuzione specifica ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali RT (sino ad oggi senza alcun obbligo) e per il ruolo forestale (obblighi di comando in ragione della vocazione operativa del ruolo), sono stabilite le precedenze in favore degli ufficiali del RF e del RT, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

La norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del RF e RT debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello. Infine è inserita una norma di chiusura che demanda alle disposizioni ordinarie l'attribuzione di un determinato incarico di comando o di direzione a uno specifico grado e ruolo, al fine di garantire la



precedenza di un ruolo su un altro in relazione alle funzioni devolute a una certa unità organizzativa;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 908 del COM, in ragione dell'abrogazione dell'art. 907 del COM ad opera del decreto legislativo 177 del 2016; **let. c)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 928 del COM, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. Anche in questo caso, a seguito della soppressione del RS, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del RF ai quali verrà applicato il predetto limite di età. **let. d)**
Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (art. 2210-bis del COM);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 944 del COM, relativo alla cessazione a domanda degli ufficiali piloti e navigatori di complemento a seguito della soppressione del RS, ove sarebbero transitati all'atto dell'acquisizione dell'esonero del pilotaggio ovvero della non idoneità al volto per motivi psico-fisici; **let. e)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere da f) a h)**, vengono modificati gli articoli 963, 964 e 965 del COM, in relazione alla possibilità per gli ufficiali RT di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche. **let. da f) a h)**

La modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il RT, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione.

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 9** regola l'avanzamento nei ruoli degli ufficiali, prevedendo la modifica dei seguenti articoli: **art. 9, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1045 del COM, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei membri alla luce della soppressione del ruolo speciale e della portata degli avanzamenti, tutti a scelta ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Nel regime transitorio è stata introdotta una norma che disciplina la composizione della COA per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento (prevedendo, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento); **let. a)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene introdotto l'art. 1097-bis del COM al fine di armonizzare le forme di avanzamento alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle, attesa la previsione dell'avanzamento a scelta nei gradi di maggiore e tenente colonnello, oggi ad anzianità; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1226-bis del COM, che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. In particolare, viene confermato il rinvio alla Tabella 4 allegata al COM per i ruoli degli ufficiali dell'Arma, espungendo dalla norma il solo riferimento alle denominazioni dei singoli ruoli che **let. c)**



potranno così essere modificate senza intervenire su questa norma;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1231 del COM, in tema di mancato **let. d)** conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato il secondo comma dell'art. 1269 del COM, in **let. e)** tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, da intendersi quale categoria del congedo e costituiscono requisito alternativo alla frequenza dei corsi, esperimenti e possesso dei titoli stabiliti dal comma 1, indispensabili per la valutazione al grado superiore, ad anzianità.

La modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell'Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo.

La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex art. 674 COM, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (1^a nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere da f) a l)**, viene modificata la Tabella 4, quadri da I a V allegate al **let. da f) a l)** COM, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabella 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

- L'**articolo 10** L'**articolo 10** modifica l'art. 1512 del COM, inquadrando il maestro **art. 10** direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel RN e non più nel RS, soppresso dal presente provvedimento.

La norma non comporta oneri;

Sezione III ***Ruolo degli Ispettori***



- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 683 del COM che disciplina l'alimentazione del ruolo ispettori. In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (1/3). **let. b)**

E' prevista la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti a favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa.

Vengono specificati i requisiti per la partecipazione ai concorsi che il personale deve possedere, in termini di titoli di studio (rispettivamente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri) e anzianità di servizio (almeno 4 anni).

Si prevede che la percentuale del 4% rivolta a nuove specializzazioni si applichi solo alle immissioni di nuovo personale arruolato per concorso pubblico (la medesima previsione anche nei concorsi interni comporterebbe un eccesso di personale specializzato).

Contestualmente viene garantita una riserva del 4% nei concorsi interni per i militari già specializzati, assicurando così, nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 685 del COM, che disciplina il corso superiore di qualificazione in luogo del corso annuale (previsto dalla normativa vigente), stabilendo differenti modalità di alimentazione del ruolo ispettori ma garantendo maggiore economicità ed efficienza in ambito concorsuale e formativo. In particolare, viene previsto: **let. c)**
- per i ruoli di base, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);
 - per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettere d) ed e)**, vengono modificati gli artt. 687 e 694 del COM, inserendo nella composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente; **let. d) ed e)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'articolo 696 del COM, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, rendendolo omogeneo, con riferimento alla decorrenza della nomina al grado di maresciallo al giorno successivo al termine del corso, a quello previsto dall'art. 767 del COM per il ruolo ispettori. **let. f)**

La norma non comporta oneri;

- L'**articolo 12** regola la formazione e l'addestramento nel ruolo degli ispettori. In particolare, al **comma 1, lettere a) e b)**, vengono modificati gli articoli 765 e 767 del COM, inserendo il corso superiore di qualificazione in sostituzione del corso annuale previsto a legislazione vigente per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti. **art. 12, c. 1, let. a) e b)**

La norma non comporta oneri;

- L'**articolo 13** dettaglia le mansioni del personale del ruolo degli ispettori e, modificando **art. 13**



l'art. 848 del COM:

- conferisce la connotazione direttiva alla carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nei casi previsti da legge, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche;
- inserisce le nuove denominazioni dei gradi conseguenti all'introduzione del grado di luogotenente e della qualifica di carica speciale (art. 1291 del COM);
- specifica le mansioni del luogotenente carica speciale, eliminando la previsione della frequenza di un corso per i marescialli aiutanti che oggi conseguono la qualifica di luogotenente.

La norma non comporta oneri. Gli incrementi parametrici connessi con l'acquisizione delle funzioni svolte nei vari ruoli sono compendiate nella Tabella __, allegata alla presente relazione;

L'**articolo 14** riguarda lo stato giuridico del personale del ruolo ispettori e, modificando l'art. 1004 del COM, prevede la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio. **art. 14**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 15** detta norme per l'avanzamento nel ruolo degli ispettori, apportando le seguenti modificazioni: **art. 15**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1291 del COM, introducendo il grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e ridenominando il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo aiutante; **let. a)**

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione del grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle _ allegata alla presente relazione;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1292 del COM, inserendo l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo aiutante e luogotenente; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1293 del COM, stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore. La norma non comporta oneri; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1294 del COM, riguardante i periodi di attribuzioni specifiche utili all'avanzamento. In particolare, per conseguire il grado di maresciallo aiutante è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata con determinazione del Comandante generale; **let. d)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 1295 del COM, istituendo la "scelta per terzi" quale forma di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza. L'onere dell'intervento, essenzialmente concentrato negli anni 2025 e 2026, è riepilogato nella sottostante **Tabella 2N**; **let. e)**

Tabella 2N

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.744	3.488
Oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405.246	6.814.491



- al **comma 1, lettera f)**, viene introdotto l'art. 1295-bis del COM in cui vengono dettagliate le modalità di avanzamento "a scelta" per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori; **let. f)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 1296 del COM, adeguando la possibilità concessa al nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) di essere promosso sottotenente del ruolo normale; **let. g)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 1324 del COM, che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente; **let. h)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera i)**, viene introdotto l'art. 1325-bis del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado. **let. i)**

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della carica speciale nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla parte comune della presente relazione. Nella sottostante Tabella 20, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo ispettori;

Tabella 20

Qualifica e Comandi Equiparati	Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LUOGOTENENTE CA CON 4 ANNI OLF	Unità	6.344	6.616	6.672	6.549	6.253	5.981	6.049	6.080	6.204	6.385
	Oneri	€ 15.169.772	€ 15.820.052	€ 15.953.965	€ 15.659.766	€ 14.951.353	€ 14.301.371	€ 14.465.235	€ 14.538.178	€ 14.834.616	€ 15.268.9
LUOGOTENENTE	Unità	2.517	1.906	1.720	1.693	1.947	2.169	2.247	2.206	3.948	5.637
	Oneri	€ 3.009.325	€ 2.278.716	€ 2.056.672	€ 2.023.818	€ 2.328.244	€ 2.593.788	€ 2.686.611	€ 2.638.082	€ 4.720.129	€ 6.739.66
MARESCIALLO AIUTANTE E LPS	Unità	7.023	10.498	10.154	9.976	9.483	8.969	8.498	8.188	5.952	3.731
	Oneri	€ 8.396.300	€ 12.550.887	€ 12.139.989	€ 11.927.678	€ 11.337.734	€ 10.722.998	€ 10.160.093	€ 9.789.805	€ 7.116.243	€ 4.460.97
MARESCIALLO CAPO	Unità	7.436	3.829	3.899	4.004	4.257	4.717	4.880	5.066	5.442	5.962
	Oneri	€ 10.866.631	€ 5.595.275	€ 5.698.052	€ 5.851.488	€ 6.220.706	€ 6.892.412	€ 7.131.577	€ 7.402.889	€ 7.951.847	€ 8.712.65
MARESCIALLO ORDINARIO	Unità	4.488	4.749	5.103	5.635	6.208	6.593	6.967	7.855	8.137	8.259
	Oneri	€ 8.346.882	€ 8.832.295	€ 9.490.672	€ 10.480.098	€ 11.545.776	€ 12.261.807	€ 12.957.381	€ 14.608.903	€ 15.133.373	€ 15.360.2
MARESCIALLO	Unità	1.688	2.170	2.492	2.492	2.492	2.292	2.292	2.092	2.092	2.092
	Oneri	€ 1.793.931	€ 2.306.179	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.648.387	€ 2.435.836	€ 2.223.285	€ 2.223.285	€ 2.223.28
TOTALE	Unità	29.496	29.767	30.040	30.349	30.640	30.921	30.934	31.488	31.774	32.067
	Oneri	€ 47.582.841	€ 47.383.404	€ 47.987.738	€ 48.591.234	€ 49.032.200	€ 49.420.763	€ 49.836.731	€ 51.201.141	€ 51.979.492	€ 52.765.7

- L'articolo 16 concerne il personale delle bande musicali e, con la modifica dell'art. 1522 del COM, estende al personale richiamato la promozione al grado di luogotenente e il conseguimento della qualifica di "carica speciale". **art. 16**

Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti

- L'articolo 17 modifica dell'art. 692 del COM, che comporta: **art. 17**

- la possibilità di accedere al ruolo per i militari con 4 anni di servizio (anziché 7);
- il possesso del requisito di 2 anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti;
- anche per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti, una riserva di posti pari a non meno del 4% a favore del personale già in possesso di specializzazione, in luogo



della nuova specializzazione di personale (che potrebbe comportare un eccesso complessivo di specializzati, se aggiunti a quelli previsti nell'ambito del concorso pubblico), analogamente a quanto ipotizzato per i concorsi interni per l'alimentazione del ruolo Ispettori.

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 18** riguarda la formazione e l'addestramento nel ruolo sovrintendenti e prevede al **comma 1, lettera a)**, la modifica dell'art. 775 del COM con: **art. 18**
let. a)

- la riduzione della durata del corso rivolto agli appuntati scelti per il transito nel ruolo superiore, considerando la loro anzianità quale elemento distintivo di una maggiore professionalità;
- che il superamento del corso sia requisito necessario per la nomina a vice brigadiere;
- l'abolizione dell'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del corso, con la possibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti e innovazioni che intervengono tra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso, garantendo efficacia alla formazione, in linea con quanto previsto dall'art. 776 del COM per il corso di qualificazione per sovrintendenti e confermando le prerogative attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dagli articoli 594 e 595 del TUOM con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali.

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 19** disciplina le mansioni nel ruolo sovrintendenti, modificando l'art. 849 del COM, in cui vengono ora specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale", nuova qualifica apicale del ruolo, istituita con la modifica dell'art. 1297 del COM (infra), cui può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di piccole unità. **art. 19**

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella – allegate alla presente relazione. Nella sottostante Tabella 2P, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo sovrintendenti;

Tabella 2P

QUALIFICA E GRADO (COMPENSAZI) E CORRISPONDENTI (COSTI)		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
BRIGADIERE CAPO CON 4 ANNI OLF	Unità	2.155	2.478	2.463	2.444	2.105	1.579	963	388	0	0
	Oneri	€ 4.866.756	€ 5.596.976	€ 5.563.191	€ 5.519.606	€ 4.753.701	€ 3.566.493	€ 2.174.308	€ 875.835	€ 0	€ 0
BRIGADIERE CAPO CON 4 ANNI OLF	Unità	3.750	2.939	2.057	1.166	1.297	808	460	50	0	0
	Oneri	€ 5.479.833	€ 4.295.180	€ 3.005.452	€ 1.704.477	€ 1.895.741	€ 1.180.791	€ 672.419	€ 73.001	€ 0	€ 0
BRIGADIERE CAPO	Unità	2.930	2.338	2.087	1.814	867	738	739	950	1.220	1.480
	Oneri	€ 3.113.874	€ 2.484.779	€ 2.218.486	€ 1.928.266	€ 921.024	€ 784.021	€ 785.632	€ 1.009.758	€ 1.296.564	€ 1.572.754
BRIGADIERE	Unità	2.137	2.061	2.279	2.574	2.778	3.406	5.447	7.305	9.101	10.900
	Oneri	€ 2.980.830	€ 2.875.108	€ 3.179.289	€ 3.591.084	€ 3.874.650	€ 4.751.369	€ 7.597.830	€ 10.189.136	€ 12.694.554	€ 15.203.820
VICE BRIGADIERE	Unità	3.928	5.956	7.759	9.522	11.348	12.739	11.439	10.139	8.839	7.539
	Oneri	€ 4.696.317	€ 7.121.038	€ 9.276.704	€ 11.384.547	€ 13.567.712	€ 15.230.792	€ 13.676.512	€ 12.122.232	€ 10.567.952	€ 9.013.672
TOTALE	Unità	€ 14.900	€ 15.773	€ 16.646	€ 17.521	€ 18.395	€ 19.270	€ 19.048	€ 18.832	€ 19.160	€ 19.919
	Oneri	€ 21.137.609	€ 22.373.080	€ 23.243.122	€ 24.127.981	€ 25.012.829	€ 25.513.466	€ 24.906.701	€ 24.269.962	€ 24.559.071	€ 25.790.247

L'**articolo 20** modifica l'art. 979 del COM, estendendo l'impiego biennale presso i Comandi stazione, di preferenza, anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base ad eccezione degli appuntati scelti (previsione analoga ai **art. 20**



marescialli al termine dei corsi di formazione).

La norma non comporta oneri;

L'articolo 21:

- al **comma 1, lettera a)**, modifica l'art. 1297 del COM, introducendo la qualifica di "qualifica speciale" per i brigadieri capo con 8 anni di servizio. **Nella Tabella 1, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi previsti sul ruolo sovrintendenti;** **art. 21, c. 1, let. a)**
- al **comma 1, lettere b) e c)**, modifica gli articoli 1298 e 1299 del COM: **let. da b) a d)**
 - riducendo i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere dagli attuali 7 a 5 anni;
 - introducendo l'avanzamento a brigadiere capo "ad anzianità" in luogo dell'attuale "a scelta per terzi" e, di conseguenza, abrogando, al **comma 1, let. d)**, l'art. 1300 del COM.

La modifica è necessaria per allineare la progressione di carriera dei Brigadieri dell'Arma a quella dei sovrintendenti delle forze di polizia a ordinamento civile (avanzamento per merito comparativo), semplificando inoltre le procedure di avanzamento. **Nelle Tabelle 2F e 2G, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti le anticipazioni nelle promozioni per il ruolo sovrintendenti;**

- il **comma 1, lettera e)**, introduce l'art. 1325-ter del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri capo con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. **let. e)**

Sezione V

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

L'articolo 22 disciplina la formazione e l'addestramento degli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, modificando: **art. 22, c. 1, let. a)**

- al **comma 1, lettera a)**, l'art. 703 del COM, attesa l'avvenuta soppressione del CFS;
La norma non comporta oneri;
- al **comma 1, lettera b)**, l'art. 707 del COM, in cui viene previsto che il titolo di studio per l'ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore in luogo della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, titolo di studio mantenuto per il solo arruolamento nei gruppi sportivi; **let. b)**
La norma non comporta oneri;
- al **comma 1, lettera d)**, l'art. 783 del COM, al fine di garantire un'unica anzianità per tutti i carabinieri dopo 6 mesi di corso, a differenza di quanto avviene oggi, laddove l'anzianità nel grado decorre dalla data di arruolamento, variabile in relazione alle operazioni di incorporamento. **let. d)**

La norma non comporta oneri;

L'articolo 23 reca le mansioni degli appartenenti al ruolo di base, modificando l'art. 850 del COM, in cui vengono specificati i compiti dell'appuntato scelto "qualifica speciale". **art. 23**

La norma non comporta oneri. L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di appuntato scelto è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata



alla presente relazione. Nella sottostante Tabella 2Q, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti gli interventi sui parametri stipendiali previsti per il ruolo appuntati e carabinieri;

Tabella 2Q

DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
APPUNTATO SCELTO (CON 8 ANNI CUI)	23.933	€ 50.869.855	24.055	€ 51.129.412	24.342	€ 51.739.293	23.894	€ 50.785.928	23.840	€ 50.671.531	23.116	€ 49.132.645	23.200	€ 49.311.926	23.354	€ 49.639.145	23.744	€ 52.593.399	24.744	€ 54.211.515
APPUNTATO SCELTO (CON 6 ANNI CUI)		5.374		5.145		4.041		4.083		3.792		5.440		6.211		7.377		6.165		5.911
APPUNTATO SCELTO (CON 5 ANNI CUI)		7.852.966		7.519.028		5.905.469		5.966.551		5.540.707		7.949.670		9.076.472		10.780.332		9.009.013		8.636.96
APPUNTATO SCELTO		9.498		9.928		11.614		11.560		11.784		8.933		7.326		5.077		4.146		2.928
APPUNTATO SCELTO		12.617.565		13.188.290		15.428.038		15.357.054		15.653.754		11.867.162		9.731.937		6.744.330		5.507.528		3.889.08
APPUNTATO		11.472		8.629		5.946		4.325		2.749		3.079		2.333		2.324		2.183		2.455
APPUNTATO		12.191.931		9.170.845		6.319.192		4.596.215		2.921.726		3.272.220		2.479.174		2.469.938		2.320.128		2.609.29
CARABINIERE SCELTO		5.279		4.741		4.364		4.294		4.454		4.835		6.340		7.285		8.186		8.633
CARABINIERE SCELTO		5.610.286		5.039.034		4.637.886		4.563.922		4.733.437		5.138.437		6.737.971		7.741.950		8.699.747		9.174.30
CARABINIERE		6.617		6.401		9.300		10.158		10.403		10.325		10.325		10.325		10.325		10.325
CARABINIERE		7.032.253		8.928.209		9.883.626		10.795.470		11.055.846		10.972.951		10.972.951		10.972.951		10.972.951		10.972.95
TOTALE		62.173		60.900		59.607		58.314		57.021		55.728		55.795		55.742		55.749		55.756
TOTALE		96.174.856		94.974.818		93.913.504		92.065.140		90.576.999		88.333.085		88.310.430		88.348.646		89.102.765		89.494.11

L'articolo 24 regola l'avanzamento nel ruolo di base. In particolare:

art. 24, c. 1

– al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 1310 del COM, che introduce la qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti;

let. a)

– al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 1311 del COM:

let. b)

- stabilendo la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e 6 mesi nel grado di carabiniere (che si consegue dopo 6 mesi di corso) in luogo dell'attuale previsione di 5 anni di servizio. La modifica è coordinata con il nuovo art. 783 e consente di avere un'unica decorrenza dell'anzianità nel grado di carabiniere scelto per gli appartenenti alla stessa aliquota di avanzamento, mantenendo comunque l'attribuzione del grado dopo 5 anni di servizio effettivo;

- riducendo da 5 a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato;

uniformando la procedura di avanzamento "per anzianità" nel ruolo alle disposizioni dell'art. 1056 del COM e le modalità di rinnovazione della valutazione di idoneità all'avanzamento in analogia con quanto previsto per i restanti ruoli. Nella Tabella 2R, sono riepilogati gli oneri complessivi riguardanti le anticipazioni nelle promozioni per il ruolo appuntati e carabinieri;

TABELLA 2R

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	3.174	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.853.856,26
2018	2.562	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	4.729.605,72
2019	3.108	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	5.737.554,48
2020	1.779	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.284.140,74
2021	2.119	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	3.911.801,14
2022	316	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	583.354,96
2023	710	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.310.702,60
2024	533	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	983.949,98
2025	713	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.316.240,78
2026	755	Appuntato	Appuntato Scelto	38.616,68	40.462,74	1.846,06	1.393.775,30

	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	5.382	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.880.715,50
2018	5.141	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.751.720,25
2019	4.035	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.160.269,00
2020	4.125	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.207.906,25
2021	3.825	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.047.331,25
2022	5.431	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	2.906.942,75
2023	6.200	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.318.550,00
2024	7.473	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.999.923,25
2025	6.129	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.280.547,25
2026	5.842	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.462,74	41.022,51	535,25	3.126.930,50

- al comma 1, lettera c), viene introdotto l'art. 1325-*quater* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni

let. c)



disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione di almeno superiore alla media nell'ultimo triennio. **L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di appuntato scelto è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione.**

Sezione VI

Ordinamento dell'Arma dei carabinieri

L'**articolo 25** modifica l'art. 173 del COM, allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente carica speciale, luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e aggiorna le denominazioni dei reparti stessi. **art. 25**

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 26** modifica l'art. 179 del COM al fine di attribuire le funzioni di "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" anche al nuovo grado di luogotenente, pur essendo tale formulazione espunta dalla denominazione di tale grado e del grado di maresciallo aiutante. **art. 26**

La norma non comporta oneri;

Sezione VII

Norme di coordinamento, transitorie e finali

L'**articolo 27** regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni: **art. 27, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti:

l'art. 2196-*ter* del COM, che regola le immissioni nel RN anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno dal ruolo speciale a esaurimento. **La norma non comporta oneri poiché vige comunque il limite massimo di un'alimentazione del nuovo ruolo normale pari 100 unità, pertanto il decreto potrà operare, di fatto, solo in senso riduttivo;** **let. a)**

Il comma 2 dell'art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni). La norma non comporta oneri;

Il comma 3 dell'art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo aiutante, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni. La norma non comporta oneri;

Il comma 4 dell'art. 2196-*ter* limita fino al 2027 (collegato all'art. 2248-*bis*, introdotto dall'art. 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l'ammissione al RN con riferimento ai posti riservati al personale dell'Arma. La norma non comporta oneri;

Al riguardo, come per il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma, anche per quello corrispondente dei ruoli forestali "a esaurimento", è prevista una riserva di posti (20%) per la procedura concorsuale interna ai fini dell'accesso al RT e al RF degli ufficiali a regime. La norma non comporta oneri;

l'art. 2196-*quater* del COM che prevede per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022) l'innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l'accesso al ruolo



forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall'art. 664-*bis*, introdotto con il d.lgs. sull'assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell'Arma. La norma non comporta oneri;

- 2196-*quinquies* del COM che prevede interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:

- l'incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;
- la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;
- la deroga all'impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;
- la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene introdotto l'articolo 2199-*bis* del COM, che prevede, a seguito della modifica dell'art. 707, la possibilità per i volontari delle Forze armate in servizio/congedati alla data del 31 dicembre 2020 di transitare nell'Arma anche se non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, al fine di consentire alla norma di entrare gradualmente a regime senza pregiudicare le legittime aspettative di talune categorie/classi di età di candidati. La norma non comporta oneri; **let. b)**

- al **comma 1, lettera c)**, viene abrogato l'art. 2203-*ter* del COM, relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, in quanto appare: **let. c)**

- in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all'Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;
- non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell'anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all'immissione al ruolo superiore;
- basato sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dall'art.800 del COM.

Infine, la norma da abrogare non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell'Arma, quali il Comando per la tutela dell'ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 28** regola il transitorio in materia di formazione:

art. 28, c. 1

- al **comma 1, lettera a)**, adeguando la previsione dell'art. 2206 relativa al corso di formazione di base effettuato presso l'Accademia militare con la differente alimentazione prevista per il RN, non più limitata al solo mondo civile; **let. a)**

La norma non comporta oneri;

let. b)



- al **comma 1, lettera b)**, introducendo l'art. 2206-*ter*, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del 1° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. Tale soluzione consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di "nuova generazione".

La norma non comporta oneri;

L'**articolo 29** disciplina il transitorio in materia di ruoli e organici, apportando le seguenti modificazioni: **art. 29, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene introdotto l'art. 2210-*bis* del COM, che istituisce il ruolo speciale a esaurimento, lasciando inalterate le attuali previsioni circa il grado apicale e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, tenuto conto che l'intervento in esame si limita a prevedere la mancata ulteriore alimentazione del ruolo.

La norma, confermando i limiti età ordinamentali previsti a legislazione vigente per la cessazione da servizio nello specifico ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 2211 del COM, che disciplina le consistenze organiche dei ruoli speciali e tecnici a esaurimento, espungendo l'Arma dal novero delle Forze armate in relazione alla soppressione del ruolo speciale;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)**, viene introdotto l'art. 2211-*bis* del COM, per il quale valgono le considerazioni espresse per l'articolo 1, comma 1, lettera a). In particolare, la norma consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali degli ufficiali.

Gli oneri conseguenti al predetto incremento delle posizioni dirigenziali sono riepilogati nella Tabella 2A.

Ai fini del computo degli oneri, nella considerazione che il volume complessivo degli ufficiali non viene comunque modificato da tale intervento, è stato considerato il valore incrementale dato dal differenziale delle posizioni economiche di Gen. D. (+2 unità dal 2017), Gen. B. (+3 unità dal 2017 e +6 unità dal 2022) e Col. (+14 unità dal 2017 e +37 dal 2022) rispetto a quella del Tenente Colonnello con 23/25 anni dalla nomina a ufficiale (posizioni economiche che, di fatto, beneficeranno delle promozioni aggiuntive).

Il comma 5 consente di delegificare l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei gradi da colonnello a generale, al termine del regime transitorio (anno 2032), sulla base dei volumi indicati in Tabella 4.

Il comma 6 tutela la presenza di ufficiali del ruolo forestale iniziale in sovrannumero rispetto agli organici del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a regime, garantendo altresì la non alterazione del collocamento in ARQ per i restanti ruoli.

La norma non comporta oneri considerando che dalla consistenze dei generali di brigata (17) e dei colonnelli (94) del ruolo forestale iniziale (tabella 4, quadro V) attraverso un progressivo e graduale assorbimento si raggiungeranno quelle inferiori del ruolo forestale di cui allo specchio A (generali di brigata 15 e colonnelli 70) e specchio B (generali di brigata 12 e colonnelli 60) del quadro II della tabella 4;

Il comma 7 consente di operare l'adeguamento degli organici del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento in relazione alla reale portata dei transiti, non preventivamente definibile;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 2212-*quinquies* del COM, prevedendo **let. d)**



l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della carica speciale nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;**

- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 2212-*sexies* del COM, che consente l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere capo è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;** **let. e)**

- al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 2212-*septies* del COM, che prevede l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell'Arma. **L'onere relativo alla introduzione della qualifica speciale nel grado di brigadiere capo è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;** **let. f)**

- al comma 1, lettera g), vengono introdotti gli articoli:

• art. 2212-*decies* del COM, che riconosce la possibilità a domanda di transitare nel RN da parte di ufficiali del RS a esaurimento, consentendo agli ufficiali già trasferiti nel RS da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma di transitare nuovamente dal RS a esaurimento al RN; **let. g)**

• art. 2212-*undecies* del COM, che disciplina le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal RS nel RN (con il grado di maggiore, ai sensi dell'art. 835, comma 3, del COM, abrogato dal presente provvedimento alla luce del nuovo profilo attribuito all'atto del trasferimento al nuovo RN. In particolare, per i maggiori e i tenenti colonnelli già transitati, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, con un differenziale di un anno rispetto agli ufficiali RN provenienti dall'Accademia, al pari degli ufficiali transitati nel RN dal RS a esaurimento.

I commi da 2 a 4 disciplinano la nuova posizione in ruolo che deve assumere l'ufficiale già transitato nel RN dal RS, al fine di evitare scavalcamenti e/o effetti sperequativi;

• art. 2212-*duodecies* del COM, che prevede le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del RS alla luce del nuovo profilo previsto per il RS a esaurimento. In particolare, per gli ufficiali del RS che permangono nel RS a esaurimento i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV (complessivamente 27 anni dalla nomina a ufficiale in spe per il conseguimento della possibile promozione a colonnello, a fronte dei 29 anni attualmente previsti).

La descritta rideterminazione di anzianità non si applica agli ufficiali già transitati nel RS dal RN, che permanendo nel RS a esaurimento, conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta (comma 4), quindi con il possibile conseguimento della promozione a colonnello dopo 26 e non 27 anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2214-*quinquies* (esercizio della facoltà di transito nel RN, per gli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che implica la rideterminazione di anzianità di grado e assoluta ai soli fini giuridici).



Il comma 5 disciplina la rideterminazione di carriera degli ufficiali del RS a esaurimento provenienti dagli ufficiali R.E. del disciolto Corpo degli agenti di custodia, al fine di garantirne pari progressione di carriera rispetto ai parigrado del ruolo;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo relative alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, comprensive delle rideterminazioni di anzianità conseguenti al transito di ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale è riepilogata nelle Tabelle 2B , i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

art. 2212-*terdecies* del COM, che prevede l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento, l'istituzione di un comparto autonomo, denominato "*comparto straordinario*", ove vengono immessi 800 luogotenenti (che possono raggiungere il grado massimo di capitano) al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori. **L'onere per l'immissione dei Luogotenenti nel nuovo ruolo straordinario a esaurimento, nel limite di 160 unità annue per 5 anni (800 totali) è riepilogato nella Tabella 2S**

TABELLA 2S

I commi 3 e 4 garantiscono l'invarianza organica complessiva, mediante una temporanea detrazione dal ruolo ispettori delle posizioni assegnate al comparto straordinario del RS a esaurimento (soprannumerarie) e la successiva progressiva riassegnazione al ruolo di provenienza, all'atto del collocamento in congedo del personale interessato;

art. 2212-*quaterdecies* del COM, che disciplina le modalità di immissione nel comparto straordinario del ruolo straordinario a esaurimento.

Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi.

L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora).

In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza.

La norma non comporta oneri;

art. 2212-*quinqüesdecies* del COM, che disciplina gli avanzamenti del personale immesso nel ruolo straordinario a esaurimento. In particolare:

- gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
- i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 3 anni per i tenenti (periodi analoghi a quelli previsti per la promozione rispettivamente a commissario e a commissario capo dei sostituti commissari immessi nel ruolo direttivo speciale dalla Polizia di Stato);
- è ammessa la promozione al grado di capitano ovvero di maggiore al giorno successivo la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età.

La norma comporta oneri limitatamente alla promozione al grado di capitano, atteso che il personale avente prima il grado di luogotenente mantiene un trattamento economico superiore a quello del tenente. L'onere è riportato nella tabella in calce al precedente articolo 2212-*terdecies*;



– al **comma 1, lettera h)** viene modificato l'art. 2214-*quater* del COM, prevedendo: **let. h)**

- la “piena” attribuzione ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eliminandone la limitazione all’esercizio delle funzioni. La modifica garantisce la necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell’Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello appartenente al ruolo tecnico, seppure questo sia limitato alla categoria degli ufficiali. Sarebbe difficilmente giustificabile e oltremodo penalizzante per il personale in argomento, che con il transito nell’Arma dei carabinieri acquisisce, per la prima volta, le qualifiche di pubblica sicurezza, un trattamento diverso sia dai ruoli cosiddetti “ordinari” che da ruoli (appunto il ruolo tecnico) cui sono attribuiti compiti simili se non addirittura sovrapponibili. La formulazione attuale della norma richiama gli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”, che prevedono per il suddetto personale l’attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria “limitatamente alle funzioni esercitate”, nonché la possibilità di acquisire le qualifiche di pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell’interno, “per esigenze di servizio” e sempre “limitatamente alle funzioni esercitate”;
- la rimodulazione dei transiti interni tra i ruoli forestali al fine di:
 - “ disporre di meccanismi più gestibili dall’Amministrazione e di maggiore favore per il personale forestale (le modifiche infatti, messe in sistema con l’abrogazione dell’art. 2203-*ter* del COM, consentono di evitare la rigida correlazione tra le specializzazioni del personale neo assunto e i transiti interni tra ruoli forestali con la carenza organica di questi ultimi);
 - “ rinviare la disciplina alle collaudate dinamiche del quadro normativo a regime che caratterizza i ruoli “ordinari” dell’Arma;
 - “ consentire all’Amministrazione un unico sforzo annuale di selezione e formazione nel caso di più ruoli assimilabili tra loro;
 - “ garantire parità di trattamento, proporzionato alle rispettive consistenze effettive, al personale del comparto forestale appartenente a ruoli diversi ma assimilabili tra loro (es. ispettori forestali e ispettori impiegati presso il Comando per la tutela dell’ambiente);
 - “ maggiore discrezionalità per l’Amministrazione, in relazione alla specificità dei ruoli forestali, nel disciplinare modalità e durata per la partecipazione dei revisori/operatori e collaboratori ai relativi corsi formativi e/o integrativi specialistici;

La norma non comporta oneri.

Si segnala, infine che, il personale interessato dal transito mantiene il regime pensionistico e previdenziale di provenienza previsto dal D.Lgs. 177/2016;

– al **comma 1, lettera i)**, vengono introdotti gli articoli: **let. i)**

- l’art. 2214-*quinquies* del COM, che disciplina:
 - “ la facoltà per gli ufficiali del RS a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel RN;
 - “ in termini generali, le modalità di prima iscrizione nel RN degli ufficiali transitati dal RS a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
 - “ il posizionamento dopo l’ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal RS nel RN ai sensi dell’art. 835 del COM (vigente prima



dell'entrata in vigore del presente decreto);

una finestra temporale per effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del RS a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel RN. È previsto un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

Il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del RN provenienti dall'Accademia e di quelli già transitati ai sensi dell'art. 835 del COM dal RS (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

La norma non comporta oneri;

L'articolo 30 regola il transitorio in materia di avanzamento, apportando le seguenti **art. 31, c. 1** modificazioni:

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti gli articoli:

let. a)

2243-*bis* del COM, con cui viene armonizzata la frequenza del corso d'istituto alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN, evitando nel contempo la produzione di effetti sperequativi a seguito delle rideterminazioni di anzianità previste sia per gli ufficiali del RN che per quelli del RS a esaurimento transitati nel RN (sino all'anno 2023). Il comma 1, di fatto, consente la frequenza del corso agli ufficiali RN che acquisiscono nel periodo transitorio (fino al 2023) il grado di tenente colonnello, in considerazione dei rinvii dall'attività formativa, che allo stato già vengono operati.

Il comma 2 prevede di considerare come assolto il corso in questione per gli ufficiali RS a esaurimento che transitano nel RN, in ragione delle anzianità di grado loro attribuite nel RN all'esito delle previste rideterminazioni.

Il comma 3 stabilisce, alla luce dell'introduzione del corso d'istituto anche per gli ufficiali RT, un adeguato periodo transitorio in favore degli ufficiali già presenti in ruolo, in ragione del nuovo profilo di carriera introdotto con il riordino. In particolare, per gli ufficiali del RT aventi anzianità di spallina uguale o antecedente al 31 dicembre 2007, il corso d'istituto (il cui superamento è condizione richiesta per l'avanzamento a tenente colonnello) viene considerato assolto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei loro confronti, alla luce della necessità di prevedere un congruo periodo transitorio utile alla pianificazione e all'organizzazione dei predetti corsi.

Il comma 4 esclude gli ufficiali del RS a esaurimento e del ruolo forestale iniziale (RFI) dal corso d'istituto in ragione della tipologia del ruolo e anche al fine di incentivare il transito dal RS a esaurimento al RN;

La norma non comporta oneri, poiché sono considerati assolti corsi di aggiornamento per un numero consistente di ufficiali nel grado di maggiore e tenente colonnello;

2243-*ter* del COM, che armonizza la frequenza del corso ISSMI alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN e delle possibilità di transito nel RN da parte degli ufficiali del RS a esaurimento. Il comma 1 esclude dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento in ragione delle anzianità di grado che verrebbero loro attribuite (si tratta di tenenti colonnelli/maggiori che verrebbero inseriti in ruolo unitamente a parigrado già RN per i quali è già stata indetta la procedura selettiva in argomento ovvero si escludono dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa né tantomeno possono essere posti nelle condizioni di conseguire il previsto livello di lingua inglese, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). La presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-*bis*), nonché con le



disposizioni relative alle procedure di transito dal RS a esaurimento al RN ammesse dal 2017 al 2023 compreso. La norma si allinea anche al regime transitorio fissato per l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello che sarà solo ad anzianità fino al 2023.

Il comma 2 prevede il transitorio per gli ufficiali RT (escludendo dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). Anche in questo caso, la presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-*bis*).

Si soggiunge che la vigente normativa di cui agli artt. 751 e 752 COM, in materia di corso ISSMI e di procedure di ammissione, già fa generico riferimento agli ufficiali dell'Arma, senza distinzione di ruolo. E' però demandata, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 751 COM, al decreto del Ministro della difesa la determinazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso ISSMI (la vigente decretazione fa riferimento al solo RN);

La norma non comporta oneri poiché non prevede lo svolgimento di corsi di formazione per un numero consistente di ufficiali nel grado di maggiore e tenente colonnello;

- 2243-*quater* del COM, che armonizza il profilo di carriera degli ufficiali del RN e del RS a esaurimento transitati nel RN. In particolare si prevede, fino al 2027 compreso, la validità dei periodi di comando, se espletati in tutto o in parte, già previsti per il ruolo di provenienza (2 anni), in favore degli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento, ai fini dell'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di colonnello. A partire dal 2028 si applicheranno gli obblighi di comando previsti dalla Tabella 4, quadro I, per l'inclusione in aliquota di avanzamento a colonnello (4 anni di comando territoriale);

La norma non comporta oneri;

- 2243-*quinquies* del COM, che definisce il nuovo profilo di carriera e consente la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento. Si prevede, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento, se presente in ruolo, nella commissione ordinaria di avanzamento per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento;

La norma non comporta oneri;

- 2243-*sexies* del COM, che consente di assicurare un congruo numero di promozioni da attribuire agli ufficiali del RN e del RS a esaurimento, in relazione alla composizione delle aliquote, incentivando il transito al RN. Di fatto, fermi restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (non superiori a 7 e non inferiori a 2) con decreto del Ministro della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento non saranno portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN e le eventuali eccedenze sono considerate in sovrannumero rispetto ai contingenti massimi di cui alla tabella 4 (nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse) e comunque in misura non superiore alle 35 unità, e saranno progressivamente assorbite entro il 2032.

Al termine del periodo transitorio (a partire dal 2033) e sino al completo esaurimento del RS (comunque non oltre il 2050), fermi restando la dotazione organica complessiva dei colonnelli del RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (in misura non superiore a 7) con decreto del Ministro



della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento verranno comunque portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale.

- al **comma 1, lettera b)** viene modificato l'art. 2245 del COM, che prevede l'impossibilità di attribuire promozioni aggiuntive al RS a esaurimento al fine di incentivare il transito, a domanda, nel RN; **let. b)**

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera c)** viene modificato l'art. 2247-*bis* del COM, concernente l'avanzamento del personale del CFS transitato nell'Arma. In particolare, la norma stabilisce i periodi minimi nel grado e i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche apicali dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti a esaurimento; **let. c)**

L'onere relativo alle anticipazioni nelle promozioni e nell'attribuzione delle qualifiche nei gradi del personale del ruolo forestale è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- al **comma 1, lettera d)** vengono introdotti gli articoli: **let. d)**

- 2247-*quinquies* del COM, collegato all'art. 2211-*bis* (regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RN, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Il comma 3 prevede il sistema ad anzianità, sino al 2023, per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello;

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo, conseguenti alle suddette modifiche normative, con particolare riferimento alla costituzione del nuovo ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento, è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale;

- 2247-*sexies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma, come modificata anche a seguito del d.lgs 177 del 2016. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RF dell'Arma, che si sviluppa attraverso l'individuazione di un periodo transitorio (dal 2017 al 2023) e del regime a partire dal 1° gennaio 2032. **La norma non comporta oneri;**



- 2247-*septies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RT dell'Arma, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Nel contempo, fino al 2023, si prevede il sistema ad anzianità per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso.

I commi 5 e 6 introducono progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantiscono l'inclusione in aliquota di valutazione degli ufficiali aventi il grado di capitano.

Al comma 7, per gli anni 2018 e 2019, si prevede l'introduzione dei nuovi cicli di promozione stabiliti dalla Tabella 4, rispetto al vigente sistema, attraverso alcune modifiche necessarie per raggiungere armonicamente il nuovo regime. La norma non comporta oneri.

- 2247-*octies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RS ad esaurimento e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo. Il comma 1 prevede avanzamenti ad anzianità, nel periodo 2018-2023, sino al grado di tenente colonnello compreso, mentre il comma 2 un regime transitorio per l'anno 2018, che consente di conferire 7 promozioni (analogamente all'attuale sistema) in favore dei tenenti colonnelli RS a esaurimento, in ragione della presenza di ufficiali già valutati e posizionati nella relativa graduatoria di merito per l'anno 2017 (tutelando le aspettative di progressione di carriera degli interessati).
- **L'onere stimato relativo alla progressione economica degli ufficiali che permangono nel ruolo speciale a esaurimento è riepilogato nella Tabella 2M;**
- 2247-*nonies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera del ruolo forestale iniziale e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo, alla luce delle nuove progressioni indicizzate sul modello della Polizia di Stato per il personale immesso direttamente nei ruoli con il possesso della laurea magistrale quale titolo di studio.

Nel dettaglio, con un regime transitorio (2018-2022) si garantisce al personale già valutato al grado superiore di continuare ad essere sottoposto a valutazione e al personale nei gradi di maggiore (vice questore aggiunto con meno di due anni di grado) e di capitano (commissario capo) di poter essere valutato mantenendo le attuali permanenze per la promozione a tenente colonnello (2 anni previsti dal profilo);

La rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo è riepilogata nelle Tabelle 2B e 2M, i cui dati sono stati utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'applicazione del nuovo trattamento economico dirigenziale;



- 2247-*decies* del COM, che disciplina l'avanzamento al grado di luogotenente del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di luogotenente viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di maresciallo aiutante (8 anni). In ragione della disomogenea alimentazione del ruolo non è possibile fissare un limite alle promozioni da conferire annualmente in quanto nei prossimi 20 anni il numero delle promozioni sarà superiore a quello del personale da valutare, con numerose aliquote vuote, mentre successivamente, a causa delle corpose aliquote in valutazione, si verificherebbe un blocco delle promozioni in un ruolo che comunque risulta essere ad esaurimento;

La norma non comporta la previsione di oneri;

- 2247-*undecies* del COM, che regola l'avanzamento al grado di perito superiore scelto del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di perito superiore scelto viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di perito superiore (8 anni). Le ragioni che non consentono di fissare un numero massimo di promozioni sono analoghe a quelle del punto precedente;

La norma non comporta oneri;

- 2247-*duodecies* del COM, che prevede l'avanzamento a scelta per terzi al grado di perito superiore per i periti capo, in analogia con la norma che regola l'avanzamento dei marescialli capo a maresciallo aiutante (art. 1295);

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 2248 del COM, in tema di regime transitorio relativo alla possibilità di modificare, con decreto ministeriale annuale, il numero di promozioni a scelta, gli obblighi di comando e la determinazione delle aliquote di valutazione in relazione a eventuali variazioni organiche e a esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento. Il termine viene spostato dal 2017 al **2027**, salvo il preventivo esaurimento del ruolo speciale;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera f)** viene modificato l'art. 2248-*bis* del COM, introducendo un regime transitorio per il conferimento delle promozioni a generale di brigata del RFI in modo tale da assicurare il graduale raggiungimento dell'organico stabilito. Le eventuali eccedenze, considerate in soprannumero nell'anno di conferimento della promozione, sono progressivamente riassorbite entro il 2026. In tal modo viene garantita la progressione in carriera del personale interessato per assicurare il pieno espletamento delle funzioni in materia di tutela forestale e ambientale.

La norma non comporta oneri in quanto le promozioni, nel decennio di riferimento, sono inferiori al numero delle vacanze determinate dalle cessazioni dal servizio ad oggi annualmente prevedibili per raggiungimento dei limiti di età;

- al **comma 1, lettera g)** viene introdotto l'art. 2248-*ter* del COM, con la previsione di uno strumento flessibile e di delegificazione utile nel ristretto periodo a intervenire sulle tabelle dei ruoli degli ufficiali dell'Arma in ragione delle variazioni che possono verificarsi alla luce della costituzione e soppressione di ruoli, ovvero dei transiti e trasferimenti tra gli stessi;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, lettera h)** viene introdotto l'art. 2250-*quater* del COM, misura che, nel confermare l'attuale previsione normativa, modifica l'ordine di precedenza per il collocamento in ARQ degli ufficiali in SPAD e in SP, incentivando nel contempo il



transito nel RN dal RS a esaurimento. Il comma 2 invece disapplica l'ARQ nei confronti dei generali e dei colonnelli del RFI in ragione delle esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del RF a regime;

La norma non comporta oneri, in relazione alla prevista riduzione delle consistenze dei volumi organici dei gradi di generale di brigata e colonnello;

- al **comma 1, let. i)**, viene sostituito l'articolo 2252 del COM, al fine di regolare nel periodo transitorio le promozioni al grado di maresciallo aiutante per i marescialli capo (anche del ruolo forestale degli ispettori e corrispondenti gradi dei periti, entrambi a esaurimento) che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure. La norma prevede:

- la formazione di un'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che include i marescialli capo e i periti capo con permanenza minima nel grado superiore a 8 anni, e la successiva promozione - nel 2017 - di tutto il personale rimasto "bloccato" negli anni con tre diverse decorrenze (1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio);
- che i marescialli capo promossi con l'aliquota ordinaria del 2017, acquisiscano un'anzianità successiva ai parigrado promossi nella suddetta aliquota straordinaria, ovvero dopo il 1° luglio 2017.

La norma si rende necessaria a seguito dell'eliminazione della dotazione organica specifica per il grado di maresciallo aiutante nonché della previsione di una diversa forma di avanzamento ("a scelta per terzi" in luogo di "a scelta" e "a scelta per esami") al fine di garantire un più armonico sviluppo del ruolo e un progressivo assorbimento delle promozioni nel tempo.

Al comma 2, per evitare il verificarsi di un blocco nelle promozioni al grado di luogotenente, viene modificata solo per gli anni dal 2025 al 2027 la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni (portata a 1/13 per gli anni 2025-2026 e 1/18 per il 2027);

L'onere dell'intervento, essenzialmente concentrato negli anni 2025 e 2026, è riepilogato nella Tabella 2N, allegata alla presente relazione;

- al **comma 1, let. l)**, viene modificato l'articolo 2253 del COM, al fine di allineare il regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente (ora grado) con le previsioni a regime dell'avanzamento al grado di luogotenente;

La norma non comporta oneri;

- al **comma 1, let. m)**, vengono introdotte nel COM alcune disposizioni che consentono, attraverso una mirata riduzione delle permanenze minime nel grado, di ristabilire l'anzianità relativa posseduta nei vari gradi, evitando:

- l'*appiattimento* delle aliquote di personale che non hanno beneficiato in tutto o in parte delle riduzioni di permanenza introdotte con il riordino dei ruoli;
- che il personale "raggiunto" da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso.

In particolare, vengono introdotti gli articoli:

- *2253-bis*, che disciplina l'iscrizione in ruolo con il nuovo grado superiore del personale che riveste la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e i periti superiori con un'anzianità superiore a 8 anni a seguito della riduzione del periodo di permanenza nel grado (da 15 - nel transitorio 12 - a 8 anni), ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);



L'onere relativo alle anticipazioni nel grado di luogotenente è indicato, unitamente agli oneri complessivi conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- 2253-ter, che disciplina l'iscrizione in ruolo, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle nuove qualifiche di luogotenente "carica speciale" e "primo perito superiore" di tutti i luogotenenti e periti superiori in servizio in quanto, al fine di evitare sperequazioni, questi ultimi devono beneficiare degli effetti dell'abbattimento della permanenza operato per i marescialli aiutanti e coincidente con la permanenza necessaria per accedere alle citate qualifiche (4 anni). I marescialli aiutanti (e periti superiori), pur inquadrati nel grado di luogotenente con un'unica anzianità (1° gennaio 2017), accedono alla qualifica di "carica speciale" con anzianità differenti al fine di evitare effetti sperequativi e garantire al personale più anziano un più rapido accesso alla qualifica. La promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica "carica speciale" per il luogotenente e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione;

- 2253-quater, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 7 a 5 anni nei gradi di vice brigadiere e brigadiere). La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per l'articolo precedente. Anche in questo caso, la promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione dei gradi di brigadiere e brigadiere capo e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle 2F e 2G allegate alla presente relazione;

- 2253-quinquies, che prevede la promozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella nuova qualifica di qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012, in quanto già in possesso dell'anzianità necessaria. La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per gli articoli precedenti. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica speciale per brigadiere capo e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nelle Tabelle 2F e 2G allegate alla presente relazione;

- 2253-sexies, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2017 degli appuntati e dei collaboratori nei gradi superiori in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 5 a 4 anni nei gradi di appuntato e collaboratore). Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione del grado di appuntato scelto e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla



presente relazione;

2253-*septies*, che prevede la promozione, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla nuova qualifica di qualifica speciale di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore al periodo minimo di permanenza richiesto (8 anni). La norma disciplina che gli appuntati scelti (e i collaboratori capo), in servizio al 31 dicembre 2016 e con un'anzianità nel grado non sufficiente all'inquadramento, accedano alla qualifica speciale dopo 7 anni, al fine di annullare l'effetto sperequativo riconducibile alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato (e collaboratore) di cui ha beneficiato personale con minore anzianità. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa).

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione della qualifica speciale per appuntato scelto e gradi corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 2H allegata alla presente relazione;

L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), modificando i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al COM, come introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. **art. 31**

La norma non comporta oneri. I nuovi parametri stipendiali sono elencati nella Tabella 2L, allegata alla presente relazione.

L'articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio. **art. 32**

L'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione dei parametri stipendiali per il brigadiere capo con 4 anni di servizio nel grado e l'appuntato scelto con 5 anni di servizio nel grado e corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione.



TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GENERALI E SUPERIORI

Di seguito, si riportano le tabelle analitiche relative al nuovo trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Arma dei carabinieri, con i conseguenti oneri nel decennio 2017 – 2026, distinti per singola voce e complessivi.

Tabella 2S

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI DIRIGENZIALIZZAZIONE

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128	117.128
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	681.518	763.990	782.100	809.648	788.031	824.881	752.744	844.252	648.407	649.653
Colonnello e gradi corrispondenti	2.749	8.586	2.749	2.749	637.034	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	2.247.567	2.557.225	3.230.485	3.572.132	2.074.108	4.137.045	3.406.618	4.645.961	4.309.410	4.081.526
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	533.292	764.611	773.268	728.519	502.774	722.332	760.134	703.612	701.087	758.338
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	6.838	6.682	10.753	2.187	322.179	27.508	-48.731	31.849	207.623	69.633
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	984.251	1.312.230	1.119.712	910.337	453.274	499.550	223.791	355.396	437.259	473.267
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	1.553.947	1.381.980	1.429.690	1.376.052	629.995	1.460.311	1.390.418	1.459.040	1.264.105	1.241.623
Maggiore e gradi corrispondenti	37.971	24.131	101.625	123.011	2.187.370	204.183	194.902	66.824	16.706	14.850
	6.231.438	7.002.743	7.633.690	7.701.942	7.778.073	8.061.868	6.867.933	8.293.192	7.769.653	7.474.946



Tabella 2T

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI STIPENDIO

GRADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere	Onere
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti	17.296	22.330	22.330	22.329,65	22.329,65	22.329,65	22.330	22.330	22.330	22.330
Generali di Divisione e gradi corrispondenti	24.445	43.850	43.850	43.850,10	43.850,10	43.850,10	43.850	43.850	43.850	43.850
Generali di Brigata e gradi corrispondenti	82.479	117.128	117.128	117.127,88	117.127,88	117.127,88	117.128	117.128	117.128	117.128
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	464.082	752.745	765.239	783.979,27	768.362,20	799.596,45	738.690	824.584	623.123	621.562
Colonnello e gradi corrispondenti	1.936	8.586	2.749	2.748,87	2.748,87	2.748,87	2.749	2.749	2.749	2.749
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	376.105	493.503	999.497	1.086.952,94	1.480.503,26	1.430.529,27	1.671.032	1.561.713	1.236.879	1.255.619
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	55.390	111.994	113.318	107.065,84	109.996,23	108.211,51	114.850	106.191	105.298	113.053
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	-26.743	-43.634	-39.057	-50.368,78	-42.271,01	-40.964,02	-121.353	-56.590	-217.559	-192.056
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	312.320	577.834	495.063	418.538,76	271.738,11	212.392,91	40.605	106.197	146.801	181.159
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	246.474	319.083	289.138	194.957,55	223.432,18	115.025,23	247.510	271.159	77.985	-84.299
Maggiore e gradi corrispondenti	-6.397	-170.754	-1.157.628	-1.436.063,60	-1.459.789,03	-1.444.837,68	-1.379.163	-472.856	-118.214	-105.079
	1.547.388	2.232.665	1.651.626	1.291.118	1.538.028	1.366.010	1.498.226	2.526.455	2.040.370	1.976.015

Tabella 2U

RIEPILOGO ONERI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	4.195	400	599	599	599	4.794	4.794	5.594	13.784	3.796
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	78.110	31.735	27.743	29.540	42.713	37.723	32.933	33.931	33.332	37.922
Maggiore e gradi corrispondenti	310.144	175.299	1.132.701	1.402.391	1.483.298	1.483.298	1.415.876	485.443	121.361	107.876
TOTALE	392.449	207.434	1.161.043	1.432.530	1.526.610	1.525.816	1.453.603	524.967	168.477	149.594

Tabella 2V



RIEPILOGO ONERI INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	22.485	11.245	16.861	19.669	19.669	25.285	14.054	19.669	25.284	28.091
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	511.029	642.996	575.613	589.656	558.774	477.351	468.930	614.935	620.550	488.584
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	5.920	5.920	8.880	627	0	5.015	0	5.851	204.247	56.242
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	296.429	209.298	246.386	286.782	363.850	350.373	185.792	285.877	354.029	499.143
Maggiore e gradi corrispondenti	-3.306	-1.869	-12.076	-14.951	-15.813	-15.813	-15.095	-5.175	-1.294	-1.150
TOTALE	832.558	867.590	835.665	881.783	926.479	842.211	653.681	921.157	1.202.815	1.070.910

Tabella 2Z
RIEPILOGO ONERI PER ASSEGNO DIRIGENZIALE

Gradi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri	Oneri
Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti										
Generali di Divisione e gradi corrispondenti										
Generali di Brigata e gradi corrispondenti										
Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale										
Colonnello e gradi corrispondenti										
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	1.192.772	1.420.726	1.655.375	1.895.523	572.393	2.229.165	1.268.655	2.469.313	2.450.981	2.337.323
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +18 anni da ufficiale	429.953	652.617	659.950	621.453	634.285	614.120	645.284	597.621	595.788	645.284
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	36.407	43.997	40.330	51.329	34.831	58.662	67.828	76.994	207.151	201.651
Maggiore e gradi corrispondenti +23 anni da ufficiale	500.913	734.396	624.649	491.798	392.778	287.157	183.187	249.200	290.458	292.108
Maggiore e gradi corrispondenti +13 anni da ufficiale	606.369	821.864	866.423	864.772	363.850	957.191	924.184	868.073	798.759	788.857
Maggiore e gradi corrispondenti	35.669	21.454	138.628	171.634	181.536	181.536	173.285	59.412	14.853	13.203
TOTALE	2.802.084	3.695.054	3.985.355	4.096.510	2.179.674	4.327.831	3.262.423	2.802.084	2.802.084	2.802.084



CAPO III

Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza

1. Il Capo III, dedicato alla revisione delle norme vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale del Corpo della guardia di finanza, si compone dei seguenti articoli:
 - a. articolo 33, recante “*Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*”, contenente le disposizioni di settore per il personale *sub-direttivo*;
 - b. articolo 34, recante “*Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*”, contenente le disposizioni di settore per il personale *ufficiali*;
 - c. articolo 35, recante modifiche ad altri provvedimenti di interesse della Guardia di finanza.
2. In generale, le suddette disposizioni prevedono:
 - a. la ridefinizione della dotazione organica dei ruoli in relazione alla rideterminazione complessiva prevista in attuazione della legge delega, attraverso la rimodulazione, in diminuzione, delle dotazioni organiche del ruolo appuntati e finanziari e del ruolo sovrintendenti e, in aumento, della dotazione organica del ruolo ispettori - a carattere direttivo - secondo un meccanismo progressivo annuale;
 - b. la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli, in particolare nei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari;
 - c. l’istituzione, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e finanziari in possesso di una determinata anzianità nel grado, di tre nuove qualifiche correlate alla valorizzazione delle relative funzioni;
 - d. l’istituzione del nuovo grado di luogotenente con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante;
 - e. promozione al nuovo grado di luogotenente, nel periodo transitorio (2025-2027), di un numero di unità superiore a quello previsto a regime, nella misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l’anno 2027, in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. Ciò quale conseguenza della nuova modalità di avanzamento (con il sistema c.d. “per terzi”) al grado di maresciallo aiutante a partire dal 1° gennaio 2017;
 - f. l’unificazione degli attuali ruoli normale, aeronavale e speciale in un ruolo normale unificato, a carattere dirigenziale, articolato in comparti (ordinario, riservato agli ufficiali frequentatori dell’Accademia, speciale alimentato da concorso interno riservato al ruolo “ispettori”, e aeronavale, destinato agli ufficiali che seguono l’omonimo percorso presso l’Accademia);
 - g. concorsi straordinari per l’accesso al ruolo normale - comparto speciale, nel periodo 2018 - 2022, per 70 unità all’anno, tratte dai luogotenenti con maggiore anzianità;
3. Più nel dettaglio, per quanto riguarda il profilo finanziario, sono previsti:
 - a. **all’articolo 33, comma 1, lettere a), h), p) e aa)**, interventi in materia di consistenze organiche dei ruoli “ispettori”, “sovrintendenti” e “appuntati e finanziari” di cui del decreto legislativo n. 199 del 1995, le quali - in attuazione dello specifico principio di delega, che fa riferimento alla forza effettiva al 28 agosto 2015, ai cessati dal servizio e alle autorizzazioni alle assunzioni non esercitate alla medesima data, nonché alle esigenze di funzionalità - determinano la nuova dotazione organica del Corpo pari a complessive 62.791 unità (a fronte di 68.130 unità previste dalla legislazione vigente), di cui 23.313 unità del ruolo appuntati e finanziari (a fronte delle attuali 27.807 unità), 12.655 unità del ruolo sovrintendenti (a fronte delle attuali 13.500 unità) e 23.602 unità del ruolo ispettori (corrispondenti a quelle attuali).

Con riferimento a detti ruoli, con una norma transitoria (art. 36, comma 10) si prevede la rimodulazione degli organici degli stessi, all’uopo intervenendo progressivamente attraverso un decreto annuale non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze con variazioni organiche compensative fra i predetti ruoli e in corrispondenza delle modifiche della dotazione



effettiva delle unità nella misura consentita dalle risorse finanziarie ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali. In particolare, si prevede che:

- (1) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "sovrintendenti". Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto stabilito dal successivo alinea;
- (2) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità, assicurando l'invarianza di spesa a regime.

I suddetti interventi, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo effettuati a invarianza di spesa (a compensazione degli organici).

Con riferimento alle disposizioni contenute nella lettera h), si precisa che le stesse introducono, tra l'altro, gli articoli 9^{septies}, 10^{decies} e 11^{duodeces}, nell'ambito del decreto legislativo n. 199/1995, allo scopo di riassetare in detto decreto, confermandone i contenuti, disposizioni vigenti delle quali viene contestualmente disposta l'abrogazione. Pertanto, la disposizione in esame non modifica i limiti di età ordinamentali e di cessazione dal servizio rispetto a quelli previsto a legislazione vigente e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri di natura pensionistica e previdenziale;

- b. **all'articolo 33, comma 1, lettera vv)**, l'introduzione dell'articolo 80-bis del decreto legislativo n. 199 del 1995, che stabilisce la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi nn. 199 del 1995 e 69 del 2001 con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- c. **all'articolo 33, comma 2**, la modifica alle tabelle allegate al d.lgs. n. 199 del 1995, per effetto della quale sono stabilite riduzioni nella permanenza nei gradi di appuntato (un anno), vicebrigadiere (due anni), brigadiere (due anni) e maresciallo aiutante (3 anni nella fase transitoria).

In particolare, l'onere è stato quantificato considerando, per quanto riguarda:

- (1) il grado di appuntato, la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale, R.I.A. e indennità mensile pensionabile) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore a seguito del riordino, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella A** allegata) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 1.981.129 nell'anno 2026;

- (2) i gradi di vicebrigadiere e brigadiere, la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale, R.I.A. e indennità mensile pensionabile) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore a seguito del riordino, i periodi (anni/mesi) in cui si verificano i predetti anticipi e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella B** allegata) determina:

- (a) per la promozione a brigadiere, un valore di picco massimo pari ad euro 1.983.139 nell'anno 2020;
- (b) per la promozione a brigadiere capo, un valore di picco massimo pari ad euro 7.951.033 nell'anno 2026;
- (3) per il ruolo ispettori:
 - (a) l'eliminazione della dotazione organica fissa per il grado di maresciallo aiutante e l'abolizione del concorso "a scelta per esami" al predetto grado (artt. 33, 40 e 58 del decreto legislativo n.



199 del 1995 e relativa tabella D/2 allegata allo stesso) a partire dal 2022. A seguito della rimozione del "blocco" che si è determinato con la predetta dotazione organica fissa, i marescialli capo con 10 anni di anzianità nel grado sono promossi a maresciallo aiutante (art. 36, comma 15).

Al riguardo, tenuto conto che tale personale percepisce già un trattamento economico pari a quello del maresciallo aiutante (e quindi la differenza retributiva si avrà solo dopo 8 anni di permanenza in tale ultimo grado) e che, per effetto delle disposizioni in commento, i marescialli aiutanti con 8 anni nel grado sono promossi al grado di luogotenente, la quantificazione degli oneri è stata operata tenendo conto:

- per i marescialli capo con 10 anni nel grado, della detrazione del numero di coloro che a far data dal 2015 (quindi dopo 8 anni di permanenza nel grado) vengono promossi luogotenenti;
- della differenza tra il trattamento economico (stipendio, R.I.A., vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile) del maresciallo capo +10 e del maresciallo aiutante +8;
- che al 9° e 10° anno dalla promozione a maresciallo aiutante vi è l'attribuzione del parametro stipendiale previsto per il maresciallo aiutante +8 (a legislazione vigente tale personale sarebbe rimasto maresciallo capo +10).

L'onere così determinato grava solo sugli anni 2025-2026 (corrispondenti al 9° e al 10° anno dalla promozione a maresciallo aiutante), per importi pari, rispettivamente, ad euro 695.540 e euro 1.698.870.

Ai predetti oneri vanno aggiunti quelli che si generano negli anni 2017 e 2018, con specifico riferimento ai marescialli capo promossi tali nel luglio 2008 e che, pertanto, raggiungerebbero il trattamento economico del maresciallo capo +10 nel luglio 2018. In particolare, si fa riferimento a 575 unità nei confronti delle quali si realizza un anticipo della promozione. Nello specifico:

- 192 unità vengono promosse con decorrenza 1° gennaio 2017, generando oneri per l'intero 2017 e per metà 2018;
- 192 unità vengono promosse con decorrenza 1° luglio 2017, generando oneri per metà 2017 e per metà 2018;
- 191 unità vengono promosse con decorrenza 1° gennaio 2018, generando oneri per metà dello stesso anno.

Per il predetto personale - fermo restando l'onere già quantificato con riferimento agli anni 2025-2026 - l'ulteriore onere derivante dall'anticipo della promozione rispetto ai 10 di permanenza nel grado è stato quantificato in euro 562.334 per l'anno 2017 ed in euro 561.358 per l'anno 2018 (nell'allegata **tabella C** sono riportati i predetti oneri);

(b) la promozione a luogotenente per i marescialli aiutanti con 8 anni nel grado, invece che con 15 anni a regime. L'onere è stato determinato:

- (1) per i marescialli aiutanti in possesso dei prescritti requisiti, detraendo il numero delle promozioni che sarebbero state conferite nello stesso anno secondo il regime attualmente vigente;
- (2) considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, R.I.A., vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile) del maresciallo aiutante +8 e quello del luogotenente;
- (3) tenendo conto dei primi 7 anni dalla promozione dei nuovi luogotenenti, atteso che dall'ottavo anno gli oneri sarebbero stati gli stessi a legislazione vigente con la promozione dei marescialli aiutanti dopo 15 anni.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella D** allegata) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 3.490.293 nell'anno 2026;

(c) l'attribuzione di una specifica indennità mensile pensionabile corrispondente al nuovo grado di luogotenente, per cui si fa riferimento alle disposizioni comuni. Per la Guardia di finanza,



la quantificazione degli oneri è stata operata moltiplicando per le unità interessate l'importo unitario di euro 160,43. Si tratta del valore incrementale annuo lordo che è stato riconosciuto rispetto all'indennità mensile pensionabile attualmente percepita dal maresciallo aiutante luogotenente.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella E** allegata) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 1.809.009 nell'anno 2026;

- d. **all'articolo 34, comma 1, lettera aa)**, l'introduzione dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di ufficiali in soprannumero agli organici. La disposizione è finalizzata a prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative¹, la possibilità per il Corpo di disporre, nel limite massimo di 15 unità e, comunque, nel limite di spesa di 531.000,00 di euro, il soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato. Il predetto limite di spesa è stato determinato considerando il trattamento economico spettante, sulla base inquadramento retributivo dirigenziale previsto dal presente decreto, a cinque colonnelli, cinque generali di brigata e cinque generali di divisione (come risultante dalla tabella F allegata);
- e. **all'articolo 34, comma 1, lettera rr), numero 3)**, l'introduzione del comma 2-*bis* all'articolo 64 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in materia di competenze e attribuzioni degli ufficiali medici e del Servizio sanitario della Guardia di finanza, che provvederà all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio del Corpo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse messe a disposizione dal Fondo di assistenza per i finanziari, secondo le norme e le finalità previste dal relativo statuto (fra cui - appunto - l'assistenza e la tutela sanitaria a favore del personale in servizio e in congedo del Corpo e dei rispettivi familiari). A tale fine è prevista l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le conseguenti disposizioni tecniche attuative del relativo ordinamento.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a sistematizzare giuridicamente i rapporti della Guardia di finanza con il Fondo di assistenza per i finanziari e ad allineare le funzioni e l'organizzazione del Servizio sanitario del Corpo - attualmente fondate sulle specifiche norme dettate dal risalente e ormai superato regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26 - al relativo assetto della Sanità militare operante a favore del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, allo scopo continuando a utilizzare, come già avviene attualmente, le risorse assicurate dal predetto Fondo;

- f. **all'articolo 34, comma 2**, la modifica delle tabelle allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede, in particolare:

- (1) la nuova consistenza organica degli ufficiali della Guardia di finanza, pari a complessive 3.223 unità (corrispondenti a quelle attuali più due unità nel grado di generale di divisione del ruolo normale, in relazione al nuovo comparto di specialità della sicurezza del mare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 177 del 2016).

L'onere derivante dall'incremento organico dei generali di divisione è stato quantificato (come risultante dalla **tabella G** allegata) considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità perequativa/di posizione) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;
- le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età. A tal riguardo, è stata considerata una unità a far data dal 2018 e fino al 2025 (anno in cui presumibilmente verranno raggiunti i 65 anni di

¹ Artt. 168 del d.P.R. n. 18/1967 e 11, comma 1, del d.P.R. n. 309/90, art. 2, comma 6-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, art. 156, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 2 della legge n. 481 del 1995 e art. 1, commi 19 e 21, della legge n. 249 del 1997, art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, convertito dalla legge n. 317/2001, art. 9 del d.lgs. n. 303 del 1999, artt. 33, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e 29 del d.lgs. n. 69 del 2001, artt. 2, comma 2, d.P.C.M. 19 novembre 2014 e 58 del d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 11, comma 3, della legge n.137 del 2002, artt. 33, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e 29 del d.lgs. n. 69 del 2001.



età) e una unità a far data dal 2025 e fino al 2032 (quale anno in cui verranno raggiunti i predetti limiti di età).

L'onere così determinato ha un valore costante, nel periodo temporale considerato, con un picco massimo di euro 80.882,00 nell'anno 2025, quale unico anno in cui graverà contemporaneamente l'onere derivante dalle due unità di generale di divisione;

- (2) la variazione degli anni di permanenza, ai fini della promozione al grado superiore, nei gradi di maggiore (da quattro a cinque anni), di tenente colonnello (da cinque a quattro) e, partire dal 2026, di generale di divisione (da cinque a quattro).

Dette modifiche non comportano maggiori oneri, tenuto conto che aumenta o diminuisce, a seconda dell'intervento, il numero degli ufficiali inseriti nelle aliquote di valutazione, mentre resta invariato il numero delle promozioni "tabellari" previste a legislazione vigente.

Infine, in conseguenza della soppressione dei ruoli aereonavale e speciale, è stata sostituita la tabella n. 5, allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, confermando i ruoli normale e TLA, con i rispettivi limiti di età ordinamentale. La confluenza dei predetti ruoli dei quali è disposta la soppressione e la contestuale confluenza nel ruolo normale, determina una modifica nei predetti limiti di età in diminuzione di un anno per n. 4 unità di colonnello del ruolo speciale ed in aumento sempre di un anno per n. 4 unità di generale di brigata del ruolo aereonavale. Pertanto, si può ritenere che la disposizione in esame non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- g. **all'articolo 35, comma 4, che alla lettera a)** sostituisce l'articolo 32 del decreto legislativo n. 79 del 1991, in tema di avanzamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che è ora previsto fino al grado di colonnello, e alla **lettera b)** modifica l'articolo 33 dello stesso decreto, prevedendo l'avanzamento ad anzianità del maestro vice direttore fino al grado di maggiore.

La disposizione comporta un onere a regime pari a euro 14.734,00 (come risultante dalla **tabella H** allegata), determinato lordizzando l'importo dell'indennità perequativa spettante a detto grado. Infatti, gli attuali maestro direttore e vice maestro - assunti con concorso pubblico direttamente con i gradi di, rispettivamente, maggiore (assunto in data 16/04/2002) e tenente (04/09/1992) - sono già percettori di trattamento economico "omogeneizzato" (di cui agli articoli 43, 22° comma, e 43-ter della legge n. 121 del 1981) corrispondente a quello di colonnello, avendo maturato più di 15 anni di anzianità da ufficiale;

- h. **all'articolo 35, comma 7, lettera a), numero 5)**, l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza - per esigenze di coordinamento normativo - della disposizione di cui all'articolo 1780 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con il relativo inserimento nell'ambito dell'articolo 2136, comma 1, del predetto decreto, recante l'elencazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare applicabili al Corpo.

Il suddetto articolo del Codice, ricalcando quanto già stabilito dalle norme vigenti (in particolare, il decreto legislativo n. 193 del 2003 in tema di parametri stipendiali del personale delle forze di polizia e delle forze armate) prevede, in sostanza, l'attribuzione di un assegno *ad personam* al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili, percepisca un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio;

- i. **all'articolo 36:**

- (1) **commi 1, 2 e 4, 5, 8 e 9**, disposizioni transitorie in tema di anticipazione delle promozioni ad appuntato scelto, brigadiere e brigadiere capo, i cui maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito delle richiamate tabelle n. 1 e 2;
- (2) **comma 10, lettera b)**, la promozione al nuovo grado di luogotenente, nel periodo transitorio (2025-2027), di un numero di unità superiore a quello previsto a regime, nella misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l'anno 2027, in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. I maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito delle richiamate tabelle n. 1 e 2;
- (3) **commi 13 e 14**, la promozione, nel periodo transitorio, dei marescialli aiutanti a luogotenente e dei marescialli capo a maresciallo aiutante. I maggiori oneri sono stati considerati nell'ambito delle richiamate tabelle n. 1 e 2;



- (4) **comma 15**, la proroga fino al 2021 della procedura di valutazione a scelta per esami per la promozione a maresciallo aiutante, in aggiunta a quella a scelta, stabilita a regime, già prevista dal combinato disposto degli artt. 58, comma 3, e 58-bis, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 199 del 1995. La misura massima (130) delle citate promozioni annuali è stata calcolata sulla base della media dei promossi negli ultimi tre anni con detta procedura. La disposizione, pertanto, non comporta oneri in quanto si tratta di procedura già prevista a legislazione vigente;
- (5) **commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21**, l'attribuzione, nel periodo transitorio, della promozione al grado superiore dei vicebrigadieri e dei brigadieri già tali al 31 dicembre 2016 e dell'attribuzione delle qualifiche di "qualifica speciale" e di "cariche speciali" agli appuntati scelti, brigadieri capo e luogotenenti già tali al 31 dicembre 2016 nonché dei correlati parametri stipendiali.

L'onere derivante da tali interventi è stato quantificato (come risultante dalle richiamate tabelle n. 1 e 2) considerando:

(a) per l'appuntato scelto:

- le unità di personale che - già nel grado di appuntato scelto al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato gli 8 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per l'appuntato scelto +8;
- l'anno in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 801.269 nell'anno 2019;

(b) per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti:

- le unità di personale che - già nel grado di brigadiere capo al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato gli 8 anni nello stesso grado - anticipano il trattamento economico previsto per il brigadiere capo +8;
- gli anni in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 1.780.162 nell'anno 2020;

(c) per il luogotenenti:

- le unità di personale che - già nella predetta qualifica al 1° gennaio 2017 ma che non hanno ancora maturato i 4 anni nella stessa qualifica nonché quelli che fruiscono di un anticipo inferiore ai 4 anni (12 attuali per conseguire la qualifica di luogotenente nel periodo transitorio - 8 previsti per la promozione al nuovo grado di luogotenente) - anticipano il trattamento economico previsto per il luogotenente + 4;
- gli anni in cui tale anticipo si realizza.

L'onere così quantificato raggiunge un valore di picco pari a euro 2.986.609 nell'anno 2021. I maggiori oneri sono già stati considerati nell'ambito della nuova scala parametrica;

- (6) **comma 29, 48, 49 e 50**, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo normale - comparto speciale, nel periodo 2018 - 2022, per 70 unità all'anno, tratte dai luogotenenti con maggiore anzianità, per un totale di 350 unità.

L'onere è stato quantificato considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, vacanza contrattuale, assegno funzionale) percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nei gradi superiori. Al riguardo, si precisa che non si registrano oneri nel periodo biennale di permanenza nel grado di grado di sottotenente, tenuto conto che tale grado ha un trattamento economico inferiore a quello di luogotenente, mentre si registrano oneri nel corso della permanenza nei gradi di tenente e capitano;
- le unità di personale interessato;
- l'anzianità di servizio che sarà maturata nei gradi di sottotenente, tenente e capitano nel decennio 2018-2027.

L'onere così determinato (come risultante dalla **tabella I** allegata) raggiunge un valore di picco massimo di euro 1.579.461 nell'anno 2027.



Infine, con riguardo alle disposizioni contenute nei commi 48,49 e 50, si rappresenta che le stesse prevedono la facoltà per gli ufficiali interessati di optare, a seguito della soppressione e conseguente accorpamento dei ruoli nei quali tale personale è attualmente inquadrato, per i più favorevoli limiti di età ordinamentali per la cessazione dal servizio previsti per i ruoli di provenienza, al fine di garantire al personale in questione l'applicazione dei predetti limiti previsti per gli attuali ruoli a normativa vigente. Pertanto, dall'applicazione della disposizione in esame, non si determinano nuovi o maggiori oneri.

E) CAPO IV - Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Polizia penitenziaria

Il **Capo IV**, relativo alla revisione dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, è **articolato in otto articoli** recanti le modifiche agli ordinamenti del personale di cui al *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, al *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*, al *decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162*, al *decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*, al *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*, nonché disposizioni attuative dell'art. 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, norme di raccordo con le disposizioni sulla dirigenza penitenziaria di cui alla legge 27 luglio 2005, n. 154 ed al relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2006, n. 63, e, per ultimo, norme transitorie e finali.

La relazione illustrativa allegata espone nel dettaglio i singoli interventi normativi proposti.

Per quanto attiene ai riflessi di carattere finanziario, le disposizioni contenute nel Capo IV riguardano, in particolare:

- la rideterminazione della dotazione organica;
- la semplificazione delle procedure per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera;
- l'utilizzo di modalità semplificate, strumenti informatici e telematici nelle procedure di selezione al fine di ridurre tempi e costi;
- l'attuazione del principio della "carriera aperta" attraverso l'incremento delle opportunità di progressione per il personale di tutti i ruoli;
- la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti con connessa introduzione di una specifica "denominazione", che conferisce preminenza gerarchica;
- la valorizzazione dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, anche attraverso l'elevazione del titolo di studio richiesto, nonché delle relative funzioni e di quelle delle qualifiche apicali anche dei ruoli di base, con l'incremento del relativo parametro, con conseguente adeguamento di quelli del restante personale e con l'adeguamento del trattamento economico dirigenziale nell'ambito del principio di semplificazione e di valorizzazione del merito e della professionalità.

Sotto il profilo dei riflessi finanziari gli interventi riguardano principalmente:

1. *Introduzione di nuovi parametri connessi alla valorizzazione delle qualifiche apicali dei ruoli degli agenti ed assistenti, sovrintendenti ed ispettori.*

L'articolo 37 apporta modifiche all'ordinamento del personale dei ruoli degli agenti ed assistenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.



In particolare, al **comma 1, lettera b)**, **comma 3, lettera a)** e **comma 4, lettera b)**, sono apportate modifiche rispettivamente agli articoli **4, 15 e 23** del citato dlgs n. 443/1992, per affidare - in assenza di specifici motivi ostativi - agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo con almeno otto anni nella qualifica, nonché ai sostituti commissari con almeno quattro anni nella qualifica (ovvero nella precedente denominazione), incarichi particolari determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la conseguente attribuzione della denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica.

L'articolo 39 apporta speculari modifiche all'ordinamento del personale dei ruoli tecnici della Banca Dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo al **comma 1, lettere c), g) ed o)** la modifica rispettivamente degli articoli **4, 10 e 16** del citato dlgs n. 162/2010.

I riflessi finanziari degli interventi di cui sopra sono circoscritti all'attribuzione di un nuovo parametro stipendiale, di cui alla Tabella AA, allegata allo schema di decreto e richiamata nelle disposizioni comuni di cui al **Capo V** (articolo 46).

Le quantificazioni degli oneri, unitamente delle disposizioni transitorie e finali relative al Corpo di polizia penitenziaria di cui all'**articolo 44, comma 16, 17 e 18** sono indicati nei prospetti di seguito riportati e contenuti nelle specifiche sezioni della richiamata Tabella 1, allegata alla presente relazione, concernente la quantificazione degli oneri del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si precisa che per l'anno 2017 l'onere è stato calcolato a partire dal primo ottobre 2017 :

articolo 37, comma 1, lettera b); articolo 44, comma 16:

Ass. Capo +8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	15.839	16.588	16.826	16.990	16.603	17.241	17.031	16.847	17.517	17.464
Onere	10.358.759	35.257.977	35.763.848	36.112.432	35.289.859	36.645.935	36.199.578	35.808.484	37.232.576	37.119.924

Articolo 37, comma 3, lettera a); articolo 44, comma 17:

Sovr. Capo +8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	62	772	772	772	769	761	756	1.284	1.253	2.102
Onere	140.018	1.743.450	1.743.450	1.743.450	1.736.675	1.718.608	1.707.317	2.899.728	2.829.719	4.747.063

articolo 37, comma 4, lettera b); articolo 44, comma 18:

Sost. Comm. +4	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	312	312	320	352	358	369	467	467	467	467
Onere	746.054	746.054	765.184	841.702	856.050	882.359	1.116.690	1.116.690	1.116.690	1.116.690

2. Conseguente rimodulazione dei parametri delle qualifiche intermedie dei vari ruoli per una valorizzazione complessiva del merito e della professionalità.

Alla valorizzazione del ruolo degli ispettori con l'introduzione di un corso di formazione preordinato all'acquisizione del diploma di laurea breve ed agli interventi sulle qualifiche apicali di cui sopra, con l'introduzione di nuovi parametri al personale che acquisisce la denominazione di "coordinatore", consegue l'adeguamento del sistema parametrico di tutte le restanti qualifiche, ciò al fine di rendere omogeneo il



sistema, premiando il merito e la professionalità di tutto il personale impegnato in questo delicato settore istituzionale.

I riflessi finanziari, derivanti dal nuovo sistema parametrico, sono riportati nella relativa Tabella 1 richiamata dall'articolo 45 che individua le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, e riassunti nei seguenti prospetti:

Numero Agenti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.248	2.374	2.940	3.369	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Onere	2.389.074	2.522.982	3.124.501	3.580.423	4.410.435	4.251.022	4.251.022	4.251.022	4.251.022	4.251.022

Numero Ag. S.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3.023	3.205	3.117	1.717	1.661	2.048	2.174	2.740	3.169	3.950
Onere	3.212.710	3.406.131	3.312.609	1.824.751	1.765.237	2.176.523	2.310.430	2.911.950	3.367.872	4.197.884

Numero Ass.ti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.543	1.699	1.619	2.375	1.762	1.833	2.185	1.346	1.642	198
Onere	2.702.587	1.805.622	1.720.601	2.524.044	1.872.575	1.948.031	2.322.121	1.430.469	1.745.045	210.426

Numero Ass. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.853	3.957	2.812	2.308	2.624	1.699	1.619	2.575	1.962	2.033
Onere	2.461.607	5.256.654	3.735.586	3.066.050	3.485.838	2.257.027	2.150.751	3.420.744	2.606.408	2.700.727

Numero Ass. Capo +5	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.722	2.185	2.499	2.305	2.540	2.410	2.211	1.936	1.207	1.297
Onere	6.900.206	3.192.916	3.651.761	3.368.271	3.711.674	3.521.706	3.230.910	2.829.055	1.763.776	1.895.292

Numero Vice Sovr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	782	1.180	979	901	800	800	-	-	-	800
Onere	934.959	1.410.808	1.170.492	1.077.236	956.480	956.480	-	-	-	956.480

Numero Sovr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.498	2.451	1.858	1.356	1.357	994	1.382	980	802	801
Onere	3.484.377	3.418.818	2.591.662	1.891.439	1.892.834	1.386.497	1.927.706	1.366.969	1.118.683	1.117.288

Numero Sovr. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	540	1.389	2.180	2.123	2.122	1.637	1.255	1.178	1.178	814
Onere	573.888	1.476.167	2.316.807	2.256.230	2.255.167	1.739.731	1.333.758	1.251.926	1.251.926	865.083



Numero Sovr. Capo +4	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	712	2	5	539	540	1.389	2.180	2.123	2.122	1.273
Onere	1.040.438	2.923	7.306	787.635	789.096	2.029.730	3.185.610	3.102.316	3.100.855	1.860.221

Numero Vice isp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.030	1.030	-	516	516	-	-	-	-	-
Onere	1.094.638	1.094.638	-	548.382	548.382	-	-	-	-	-

Numero Ispettore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	311	311	1.341	1.341	1.341	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Onere	578.405	578.405	2.494.021	2.494.021	2.494.021	2.875.285	2.875.285	2.875.285	2.875.285	959.668

Numero Ispettore Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	865	480	480	480	480	480	791	790	790	790
Onere	1.264.015	701.419	701.419	701.419	701.419	1.155.879	1.154.418	1.154.418	1.154.418	2.997.103

Numero Ispettore Sup.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	746	774	637	637	637	637	-	-	-	-
Onere	891.918	925.394	761.597	761.597	761.597	761.597	-	-	-	-

Numero Ispettore Sup.+8	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	-	-	-	-	-	310	100	100	100
Onere	-	-	-	-	-	370.636	119.560	119.560	119.560	119.560

Numero Sost. Comm	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	46	57	147	115	109	98	637	637	637	637
Onere	54.998	68.149	175.753	137.494	130.320	117.169	761.597	761.597	761.597	761.597

Numero Vice Comm	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	54	50	-	-	-	-	-	-	-
Onere	-	50.215	46.496	-	-	-	-	-	-	-

Numero Comm.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	-	170	220	220	220	-	-	-	-
Onere	-	-	406.504	526.064	526.064	526.064	-	-	-	-



Numero Comm. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	292	153	121	-	-	-	220	220	220	220
Onere	465.487	243.902	192.890	-	-	-	350.709	350.709	350.709	350.709

3. Rimodulazione di alcune anzianità con anticipazione della progressione nelle qualifiche di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario.

Nell'ottica dello snellimento e della valorizzazione della professionalità sono previste disposizioni che riducono i tempi di permanenza ai fini della promozione ad alcune qualifiche.

In particolare, ulteriori disposizioni, rispetto a quelle già descritte, contenute nell'*articolo 37* dello schema, che comportano riflessi finanziari, parimenti quantificati nella relativa sezione della richiamata Tabella 1, riguardano:

- al **comma 2, lettera c)**, la modifica dell'**art. 11** del dlgs n. 443/1992 con la previsione dell'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo;
- al **comma 3, lettera e)**, la modifica dell'**art. 20** del dlgs n. 443/ 1992 con la previsione dell'anticipazione di due anni per la promozione a sovrintendente;
- al **comma 3, lettera f)**, la modifica dell'**art. 21** del dlgs n. 443/ 1992 con la previsione dell'anticipazione di due anni per la promozione a sovrintendente capo;
- al **comma 4, lettera h)**, l'introduzione del novellato **art. 30-ter** del dlgs n. 443/1992 con la previsione dell'anticipazione di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario

Speculari previsioni riguardano il corrispondente personale dei ruoli tecnici; in particolare all'**articolo 39, comma 1, lettere e), l) ed m)** sono apportate modifiche, rispettivamente, agli articoli **8, 13 e 14** del dlgs n. 162/2000.

articolo 37, comma 2, lettera c) – art. 44, comma 25:

Ass. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	2.738	4.631	1.641	918	845	2.039	923	1.465	1.492	965
Onere	4.026.837	4.336.160	1.405.291	644.724	1.354.123	1.736.293	916.117	2.190.640	896.904	1.254.502

articolo 37, comma 3, lettera e), art 39, comma 1, lett l) – art. 44, comma 25:

Sovr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	412	402	201	178	1	1	800	50	87	100
Onere	465.292	453.999	226.999	201.024	1.129	1.129	903.480	56.467	98.253	112.935

articolo 37, comma 3, lettera f), art 39, comma 1, lett m) – art. 44, comma 25:

Sov. Capo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	41	1.559	814	481	419	478	405	714	801	1.649



Onere	25.898	1.963.451	1.448.422	867.734	691.613	785.071	729.040	644.799	1.447.834	1.958.517
-------	--------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

articolo 37, comma 4, lettera h) – art. 44, comma 25:

Isp. Sup	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numero unità	10	6	11	98	10	10	20	637	20	30
Onere	9.367	5.620	10.304	91.800	9.367	9.367	18.734	596.703	18.734	28.102

4. Anticipazione trattamento relativo all' ispettore superiore + 8

La previsione di cui all'articolo 37, comma 4, lettera g), che modifica l'art. 30-bis del dlgs n. 443/1992, dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto a seguito di scrutinio per merito assoluto cui accedono gli ispettori capo con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica non comporta nuovi oneri poiché attualmente è previsto l'accesso alla qualifica, per metà dei posti disponibili, con scrutinio per merito comparativo, degli ispettori capo con 8 anni di anzianità e, per l'altra metà dei posti, con concorso interno senza alcuna anzianità nella qualifica. Il superamento del limite della dotazione organica è, pertanto, compensato da anzianità minori che consentono, a legislazione vigente, di accedere a tale qualifica, nonché dal fatto che gli ispettori capo con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica accedono già al trattamento economico di ispettore superiore.

L'unico onere aggiuntivo è determinato dall'anticipazione dell'accesso al parametro di "ispettore superiore +8", quantificato nella relativa sezione della più volte citata Tabella 1.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Isp.sup. +8	23	0	0	0	0	310	100	100	100	100
Onere	8461	0	0	0	0	370.635	119.560	119.560	119.560	119.560

5. Indennità mensile pensionabile Sostituto Commissario

La trasformazione della denominazione in qualifica di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, determina l'introduzione di una nuova indennità pensionabile il cui importo, pari a 801,40 euro, è stato determinato come valore medio tra l'indennità spettante all'ispettore superiore e quella spettante al commissario. Gli oneri relativi i cui oneri sono quantificati anch'essi nella richiamata Tabella 1.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.M.P. Sost. Comm.	312	312	320	352	358	369	467	467	467	467
Onere	50.054	50.054	51.337	56.471	57.433	59.199	74.921	74.921	74.921	74.921

6. Disallineamento ruolo sovrintendenti

Altri oneri specifici per il Corpo di polizia penitenziaria derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 21, delle disposizioni transitorie e finali.

La norma reca la previsione di una integrazione all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (che a sua volta integra le disposizioni del decreto legislativo n. 200 del 1995), necessaria per sanare una situazione di "disallineamento", tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di



polizia penitenziaria e della Polizia di Stato. Si tratta di una misura da tempo auspicata in attuazione dei principi di equiordinazione ed omogeneizzazione delle carriere.

L'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04, per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato venutisi a creare per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti (si è verificato che candidati di concorsi successivi hanno acquisito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza antecedente rispetto a candidati di concorsi banditi precedentemente), ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per circa 2000 unità. Tale norma di fatto ha prodotto "scavalcamenti esterni" e disallineamenti di carriera nei confronti dell'omologo personale del Corpo di polizia penitenziaria. Di qui la necessità di un correttivo normativo riferito esclusivamente ai vincitori di due concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato limitato al personale (n. 898 unità) che risulta disallineato alla data di entrata in vigore della legge Madia in quanto a questa data ancora in servizio.

L'importo da considerare pertanto una tantum, è riportato nella relativa sezione della Tabella 1; lo stesso è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:

TABELLA ONERI RUOLO SOVRINTENDENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA										
Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello IKAP	Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate	
Sovrintendente	116,25	20.076,38	8.206,80	2.356,93	30.540,11	7.414,91	2.604,41	1.274,21	41.933,64	
V.Sovrintendente	112,25	19.385,58	8.166,00	2.295,97	29.847,55	7.223,11	2.537,04	1.231,51	40.839,20	

1.094,44	898
----------	-----

(anticipo promozione da 07/2009 al 01/2007 per n. 898 unità)

2.457.009,52

8. Disallineamento ruolo ispettori

Ulteriori oneri, anch'essi da considerare una tantum, derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 20 delle disposizioni transitorie e finali.

La norma sana una situazione di "disallineamento" determinata da interpretazioni diverse di norme di analogo contenuto presenti negli ordinamenti dei Corpi di Polizia. Essa dispone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all' art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 anche ad una parte di personale del Corpo di polizia penitenziaria inizialmente esclusa e ciò in ragione dell'applicazione di norme identiche - a cura di altre Forze di polizia - nei confronti del personale che si trovava nelle medesime condizioni di quello escluso. Tale disposizione prevede il riconoscimento - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - del beneficio consistente nella riduzione, di due anni, della permanenza minima nella qualifica di ispettore. La modifica proposta comporta l'anticipo della promozione alla qualifica di ispettore capo dal mese di settembre 2004 al mese di settembre 2002 per n. 352 unità di personale e dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2004 per n. 222 unità di personale. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato circoscritto al personale disallineato in servizio alla data di entrata in vigore della legge Madia.



Per una migliore comprensione della situazione si evidenzia infatti che la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto (cfr. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197) ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 13 (che prevede, come il citato art. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale (n. 4096 unità) che si trovava nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria escluso e che ora risulta beneficiario della presente norma e cioè a quel personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 197/1995 e n. 200/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data. L'interpretazione a suo tempo data dall'Amministrazione penitenziaria della norma in argomento (che, come detto, non ha ritenuto applicabile lo stesso beneficio invece riconosciuto al personale della Polizia di Stato per effetto di norme di analogo tenore, al personale di polizia penitenziaria che si trovava nella medesima condizione, sul presupposto che destinatario del citato beneficio fosse solo quel personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995) è stata avallata dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati e pertanto non ha permesso un autonomo intervento della stessa; dunque si rende necessaria una norma di legge che sani il disallineamento tuttora esistente in aderenza ai principi di equiordinazione ed omogeneizzazione dei trattamenti.

L'importo, come detto, da considerare una tantum è riportato indicato nella relativa sezione della Tabella 1; lo stesso è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:

TABELLA ONERI RUOLO ISPETTORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA										

Settembre 2002

Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate
Ispettore Capo	128,00	22.105,60	9.042,00	2.595,63	33.743,23	8.165,86	2.868,17	1.403,03	46.180,30	
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	2.514,67	32.690,67	7.911,14	2.778,71	1.359,19	44.739,71	

1.440,59	352
----------	-----

1.014.176,99

Dicembre 2004

Qualifica	Parametro	Stipendio	Indennità pensionabile	Tredicesima mensilità	Totale	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Onere Previdenza	Totale complessivo	Unità interessate
Ispettore Capo	128,00	22.105,60	9.042,00	2.595,63	33.743,23	8.165,86	2.868,17	1.403,03	46.180,30	
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	2.514,67	32.690,67	7.911,14	2.778,71	1.359,19	44.739,71	

1.440,59	222
----------	-----

639.622,99

Totale	1.653.799,98
--------	--------------

9. Riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

La norma - **articolo 42, commi da 1 a 14** - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, prevede il riallineamento della carriera del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, pregiudiziale ai fini della corretta revisione dei ruoli del personale interessato.



All'onere si fa fronte con uno specifico finanziamento appositamente previsto dalla citata disposizione della legge di stabilità, euro 973.892 per l'anno 2017 ed euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente. Ciò posto, tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come delineato, non assicura più l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di delega, in particolare con le disposizioni della Polizia di Stato ed in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche, nel testo antecedente la data di entrata in vigore della presente riforma attuativa della legge n. 124/2015.

Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze possono essere sintetizzate esaminando il seguente schema riepilogativo che fa comprendere la ratio dell'intervento normativo proposto, pregiudiziale all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 124/2015:

Ruolo Ordinario			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Commissario</i> (limitatamente al corso)	al 2 anni di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario Capo</i>	Nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario capo	<i>Commissario Capo</i>	3 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario
		<i>Commissario Coordinatore</i>	4 anni di anzianità da Commissario capo

Ruolo Speciale			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Vice Commissario</i>	18 mesi di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno



Commissario	nomina all'esito corso	Commissario	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
Commissario Capo	6 anni di anzianità da Commissario	Commissario Capo	6 anni anzianità da Commissario
Vice Questore aggiunto	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario Capo	Commissario Coordinatore	7 anni di anzianità da Commissario capo

Medesimo disallineamento esiste per i funzionari direttivi del ruolo tecnico rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato. Difatti questi ultimi frequentano un corso di dodici mesi al termine del quale sono inquadrati nella corrispondente qualifica di commissario capo; dopo sei anni e sei mesi acquisiscono il diritto allo scrutinio per la qualifica superiore.

Come specificato, all'onere derivante dalla norma si provvede con i fondi appositamente stanziati dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, pari a € 973.892 per l'anno 2017 ed € 1.576.400 a decorrere dall'anno 2018.

Il calcolo degli oneri è stato effettuato in relazione alla seguente tabella :

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo	Indennità Pensionabile annua lorda	Vacanza Contrattuale	Rateo 13° mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Previdenza	Totale complessivo Unitario
Commissario Coordinatore	150,00	25.905,00	9.967,20	185,29	3.004,79	39.062,28	9.453,07	3.320,29	1.642,08	53.477,72
Commissario Capo	144,50	24.955,15	9.781,20	178,50	2.909,57	37.824,42	9.153,51	3.215,08	1.582,72	51.775,72
Commissario	139,00	24.005,30	9.692,40	171,70	2.822,45	36.691,85	8.879,43	3.118,81	1.523,82	50.213,90
Vice Commissario	133,25	23.012,28	9.300,00	164,60	2.706,41	35.183,29	8.514,36	2.990,58	1.460,82	48.149,04

I vari commi che compongono la norma in esame prendono in considerazione i tempi massimi di percorrenza della carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) che vengono applicati al corrispondente personale del Corpo.

Si precisa che gli oneri derivanti dalla norma sono diversamente distribuiti nel corso degli anni 2016 - 2019 fino a completamento della nuova disciplina a regime.

Il **comma 2** definisce al primo luglio 2013 la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di commissario coordinatore dei commissari capo del *ruolo direttivo ordinario* immessi in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 e pertanto in possesso attualmente di una anzianità complessiva di undici anni di servizio. La decorrenza economica, fissata al primo luglio 2015, è quella già spettante al suddetto personale - ante riallineamento - secondo la previgente disciplina. Tale comma di fatto non comporta oneri.

Il **comma 3** stabilisce che il personale del *ruolo direttivo ordinario* immesso in ruolo con decorrenza **15 gennaio 2007** assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2016** - pari ad € **3.404** così calcolato.



- n. **2** unità da commissario capo a commissario coordinatore
- differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 2 = € **3.404**.

Il **comma 4** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016 del personale assunto il 22 febbraio 2010 (n. **139** unità) e 28 dicembre 2011 (n. **120** unità),

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **404.511,38** così calcolato.

- n. **259** unità (139 + 120) da commissario a commissario capo
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 259 = € **404.511,38**.

Il **comma 5**, in applicazione del periodo complessivo di percorrenza della carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, stabilisce che lo scrutinio di promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 4 avviene al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo.

La disposizione determina:

- per l'**anno 2018** un onere pari ad € **236.578** così calcolato
- n. **139** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 139 = € **236.578**;
- per l'**anno 2019** un onere pari a € **204.240** così calcolato:
- n. **120** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 120 = € **204.240**

Il **comma 6** prevede la nomina alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 dei commissari capo del *ruolo direttivo speciale* immessi in ruolo in data 4 settembre 2002 e dunque con un'anzianità di servizio complessiva nel ruolo di tredici anni.

La disposizione in esame determina un onere - per l' **anno 2016** - pari ad € **15.318** così calcolato :

- n. **9** unità da commissario capo commissario coordinatore:
differenziale pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 9 = € **15.318**.

Il **comma 7** determina al 1° gennaio 2017 la decorrenza della nomina a commissario coordinatore dei commissari capo del *ruolo direttivo speciale* immessi in ruolo il 5 novembre 2003, in considerazione del maturare del periodo di tredici anni di anzianità nel ruolo degli stessi.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2017** - pari ad € **17.020** così calcolato.

- n. **10** unità da commissario capo a commissario coordinatore
- differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 10 = € **17.020**.

Il **comma 8** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, secondo l'ordine di ruolo, dei commissari assunti il 5 novembre 2003 (48 unità) e l'8 maggio 2006 (32 unità).

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **124.945,6** così calcolato:

- n. **80** unità (48 + 32) da commissario a commissario capo
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 80 = € **124.945,6**.

Il **comma 9** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 8 si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

La disposizione determina:

- per l'**anno 2017** un onere pari ad € **81.696** così calcolato



- n. **48** unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 48 = € **81.696**;
- per l'**anno 2019** un onere pari a € **54.464** così calcolato:
 - n 32 unità da commissario capo a commissario coordinatore
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 32 = € **54.464**.

Il **comma 10** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, dei commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo il 22 febbraio 2010.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2016** - pari ad € **1.561,82** così calcolato:

- n. 1 unità da commissario a commissario capo :
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 1 = € **1.561,82**

Il **comma 11** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma 10 si consegue, analogamente a quanto stabilito per tutto il personale del ruolo direttivo speciale, mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2023** - pari ad € **1.702,00** così calcolato:

- n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore:
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00
(53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € **1.702,00**

Il **comma 12** stabilisce la nomina alla qualifica di commissario capo del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata

La disposizione in esame determina:

- per l'**anno 2016** un onere pari ad € **3.123,64** così calcolato
 - n. 2 unità da commissario a commissario capo
differenziale pari a € 1.561,82 (51.775,72 – 50.213,90) x 2 = € **3.123,64**;
- per l'**anno 2017** un onere pari a € **1.702,00** così calcolato:
 - n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore
differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € **1.702,00**
- per l'**anno 2020** un onere pari a € **1.702,00** così calcolato:
 - n. 1 unità da commissario capo a commissario coordinatore
 - differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 1 = € **1.702,00**

Il **comma 13** prevede la nomina alla qualifica di direttore tecnico capo del personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici con decorrenza 1 gennaio 2016.

La disposizione determina un onere - per l'anno **anno 2016** - pari ad € **32.640,12** così calcolato:

- n. 9 unità da vice commissario capo a commissario capo
differenziale da vice commissario a commissario capo pari a € 3.626,68 (51.775,72 – 48.149,04) x 9 = € **32.640,12**

Il **comma 14** stabilisce che la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore del personale individuato al comma 13 a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

La disposizione in esame determina un onere per - l' **anno 2023** - pari ad € **1.702,00** così calcolato:

- n. 9 unità da commissario capo a commissario coordinatore:



- differenziale da commissario capo a commissario coordinatore pari a € 1.702,00 (53.477,72 – 51.775,72) x 9 = € 15.318

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della ripartizione degli oneri per anno:

RIPARTIZIONE ONERI PER ANNO

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
COMMA 2	3.404,00	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 3	404.511,38	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 4	-	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 5	-	-	236.578,00	204.240,00	-	-	-	-
COMMA 6	15.318,00	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 7	-	17.020,00	-	-	-	-	-	-
COMMA 8	124.945,60	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 9	-	81.696,00	-	54.464,00	-	-	-	-
COMMA 10	1561,82	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 11	-	-	-	-	-	-	-	1.702,00
COMMA 12	3.123,64	1.702,00	-	-	1.702,00	-	-	-
COMMA 13	32.640,12	-	-	-	-	-	-	-
COMMA 14	-	-	-	-	-	-	-	15.318,00
TOTALE per anno	585.504,56	100.418	236.578,00	258.704,00	1.702,00	-	-	17.020,00
TOTALE complessivo	585.504,56*	685.922,56	922.500,56	1.181.204,56	1.182.906,56	1.182.906,56	1.182.906,56	1.199.926,56

10. Rideterminazione complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli tecnici e dei ruoli di polizia.

Analogamente ai criteri adottati dalle altre Forze di Polizia è stata rideterminata la nuova dotazione del Corpo di polizia penitenziaria al 28 agosto 2015, pari a 41.274, rispetto ad una *forza effettiva di 38.744 e alla precedente dotazione di 45.362*.

- a) In tale contesto, pur nella riduzione complessiva delle consistenze organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria pari a n. 4.088 unità (il nove per cento della precedente dotazione organica) si è prevista una limitata implementazione del contingente dei ruoli tecnici della Banca dati DNA, con conseguente modifica, prevista dall'art. 44, comma 3, delle disposizioni transitorie e finali, della tabella allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Tale implementazione, seppur contenuta (si passa



dalle attuali 37 a n. 72 unità), assume una particolare ed assoluta rilevanza considerato il peculiare settore di intervento del relativo personale.

Al riguardo si evidenzia infatti che con la legge 30 giugno 2009 n. 85, lo Stato Italiano ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione internazionale tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti è stata prevista l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – gestito del personale della Polizia Penitenziaria.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, per le attività di Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, demandando a successivi regolamenti la definizione dei profili professionali, nonché la determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione. A ciò si è provveduto con vari decreti e nel corso del 2015 sono state espletate e concluse tutte le procedure concorsuali ed è stato assunto il relativo personale.

Varie e complesse e delicate sono le attività presso il Laboratorio Centrale, ove possono essere operative fino a 4 linee; la struttura infatti possiede di fatto 4 laboratori speculari capaci di lavorare anche in contemporanea sulla registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione (tipizzazione in termini tecnici), l'inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca Dati e la sistemazione e conservazione del residuo del campione lavorato e dei materiali utilizzati. Il flusso del campione biologico dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio Centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata raggiungibile dal Portale della Banca Dati; una volta che il campione entra nel Laboratorio il suo flusso è gestito dal sistema informatizzato che assicura la tracciabilità del campione stesso nelle varie fasi della tipizzazione del DNA, registrando tutte le operazioni effettuate dal personale.

Il personale tecnico a disposizione consente tuttavia il funzionamento solo di 2 dei 4 laboratori che compongono il Laboratorio Centrale e pertanto per assicurare il completo funzionamento di tutte le linee, in parallelo, del medesimo si rende necessaria una implementazione della dotazione organica complessiva, nel numero individuato. Diversamente è lecito prevedere che i corposi e pressanti adempimenti dettati dall'art. 9 della legge n. 85/2009 risulteranno oltremodo dilazionati nel tempo e ciò attesa la configurazione e la complessità della attività che ivi dovranno essere espletate a causa delle dimensioni dei flussi di campioni da analizzare, ancor più per i primi anni quando dovrà essere sottoposta a prelievo ed analisi la gran parte della popolazione detenuta e quando perverranno campioni dalle altre Forze di Polizia. L'implementazione prevista, seppur contenuta, è dunque di considerevole importanza ed assoluto interesse. La realizzazione della "rete comune" di profili genetici che costituisce la banca dati del Dna è un obiettivo di fondamentale importanza dell'Italia e dell'Unione Europea che consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità. Poter disporre di sofisticati e più precisi mezzi di accertamento dell'identità degli autori degli illeciti permetterà alle Forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di fornire risposte di giustizia più celeri e più vicine alla realtà. A regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. I dati di altri Paesi mostrano la grande rilevanza ed importanza della banca dati anche per risolvere i casi più difficili e controversi.

La modifica della dotazione organica consente, in linea con l'evoluzione normativa che riconosce un generale favore circa l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, alla luce ed in conformità ai principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l'assunzione di parte del personale risultato idoneo nei vari concorsi appena conclusi, personale sicuramente di grande valore, talvolta collocatosi a pari punteggio con i soggetti poi risultati vincitori in forza di favorevoli titoli.

Così come espressamente previsto dall'art. 44, comma 6, l'assunzione di 31 unità di personale tecnico nella qualifica iniziale dei vari ruoli, necessario alla funzionalità a pieno regime del Laboratorio Centrale, sarà a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria dell'anno 2016 non esercitate, previste ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto



2008, n. 133, e successive modifiche, già accantonate con il DPCM 19 ottobre 2016.

- b) L'art. 44, comma 1, prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 (32.332 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori).

Il medesimo comma, così come riportato anche nella tabella **a** allegata al decreto, che sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 443/1992, prevede la successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e, precisamente:

- 1) un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di n. **800** unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. La modifica delle consistenze organiche avviene mediante un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza di spesa.

Alla copertura dei posti si provvede mediante un concorso straordinario per titoli da attivare nel 2018 riservato al personale appartenente alla qualifica di assistente capo ed agenti/assistenti nella percentuale rispettivamente 60/40.

- 2) un incremento di organico del ruolo degli ispettori per **535** unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Anche in questo caso la modifica delle consistenze organiche avviene mediante un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza di spesa.

In fase di prima attuazione si deroga alle percentuali stabilite dalla normativa vigente riservando il 70% dei posti disponibili al personale interno già in servizio nel Corpo di polizia

Le rimodulazioni organiche di cui sopra saranno effettuate a invarianza di spesa e dunque senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità specificate in norma, intervenendo con uno o più decreti da emanare annualmente entro il 31 dicembre del 2021.

Più in dettaglio, si ipotizza che, allo stato :

- 1) per provvedere all'incremento di n. **800** unità della consistenza organica del ruolo "sovrintendenti" fino a giungere a quella stabilita nel massimo pari a n. 5.300 (come indicato all'art. 45, comma 1 e riportato nella tabella 1 del Capo IV), si procederà ad una riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti oggi calcolata in n. **992** unità in relazione ai parametri attualmente vigenti, secondo il seguente prospetto:

Agente	34.656,12
Agente scelto	36.948,86
Assistente	37.694,83
Assistente capo	39.729,69
Assistente capo +8	42.202,21
Media	38.246,34
Vice sovr.	41.800,60
sovr.	45.726,84
sovr capo	49.823,87
sovr. capo +8	52.164,29
Media	47.378,90
Differenziale	9.132,56
rapporto agenti/sovr.	1,24



$$800 \times 1,24 = 992$$

- 2) per provvedere all'incremento di n. 535 unità della consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a giungere a quella stabilita nel massimo pari a n. 3.550 unità (come indicato all'art. 45, comma 1 e riportato nella tabella 1 del Capo IV), si procederà ad una riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, oggi calcolata in n. 695 unità in relazione ai parametri attualmente vigenti, secondo il seguente prospetto:

Agente	34.656,12
Agente scelto	36.948,86
Assistente	37.694,83
Assistente capo	39.729,69
Assistente capo +8	42.202,21
Media	38.246,34
Vice ispettore	43717,09
Ispettore	44960,64
Isp. capo	46408,36
Isp. sup. + 8 anni	55854,18
Isp. sost. comm.	57108,43
Media	49.609,74
Differenziale	11363,40
rapporto agenti / isp	1,30
Numero agenti corrispondente a 535	695

$$535 \times 1,30 = 695$$

In relazione a quanto sopra, la dotazione organica complessiva degli agenti ed assistenti, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori (la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da 32.332 a 30.645 unità . La dotazione organica complessiva prevista dalla tabella F del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ad invarianza di spesa, subirà quindi una riduzione di n. 352 unità complessive rispetto a quella determinata per effetto della legge Madia, passando da 40487 a 40135.

§ Copertura vacanze dotazione organica dal 2008 al 2015

Art. 44, comma 8, lettera a)

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
numero	348	299	479	363	410	401	195	173



Onere nomina coperto con stanziamento in bilancio così come da allegato 4 al Bilancio dello Stato, Spese per le competenze fisse al personale – Ministero della Giustizia – CDR 4 – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Capitolo 1601/01 .

§ Copertura ruolo ispettori prima attuazione

Art. 44, comma 11.

n. posti compreso aumento dotazione organica: 737

Il 70% dei posti mediante concorso interno per titoli : posti 516 di cui il 310 riservati al ruolo dei sovrintendenti (il 50% per i sovrintendenti capo); 206 riservati al ruolo agenti ed assistenti.

Onere nomina coperto con stanziamento in bilancio secondo disposizioni vigenti.

Il 30% dei posti mediante concorso pubblico. Copertura secondo le vigenti disposizioni in materia turn over.

11. Risparmi di spesa.

La modifica apportata - a norma dell'art. 37, comma 3, lettera b) - all'art. 16 del decreto legislativo n. 443/1992, concernente la disciplina dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti, determina dei risparmi di spesa pari a euro 845.000 a decorrere dal 2017, indicate nella richiamata Tabella 1 alla presente relazione in conseguenza della trasformazione del concorso interno per esami con una procedura espletata con modalità telematiche.

Altro risparmio viene determinato ai sensi dall'art. 44, comma 28, delle disposizioni transitorie e finali.

Tale norma, per omogeneizzare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria agli ordinamenti delle altre Forze di Polizia, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che contempla la computabilità, ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto, della metà del servizio svolto quale volontario nelle Forze Armate precedentemente all'assunzione nel Corpo medesimo, fino ad un massimo di tre anni. La previsione reca la decorrenza al primo gennaio 2013 per garantire i diritti del personale vincitore di concorsi nel Corpo di polizia penitenziaria, attualmente in leasing nelle Forze Armate.

La disposizione determina dei risparmi di spesa pari a euro 1.172.000,00 a decorrere dal 2023, calcolati come di seguito riportato:

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo	Indennità Pensionabile annua lorda	Vacanza Contrattuale	Rateo 13° mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Previdenza	Maggiorazione 15% figurativo	Oneri carico dello Stato 24,20%	Totale complessivo Unitario
Agente scelto	104,50	18.047,15	6.231,60	129,09	2.033,99	26.441,83	6.398,92	2.247,56	1.140,61	2.726,44	659,80	36.888,71
Agente	101,25	17.485,88	5.853,60	125,07	1.955,38	25.419,93	6.151,62	2.160,69	1.104,26	2.641,64	639,28	35.475,79

Differenza agente scelto/agente = 1412,92	media unità nel quinquennio = 830
830 x 1412,92= 1.172.000,00	

L'articolo 38 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.



395”, rese necessarie in aderenza al nuovo assetto ordinamentale ed alle nuove competenze degli organi dell’amministrazione conseguenti alle modifiche intervenute nel tempo, nonché per ragioni di semplificazione dell’azione amministrativa e dell’evoluzione del sistema organizzativo della pubblica amministrazione.

Le disposizioni non comportano oneri.

L’**articolo 40** è introduce importanti modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante *“Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”*, mirando alla valorizzazione del personale della carriera dei funzionari in un meccanismo virtuoso volto ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all’espletamento di rischiosi e delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande sacrificio da tutti

In relazione a ciò si è ipotizzato una modifica dell’assetto organizzativo che sia rispondente alle nuove esigenze e prerogative, individuando nella valorizzazione dei funzionari il punto di forza di tale nuovo assetto, assicurando comunque il rispetto del principio di equiordinazione con gli altri Corpi di polizia.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo, riconosciuti a norma dell’articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui a citato **articolo 42** si è adottato un nuovo modello strutturale con l’introduzione al della carriera unitaria dei funzionari, di carattere dirigenziale, delineata nel complesso nella sua articolazione e sviluppo.

Gli oneri relativi sono riportati nel complessivo nella allegata Tabella 1 nella sezione relativa alla polizia penitenziaria

L’**articolo 41** prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 recante *“Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria”*.

In aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia, si procede alla modifica dell’articolazione delle carriere del maestro direttore e del maestro vice direttore della Banda del Corpo di polizia penitenziaria.

Tenuto conto della circostanza che la dotazione della Banda musicale (maestro direttore, maestro vice direttore ed orchestrali) è compresa nella dotazione complessiva del personale del Corpo e che a tale personale si applica il trattamento del corrispondente personale della Polizia penitenziaria secondo la tabella di equiparazione prevista dal DPR 276/2006, gli oneri sono ricompresi in quelli calcolati per il personale del ruolo degli ispettori (orchestrali) e per il personale della carriera dei funzionari (maestro direttore e maestro vice direttore).

L’**articolo 43** reca la previsione di norme di raccordo necessarie per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all’autorità dirigente dell’istituto dalle leggi e dai regolamenti e tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Tale articolo non prevede oneri.





TABELLE ALLEGATE ALLA RELAZIONE TECNICA

TABELLA AA
(Capo I)

Dotazione organica attuale	Dotazione organica "Legge Madia"*	Differenza dotazione organica	Forza effettiva**	Forza effettiva finanziata***
117.291	106.242	-11.049	99.931	101.980

* La dotazione comprende, in attuazione del principio di delega, la forza effettiva al 28 agosto 2015, i cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 al 27 agosto 2015 e le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31.12.2014; tale dotazione viene poi incrementata del 4% in relazione alle esigenze di funzionalità di cui al principio di delega. A tale dotazione si aggiunge il contingente conseguente all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.

** La forza effettiva è determinata al 28 agosto 2015, considerando i frequentatori di corso e i vincitori dei concorsi in atto, ma escludendo le posizioni di disponibilità e fuori ruolo.

*** La forza effettiva finanziata è data dalla somma della forza effettiva più le predette cessazioni ed assunzioni.



(Tabella AA dei parametri per il personale delle forze di polizia, allegata allo schema di decreto)



F) CAPO V - Disposizioni finali finanziarie e di coordinamento

L'articolo 45, al comma 1:

- modifica, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella dei parametri (tabella AA allegata allo schema di decreto), in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il relativo onere dal 2017 al 2026 è riportato nella richiamata **tabella 1**);
- prevede la cessazione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art.1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- prevede altresì la corresponsione di un assegno lordo *una tantum* di 350 euro, di cui alla tabella BB, allegata allo schema di decreto, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro, relativo a 299.602 unità;
- determina, dal 1 ottobre 2017, gli importi orari del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametrali di cui alla tabella modificata con il primo alinea (assistente capo con cinque anni nella qualifica; sovrintendente capo **con quattro anni nella qualifica**; sostituto commissario "coordinatore"), con un onere di 1.054.170 euro, riferito a 40.316 unità;
- **prevede, a decorrere dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017, l'attribuzione, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni, del parametro stipendiale 154 (+4 punti parametrali rispetto ai 150 attualmente percepiti). Tenuto conto che il valore di un punto di parametro ammonta a 172,7 euro e che il personale interessato è complessivamente stimato in 605 unità, di cui 365 della Polizia di Stato, 140 della Polizia penitenziaria, 70 dell'Arma dei carabinieri e 30 del Corpo della guardia di finanza, l'onere complessivo, conteggiato al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (42,01 %) è pari a 197.836 euro per il solo anno 2017.**

Al comma 2 prevede, a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità.

Al comma 3 prevede un assegno lordo *una tantum* a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 4, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente anche alla soppressione degli istituti economici previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, nonché dell'indennità perequativa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'onere complessivo varia da 21,3 milioni del 2018 a 22,4 milioni di euro a decorrere dal 2026, riferito a circa 8.100 unità, come specificato nell'**allegata tabella 2**. Conseguente, anche al fine di superare eventuali difficoltà applicative per effetto del passaggio al nuovo sistema retributivo, viene confermato che la predetta indennità, nonché quella di posizione, limitatamente alla parte fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di decorrenza della promozione alla qualifica o grado superiori, indipendentemente dall'assunzione dell'incarico corrispondente alla qualifica o grado superiore. Si fa rinvio, infine, alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, modificate a seguito della nuova richiamata disciplina del trattamento economico dirigenziale. **La novella relativa all'articolo 1824 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 non determina nuovi o maggiori oneri atteso che al personale delle Forze di polizia gli assegni per il nucleo familiare vengono corrisposti a prescindere dal grado rivestito.**

Ai commi 5 e 6 prevede una clausola di salvaguardia per il personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisse un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 7, prevede l'attribuzione, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.



Al comma 8, prevede l'attribuzione, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non determinano maggiori oneri nella considerazione che il personale percettore degli assegni personali in parola, a normativa vigente, è destinatario del trattamento economico dell'omogeneizzazione stipendiale che invece è previsto cessi ai sensi delle disposizioni introdotte dal presente schema di decreto per effetto dell'abrogazione di tale istituto, i cui benefici complessivi sono superiori agli importi indicati ai predetti commi. Gli assegni personali in questione sono volti, pertanto, a compensare il minor trattamento economico che verrà riconosciuto dal 1° gennaio 2018.

Il comma 9 prevede l'attribuzione, al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.

Gli assegni richiamati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

I relativi oneri, da 1,6 nel 2018 a 1,7 a decorrere dal 2026, sono inseriti nella richiamata **Tabella 1**, riferiti ad una media di circa 660 unità.

Il comma 11 istituisce un apposito fondo, per un onere complessivo, a decorrere dal 2018, di 4 milioni di euro, per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

Il comma 12 prevede, in fase di prima applicazione, il reinquadramento dei dirigenti a seguito dell'attuazione della nuova disciplina sui trattamenti economici, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo conto degli anni di servizio effettivo prestato e degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente, con un onere decrescente circoscritto in un arco temporale limitato, tenuto conto delle cessazioni dal servizio, ovvero dalla promozione alle qualifiche e gradi superiori del personale interessato. Il relativo onere da 10 milioni nel 2018 a 2,5 milioni di euro nel 2021, è inserito nella richiamata **tabella 2**.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40. Viene precisato che al medesimo personale fino al 30 ottobre 2017 continua ad applicarsi il parametro già previsto per la denominazione di sostituto commissario e per la qualifica di luogotenente. **Trattasi di un emolumento attribuito al personale in servizio (indennità di polizia) corrisposto a seguito di procedure contrattuali, i cui oneri sono stati quantificati e coperti come da tabella 1 allegata alla relazione tecnica.**

Il comma 14 introduce la tabella DD di corrispondenza tra qualifiche, gradi e ruoli del personale delle Forze di polizia.

I commi 15 e 16 prevedono una salvaguardia per le detrazioni di anzianità e per il congedo straordinario per l'assistenza alle persone disabili.

Il comma 17, anche in relazione alle rilevanti modifiche nel ruolo degli ispettori e nella carriera dei funzionari, con lo sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale, introduce una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.

Il comma 19 stabilisce che le disposizioni contenute nello schema di decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 20 rinvia ad un decreto interdirettoriale la definizione dei segni distintivi delle qualifiche e denominazioni previste in attuazione del presente schema di decreto.

Il comma 21 disciplina le promozioni a titolo onorifico il giorno successivo dalla cessazione dal servizio. Le disposizioni di cui ai commi da 14 a 20, nonché quelli da 21 a 25 non determinano oneri finanziari.



Al comma 26 viene introdotta una clausola di copertura finanziaria attraverso il rinvio ad un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dallo schema di revisione dei ruoli, in relazione ad un DPCM su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. presente riordino delle carriere.

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 48, al comma 1, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, all'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e all'articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Al comma 2, la disposizione prevede la copertura degli oneri indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pari a 25,2 milioni di euro a decorrere dal 2018 per i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico e ad euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al medesimo personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Tale previsione costituisce una necessaria conseguenza delle modifiche operate con l'intervento normativo in esame sulla disciplina del trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato.

L'onere relativo calcolato in conformità alle disposizioni introdotte dal citato articolo 45, risulta riportato in sintesi nel seguente prospetto :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
unità	293	287	280	274	268	266	260	250	238	233
	440.885	208.558	441.587	282.224	136.064	706.809	150.324	669.579	110.488	625.850

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1, previa richiesta delle amministrazioni interessate.

Si rappresenta, infine, che le disposizioni inerenti i limiti ordinali per la cessazione dal servizio, come disciplinati dal presente decreto, non determinano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che vengono confermati quelli previsti dalla normativa vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

81

POSITIVO

NEGATIVO

28 FEB. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

TABELLA AA
(Art. 45 comma 1, del Capo I)

Sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193

Tabella 1 (Art. 2 comma 1)

Parametri stipendiali per il personale delle forze di polizia destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

POLIZIA DI STATO *	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	PARAMETRI
CARRIERA FUNZIONARI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA UFFICIALI	CARRIERA FUNZIONARI	
COMMISSARIO CAPO	CAPITANO	CAPITANO	COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO	150,50
COMMISSARIO	TENENTE	TENENTE	COMMISSARIO PENITENZIARIO	148,00
VICE COMMISSARIO	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO	136,75
RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI	
				148,00
SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	
SOSTITUTO COMMISSARIO	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	SOSTITUTO COMMISSARIO	143,50
ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 anni nel grado)	MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 anni nella qualifica)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	140,00
ISPETTORE SUPERIORE	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	ISPETTORE SUPERIORE	137,50
ISPETTORE CAPO	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	133,50
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	131,00
VICE ISPETTORE	MARESCIALLO	MARESCIALLO	VICE ISPETTORE	124,75
RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	RUOLO SOVRAINTENDENTI	
SOVRAINTENDENTE CAPO COORDINATORE	BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE	BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE	SOVRAINTENDENTE CAPO COORDINATORE	131,00



SOVRAINTENDENTE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	SOVRAINTENDENTE CAPO (con 4 anni nella qualifica)	125,75
SOVRAINTENDENTE CAPO	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	SOVRAINTENDENTE CAPO	124,25
SOVRINTENDENTE	BRIGADIERE	BRIGADIERE	SOVRINTENDENTE	121,50
VICE	VICE BRIGADIERE	VICE BRIGADIERE	VICE	116,75
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI	RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	
ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	121,50
ASSISTENTE CAPO (con 5 anni nella qualifica)	APPUNTATO SCELTO (con 5 anni nel grado)	APPUNTATO SCELTO (con 5 anni nel grado)	ASSISTENTE CAPO (con 5 anni nella qualifica)	117,00
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO	ASSISTENTE CAPO	116,50
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	112,00
AGENTE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	FINANZIERE SCELTO	AGENTE SCELTO	108,50
AGENTE	CARABINIERE	FINANZIERE	AGENTE	105,25

[* COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI¹



TABELLA 1 - ONERI FORZE DI POLIZIA					MAGGIORI ONERI										valore medio		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
RIPARAMETRAZIONE PER RUOLI	RUCOLO ADDETTO IN UNO DEI EQUIPI	POLIZIA DI STATO			11.357.423	106.979.782	92.883.156	95.799.704	84.571.930	95.311.969	99.811.524	99.777.983	107.046.096	89.087.956	88.073.376	88.073.376	
		ARMIA DEI CARABINIERI			25.391.283	38.874.874	31.813.306	35.061.195	30.513.899	31.248.498	31.248.498	31.248.498	31.248.498	31.248.498	31.248.498	31.248.498	31.248.498
		GUARDIA DI FINANZA			11.232.633	30.811.878	34.999.864	34.833.062	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434	35.838.434
		POLIZIA PENITENZIARIA			13.781.509	51.142.283	55.329.906	50.473.971	50.141.834	50.664.411	50.664.411	50.664.411	50.664.411	50.664.411	50.664.411	50.664.411	50.664.411
		TOTALE (FF.PP.)			62.742.928	226.033.213	215.025.232	216.205.152	201.469.662	213.264.399	213.264.399	213,264,399	213,264,399	213,264,399	213,264,399	213,264,399	213,264,399
	RUCOLO NON ADDETTO IN UNO DEI EQUIPI	POLIZIA DI STATO			1.495.807	20.960.237	24.180.768	29.906.313	17.819.282	19.174.252	18.879.054						
		ARMIA DEI CARABINIERI			1.302.882	27.373.280	24.137.112	24.137.112	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819	23.811.819
		GUARDIA DI FINANZA			4.529.983	14.639.431	14.680.117	14.459.826	13.883.291	13.883.291	13.883.291	13,883,291	13,883,291	13,883,291	13,883,291	13,883,291	13,883,291
		POLIZIA PENITENZIARIA			1.495.807	20.960.237	24.180.768	29.906.313	17.819.282	19.174.252	18.879.054						
		TOTALE (FF.PP.)			4.824.480	63.933.793	67.178.767	74.270.444	53.533.682	57.059.416	56,658,354						
RUCOLO NON IN UNO DEI EQUIPI	POLIZIA DI STATO			1.339.534	18.304.924	20.707.133	21.811.237	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	19.412.737	
	ARMIA DEI CARABINIERI			1.846.807	47.443.824	47.881.738	48.789.239	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	49.052.390	
	GUARDIA DI FINANZA			17.588.617	57.369.617	57.369.617	57.369.617	57.369.617	57.369.617	57,369,617	57,369,617	57,369,617	57,369,617	57,369,617	57,369,617	57,369,617	
	POLIZIA PENITENZIARIA			1.424.824	4.154.824	4.987.874	4.987.874	4.987.874	4.987.874	4,987,874	4,987,874	4,987,874	4,987,874	4,987,874	4,987,874	4,987,874	
	TOTALE (FF.PP.)			11.199.882	127.263.282	126,646,361	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	127,263,282	
RUCOLO QUALIFICATO IN UNO DEI EQUIPI	POLIZIA DI STATO			944.847	2.207.541	2.796.316	3.143.237	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	4.130.418	
	ARMIA DEI CARABINIERI			949.266	2.662.788	2.479.814	2.782.096	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	2.806.987	
	GUARDIA DI FINANZA			734.444	2.316.010	2.385.621	2.385.621	2.385.621	2.385.621	2,385,621	2,385,621	2,385,621	2,385,621	2,385,621	2,385,621	2,385,621	
	POLIZIA PENITENZIARIA			187.007	294.118	641.150	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	515.064	
	TOTALE (FF.PP.)			1.975.564	7.598.457	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	6,398,840	

Totale oneri non direttivi					194.746.745	512.724.411	506.192.049	496.546.659	498.144.048	506.399.722	509.007.383	516.530.952	528.425.399	537.603.695	480.892.106	498.022	
Totale oneri direttivi					2.517.423	9.518.751	9.964.345	10.626.525	11.596.105	11.674.718	10.824.804	10.416.685	9.999.662	10.048.083		8.718.710	1.58%
Bonus						53.100.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000	35.400.000	34.400.000	29.500.000	23.600.000	19.000.000			
Determinazione importo araria straordinaria nuove figure parametrici					263.543	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170	1.054.170			
Una Tantum					139.150.149												
Una Tantum Apicali					135.826.545												
Totale oneri DIRIGENTI					-	35.376.840	33.395.736	29.914.763	28.120.783	27.634.245	27.642.435	28.928.762	27.217.407	26.451.119	26.458.300		
TOTALE ONERI FORZE DI POLIZIA					472.504.405,00	611.774.172,00	597.806.301,00	585.342.118,00	586.115.107,00	582.162.855,00	582.928.792,00	586.430.369,00	590.296.632,00	594.157.068,00			
DISPONIBILITA' FINANZIARIE					474.646.512,00	619.323.249,50	608.479.969,50	593.604.969,50	592.652.969,50	587.059.969,50	586.048.469,50	588.440.369,50	592.176.969,50	595.818.369,50			
DISPONIBILITA' RESIDUE					2.142.107,00	7.549.077,50	10.673.669,50	8.262.951,50	6.537.862,50	4.897.114,50	9.119.677,50	2.009.900,50	1.890.379,50	1.661.301,50			
ONERI FORZE ARMATE					196.308.835,00	345.680.752,00	355.220.813,00	371.253.654,00	373.084.874,00	379.693.597,00	381.624.385,00	379.797.083,00	376.209.499,00	372.649.263,00			
Uno Tantum																	
Una Tantum Apicali																	
TOTALE ONERI FORZE ARMATE					196.308.835,00	345.680.752,00	355.220.813,00	371.253.654,00	373.084.874,00	379.693.597,00	381.624.385,00	379.797.083,00	376.209.499,00	372.649.263,00			
DISPONIBILITA' FINANZIARIE					200.000.000,00	350.154.447,00	360.997.727,00	375.872.727,00	376.824.727,00	382.417.727,00	383.429.227,00	381.037.327,00	377.300.727,00	373.659.327,00			
DISPONIBILITA' RESIDUE					1.691.165,00	4.473.695,00	5.776.914,00	4.619.073,00	3.739.853,00	2.724.130,00	1.804.812,00	1.240.744,00	1.051.228,00	1.010.064,00			



TABELLA 2 - ONERI DI RIGENZIABILIZZAZIONE PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Forza di Polizia/Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri										
ARMA DEI CARABINIERI		8.144.524	8.209.925	7.968.231	8.504.622	8.672.376	8.615.121	8.920.200	8.521.932	8.169.561
GUARDIA DI FINANZA		4.806.311	4.799.049	4.765.095	5.052.091	5.132.321	5.366.948	5.122.760	5.451.097	5.641.110
POLIZIA DI STATO		7.703.448	8.181.742	7.675.300	7.564.766	7.440.536	7.162.635	7.472.825	6.717.473	6.143.225
POLIZIA PENITENZIARIA		722.557	705.019	506.137	499.305	2.389.013	2.497.731	3.412.977	2.526.906	2.497.225
Istituziane Fondo		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Applicazione Inq.		10.000.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000					
ONERE COMPLESSIVO FORZE DI POLIZIA		35.376.840	33.395.736	29.914.763	28.120.783	27.632.745	27.642.435	28.928.762	27.217.407	26.451.119
Unità										
ARMA DEI CARABINIERI		2.645	2.780	2.827	2.900	3.013	3.047	3.000	3.056	3.038
GUARDIA DI FINANZA		1.832	1.834	1.850	1.888	1.939	1.963	1.988	1.988	2.010
POLIZIA DI STATO		2.967	3.033	3.016	3.038	2.942	2.847	2.675	2.570	2.344
POLIZIA PENITENZIARIA		364	391	507	501	494	487	476	464	457
TOTALE UNITA' FORZE DI POLIZIA		7.808	8.038	8.200	8.327	8.388	8.344	8.139	8.078	7.849



			MAGGIOR ONERE									
QUALIFICA	IMPORTO UNITARIO	UNITA'	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
APPUNTATO SCELTO +10	704,37	5.098	3.590.878,26									
		5.868		4.133.243,16								
		6.638			4.675.608,06							
		7.450				5.247.556,50						
		7.876					5.547.618,12					
		8.778						6.182.959,86				
		9.744							6.863.381,28			
		10.570								7.445.190,90		
		10.944									7.708.625,28	
		10.944										7.708.625,28
BRIGADIERE CAPO +4	986,12	354	349.086,48									
		670		660.700,40								
		948			934.841,76							
		1.296				1.278.011,52						
		1.296					1.278.011,52					
		1.296						1.278.011,52				
		1.296							1.278.011,52			
		1.296								1.278.011,52		
		1.296									1.278.011,52	
		1.296										1.278.011,52
LUOGOTENENTE +4	1.267,87	4.629	5.868.970,23									
		4.769		6.046.472,03								
		4.769			6.046.472,03							
		4.788				6.070.561,56						
		6.254					7.929.258,98					
		6.415						8.133.386,05				
		6.415							8.133.386,05			
		6.415								8.133.386,05		
		6.415									8.133.386,05	
		6.458										8.187.904,46
TOTALE ANNUO			9.808.934,97	10.840.415,59	11.656.921,85	12.596.129,58	14.754.888,62	15.594.357,43	16.274.778,85	16.856.588,47	17.120.022,85	17.174.541,26

Appuntato Scelto + 10 QLF	3.590.878,26	4.133.243,16	4.675.608,06	5.247.556,50	5.547.618,12	6.182.959,86	6.863.381,28	7.445.190,90	7.708.625,28	7.708.625,28
Brigadiere Capo + 4 QLF	349.086,48	660.700,40	934.841,76	1.278.011,52	1.278.011,52	1.278.011,52	1.278.011,52	1.278.011,52	1.278.011,52	1.278.011,52
Luogotenente + 4 qlf	5.868.970,23	6.046.472,03	6.046.472,03	6.070.561,56	7.929.258,98	8.133.386,05	8.133.386,05	8.133.386,05	8.133.386,05	8.187.904,46
TOTALE ASSEGNO DI RESPONSABILITA'	9.808.934,97	10.840.415,59	11.656.921,85	12.596.129,58	14.754.888,62	15.594.357,43	16.274.778,85	16.856.588,47	17.120.022,85	17.174.541,26



INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE			MAGGIOR ONERE									
QUALIFICA	IMPORTO UNITARIO	UNITA'	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LUOGOTENENTE	160,43	6.366	1.021.297,38									
		6.532		1.047.928,76								
		6.698			1.074.560,14							
		6.864				1.101.191,52						
		7.030					1.127.822,90					
		7.196						1.154.454,28				
		7.362							1.181.085,66			
		7.469								1.198.251,67		
		7.322									1.174.668,46	
		7.488										1.201.299,84
TOTALE ONERE			1.021.297,38	1.047.928,76	1.074.560,14	1.101.191,52	1.127.822,90	1.154.454,28	1.181.085,66	1.198.251,67	1.174.668,46	1.201.299,84



**SISTEMA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITA' -
PROMOZIONI A BRIGADIERE CAPO**

ANNO	PROMOZIONI DA CONFERIRE	IMPORTI
2017	231	417.879,00
2018	144	430.542,00
2019	140	383.508,00
2020	150	397.980,00
2021	236	562.599,00
2022	150	484.812,00
2023	0	135.675,00
2024	166	300.294,00
2025	214	648.384,00
2026	534	1.274.047,00
TOTALE	1965	



**SISTEMA DI AVANZAMENTO A LUOGOTENENTE -
10 ANNI**

ANNO	PROMOZIONI DA CONFERIRE	IMPORTI
2017	1898	1.778.426,00
2018	21	1.259.328,00
2019	275	1.487.956,00
2020	0	803.946,00
2021	202	877.032,00
2022	0	230.502,00
2023	0	84.330,00
2024	89	-
2025	20	74.023,00
2026	270	137.739,00
TOTALE	2775	



**SISTEMA DI AVANZAMENTO A MARESCIALLO
AIUTANTE A SCELTA PER TERZI**

ANNO	PROMOZIONI DA CONFERIRE	IMPORTI
2017	5526	921.816,00
2018	91	537.075,00
2019	0	
2020	0	
2021	0	
2022	2	
2023	140	
2024	80	
2025	0	3.696.894,00
2026	0	3.757.773,00
TOTALE	5839	



POLIZIA DI STATO

CATEGORIA	UNITA'											BENEFICIO	ONERI									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
COMMISSARIO CAPO	792	664	649	829	947	1.120	1.285	1.482	1.520	1.499	1.594,13	1.262.554	1.058.504	1.034.592	1.321.536	1.509.644	1.785.429	2.048.461	2.362.505	2.423.083	2.389.606	
COMMISSARIO	186	564	736	771	1.086	1.058	714	408	210	210	-	444.763	1.348.637	1.759.923	1.843.615	2.596.843	2.529.889	1.707.317	975.610	502.152	502.152	
VICE COMMISSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOST. COMMISSARIO CON 4 ANNI QLF (denominazione)	2.955	2.380	1.934	1.494	1.448	1.248	1.206	1.162	1.170	1.078	2.391,20	7.065.996	5.691.056	4.624.581	3.572.453	3.462.457	2.984.217	2.883.787	2.778.574	2.797.704	2.577.713	
SOST. COMMISSARIO	874	1.111	1.134	1.155	565	347	248	306	4.189	3.884	1.195,60	1.044.954	1.328.312	1.355.810	1.380.918	675.514	414.873	296.509	365.854	5.008.368	4.643.710	
ISPETTORE SUPERIORE S/LPS CON 8 ANNI QLF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISPETTORE SUPERIORE S. LPS	6.529	5.947	5.612	5.341	5.053	4.793	5.003	4.642	586	561	1.195,60	7.806.072	7.110.233	6.709.707	6.385.699	6.041.367	5.730.511	5.981.587	5.549.975	700.622	670.732	
ISPETTORE CAPO	947	925	862	764	660	638	198	190	14	14	1.461,29	1.383.841	1.351.692	1.259.631	1.116.425	964.451	932.302	289.335	277.645	20.458	20.458	
ISPETTORE	19	8	5	2.907	5.996	8.989	12.355	15.348	15.959	16.671	1.859,82	35.337	14.879	9.299	5.406.503	11.151.493	16.717.941	22.978.102	28.544.550	29.680.901	31.005.095	
VICE ISPETTORE	1	3.162	6.538	6.654	6.973	6.994	4.013	1.540	1.624	1.576	1.062,76	1.063	3.360.433	6.948.295	7.071.575	7.410.594	7.432.912	4.264.838	1.636.643	1.725.915	1.674.903	
SOVRINTENDENTE CAPO CON 8 ANNI QLF (denominazione)	2.331	400	3.037	1.130	376	208	106	43	4	-	2.258,96	5.264.227	903.342	6.858.625	2.551.942	849.142	469.738	239.386	97.109	9.033	-	
SOVRINTENDENTE CAPO CON 4 ANNI QLF	8.032	6.989	1.760	1.576	522	-	-	144	384	638	1.461,29	11.737.072	10.212.948	2.571.868	2.302.991	762.793	-	210.426	561.135	932.302	-	
SOVRINTENDENTE CAPO	2.597	2.860	3.137	3.540	3.378	3.407	2.623	1.897	937	174	1.062,76	2.759.976	3.039.481	3.333.864	3.762.154	3.589.988	3.620.808	2.787.608	2.016.047	995.802	184.919	
SOVRINTENDENTE	5.665	4.630	3.936	2.510	1.762	371	262	4.642	6.347	7.903	1.394,87	7.901.919	6.458.232	5.490.195	3.501.115	2.457.755	517.496	365.455	6.474.971	8.853.218	11.023.631	
VICE SOVRINTENDENTE	431	290	5.042	6.927	8.633	9.674	12.953	8.988	7.609	6.851	1.195,60	515.304	346.724	6.028.215	8.281.921	10.321.614	11.566.234	15.486.606	10.746.052	9.097.320	8.191.055	
ASSISTENTE CAPO CON 8 ANNI QLF (denominazione)	27.843	29.697	27.456	26.871	28.911	32.215	29.964	31.037	31.435	31.917	2.125,51	59.180.603	63.121.300	58.358.030	57.114.606	61.450.649	68.473.337	63.688.812	65.969.485	66.815.438	67.839.935	
ASSISTENTE CAPO CON 4 ANNI QLF	5.681	7.666	10.443	10.284	8.199	4.635	5.183	4.498	3.423	2.267	1.461,29	8.301.582	11.202.240	15.260.239	15.027.894	11.981.107	6.773.074	7.573.860	6.572.877	5.001.992	3.312.742	
ASSISTENTE CAPO	14.120	11.346	7.824	7.105	5.332	4.090	3.412	2.671	2.577	3.307	1.328,44	18.757.635	15.072.530	10.393.749	9.438.597	7.083.265	5.353.631	4.532.652	3.548.275	3.423.401	4.393.166	
ASSISTENTE	4.601	2.716	2.446	2.337	2.169	3.203	4.403	4.314	4.345	3.807	1.062,76	4.889.738	2.886.444	2.599.500	2.483.660	2.305.117	3.404.006	4.679.312	4.584.727	4.617.673	4.045.910	
AGENTE SCELTO	5.131	7.734	6.432	5.826	6.707	5.494	2.542	2.619	3.113	2.933	1.062,76	5.452.998	8.219.351	6.835.643	6.191.614	7.127.901	5.838.779	2.701.524	2.783.357	3.308.358	3.117.062	
AGENTE	7.308	5.544	5.115	5.216	4.446	4.958	5.942	5.946	5.946	5.946	1.062,76	7.766.617	5.891.917	5.435.994	5.543.333	4.725.011	5.269.142	6.314.893	6.319.144	6.319.144	6.319.144	
Totale	96.043	94.633	94.098	93.237	93.163	93.382	92.412	91.877	91.392	91.236		151.572.249	148.618.254	146.867.762	144.298.551	146.466.705	149.814.319	148.820.044	151.813.827	151.861.717	152.844.234	

RUOLO AGENTI/ASSISTENTI
RUOLO SOVRINTENDENTI
RUOLO ISPETTORI
RUOLO FUNZIONARI

104.349.173	106.393.782	98.883.156	95.799.704	94.673.050	95.111.968	89.491.054	89.777.865	89.486.006	89.027.958
28.178.149	20.960.727	24.282.768	20.400.123	17.981.292	16.174.275	18.879.054	19.544.605	19.516.508	20.331.908
37.337.262	18.856.604	20.907.323	24.933.573	29.705.876	34.212.757	36.694.158	39.153.241	39.933.968	40.592.611
41.707.317	2.407.141	2.794.516	3.165.152	4.106.487	4.315.319	3.755.778	3.338.115	2.925.235	2.891.758

unità per ruolo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64.684	64.703	59.716	57.639	55.764	54.535	51.446	51.085	50.839	50.177
19.056	15.169	16.912	15.683	14.671	13.660	15.944	15.714	15.281	15.566
11.325	13.533	16.085	18.315	20.695	23.009	23.023	23.188	23.542	23.784
978	1.278	1.385	1.600	2.033	2.178	1.999	1.890	1.730	1.709
98.043	94.633	94.098	93.237	93.163	93.382	92.412	91.877	91.392	91.236

dec. 1° ottobre 2017

32.107.438	RUOLO AGENTI/ASSISTENTI
8.670.307	RUOLO SOVRINTENDENTI
5.334.542	RUOLO ISPETTORI
525.328	RUOLO FUNZIONARI



Anticipo 1 anno promozione da Assistente ad Assistente Capo

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.437	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	2.652.788,22
2018	1.611	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	2.974.002,66
2019	1.514	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	2.794.934,84
2020	358	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	660.889,48
2021	433	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	799.343,98
2022	139	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	245.525,98
2023	985	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	1.818.369,10
2024	772	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	1.425.158,32
2025	261	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	481.821,66
2026	1.163	Assistente	Assistente Capo	38.616,68	40.462,74	-	1.846,06	2.146.967,78

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2018		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2019		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2020		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2021		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2022		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2023		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2024		Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	-
2025	1.437	Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	769.154,25
2026	1.161	Assistente Capo	Assistente Capo + 8	40.462,74	41.022,51	-	535,25	862.287,75

	onere complessivo
2017	2.652.788,22
2018	2.974.002,66
2019	2.794.934,84
2020	660.889,48
2021	799.343,98
2022	245.525,98
2023	1.818.369,10
2024	1.425.158,32
2025	1.250.975,91
2026	3.009.255,53



Anticipo 2 anni promozione da Vice Sovr. a Sovrintendente

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.209	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	2.494.734,15
2018	1.574	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	1.777.596,90
2019	280	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	316.218,00
2020	239	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	269.914,65
2021	95	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	107.288,25
2022	33	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	37.268,55
2023	33	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	37.268,55
2024	4.523	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	5.108.050,05
2025	6.401	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	7.228.969,35
2026	3.557	VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	42.520,00	43.650,00	-	1.129,35	4.017.097,95



Anticipo 2 anni promozione da Sovrintendente a Sovr. Capo

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	852	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	1.541.302,08
2018	1.514	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	2.738.886,56
2019	1.712	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	3.097.076,48
2020	1.610	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	2.912.554,40
2021	1.697	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	3.069.940,88
2022	4.390	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	7.941.685,60
2023	3.708	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	6.707.920,32
2024	206	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	372.662,24
2025	225	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	407.034,00
2026	85	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.809,04	153.768,40

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2018		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2019		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2020		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2021		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2022		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2023		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2024		SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	-
2025	852	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	513.091,44
2026	1.514	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	45.260,00	45.860,00	-	602,22	911.761,08

	onere complessivo
2017	1.541.302,08
2018	2.738.886,56
2019	3.097.076,48
2020	2.912.554,40
2021	3.069.940,88
2022	7.941.685,60
2023	6.707.920,32
2024	372.662,24
2025	920.125,44
2026	1.065.529,48



Anticipo promozione 1 anno da Ispettore Capo a Ispettore Superiore (da + 10 anni a + 9 anni)

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2018	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2019	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2020	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2021	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2022	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2023	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2024	-	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	-
2025	1	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	669,20
2026	4	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE + 8	50.884,40	51.553,60	-	669,20	2.676,80



Anticipo promozione Sost. Comm. (da + 15 anni a + 8 anni)

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	735	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	688.503,90
2018	1.032	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	966.715,68
2019	1.228	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.150.316,72
2020	1.585	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.484.732,90
2021	1.826	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.710.487,24
2022	2.135	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.999.939,90
2023	2.247	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	2.104.854,78
2024	2.252	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	2.109.538,48
2025	1.948	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.824.769,52
2026	1.288	Ispettore Superiore + 8 QLF + 32 AA	Sostituto Commissario + 32 AA	56.488,01	57.424,75	-	936,74	1.206.521,12



Indennità mensile pensionabile per Sost. Comm

QUALIFICA	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Sostituto Commissario	160,43	2017	3.829	614.286
		2018	3.491	560.061
		2019	3.165	507.761
		2020	2.549	408.936
		2021	2.363	379.096
		2022	2.095	336.101
		2023	1.954	313.480
		2024	1.968	315.726
		2025	5.859	939.959
		2026	5.462	876.269



CONCORSI STRAORDINARI

MAGGIOR ONERE

				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VICE COMMISSARIO 1.880 UNITA'	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2018</i>	300	-	179.679	156.321	1.247.924	1.085.694	944.554	821.762	714.933	621.992	541.133
	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2019</i>	300	-	-	179.679	156.321	1.247.924	1.085.694	944.554	821.762	714.933	621.992
	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2020</i>	300	-	-	-	179.679	156.321	1.247.924	1.085.694	944.554	821.762	714.933
	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2021</i>	300	-	-	-	-	179.679	156.321	1.247.924	1.085.694	944.554	821.762
	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2022</i>	300	-	-	-	-	-	179.679	156.321	1.247.924	1.085.694	944.554
	<i>Ispettore Superiore Sost. Com. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2020</i>	300	-	-	-	89.838	179.679	156.321	135.999	118.319	102.938	821.762
	<i>Perito Superiore Sost. Dir. Tec. + 32 AA</i>	<i>dec. Giuridica 2018</i>	80	-	47.914	41.686	332.780	289.518	251.881	219.137	190.649	165.864	144.302
COSTO GLI' COPERTO EX RUOLO SPECIALE			-	158.118	297.261	419.707	422.048	371.402	326.834	887.980	1.381.788	1.816.339	
totale CONCORSO VICE COMMISSARIO			1.880	-	69.476	80.424	1.586.835	2.716.768	3.650.972	4.284.557	4.235.856	3.075.949	2.794.099



Concorso straordinario 1.000 Vice Ispettori

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017						-	-	-
2018						-	-	-
2019	1.000	Sovrintendente Capo + 27 AA	Vice Ispettore +27 AA	50.630,77	50.506,51	124,26	-	-
2020	948	Sovrintendente Capo + 27 AA	Vice Ispettore +27 AA	50.630,77	50.506,51	124,26	-	-
2021	899	Sovrintendente Capo + 27 AA	Ispettore +27 AA	50.630,77	51.771,54	-	1.140,77	1.024.998,28
2022	852	Sovrintendente Capo + 27 AA	Ispettore +27 AA	50.630,77	51.771,54	-	1.140,77	971.595,87
2023	807	Sovrintendente Capo + 27 AA	Ispettore +27 AA	50.630,77	51.771,54	-	1.140,77	920.975,73
2024	765	Sovrintendente Capo + 32 AA	Ispettore + 32 AA	51.309,54	52.461,93	-	1.152,39	881.885,29
2025	725	Sovrintendente Capo + 32 AA	Ispettore + 32 AA	51.309,54	52.461,93	-	1.152,39	835.939,06
2026	688	Sovrintendente Capo + 32 AA	Ispettore + 32 AA	51.309,54	52.461,93	-	1.152,39	792.386,64



Alimentazione Ruolo Esarimento

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2018	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2019	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	156.320,73
2020	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.247.924,49
2021	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.085.694,31
2022	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	944.554,05
2023	150	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	821.762,02
2024	130	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	714.932,96
2025	113	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	621.991,68
2026	98	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	541.132,76

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2019	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2020	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.434.395,97
2021	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.247.924,49
2022	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.085.694,31
2023	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	944.554,05
2024	150	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	821.762,02
2025	130	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	714.932,96
2026	113	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	621.991,68

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018								-
2019	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2020	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.648.731,00
2021	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.434.395,97
2022	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.247.924,49
2023	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.085.694,31
2024	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	944.554,05
2025	150	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	821.762,02
2026	130	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	714.932,96



Alimentazione Ruolo Esarimento

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018								-
2019								-
2020	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.648.731,00
2021	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.648.731,00
2022	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.434.395,97
2023	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.247.924,49
2024	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.085.694,31
2025	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	944.554,05
2026	150	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	821.762,02

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018								-
2019								-
2020								-
2021	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.648.731,00
2022	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.648.731,00
2023	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.434.395,97
2024	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.247.924,49
2025	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	1.085.694,31
2026	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	944.554,05

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								
2018								
2019								
2020	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2021	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	179.679,00
2022	261	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	156.320,73
2023	227	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	135.999,04
2024	198	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	118.319,16
2025	172	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	102.937,67
2026	150	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	821.762,02



Alimentazione/Ruolo/Esarimento

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	80	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2018	80	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	47.914,40
2019	70	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	41.685,53
2020	61	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	332.779,87
2021	53	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	289.518,48
2022	46	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	251.881,08
2023	40	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	219.136,54
2024	35	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	190.648,79
2025	30	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	165.864,45
2026	26	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	144.302,07



COSTO GIA' COPERTO EX RUOLO SPECIALE

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2018	264	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	158.117,52
2019	232	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	139.143,42
2020	204	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	122.446,21
2021	180	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	107.752,66
2022	158	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	94.822,34
2023	139	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	83.443,66
2024	123	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	673.796,12
2025	108	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	592.940,59
2026	95	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	521.787,72

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2019	264	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	158.117,52
2020	232	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	139.143,42
2021	204	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	122.446,21
2022	180	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	107.752,66
2023	158	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	94.822,34
2024	139	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	83.443,66
2025	123	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	673.796,12
2026	108	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	592.940,59

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018								-
2019	300	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2020	264	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	158.117,52
2021	232	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	139.143,42
2022	204	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	122.446,21
2023	180	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	107.752,66
2024	158	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	94.822,34
2025	139	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	83.443,66
2026	123	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario Capo + 32 AA	57.208,11	62.703,88	-	5.495,77	673.796,12



COSTO GIA' COPERTO EX RUOLO SPECIALE

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017								-
2018								-
2019								-
2020	100	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Vice Commissario + 32 AA	57.208,11	55.704,28	1.503,83	-	-
2021	88	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	52.705,84
2022	77	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	46.381,14
2023	68	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	40.815,40
2024	60	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	35.917,55
2025	53	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	31.607,45
2026	46	Ispettore Sup. Sost. Comm. + 32 AA	Commissario + 32 AA	57.208,11	57.807,04	-	598,93	27.814,55



POLIZIA DI STATO
ONERE PER COMPLETAMENTO ORGANICO
RUOLO ISPETTORI
SCHEDA COSTO QUALIFICA

		vecchia qlf		nuova qlf		DIFFERENZA	
		ISP. SUPERIORE SOST.COMM. + 32		Vice COMMISSARIO + 32 AA			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.005,30	10.084,62	23.012,58	9.667,58	-992,72	-417,04
	13 ^a mensilità	2.000,44	840,39	1.917,72	805,64	-82,72	-34,75
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	711,29	298,81	711,29	298,81	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	59,27	24,90	59,27	24,90	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	180,00	75,61	172,56	72,49	-7,44	-3,12
	13 ^a mensilità	15,00	6,30	14,38	6,04	-0,62	-0,26
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.469,20	3.096,43	9.300,00	3.041,10	-169,20	-55,33
	13 ^a mensilità	789,10	258,03	775,00	253,43	-14,10	-4,60
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.531,03	1.355,21	3.716,51	1.426,40	185,48	71,19
	13 ^a mensilità	294,25	112,93	309,71	118,87	15,46	5,94
TOTALI		41.054,88	16.153,23	39.989,02	15.715,26	-1.065,86	-437,97
TOTALE COMPLESSIVO			57.208,11		55.704,28		-1.503,83

		vecchia qlf		nuova qlf		DIFFERENZA	
		ISP. SUPERIORE SOST.COMM. + 32		COMMISSARIO + 32 AA			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.005,30	10.084,62	24.005,30	10.084,62	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	2.000,44	840,39	2.000,44	840,39	0,00	0,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	711,29	298,81	711,29	298,81	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	59,27	24,90	59,27	24,90	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	180,00	75,61	180,00	75,61	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	15,00	6,30	15,00	6,30	0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.469,20	3.096,43	9.692,40	3.169,41	223,20	72,98
	13 ^a mensilità	789,10	258,03	807,70	264,11	18,60	6,08
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.531,03	1.355,21	3.716,51	1.426,40	185,48	71,19
	13 ^a mensilità	294,25	112,93	309,71	118,87	15,46	5,94
TOTALI		41.054,88	16.153,23	41.497,62	16.309,42	442,74	156,19
TOTALE COMPLESSIVO			57.208,11		57.807,04		598,93

		vecchia qlf		nuova qlf		DIFFERENZA	
		ISP. SUPERIORE SOST.COMM. + 32		COMMISSARIO CAPO + 32 AA			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.005,30	10.084,62	24.955,15	10.483,66	949,85	399,04
	13 ^a mensilità	2.000,44	840,39	2.079,60	873,64	79,16	33,25
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre	711,29	298,81	711,29	298,81	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	59,27	24,90	59,27	24,90	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	180,00	75,61	187,20	78,64	7,20	3,03
	13 ^a mensilità	15,00	6,30	15,60	6,57	0,60	0,27
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.469,20	3.096,43	9.781,20	3.198,45	312,00	102,02
	13 ^a mensilità	789,10	258,03	815,10	266,53	26,00	8,50
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.531,03	1.355,21	5.915,67	2.270,43	2.384,64	915,22
	13 ^a mensilità	294,25	112,93	492,97	189,20	198,72	76,27
TOTALI		41.054,88	16.153,23	45.013,05	17.690,83	3.958,17	1.537,60
TOTALE COMPLESSIVO			57.208,11		62.703,88		5.495,77



Anticipi riflessi	MAGGIOR ONERE									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>ASSISTENTI CAPO</i>	-	-	-	641.230	2.286.053	2.708.900	590.381	1.203.242	-	-
<i>TOTALE RUOLO ASSISTENTI</i>	-	-	-	641.230	2.286.053	2.708.900	590.381	1.203.242	-	-
<i>SOVRINTENDENTI CAPO</i>	3.344.880	1.927.650	1.543.930	2.783.780	-	-	-	-	-	-
<i>SOVRINTENDENTI CAPO + 8</i>	1.283.310	48.779	3.864.382	337.840	585.950	223.420	227.635	632.923	479.961	641.354
<i>TOTALE RUOLO SOVRINTENDENTI</i>	4.628.190	1.976.429	5.408.312	3.121.620	585.950	223.420	227.635	632.923	479.961	641.354



Anticipi riflessi ruolo Assistenti

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017		ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	-
2018		ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	-
2019		ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	-
2020	1.198	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	641.229,50
2021	4.271	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	2.286.052,75
2022	5.061	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	2.708.900,25
2023	1.103	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	590.380,75
2024	2.248	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	1.203.242,00
2025		ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	-
2026		ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO + 8	40.487,26	41.022,51	-	535,25	-



Anticipi riflessi ruolo Sovrintendenti

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.848	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.810,00	3.344.880,00
2018	1.065	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.810,00	1.927.650,00
2019	853	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.810,00	1.543.930,00
2020	1.538	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	43.450,00	45.260,00	-	1.810,00	2.783.780,00
2021								-
2022								-
2023								-
2024								-
2025								-
2026								-

	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.131	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	1.283.309,51
2018	81	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	48.779,01
2019	6.417	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	3.864.381,57
2020	561	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	337.839,81
2021	973	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	585.950,33
2022	371	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	223.419,91
2023	378	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	227.635,38
2024	1.051	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	632.922,71
2025	797	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	479.961,37
2026	1.065	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO + 8	46.106,13	46.708,34	-	602,21	641.353,65



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” – Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell’azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell’Esecutivo.

L’intervento normativo, che reca la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia in attuazione della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia e consegue alla razionalizzazione e al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, già attuato con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha operato la riduzione da cinque a quattro del numero delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), come originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - si rende necessaria per realizzare, nell’ambito della menzionata razionalizzazione delle funzioni di polizia, un organico modello che migliori la funzionalità dei Corpi di polizia e l’efficacia del sistema del Comparto “Sicurezza” nel suo complesso, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento in commento dà attuazione alla citata delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle diverse Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di

polizia;

- e) riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (*“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”*);
- f) necessario coordinamento con la disciplina vigente direttamente o indirettamente interessata dall'intervento.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla normativa di settore della Polizia di Stato, novellando la legislazione vigente, al fine di revisionare, anche in un'ottica di attualizzazione e semplificazione, il quadro ordinamentale di riferimento in coerenza con i principi della legge delega.

In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;
- e) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78”.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. E', tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché la piena utilizzazione delle possibilità

di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta l'esistenza di un solo progetto di legge all'esame del Parlamento vertente su materia analoga: l'A.C. 156, a firma dell'On. Vilecco Calipari, recante "*Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*". Tale proposta di legge, presentata il 15 marzo 2013, è stata assegnata alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) della Camera dei deputati, che non ne hanno ancora avviato l'esame.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell'ambito delle materie oggetto della presente iniziativa né giudizi di costituzionalità pendenti sulle stesse.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene, per quanto concerne la Polizia di Stato, nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo introduce, agli articoli 2 (*Disposizioni transitorie*) e 3 (*Disposizioni comuni per la polizia di Stato*), entrambi relativi alla Polizia di Stato, e 45 (*"Disposizioni finali e finanziarie"*), comune a tutte le Forze di polizia, disposizioni relative, rispettivamente, all'inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di progressioni di carriera. Non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica; ne determina, invece, di derogatorie rispetto alla normativa vigente, circoscritte in una fase transitoria.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de quo* prevede l'emanazione di diversi atti successivi attuativi, alcuni dei quali con previsione di specifici termini per la loro adozione, di cui è stata verificata la congruenza.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dall'Amministrazione, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” - Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell’azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell’Esecutivo.

L’intervento normativo, che reca la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia in attuazione della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle stesse Forze di polizia e consegue alla razionalizzazione e al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, già attuato con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha operato la riduzione da cinque a quattro del numero delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), come originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - si rende necessaria per realizzare, nell’ambito della menzionata razionalizzazione delle funzioni di polizia, un organico modello che migliori la funzionalità delle Forze di polizia e l’efficacia del sistema del Comparto “Sicurezza” nel suo complesso, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento in commento dà attuazione alla citata delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle diverse Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di

polizia;

- e) riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (*"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*);
- f) necessario coordinamento con la disciplina vigente direttamente o indirettamente interessata dall'intervento.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla normativa di settore dell'Arma dei Carabinieri, novellando il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* (di seguito denominato più brevemente COM).

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, efficienza, funzionalità e economicità del nuovo assetto ordinamentale del personale dell'Arma dei carabinieri, così sintetizzabili:

- a) la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli, in diminuzione, correlata all'assorbimento del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato e al conseguente adeguamento della configurazione ordinativa. In particolare, in attuazione dello specifico principio di delega che fa riferimento alla forza effettiva al 28 agosto 2015, ai cessati dal servizio e alle autorizzazioni alle assunzioni non esercitate alla medesima data, nonché alle esigenze di funzionalità, la nuova dotazione organica (comprensiva delle unità in extraorganico di cui agli artt. 825-830 del COM) risulta complessivamente pari a **117.800** unità (di cui **7.178** consistenze organiche assegnate ai sensi della Tabella A di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), con una riduzione di 7.308 unità rispetto a quella precedente (**117.930**), al netto dell'incremento riconosciuto a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
- b) la graduale copertura delle vacanze in organico nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti in relazione alla rideterminazione della dotazione organica complessiva prevista in attuazione della legge delega;
- c) la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli e l'introduzione di qualifiche, correlate alla rimodulazione delle funzioni, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri, in possesso di una determinata anzianità nel grado;

INTERVENTI PRINCIPALI	ATTUALE	FUTURO
promozione ad appuntato scelto	dopo 15 anni nel ruolo	dopo 14 anni nel ruolo
qualifica speciale	-	appuntato scelto con 8 anni nel grado
promozione a brigadiere	dopo 7 anni nel ruolo	dopo 5 anni nel ruolo
promozione a brigadiere capo	dopo 7 anni nel ruolo	dopo 5 anni nel ruolo
qualifica speciale	-	brigadiere capo con 8 anni nel grado
promozione a luogotenente	dopo 15 nel grado di maresciallo aiutante	dopo 8 anni nel grado di maresciallo aiutante
carica speciale	-	luogotenente con 4 anni nel grado

- d) l'istituzione del nuovo grado di luogotenente, con contestuale riduzione della

permanenza nel grado di maresciallo aiutante;

- e) la rimodulazione dei ruoli degli ufficiali con la creazione di un nuovo ruolo normale in cui confluiscono, senza disperderne le specifiche professionalità, gli attuali ruoli normale e speciale, l'armonizzazione del ruolo forestale, nonché la ridenominazione in ruolo tecnico per il ruolo tecnico logistico, con la ridefinizione dei comparti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta l'esistenza di un solo progetto di legge all'esame del Parlamento vertente su materia analoga: l'A.C. 156, a firma dell'On. Villecco Calipari, recante "*Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*". Tale proposta di legge, presentata il 15 marzo 2013, è stata assegnata alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) della Camera dei deputati, che non ne hanno ancora avviato l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell'ambito delle materie oggetto della presente iniziativa né giudizi di costituzionalità pendenti sulle stesse.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da rilevare.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene, per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nella presente iniziativa risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo introduce, alla sezione VII del Capo II ("*Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*"), relativo all'Arma dei Carabinieri, e all'articolo 45 ("*Disposizioni finali e finanziarie*"), comune a tutte le Forze di polizia, disposizioni relative, rispettivamente, all'inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di progressioni di carriera. Non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere

integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de quo* prevede l'eventuale emanazione dei seguenti atti successivi attuativi, senza previsione di specifici termini di scadenza:

- decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze per la modifica delle dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa;
- decreto annuale del Ministro della Difesa volto a determinare le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, COM, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050;
- a decorrere dal 2032, decreto del Ministro della difesa per aggiornare le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 COM, secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4;
- decreto annuale del Ministro della difesa che fissa le unità da immettere nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, da portare in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 COM ed in sovrannumero all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800;
- decreto annuale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che determina l'entità delle unità soprannumerarie all'organico degli ufficiali dell'Arma riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento e le devolve al ruolo degli ispettori;
- decreto annuale del Ministro della difesa, sino al completo esaurimento del ruolo speciale a esaurimento e comunque non oltre l'anno 2027, per modificare per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa, con la possibile compensazione di eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- decreto del Ministro della difesa che, fino al 31 dicembre 2032, adegua la consistenza organica degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800 COM, in relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” - Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell’azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell’Esecutivo.

L’intervento normativo, che reca la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia in attuazione della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia e consegue alla razionalizzazione e al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, già attuato con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha operato la riduzione da cinque a quattro del numero delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), come originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - si rende necessaria per realizzare, nell’ambito della menzionata razionalizzazione delle funzioni di polizia, un organico modello che migliori la funzionalità dei Corpi di polizia e l’efficacia del sistema del Comparto “Sicurezza” nel suo complesso, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento in commento dà attuazione alla citata delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle diverse Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, ai fini della definizione

degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (*"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*);

f) necessario coordinamento con la disciplina vigente direttamente o indirettamente interessata dall'intervento.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla normativa di settore del Corpo della guardia di finanza, novellando le disposizioni vigenti e razionalizzando il quadro giuridico di riferimento mediante il riassetto delle norme risalenti e la loro contestuale abrogazione.

In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:

- a) regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante *"Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza"*;
- b) legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del corpo della Guardia di finanza"*;
- c) legge 3 agosto 1961, n. 833, recante *"Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza"*;
- d) legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante *"Istituzione di una Scuola di polizia tributaria"*;
- e) legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante *"Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza"*;
- f) legge 10 maggio 1983, n. 212, recante *"Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza"*;
- g) legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"*;
- h) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante *"Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza"*;
- i) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"*;
- l) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*;
- m) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"*;
- n) decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- o) decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- p) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risulta l'esistenza di un solo progetto di legge all'esame del Parlamento vertente su materia analoga: l'A.C. 156, a firma dell'On. Vilecco Calipari, recante "*Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*". Tale proposta di legge, presentata il 15 marzo 2013, è stata assegnata alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) della Camera dei deputati, che non ne hanno ancora avviato l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell'ambito delle materie oggetto della presente iniziativa né giudizi di costituzionalità pendenti sulle stesse.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene, per quanto concerne il Corpo della guardia di finanza, nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo introduce, agli articoli 36 (*"Disposizioni transitorie"*), relativo al Corpo della guardia di finanza, e 45 (*"Disposizioni finali e finanziarie"*), comune a tutte le Forze di polizia, disposizioni relative, rispettivamente, all'inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di progressioni di carriera. Non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de quo* prevede l'eventuale emanazione dei seguenti atti successivi attuativi, senza previsione di specifici termini di scadenza:

- decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per la modifica delle dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione di disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e dei rapporti del medesimo con il Fondo di assistenza per i finanzieri.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” - Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di provvedimento oggetto di analisi reca la revisione dei ruoli delle Forze di polizia ed è predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nell’ambito cioè della delega per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato.

Costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia e consegue alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, già attuato con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha ridotto da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - si rende necessaria per realizzare un organico modello che migliori la funzionalità dell’organizzazione e per rendere più efficace tutto il sistema, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali, nell’ambito della razionalizzazione delle medesime Forze di polizia.

Con il provvedimento si dà attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di esigenze di funzionalità;
- mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle diverse Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;

- riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;

- necessario coordinamento con la disciplina vigente direttamente o indirettamente interessata dall'intervento.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo, inserendosi nell'ambito della più ampia delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione agli interventi che riguardano la polizia penitenziaria, essi incidono sui seguenti provvedimenti che delinano l'attuale quadro normativo nazionale con le modifiche appresso specificate:

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria*), rivisitando la gerarchia tra gli appartenenti ai ruoli del personale e le funzioni, introducendo la figura del personale con "qualifica superiore" degli assistenti capo, sovrintendenti capo, sostituiti commissari, prevedendo un più elevato livello di istruzione, la valorizzazione della carriera degli ispettori, per i quali è previsto un corso di formazione preordinato all'acquisizione della laurea triennale, l'ampliamento delle possibilità delle progressioni di carriera;

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (*Determinazione delle sanzioni disciplinari e regolamentazione dei procedimenti*), prevedendo un riassetto della composizione dei consigli di disciplina e la revisione dei procedimenti dinanzi agli stessi;

- decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (*Istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria*), introducendo, in luogo dei ruoli direttivi ordinario e speciale, la diversa strutturazione della carriera dei funzionari, di carattere dirigenziale, articolata nelle qualifiche di: vice commissario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coordinatore penitenziario, commissario coordinatore superiore, primo dirigente, dirigente superiore; prevedendo una diversa articolazione delle funzioni, introducendo il requisito della laurea triennale per l'accesso alla carriera e una diversa disciplina dell'avanzamento e del trattamento;

- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (*Istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia*), rideterminando i ruoli in conformità a quelli della Polizia di Stato, introducendo anche in questo caso la figura del personale "con qualifica superiore" e la necessità di un più elevato livello di istruzione per l'accesso;

- decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 (*Regolamento concernente la banda musicale della Polizia penitenziaria*), procedendo ad una nuova articolazione della carriera del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonché la progressione in carriera, trattamento economico e giuridico

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In relazione agli interventi relativi al personale del Corpo di Polizia penitenziaria si richiamano

A) rideterminazione della dotazione organica

Personale del Corpo - Si prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 (32.332 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori).

Si prevede la successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e, precisamente:

- 1) un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di n. 800 unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti
- 2) un incremento di organico del ruolo degli ispettori per 535 unità da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti.

Quindi, la dotazione organica complessiva degli **agenti ed assistenti**, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei **sovrintendenti** (la cui dotazione organica viene modificata **da 4500 a 5300**) e di 535 unità del ruolo degli **ispettori** (la cui dotazione viene modificata **da 3015 a 3550**), passerà **da 32.332 a 30.645 unità**.

Carriera dei funzionari - La carriera unica dei funzionari, la cui dotazione complessiva è rimasta inalterata rispetto ai soppressi ruoli ordinario e speciale attualmente previsti, è numericamente rappresentata nella seguente tabella.

RUOLI	QUALIFICHE	Dotazione organica	
Carriera dei funzionari	Dirigente superiore	5	Totale ruolo 715
	Primo dirigente	96	
	Commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore	299	
	Commissario capo, commissario, vice commissario	315	

B) Accesso e semplificazione delle procedure di progressione in carriera

- Si prevede la variazione del requisito culturale attualmente stabilito con l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti (è oggi necessario il diploma di istruzione secondaria superiore); si introduce una deroga per i concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo.
- Viene modificata la disciplina dell'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti con la previsione di modalità semplificate e meno onerose volte a valorizzare in particolare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti.
- E' prevista la modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico, che viene preordinato anche all'acquisizione del conseguimento di una specifica laurea triennale da individuare con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il MIUR e Semplificazione-PA.
- Sono introdotte nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari, sono stabiliti i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati, le prove concorsuali, nonché il sistema e le caratteristiche dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. Di fatto viene previsto un doppio accesso a tale carriera, per il 70%, mediante concorso pubblico con richiesta di laurea specialistica e per il 30%, mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale.
- Nella prospettiva della valorizzazione delle qualifiche apicali, si prevede che agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo con almeno otto anni nella qualifica, nonché ai sostituti commissari con almeno quattro anni nella qualifica (ovvero nella precedente denominazione), possono essere conferiti incarichi particolari, con la conseguente attribuzione della denominazione di "qualifica speciale" che determina preminenza gerarchica e incremento del trattamento economico.
- Rimodulazione di alcune anzianità con anticipazione della progressione nelle qualifiche di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario.

C) Introduzione di nuove qualifiche

Sono introdotte, in attuazione del principio di sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia, le nuove qualifiche di:

- sostituto commissario (qualifica apicale del ruolo degli ispettori)
- commissario coordinatore superiore (qualifica che precede quelle dei dirigenti).

D) Nuova carriera dei funzionari

Analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo (c.d. riallineamento), si è adottato un nuovo modello strutturale della carriera unitaria dei funzionari di carattere dirigenziale (con superamento della attuale bipartizione ruolo direttivo ordinario-ruolo direttivo speciale), delineata nella sua articolazione come da tabella sopra riportata.

E) Interventi di particolare interesse per l'amministrazione della giustizia

- *Anticipazione della progressione nelle qualifiche di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario (art.37):*

in particolare, sono previste disposizioni che riducono i tempi di permanenza ai fini della promozione ad alcune qualifiche. In particolare, è prevista l'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo, di due anni per la promozione a sovrintendente, di due anni per la promozione a sovrintendente capo, di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario.

- *Misure volte a rimuovere una disparità di trattamento attualmente esistente tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato (art. 44, comma 21):*

per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti l'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04 ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato. Il presente intervento normativo attua anche per il personale della Polizia penitenziaria il suddetto beneficio, comportando, in tal modo, una omogeneizzazione di trattamento.

- *Misure volte a rimuovere una disparità di trattamento attualmente esistente tra il corrispondente personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato (art. 44, comma 20):*

la Polizia di Stato, ha interpretato la norma ad essa applicabile e di analogo contenuto a quelle vigenti per la Polizia penitenziaria, (che prevede la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale che, alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni normative apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti

ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente. L'Amministrazione penitenziaria aveva invece ritenuto applicabile il beneficio solo al personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995. Tale ultima interpretazione era stata ritenuta corretta dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati. La previsione normativa, dunque, sana questa non omogeneità di trattamento concretamente attuata per effetto di diversa interpretazione normativa.

- *Misure volte ad attuare il riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria con quelli corrispondenti della Polizia di stato (articolo 42, commi da 1 a 14):*

L'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), ha previsto l'adozione di provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di stato. Tale riallineamento è pregiudiziale per la corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

Si precisa che l'esigenza del riallineamento deriva dall'esame comparato delle disposizioni normative da cui si ricava che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano diversità di regime e rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Medesimo disallineamento esiste per i funzionari direttivi del ruolo tecnico rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato.

Con i commi da 1 a 14 dell'articolo 42 si sono presi in considerazione i tempi massimi di percorrenza della carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) e gli stessi sono stati, conseguentemente applicati al corrispondente personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

- *Misure di raccordo in conseguenza delle modifiche operate con l'intervento normativo in esame relativamente al personale della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 43):*

con la previsione in esame sono adottate le necessarie misure di raccordo per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti e tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Per completezza l'articolo 46, comma 2, reca altresì la previsione che nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 15 febbraio

2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria istituita ai sensi della legge 27 luglio 2005, n. 154 continua ad applicarsi il medesimo trattamento economico del corrispondente personale dirigenziale della Polizia di Stato. Tale previsione è utile a confermare che la modifica del regime economico del personale dirigenziale delle Forze di Polizia, previsto nelle norme comuni, si estende anche al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, in quanto equiparato al personale dirigenziale della Polizia di Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale nella misura in cui dà attuazione agli ampi principi di delega, in particolare in relazione alla necessità di raggiungere l'obiettivo, contenuto nella delega, della sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia i cui ordinamenti sono oggetto di riordino.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni e degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo è necessariamente adottato nelle forme del decreto legislativo. La fonte primaria utilizzata opera, con riferimento al D.P.R. 18/09/2006, n. 276 (Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria), una inevitabile rilegificazione nelle parti modificate del medesimo testo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative aventi ad oggetto questa specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizio di costituzionalità sull'oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione sulla materia oggetto di intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto di intervento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene, per quanto di interesse dell'amministrazione della giustizia, nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione con riferimento ai testi richiamati nella Parte I, punto 2).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Producono effetti retroattivi le disposizioni contenute nel testo relative:

- all'anticipazione della progressione nelle qualifiche di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario (art. 37): in particolare, sono previste disposizioni che riducono i tempi di permanenza ai fini della promozione ad alcune qualifiche. In particolare, è prevista l'anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo, di due anni per la promozione a sovrintendente, di due anni per la promozione a sovrintendente capo, di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario;

- alla rimozione di disparità di trattamento attualmente esistente tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato (art. 44, comma 21); per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti l'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04 ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato. Il presente intervento normativo attua anche per il personale della Polizia penitenziaria il suddetto beneficio, comportando, in tal modo, una omogeneizzazione di trattamento;

- alla rimozione e superamento delle disparità di trattamento attualmente esistente tra il corrispondente personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato (art. 44, comma 20); la Polizia di Stato, ha interpretato la norma ad essa applicabile e di analogo contenuto a quelle vigente per la Polizia penitenziaria, (che prevede la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale che, alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni normative apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente; l'Amministrazione penitenziaria aveva invece ritenuto applicabile il beneficio solo al personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995. Tale ultima interpretazione era stata ritenuta corretta dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati. La previsione normativa, dunque, sana questa non omogeneità di trattamento concretamente attuata per effetto di diversa interpretazione normativa;

- ad attuare il riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria con quelli corrispondenti della Polizia di stato (articolo 42, commi da 1 a 14); infatti l'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), ha previsto l'adozione di provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di stato. Tale riallineamento è pregiudiziale per la corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione dei seguenti atti successivi aventi natura attuativa:

- il novellato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede l'adozione di un decreto del Capo del Dipartimento per l'individuazione dei compiti di maggiore responsabilità da assegnare agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati al fine di ottenere la qualifica di "coordinatore"; analoga

disposizione è prevista per gli assistenti capo tecnici dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;

- il novellato articolo 5, al comma 5-bis, del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede l'adozione di un decreto del Capo del Dipartimento per l'individuazione dei compiti di maggiore responsabilità da assegnare ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati al fine di ottenere la qualifica di "coordinatore"; analoga disposizione è prevista per i sovrintendenti capo tecnici dall'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, nonché, per i sostituti direttori tecnici, dall'articolo 16, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo,
- l'articolo 16, comma 5, come modificato, del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede che, con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono individuate le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure concorsuali per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale;
- il novellato articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede l'adozione di un decreto del Capo del Dipartimento per l'individuazione dei compiti di maggiore responsabilità da assegnare ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati al fine di ottenere la qualifica di "coordinatore";
- il novellato articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 443 del 1992, prevede che gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede che, con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse per la promozione a sostituto commissario; analoga disposizione è contenuta, per la promozione a sostituto direttori tecnico, all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;
- l'articolo 34, comma 5, come novellato, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, prevede che, con decreto del Capo del Dipartimento, sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori;
- l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi sull'accesso alla carriera dei funzionari;
- l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come novellato, prevede che, Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione nonché le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità di formazione delle graduatorie;
- l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come novellato, prevede che, Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei

titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità di formazione delle graduatorie;

- l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come novellato, prevede che le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di commissario coordinatore, quelle di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- l'articolo 44, comma 7, dello schema di decreto legislativo prevede che, ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa;
- l'articolo 44, comma 8, lettera a), dello schema di decreto legislativo prevede che, nella fase di prima applicazione, alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento;
- l'articolo 44, comma 8, lettera b), del decreto legislativo prevede che, nella fase di prima applicazione, alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento;
- l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo prevede che, in fase di prima attuazione, l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento;
- l'articolo 44, comma 14, lettera d), del decreto legislativo prevede che, con decreto del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso al ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.